

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA**

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, in convenzione con
l'Università degli Studi di Parma

Ciclo XXXV

**LA NOTIZIA DI REATO E LA SUA ISCRIZIONE FRA PRASSI
ELUSIVE E NOVITÀ NORMATIVE**

Candidato: Ettore Crippa

Relatore (Tutor): Prof. Fabio Salvatore Cassibba

Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Luigi Foffani

SINTESI IN LINGUA INGLESE

This dissertation focuses on the concept of *notitia criminis* and its pivotal role in criminal proceedings.

At first attention is directed towards the distortions emerged in real-life applications. This alludes to the practice in use that gets around the required timely registration and allows public prosecutors to "trash" information considered *prima facie* unfounded. Object of criticism is the assumption that a minimum "probative consistency" must be required to integrate a crime report.

The analysis continues through a reconstructive approach, investigating the dogmatic and systematic profiles of *notitia criminis*. The intent is to highlight the purely semantic dimension of the concept of *notitia criminis*, which does not imply probative elements intended to support it. In other words, crime report constitutes the outcome of a legal value judgment, i.e. of an evaluation solely concerning the correspondence between a hypothetical statement and an incriminating case. The outcome here achieved make it possible to draw the distinction between a report of crime and a pseudo one and to examine the peculiar status of anonymous reports.

At this point, attention moves to the dynamic profiles: more precisely, to the acquisition of the *notitia criminis* – which acts as a watershed between pre-investigations and preliminary investigations – and to the descending obligations, also in the context of supranational legislation, specifically the Council Regulation (EU) 2017/1939, which established the European Public Prosecutor's Office.

In the perspective of ensuring certainty about the *dies a quo* of preliminary-investigation terms of duration and preventing mandatory prosecution principle avoidance, the critical issues that characterize the system of jurisdictional controls – those that reform Bill, 2017, number 103, failed to address – are highlighted.

Finally, innovations introduced by the "Cartabia reform" are examined, focusing on its weakest points: above all, the introduction of a requirement of probative nature, as a prerequisite for the suspect's name inscription in registers.

INDICE

Capitolo I

LE MANOVRE ELUSIVE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE

1. Una disciplina trasfigurata.....	1
2. L'aggiramento dell'obbligo d'immediata iscrizione della <i>notitia criminis</i>	3
3. La tardiva iscrizione del nome dell'indagato.....	7
4. I risvolti lesivi.....	9
5. L'uso improprio del potere di "cestinazione".....	11
6. Una galassia di prassi devianti.....	15

Capitolo II

LA NOTIZIA DI REATO: PROFILI DOGMATICI E SISTEMATICI

1. Funzioni, definizione, classificazioni.....	21
2. La struttura: la notizia di reato come esito di un giudizio di relazione.....	26
3. <i>Segue</i> : il modello legale d'imputazione come parametro.....	28
4. La determinatezza dell'enunciato fattuale.....	29
5. <i>Segue</i> : la soglia minima di determinatezza.....	33
6. <i>Segue</i> : indeterminatezza della fattispecie incriminatrice e notizia di reato.....	36
7. Enunciato apofantico, verosimiglianza e contenuto informativo minimo.....	37
8. La conformità alla fattispecie incriminatrice.....	40
9. <i>Segue</i> : l'irrelevanza delle cause di giustificazione, d'esclusione della colpevolezza, di non punibilità e d'estinzione del reato.....	42
10. La dimensione esclusivamente semantica della notizia di reato.....	44
11. Modalità di acquisizione della notizia di reato e giudizio di valore giuridico.....	50
12. La notizia di reato sul versante sostanziale.....	51
13. La "pseudo-notizia" di reato.....	53
14. La paternità della notizia.....	56
15. <i>Segue</i> : il peculiare statuto della notizia di reato anonima.....	59

Capitolo III

I PROFILI DINAMICI

1. L'avvio del procedimento penale.....	65
2. Le "pre-indagini".....	67
3. L'acquisizione della notizia di reato come spartiacque fra pre-indagini e indagini preliminari.....	69
4. L'obbligo di trasmettere la notizia di reato.....	72
5. <i>Segue</i> : un pericoloso filtro?.....	75
6. L'obbligo d'iscrivere la notizia di reato.....	77

7. Il dovere di svolgere indagini complete e pertinenti.....	80
8. Gli atti d'indagine compiuti prima dell'iscrizione della notizia di reato.....	84
9. La necessaria corrispondenza tra notizia di reato acquisita e notizia di reato iscritta: aggiornamenti e nuove iscrizioni.....	88
10. La sorte delle pseudo-notizie di reato.....	93
11. Il divieto d'uso delle notizie di reato anonime.....	99
12. Notizia di reato e "competenza" del pubblico ministero europeo.....	103
13. <i>Segue</i> : gli obblighi imposti all'autorità nazionale.....	106
14. <i>Segue</i> : vicende della <i>notitia criminis</i>	109

Capitolo IV

I CONTROLLI GIURISDIZIONALI

1. Sull'avvenuta acquisizione della notizia di reato.....	113
2. Sulla tempestività dell'iscrizione: il potere di retrodatazione.....	115
3. Sulla completezza e sulla pertinenza investigativa.....	121
4. Sulla corrispondenza tra notizia acquisita e notizia iscritta.....	124
5. Sull'annotazione nel modello 45.....	128

Capitolo V

LA "RIFORMA CARTABIA": INNOVAZIONI IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO

1. In nome dell'efficienza.....	133
2. I "precisati" presupposti dell'iscrizione.....	136
3. La retrodatazione dell'iscrizione.....	140
4. L'ampliamento del potere d'iscrizione coatta.....	144
5. Un argine all'uso improprio del potere di cestinazione.....	146
6. Un nodo non sciolto: il <i>dies a quo</i> dei termini di durata delle indagini.....	147

<i>Bibliografia</i>	153
---------------------------	-----

Capitolo I

LE MANOVRE ELUSIVE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE

SOMMARIO: 1. Una disciplina trasfigurata – 2. L'aggiramento dell'obbligo d'immediata iscrizione della *notitia criminis* – 3. La tardiva iscrizione del nome dell'indagato – 4. I risvolti lesivi – 5. L'uso improprio del potere di "cestinazione" – 6. Una galassia di prassi devianti

1. Una disciplina trasfigurata

«Nulla [dev'essere] sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice»: se «azione penale obbligatoria non significa consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo», l'osservanza dell'art. 112 Cost. esige comunque una verifica giurisdizionale «sull'attività omissiva del pubblico ministero». Così, raffigurando con poche, robuste pennellate uno scenario rassicurante, la Corte costituzionale in una celeberrima sentenza del 1991¹. Evidenziato l'ineludibile rispetto della legalità processuale, la Consulta metteva anche in guardia dai pericoli – non di poco conto per la tenuta costituzionale del sistema – legati ai tentativi di elusione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Dopo oltre trent'anni, il monito è rimasto inascoltato. Ma, più che all'esito delle indagini preliminari, ove opera il vaglio giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione (autentico oggetto dell'appena rammentata pronuncia), oggi lo sguardo va rivolto all'origine del procedimento. È qui, nel terreno – connotato da estese «zone d'ombra»² – dell'acquisizione e dell'iscrizione della notizia di reato, che le radici dell'obbligatorietà dell'azione penale vengono private della necessaria linfa³.

¹ C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n. 88, in *GU*, I Serie speciale del 27 febbraio 1991 n. 9, p. 20-21.

² G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Cedam, 1991, p. 30.

³ Cfr., *ex plurimis*, A. GAITO, *L'iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente*, in ID. (a cura di), *Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale*, Cedam, 1995, p. 54 ss.; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Cedam, 2001, p. 239 ss.; A. SCALFATI, *Il fermento pre-investigativo*, in ID. (a cura di), *Pre-investigazioni*, Giappichelli, 2020, p. 1 ss.; G. SCHIENA, *La registrazione della notizia di reato alla luce della Circolare Pignatone*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 791 ss.; N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 1, p. 1 ss.; C.

Il punto davvero dolente sta nella tendenza della prassi a dilatare la sfera del potere investigativo, già di per sé dotato di «attitudine espansiva»⁴, attraverso il surrettizio aggiramento delle barriere normative. Non appena ci si accosta al panorama giurisprudenziale, nonché agli strumenti di *soft law* di cui si sono via via dotate le procure della Repubblica, si assiste a una significativa trasfigurazione della disciplina in materia di *notitia criminis*.

Tutto muove dall'assunto secondo cui la notizia di reato sussisterebbe soltanto se sorretta da un quadro probatorio minimo⁵: in mancanza di elementi di prova a supporto, qualunque informazione andrebbe considerata alla stregua di una "pseudo-notizia" di reato, malgrado abbia a oggetto un fatto penalmente illecito⁶. Da qui, il potere del pubblico ministero di selezionare le notizie acquisite sulla base di un apprezzamento dei dati conoscitivi che le sorreggono⁷.

Acquistano centralità le "pre-indagini", il cui scopo principale non sarebbe più ricercare informazioni riguardanti fatti di rilevanza penale, bensì raccogliere gli elementi che consentono di valutarne la consistenza probatoria, in vista dell'eventuale adempimento degli obblighi previsti dagli art. 347 e 335 c.p.p.⁸.

Iscrivere la notizia di reato nominativa nell'apposito registro, a tal punto, significherebbe certificare la solidità degli elementi di prova emersi a carico della persona sottoposta alle indagini. Il che finisce per assumere una valenza stigmatizzante all'interno di un contesto socioculturale ove il «significato politico-processuale della presunzione d'innocenza» fatica ancora ad essere compreso⁹. Così, da indilazionabile obbligo giuridico avente funzione

VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, in *L'obbligatorietà dell'azione penale*, Giuffrè, 2021, p. 161 ss.

⁴ F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, 1994, p. 406, con riferimento all'ampiezza delle annotazioni nel modello 45.

⁵ Così, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3267. Per un commento avente a oggetto la parte della motivazione che affronta il tema dell'obbligo d'immediata iscrizione della notizia di reato, v. A. MARANDOLA, *Mancata iscrizione della notitia criminis*, *ivi*, 2001, p. 411. Cfr. anche Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4142, con nota di R. APRATI.

⁶ Cfr. *infra*, § 5.

⁷ V., di recente, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2801.

⁸ Cfr. R. APRATI, *Notizia di reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Utet, 2009, p. 62-63; C. BOTTINO, *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 121-122; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 369 ss.; E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 589; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, Giappichelli, 2012, p. 337. V. *infra*, cap. III, § 3.

⁹ L'espressione è di G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Giuffrè, 2017, p. 222. Sull'«uso populista della questione criminale» e sulle distorsioni di natura socioculturale, tra cui spicca la rappresentazione delle garanzie processuali come orpelli, che intralciano l'efficienza repressiva, cfr. E. AMODIO, *A*

puramente ricognitiva, l'iscrizione del nome dell'indagato diviene un efficace strumento di politica criminale, da impiegarsi con "cautela", ossia solo quando il supporto probatorio della notizia abbia raggiunto un'elevata attitudine dimostrativa¹⁰.

In definitiva, la prassi surrettiziamente introduce un vaglio anticipato sulla fondatezza della notizia di reato, svincolato da parametri legali e sottratto al controllo del giudice. Ed è inevitabile, stante i flussi di lavoro di cui sono inondate le procure della Repubblica, che una simile valutazione venga guidata da logiche selettive ispirate alla massima efficienza, a tutto discapito della natura obbligatoria dell'azione penale¹¹.

2. L'aggiramento dell'obbligo d'immediata iscrizione della *notitia criminis*

La prassi descritta si coglie, anzitutto, in rapporto all'obbligo di tempestiva iscrizione della notizia di reato.

S'impone una premessa.

In un assetto investigativo fondato su rigide scansioni temporali¹² – e, più in generale, sul canone di legalità formale¹³ – assume rilievo cruciale che il momento di decorrenza dei termini sfugga alle arbitrarie determinazioni dell'organo inquirente¹⁴.

A tal fine, occorre l'impiego di un linguaggio normativo ad alto coefficiente di determinatezza¹⁵. Ma, sotto questo profilo, è arduo muovere rimproveri al legislatore: l'art.

furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 2019, *passim* e, per la citazione, p. 14; E.M. CATALANO, *I meccanismi narrativi della cronaca giudiziaria e il degrado delle forme processuali*, in *Ind. pen.*, 2019, p. 307 ss.; L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, ed. on-line, 2019, 1, p. 79 ss.; F. PALAZZO, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *MediaLaws – Riv. dir. media*, 2018, 3, p. 14 ss.

¹⁰ V. *infra*, § 3; cap. III, § 6.

¹¹ F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2801.

¹² Sul quale, in chiave critica, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 812 ss. Per la Corte costituzionale la previsione di limiti cronologici risponde a una duplice esigenza: «imprimere tempestività alle investigazioni e [...] contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato» (C. cost., sent. 15 aprile 1992 n. 174, in *Giur. cost.*, 1992, p. 1292). V. altresì O. DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Giuffrè, 1989, p. 55.

¹³ Sul quale, per tutti, D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 1 ss.

¹⁴ D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Giappichelli, 2012, spec. p. 166 e 169.

¹⁵ La formulazione di norme «chiar[e], precis[e] e stringenti» è indefettibile per «assicurare la certezza del diritto nella duplice dimensione, di previa conoscibilità [del dettato normativo] in capo a[i] soggett[i] [...], da un lato, e di freno all'arbitrio applicativo dell'autorità, dall'altro»: D. NEGRI, *Dallo 'scandalo' della vicenda Taricco risorge il principio di legalità processuale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 2.

335 comma 1 c.p.p. appare «scevr[o] da componenti testuali dal significato dubbio»¹⁶, là dove impone al pubblico ministero d'iscrivere «immediatamente, nell'apposito registro custodito presso il suo ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito». L'avverbio «immediatamente», del resto, segnala – in modo, tra l'altro, assai più marcato rispetto alla locuzione «senza ritardo», impiegata dall'art. 347 c.p.p.¹⁷ – la «radicalità dell'esigenza che i tempi di iscrizione non abbiano dilazioni di sorta»¹⁸, sottesa all'effettivo contingentamento delle tempistiche delle indagini, a sua volta assicurato dall'inutilizzabilità degli atti tardivi (art. 407 comma 3 c.p.p.).

Sennonché, si rivela infelice la scelta di ancorare la decorrenza dei termini delle indagini preliminari alla «data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato» (art. 405 comma 2 c.p.p.) o, «quando è ignoto l'autore del reato», a quella di «registrazione» della *notitia criminis* (art. 415 c.p.p.)¹⁹. Premesso che il pubblico ministero è tenuto a compiere una delibazione sul contenuto delle informazioni ricevute, volta a stabilire se esse integrino un'ipotesi criminosa (art. 109 disp. att. c.p.p.), e considerato il mastodontico numero di notizie veicolate a ogni procura della Repubblica, appare oltremodo «difficile provvedere all'iscrizione entro le strette cadenze temporali evocate dall'avverbio «immediatamente»»²⁰. È, di fatto, ineluttabile uno iato temporale tra l'acquisizione e l'iscrizione della notizia di reato. Lo stesso legislatore ne riconosce l'esistenza, là dove regola l'evenienza in cui la polizia giudiziaria compia atti garantiti prima di trasmettere all'organo inquirente la notizia di reato già acquisita (art. 347 comma 2-bis c.p.p.).

¹⁶ C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, cit., p. 161.

¹⁷ Cfr., in tal senso, C. BOTTINO, *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, cit., p. 122; F.R. DINACCI, *Sempre incerti ruolo e limiti dell'iscrizione nel registro della notizia di reato*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 3008; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 24.

¹⁸ Così, ancora, C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, cit., p. 161.

¹⁹ Per tutti, G. UBERTIS, *Non termini astratti, ma garanzia del contraddittorio*, in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Giappichelli, 1993, p. 167.

Qualora, invece, occorra la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero (art. 405 comma 3 c.p.p.).

²⁰ N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, cit., p. 5. V. altresì F. CASSIBBA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Sistema di procedura penale*, II, *Persone, strumenti, riti*, a cura di G. Ubertis, Giuffrè, 2020, p. 428.

In questo solco s'insinua la prassi, che permette al pubblico ministero di svolgere un'attività investigativa tesa a verificare la consistenza probatoria dell'informazione appresa o passivamente ricevuta, in vista della sua eventuale iscrizione²¹. Da qui, l'indebita dilatazione del lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui la notizia è acquisita e il *dies a quo* dei termini di durata delle indagini preliminari.

Alcune pronunce individuano un appiglio testuale nel verbo “risultare” (art. 335 c.p.p.): che il nome dell'indagato vada iscritto nell'apposito registro «dal momento in cui risulta», sarebbe manifestazione del proposito legislativo di riservare al pubblico ministero un ambito di valutazione discrezionale sottratto al sindacato giurisdizionale²². Quasi superfluo evidenziare l'erroneità dell'affermazione: il vocabolo “risulta” «fa pacificamente riferimento, secondo la lingua italiana, alla semplice ricognizione di un dato»²³.

Altre tentano di stemperare il rigore dell'avverbio “immediatamente” o, addirittura, di annichilirlo asserendo che l'obbligo d'iscrizione sarebbe cronologicamente indeterminato²⁴.

L'assunto maggiormente insidioso proviene dalle Sezioni unite, intervenute per la prima volta sul tema²⁵: l'obbligo d'iscrivere la notizia di reato scatterebbe solo in presenza di specifici indizi di reato, non bastando semplici sospetti²⁶. La conclusione – certamente non fondata sulla lettera dell'art. 335 c.p.p. – trae origine dall'esigenza di colmare, in via interpretativa, una pretesa lacuna normativa: la mancata predeterminazione della soglia

²¹ Si tratta, in sostanza, di un «poter[e] di istruttoria occulta»: A. GAITO, *Incostituzionale la ritardata iscrizione della notizia di reato*, in *Gazzetta giuridica Giuffrè – Italiaoggi*, 1994, 47, p. 30.

²² V., per tutte, Cass., sez. I, 28 aprile 1995, Grimoli, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3711.

²³ C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la destinazione e il controllo per l'archiviazione*, cit., p. 163.

²⁴ In tal senso, *ex plurimis*, Cass., sez. IV, 22 giugno 2004, Kurtaj, in *Cass. pen.*, 2006, p. 185; Cass., sez. I, 11 marzo 1999, Testa, in *Giur. it.*, 2000, p. 587; Cass., sez. V, 10 novembre 1995, Sibilla, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2268; Cass., sez. VI, 14 luglio 1995, Berlusconi, *ivi*, 1996, p. 2268; Cass., sez. V, 18 ottobre 1993, Croci, *ivi*, 1995, p. 631.

²⁵ L'intervento in parola era teso a ribadire l'inesistenza di un controllo giurisdizionale sulla tempestività dell'iscrizione, a fronte di alcune pronunce che ripudiavano l'arbitrio del pubblico ministero e attribuivano al giudice il potere di retrodatare l'iscrizione (cfr. Cass., sez. I, 27 marzo 1998, Dell'Anna, in *C.E.D.*, n. 210545; Cass., sez. I, 6 luglio 1992, Barberio, *ivi*, n. 191719; nonché, dopo l'intervento delle Sezioni unite, Cass., sez. I, 17 marzo 2009, Salesi e altri, in *Giur. it.*, 2009, p. 2307, con nota di C. SANTORIELLO; Cass., sez. V, 21 settembre 2006, Boscarato, in *C.E.D.*, n. 236029; Cass., sez. V, 8 ottobre 2003, Liscai, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1327, con nota di R. APRATI). Per un altro indirizzo, favorevole a un controllo del giudice solo a fronte di un «ritard[o] abnorm[e] e ingiustificat[o]» nell'iscrizione della notizia di reato, cfr. Cass., sez. I, 10 luglio 1998, Iamonte e altri, in *Guida dir.*, 1999, 18, p. 85; Cass., sez. I, 11 maggio 1994, Scuderi, in *Riv. pen.*, 1995, p. 503. Evidenzia l'assoluta vaghezza del parametro in base al quale distinguere tra ritardi giustificati e ritardi irragionevoli R. ADORNO, *Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3716. V. *infra*, cap. IV, § 2.

²⁶ Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., p. 3267. L'assunto in parola è ripreso da Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, cit., p. 4142.

minima di consistenza probatoria della notizia di reato. Ma, come tosto si vedrà, la distinzione tra indizio e sospetto «può desumersi [...] solo da una considerazione “quantitativa”»²⁷. Ed è chiaro che, ricollegando il sorgere dell’obbligo *ex art.* 335 c.p.p. al superamento di un confine di difficile individuazione, si amplifica in misura notevole la discrezionalità del pubblico ministero²⁸.

Emerge, dunque, un assetto che, così come plasmato dalla prassi, «concep[isce] [...] termini perentori con *dies a quo* mobile»²⁹. Un paradosso a cui nemmeno la Corte costituzionale, ha potuto porre rimedio³⁰, stante l’inammissibilità delle questioni sollevate, e in merito al quale sono nuovamente intervenute le Sezioni unite³¹.

Scorrendo taluni passi iniziali della motivazione, parrebbe profilarsi la tanto attesa inversione di rotta³². La suprema Corte esordisce precisando che l’iscrizione della notizia di reato costituisce uno «specifico – e indilazionabile – obbligo giuridico» e che il «richiamo a un concetto di discrezionalità», operato in giurisprudenza, è «del tutto inaccettabile, ove non parametrato sulla falsariga di rigorosi presupposti, sindacabili e controllabili in sede giurisdizionale»³³.

Sennonché, l’argomentazione, fin qui ottimamente condotta, sfocia, non già nella censura dell’orientamento prevalente, bensì nella sua sostanziale condivisione³⁴. L’assenza di una

²⁷ G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 94.

²⁸ Così, A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, in *Enc. dir., Annali*, vol. V, Giuffrè, 2012, p. 891. Sul tema v. *infra*, cap. II, § 10.

²⁹ R. ADORNO, *Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 c.p.p.*, cit., p. 3714.

³⁰ Cfr. C. cost., ord. 1° dicembre 2006 n. 400, in *Giur. cost.*, 2006, p. 4235 ss.; C. cost., ord. 22 luglio 2005 n. 307, *ivi*, 2005, p. 2998 ss.; C. cost., ord. 1° aprile 1998 n. 94, *ivi*, 1998, p. 849 ss.; C. cost., ord. 8 ottobre 1996 n. 337, *ivi*, 1996, p. 2965 ss.; C. cost., ord. 30 dicembre 1994 n. 477, *ivi*, 1994, p. 4060-4061.

³¹ Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 2010, p. 503 ss., con note di R. APRATI e A. ZAPPULLA.

³² In questi termini, R. DEL COCO, *I controlli sui tempi delle indagini tra lacune normative e ritrosie giurisprudenziali*, in *Procedura penale in action. Materiali per una critica della giurisprudenza*, a cura di L. Marafioti-G. Fiorelli-F. Centorame, Giappichelli, 2022, p. 8; C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l’archiviazione*, cit., p. 163.

³³ Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 508-509, che prosegue affermando che il pubblico ministero non ha alcuna «possibilità di scelta, non solo in relazione all’*an*, ma anche rispetto al *quid* – l’iscrizione riguarda, infatti, “ogni” notizia di reato – ed al *quando*».

³⁴ Così, nel criticare la pronuncia, V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 27-28; Id., *Tempi e nomina iuris nelle indagini preliminari. L’incertezza del controllo*, Cacucci, 2012, p. 54.

definizione normativa di notizia di reato renderebbe «fluid[o] [...] lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione»:³⁵.

In breve, gli ampi margini di discrezionalità in capo all'organo dell'accusa, dapprima, fermamente misconosciuti, troverebbero, poi, conforto nella vaghezza dei parametri in base ai quali valutare il contenuto delle informazioni in vista dell'adempimento dell'obbligo *ex art.* 335 c.p.p.

Dinanzi a un simile quadro, perde persino rilievo il quesito – cui le Sezioni unite, comunque, forniscono risposta negativa – circa l'esistenza del potere del giudice per le indagini preliminari di retrodatare l'iscrizione: assai arduo esercitare un controllo giurisdizionale effettivo su determinazioni non regolate da criteri legali precisi³⁶.

3. La tardiva iscrizione del nome dell'indagato

Il senso di smarrimento s'intensifica appena l'attenzione si sposta su un'altra – ma non meno preoccupante – tendenza emersa in alcune procure della Repubblica, che consiste nel «procrastinare la soggettivizzazione della notizia di reato»³⁷: la *notitia criminis ab origine* nominativa – cioè che, sin dalla sua acquisizione, consente l'individuazione o, addirittura, l'identificazione della persona a cui il reato è attribuito³⁸ – viene iscritta nel registro delle notizie di reato concernenti persone ignote (modello 44), anziché in quello apposito (modello 21)³⁹. Secondo una prassi avallata dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'obbligo

³⁵ Tra «la base fattuale per elevare l'imputazione [...] [e] un'indefinita "ipotesi" di reato» (ossia, nell'accezione giurisprudenziale, il semplice sospetto) vi sarebbe «un'area tutta da perscrutare» (Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509).

³⁶ Quanto detto, beninteso, non significa negare la necessità di un sindacato giurisdizionale sul *dies a quo* dei termini di durata delle indagini preliminari. Il tema sarà affrontato *infra*, cap. IV, § 2.

³⁷ G. TABASCO, *Annotazione tardiva "soggettivizzata" della notitia criminis e autodifesa*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 104.

³⁸ Condizione necessaria e sufficiente è la determinazione fisica della persona alla quale è ascrivito il fatto di reato (individuazione), essendo irrilevante l'attribuzione delle esatte generalità (identificazione): di ciò si rinviene conferma nell'art. 66 commi 2 e 3 c.p.p. Cfr., in tal senso, fra le molte, Cass., sez. III, 26 novembre 1998, Mohibi, in *C.E.D.*, n. 212179; Cass., sez. I, 15 dicembre 1997, Mansure, *ivi*, n. 209143; Cass., sez. I, 5 aprile 1996, Onmsalem, *ivi*, n. 205117; Cass., sez. I, 9 maggio 1995, Osebond, *ivi*, n. 201206; Cass., sez. I, 13 gennaio 1995, Makib, *ivi*, n. 200102; Cass., sez. II, 30 settembre 1991, Jovanovic, *ivi*, n. 189008. In dottrina, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 239; A. FURGIUELE, *La "ragionevole durata" delle indagini preliminari*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1194; A. GAITO, *L'iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente*, cit., p. 54; N. RUSSO, *L'inaccettabile ambiguità delle iscrizioni a carico di "persone ancora da identificare"*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 2, p. 83 ss.

³⁹ Registri istituiti, in attuazione dell'art. 206 comma 1 lett. a disp. att. c.p.p., dal d.m. 30 settembre 1989 n. 334. Laddove il pubblico ministero non abbia, invece, tempestivamente effettuato alcuna iscrizione si ricade, non

d'iscrizione del nome dell'ipotizzato autore del fatto nascerebbe soltanto con l'emersione di specifici indizi di reità, la cui ricerca andrebbe effettuata nel corso del procedimento contro ignoti⁴⁰. Intuibile la premessa del ragionamento: la *notitia criminis*, per potersi considerare nominativa, richiederebbe la presenza di consistenti elementi a carico del soggetto al quale è ascritto il reato. Traspare, nuovamente, quel requisito di natura probatoria inidoneo a scongiurare la signoria del pubblico ministero nella tenuta dei registri⁴¹.

A sostegno di un simile *modus operandi*, s'invoca, oltre il ben noto orientamento già da tempo condiviso dalle Sezioni unite⁴², l'esigenza di sottrarre all'attenzione della cronaca – e, quindi, a una potenziale “gogna mediatica” – chi neppure è stato raggiunto da indizi di reità⁴³.

Emblematica, in proposito, la circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma n. 3225/17 del 2 ottobre 2017, ove s'evidenzia la necessità di «abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato a una sorta di “*favor inscriptionis*”»⁴⁴. L'enfasi viene posta sulle possibili implicazioni negative, «sia sotto il profilo professionale [...] sia in termini di reputazione», che l'iscrizione soggettiva ha per l'indagato e sul rischio di «propalazione» o strumentalizzazione della stessa. Sicché, iscrivere il nominativo della persona a cui il reato è attribuito previa delibazione del solo contenuto dell'informazione acquisita – e senza, dunque, un «attento scrutinio [...] [della] piattaforma cognitiva» a disposizione – sarebbe operazione incauta e altamente lesiva per il presunto innocente.

già nell'ipotesi di tardiva soggettivizzazione, che consiste nell'iscrivere con ritardo il solo nome dell'indagato, bensì in quella – più generale ed esaminata *supra*, § 2 – di tardiva iscrizione della notizia di reato (in questo caso, di una *notitia criminis* nominativa).

⁴⁰ Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, cit., p. 4142; Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, Morea, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4060, con nota di M.L. DI BITONTO; Cass., sez. I, 26 giugno 1996, Acì ed altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 211.

⁴¹ In tal senso, G. SCHIENA, *La registrazione della notizia di reato alla luce della Circolare Pignatone*, cit., p. 804.

⁴² Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., p. 3267.

⁴³ Sui problemi del c.d. processo mediatico v., fra i tanti, E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, cit., *passim*; R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 1 ss.; E.M. CATALANO, *I meccanismi narrativi della cronaca giudiziaria e il degrado delle forme processuali*, cit., p. 307 ss.; G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 1 ss.; R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 3, p. 47 ss.

⁴⁴ Circolare avente a oggetto l'«Osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione della notizia di reato», a seguito della l. 23 giugno 2017 n. 103, consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia all'indirizzo <http://www.giustizia.lazio.it> e dalla quale sono tratte le citazioni che seguono nel testo. Cfr. D. STASIO, «No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la leggenda dell'“atto dovuto”, in *Quest. giust.*, ed. on-line del 17 ottobre 2017.

4. I risvolti lesivi

Il sistema processuale è «un tessuto unitario», dove la violazione di una norma può generare effetti su diverse trame⁴⁵. E allorché venga eluso l'obbligo d'iscrivere immediatamente il nome della persona a cui il reato è attribuito, le ricadute sono preoccupanti, tanto nel caso in cui «il pubblico ministero indugi nell'attività investigativa [...] senza operare alcuna iscrizione»⁴⁶, quanto nell'ipotesi in cui tale organo abbia inteso condurre un'indagine soggettivamente orientata, iscrivendo, però, la notizia di reato nel registro modello 44 e fruendo, così, del termine semestrale previsto dall'art. 415 c.p.p. per il procedimento contro ignoti⁴⁷.

Anzitutto, s'incide sulle dinamiche temporali del procedimento *ex lege* imposte. Il che è manovra non costituzionalmente anodina: l'effettività del contraddittorio nella formazione della prova esige pur sempre che il dibattimento «non dist[i] troppo dal fatto»⁴⁸ e l'art. 112 Cost. impone comunque al pubblico ministero di svolgere indagini una volta acquisita la notizia di reato e di non procrastinare l'esercizio dell'azione penale qualora sussistano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio⁴⁹.

Inoltre, l'aggiramento dei limiti cronologici delle indagini preliminari, non permettendo di «contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato»⁵⁰, può dar luogo a una lesione del principio di ragionevole durata del procedimento. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁵¹, il momento iniziale dal quale calcolare l'estensione cronologica delle attività giudiziarie coincide con quello in cui l'autorità competente comunica ufficialmente a un soggetto il rimprovero di aver commesso un'infrazione penale⁵² o compie un atto che comunque implica l'esistenza dell'addebito e comporta ripercussioni importanti sulla persona

⁴⁵ Così, G. UBERTIS, *Illegittime iscrizioni a catena nel registro degli indagati e reato permanente*, in *Ind. pen.*, 2018, p. 717.

⁴⁶ G. CANESCHI, *L'imputato*, in *Trattato di procedura penale*, VI, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2021, p. 323.

⁴⁷ Cfr. C. BOTTINO, *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, cit., p. 124, che sottolinea come il pubblico ministero possa «aggirare l'obbligo di sottoporre il procedimento all'organo giurisdicante, trasportando la *notitia criminis* nel modello 21 proprio alla scadenza del primo semestre».

⁴⁸ A. CAMON, *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2021, p. 402.

⁴⁹ G. UBERTIS, *Illegittime iscrizioni a catena nel registro degli indagati e reato permanente*, cit., p. 710-711.

⁵⁰ C. cost., sent. 15 aprile 1992 n. 174, cit., p. 1292.

⁵¹ A cui si è allineata – non pienamente (per tutti, B. LAVARINI, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 31 dicembre 2019, p. 3) – la Corte costituzionale (C. cost., sent. 23 luglio 2015 n. 184, in *Giur. cost.*, 2015, p. 1394 ss.).

⁵² C. eur. dir. uomo, sent. 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, § 46.

a cui è rivolto⁵³. Ove, dunque, l'iscrizione del nome della persona indagata sia successiva a tale *dies a quo*, il rischio d'incorrere in una violazione degli art. 111 comma 2 secondo periodo Cost. e 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo non può essere scongiurato⁵⁴.

Non vanno, poi, dimenticati gli indebiti vantaggi che il pubblico ministero trae nel campo dei riti alternativi. Si allude al giudizio immediato, al giudizio direttissimo nei confronti della persona che ha reso confessione e al procedimento per decreto penale di condanna, tra i cui requisiti d'ammissibilità vi è il rispetto di un termine decorrente dall'iscrizione, nella prima ipotesi, della *notitia criminis* (art. 454 c.p.p.) e, nelle altre due, (anche) del nome del soggetto a cui il reato è attribuito (art. 449 comma 5 e 459 comma 1 c.p.p.)⁵⁵.

A uscirne compromessa, infine, è la proclamata inviolabilità del diritto di difesa. È vero che – come precisato dalla Corte costituzionale – l'iscrizione nel registro modello 21 «ha una valenza meramente ricognitiva», poiché la qualifica d'indagato e le garanzie a essa ricollegate discendono già dalla «direzione soggettiva assunta dall'attività investigativa»⁵⁶. Ma il tardivo espletamento dell'incombente ostacola, in ogni caso, la piena esplicazione delle facoltà difensive. Basti pensare all'impossibilità per l'indagato di conoscere in modo ufficiale e formale, a seguito della richiesta *ex art.* 335 comma 3 c.p.p., «se e per quali fattispecie di reato si stiano svolgendo indagini»⁵⁷ e al *vulnus* che ne consegue⁵⁸: vengono lesi il diritto a che l'informazione della natura e dei motivi dell'accusa avvenga «nel più breve tempo possibile» (art. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 lett. a Conv. eur. dir. uomo), il diritto di disporre delle condizioni e del tempo per preparare la difesa, che postula la conoscenza del procedimento

⁵³ C. eur. dir. uomo, sent. 10 dicembre 1982, Foti e altri c. Italia, § 52. Cfr. S. BUZZELLI, *Art. 6 – Diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis-F. Viganò, Giappichelli, 2022, p. 186-187; B. LAVARINI, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, cit., p. 2-3; G. UBERTIS, *Durata ragionevole del processo*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, II, Giuffrè, 2006, p. 67.

⁵⁴ Naturalmente, la ragionevolezza della durata «ha un carattere estremamente relativo» e, nel valutarla, la Corte di Strasburgo impiega diversi parametri, cristallizzati, sul versante interno, nell'art. 2 comma 2 l. 24 marzo 2001 n. 89: si rinvia a S. BUZZELLI, *Art. 6 – Diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 186 ss., a cui si deve la precedente citazione.

⁵⁵ Cfr. A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 441 ss.; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 140. Individua nell'iscrizione soggettiva il *dies a quo* del termine per richiedere il giudizio direttissimo a seguito di confessione A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, Esi, 1996, p. 124; A. GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in ID. (a cura di), *I giudizi semplificati*, Cedam, 1989, p. 188.

⁵⁶ C. cost., ord. 22 luglio 2005 n. 307, cit., p. 3005.

⁵⁷ V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 22.

⁵⁸ Almeno nelle intenzioni del legislatore, infatti, la disciplina della conoscenza delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, introdotta dall'art. 18 l. 8 agosto 1995 n. 332, che ha modificato l'art. 335 comma 3 c.p.p., è tesa a rafforzare il diritto di difesa: v., fra i molti, E. AMODIO, *Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa*, Giuffrè, 1996, p. 100 ss.; L. D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 1210; G. GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3597 ss.

(art. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 lett. *b* Conv. eur. dir. uomo), e il «diritto di difendersi provando»⁵⁹, non essendo l'indagato in grado di ricercare tempestivamente prove a proprio favore⁶⁰. Non solo: si ponga mente alla situazione della persona sottoposta alle indagini che, malgrado il suo nominativo non sia stato ancora iscritto, tema ugualmente la sussistenza di un procedimento penale nei suoi confronti e conosca l'esistenza di una prova a discarico decisiva e non rinviabile. «Rivolt[asi] al giudice perché ne impedisca la dispersione con le forme dell'incidente probatorio, [rischia di vedersi] opporre un'ordinanza di inammissibilità»: risulta difficile dimostrare la legittimazione a presentare richiesta *ex art.* 392 c.p.p., se il proprio nome non è iscritto nel registro delle notizie di reato. Da qui, un'altra indebita compressione del diritto alla prova⁶¹.

Insomma, quand'anche l'esclusivo intento sia contenere gli effetti stigmatizzanti dell'iscrizione della notizia di reato, non sono trascurabili i valori costituzionali sacrificati dalla prassi.

5. L'uso improprio del potere di “cestinazione”

Le criticità non cessano qui. Il costante impiego del criterio secondo cui sarebbe necessaria una “consistenza probatoria” minima per integrare una notizia di reato, finisce per rimettere alla discrezionalità del pubblico ministero «la scelta [non soltanto] sui *modi* e sui *tempi* per condurre il procedimento penale»⁶² ma anche – e soprattutto – sul *se* determinarne l'avvio.

Il riferimento è all'esorbitante numero di informazioni pervenute all'organo inquirente sulla cui fondatezza «non viene esercitata verifica alcuna da parte di un giudice», in quanto direttamente inviate all'archivio, previa annotazione nel registro delle pseudo-notizie di reato

⁵⁹ G. VASSALLI, *Il diritto alla prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 3.

⁶⁰ «La prova è materia spesso volatile o deperibile, poterne cercare tempestivamente le fonti è condizione essenziale del diritto di difendersi provando: sarebbero destinati a rimanere prerogative di carta i poteri investigativi conferiti alla difesa, se questa non fosse messa nella condizione di esercitarli in tempo utile»: così, G. GIOSTRA, *Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione della notizia di reato alle indagini difensive*, in *Pol. dir.*, 1997, p. 152. Più di recente, C. BOTTINO, *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, cit., p. 126; D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 140-141; F. ZACCARIA, *L'utilizzabilità degli atti d'indagine ante notitiam criminis: profili cronologici e tutela della difesa*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 649.

⁶¹ In questi termini, G. GIOSTRA, *Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione della notizia di reato alle indagini difensive*, cit., p. 151, a cui si devono le precedenti citazioni.

⁶² Riprendendo le parole di A. MARANDOLA, *Disfunzioni e rimedi nella gestione della notizia di reato*, in *Inazione, controlli, esecuzione*, a cura di C. Fiorio-R. Fonti-M. Montagna, Pacini giuridica, 2017, p. 77.

(modello 45)⁶³: trattasi di «un mare [ancora] oscuro [...] dove l'unico a fungere da nocchiero è il pubblico ministero»⁶⁴. A fronte, infatti, di varie statistiche relative alle iscrizioni *ex art.* 335 c.p.p.⁶⁵, non sono mai stati raccolti i dati concernenti il destino di tutte quelle informazioni, veicolate alle procure della Repubblica, che vengono escluse dal novero delle notizie di reato. Non è possibile, pertanto, conoscere quante di esse passino dall'annotazione nel modello 45 all'iscrizione nel modello 21 o 44, né quante vadano incontro alla cosiddetta cestinazione, ossia a un'archiviazione non garantita⁶⁶.

Eppure, che «l'archiviazione interna costituisc[a], a oggi, realtà incontrovertibilmente acquisita all'assetto dell'ordinamento»⁶⁷ si evince dall'analisi statistica della varianza delle iscrizioni nei modelli 21 e 45, relativa agli anni 2008-2014, condotta Direzione generale di statistica (DG-Stat) istituita presso il Ministero della Giustizia: in alcuni uffici le annotazioni nel registro delle pseudo-notizie di reato rappresentano addirittura il 40% del numero complessivo di iscrizioni⁶⁸. Focalizzandosi sul rapporto nazionale ed esaminando anche i dati del quinquennio successivo, si osserva come, annualmente, circa un quinto delle ipotetiche notizie di reato acquisite confluisca nel registro modello 45, soggiacendo, così, a quell'*iter* «totalmente destrutturato», privo di «cadenze [e] termini»⁶⁹, che si conclude, salvo ripensamenti da parte del pubblico ministero, con l'archiviazione non garantita⁷⁰.

⁶³ Registro anch'esso istituito dal d.m. n. 334 del 1989.

⁶⁴ C. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 11.

⁶⁵ Per gli ultimi dati elaborati dal Ministero della Giustizia e dall'ISTAT, cfr. le tabelle riportate sui relativi siti istituzionali (consultabili agli indirizzi <https://www.giustizia.it> e <http://dati.istat.it>). Inoltre, per alcuni dati riguardanti al triennio 2017-2020, v., la *Relazione del Primo presidente della Suprema Corte di Cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, Roma, 29 gennaio 2021, p. 24-25 (consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione all'indirizzo <http://www.cortedicassazione.it>).

⁶⁶ Il termine cestinazione, «tratto dal linguaggio della prassi, è certamente poco tecnic[o], oltre che poco elegante» (A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 334, nota 164): «per le pseudonotizie di reato si dovrebbe più correttamente parlare di “archiviazione non garantita”», poiché cestinazione è «evocativo della possibilità di procedere alla distruzione materiale dell'atto» (così, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Giappichelli, 1994, p. 46).

Sul potere del pubblico ministero di cestinare la pseudo-notizia o di riquificarla e, «qualora ritenga [...] trattarsi di notizia di reato, iscriverla nell'apposito registro *ex art.* 335 c.p.p.» v., per tutte, Cass., sez. un., 22 novembre 2000, ignoti, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1781.

⁶⁷ In questi termini, R. LOPEZ, *La “cestinazione” delle notizie non costituenti reato*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 82.

⁶⁸ Di ciò si dà conto nella circolare emessa l'11 novembre 2016 dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale), in tema di «Attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo», consultabile sul relativo sito istituzionale all'indirizzo <https://www.giustizia.it>.

⁶⁹ R. LOPEZ, *La “cestinazione” delle notizie non costituenti reato*, cit., p. 82.

⁷⁰ Così, C. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, cit., p. 6, alla cui ricerca si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Ora, occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco. Qui non s'intende stigmatizzare il modello 45 o il potere di cestinare ciò che non integra una notizia di reato. Che una percentuale delle informazioni pervenute presso le procure della Repubblica, invece di essere iscritta nel modello 21 o 44, venga annotata in un apposito registro riservato alle pseudo-notizie di reato non è affatto evenienza patologica⁷¹. Anzi, in un sistema governato dal principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 97 comma 2 Cost.), l'annotazione nel modello 45 funge da importante presidio di trasparenza e «tracciabilità dell'operato selettivo del magistrato inquirente»⁷². Lo stesso meccanismo della cestinazione delle pseudo-notizie «si rivela uno strumento di indubbia funzionalità», non contrastante, di per sé, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale⁷³, il quale presuppone una vera e propria *notitia criminis*⁷⁴.

Il punto, però, è «comprendere a fondo cosa finisca in effetti nel registro modello 45»⁷⁵, nella consapevolezza che un'archiviazione sprovvista del vaglio giurisdizionale resta compatibile con l'art. 112 Cost. se «riguard[a] soltanto le pseudo-notizie di reato, e non già anche le notizie di reato [...] infondate»⁷⁶.

Ebbene, la prima circolare ministeriale sulla tenuta dei registri (n. 533 del 18 ottobre 1989)⁷⁷ pare offrire rassicurazioni in ordine alla loro corretta gestione: nel modello 45 – si afferma – vanno riportati, con l'indicazione della data e del contenuto, solamente «gli atti ed informative del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti

⁷¹ Cfr., fra i molti, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 398 ss.; F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2799 ss.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 44 ss.; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reati ed archiviazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1171; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 337-338; *contra*, nel senso che la notizia di un fatto *ab origine* non previsto dalla legge come reato implica l'iscrizione nel registro e il controllo giurisdizionale, F.R. DINACCI, *Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 580; P.P. RIVELLO, *Perplexità in ordine alla legittimità del c.d. potere di «cestinazione» da parte del P.M.*, in *Dif. pen.*, 1992, p. 46 ss.; C. SCACCIANOCE, *L'inazione del pubblico ministero*, Giuffrè, 2009, p. 234.

⁷² R. LOPEZ, *La "cestinazione" delle notizie non costituenti reato*, cit., p. 77; nonché, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 46.

⁷³ G. DI CHIARA, *Cestinazione, declaratoria di improponibilità dell'azione penale e notizie anonime*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 90.

⁷⁴ Per tutti, O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3266.

⁷⁵ C. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, cit., p. 8.

⁷⁶ Così, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 45; nello stesso senso, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 402 ss.; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 337.

⁷⁷ Consultabile in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, Cedam, 1990, p. 549 ss.

eventi accidentali, ecc.)». Del registro in parola viene, poi, esaltata la funzione di limite alle prerogative del pubblico ministero: l'annotazione nel modello 45 esclude la possibilità di compiere indagini; dunque, qualora s'intenda procedere ugualmente allo svolgimento delle stesse, la medesima informazione dovrà prima essere trasportata nel modello 21 o 44, attraverso «una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione [...] della provenienza».

Chiaro, insomma, il monito: la linea di demarcazione tra notizia e pseudo-notizia di reato risiede nella riconducibilità dell'ipotetico fatto a una fattispecie incriminatrice. Esula, perciò, dall'attività selettiva delle informazioni da iscrivere *ex art. 335 c.p.p.* il vaglio sulla relativa consistenza probatoria, che entra in scena, invece, all'esito delle indagini preliminari per sciogliere l'alternativa tra esercizio dell'azione penale e richiesta d'archiviazione.

Senonché, quando ci si cala nella realtà applicativa, le coordinate appena illustrate svaniscono. Non è raro che il pubblico ministero orienti le proprie scelte in materia d'iscrizione sulla base di un apprezzamento degli elementi a supporto dell'informazione ricevuta, i quali, sovente, vengono acquisiti nel corso della cosiddetta «istruttoria occulta»⁷⁸. Del resto, che «l'uso del [...] modello 45 in molteplici casi non è in linea con l'impostazione illustrata nella [...] circolare [del 1989]» è espressamente ammesso in una nuova circolare, assai meno risalente⁷⁹. Nel testo si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, l'esigenza di assicurare il rispetto dell'art. 112 Cost., ribadendo che «il registro degli atti non costituenti notizia di reato [...] attiene a fatti che, seppure rispondenti al vero, non sono riconducibili in astratto ad alcun illecito penale». Ma simili canoni comportamentali, ripresi da una successiva circolare ministeriale (emessa in data 11 novembre 2016)⁸⁰, non riescono a far breccia nella prassi.

È sempre vivido il filone di pensiero che inserisce tra i requisiti della *notitia criminis* l'esistenza di «specifici elementi indizianti», la cui verifica sarebbe rimessa alla pura discrezionalità dell'organo inquirente⁸¹. Ove non espressamente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, l'orientamento in discorso trova comunque terreno fertile nell'asserita “fluidità” che presenta lo scrutinio dei fatti determinanti l'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.*, dovuta all'assenza di una definizione codicistica di notizia di

⁷⁸ Così, in chiave critica, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2801. Sul tema cfr. S. SOTTANI, *Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 2-3. L'espressione è, invece, di A. GAITO, *Incostituzionale la ritardata iscrizione della notizia di reato*, cit., p. 30.

⁷⁹ Circolare emessa il 21 aprile 2011 dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale), in tema di «Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45)», consultabile sul relativo sito istituzionale all'indirizzo <https://www.giustizia.it>.

⁸⁰ Circolare in tema di «Attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo», cit.

⁸¹ Per tutte, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., p. 3267

reato⁸². Una fluidità che renderebbe «estremamente complessa» la delibazione imposta dall'art. 109 disp. att. c.p.p., tale da richiedere «un lavoro di esame della documentazione e degli atti variamente impegnativo»⁸³. Si lascia, così, intendere che il vaglio delle informazioni veicolate al pubblico ministero non sia circoscritto al contenuto ma investa altresì il loro supporto probatorio.

Non sorprende, dunque, che nel «*mare magnum*» rappresentato da tutto ciò che confluisce nel modello 45 si rinvergano notizie circa fatti penalmente illeciti, sfuggite all'obbligo d'immediata iscrizione nel registro (modello 21 o 44) e destinate alla cestinazione, perché ritenute «non consistenti» sulla base di una valutazione non soggetta a controllo, in spregio all'art. 112 Cost.⁸⁴.

6. Una galassia di prassi devianti

Quanto fin qui descritto consente di cogliere soltanto i tratti patologici più marcati della *law in action*. Sono molteplici i colpi assestati dalla prassi all'assetto codicistico in tema di notizia di reato. Il minimo comune denominatore risiede nella spasmodica ricerca dell'efficienza investigativa, reperendo gli elementi probatori a supporto della notizia aggirando la disciplina relativa all'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.*, di cui si trascura la «natura di garanzia»⁸⁵.

Effettuare una classificazione dei disparati *escamotage* è, però, impresa titanica. Una loro esaustiva elencazione non risulterebbe possibile e una rigida suddivisione farebbe perdere di vista le numerose sfumature. Talvolta, poi, appare difficoltoso pure individuare la logica sottesa alle singole soluzioni escogitate: le manovre elusive potrebbero muovere interpretazioni stravaganti come da intenti persecutori. Emblematico l'esempio offerto dalle

⁸² Trattasi di un aspetto messo in luce da Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509.

⁸³ Come posto in risalto dalla circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma n. 3225/17 del 2 ottobre 2017, avente a oggetto l'«*Osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione della notizia di reato*», cit. In senso analogo, E. BRUTI LIBERATI, *Le scelte del pubblico ministero: obbligatorietà dell'azione penale, strategie di indagine e deontologia*, in *Quest. giust.*, ed. on-line, 2018, 1, p. 16. V. i condivisibili rilievi critici di C. VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 3, p. 15-16.

⁸⁴ Cfr. R. LOPEZ, *La “cestinazione” delle notizie non costituenti reato*, cit., p. 87; C. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, cit., p. 11, a cui si deve la citazione nel testo.

⁸⁵ Così, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2801.

“iscrizioni a catena”, ove la ripetuta iscrizione della medesima notizia di reato è strumentale ad allungare artatamente i termini investigativi⁸⁶.

A riprova dell'estrema complessità del quadro basti pensare che alle tre macro-tendenze evidenziate in precedenza se ne affiancano altrettante, rispettivamente simili ma peculiari.

Più precisamente, in merito alla tardiva iscrizione della notizia di reato, occorre volgere lo sguardo non solo al comportamento del soggetto deputato alla tenuta dei registri ma anche alle vicende collocate “a monte”.

Accade di frequente che lo scarto temporale tra acquisizione della notizia di reato e adempimento *ex art. 335 c.p.p.* dipenda dalle dinamiche relative alla sua trasmissione al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria⁸⁷. La maggiore autonomia da quest'ultima ottenuta in forza di due interventi legislativi⁸⁸ ha fornito nuova linfa a una prassi già refrattaria al rispetto delle scadenze previste dall'*art. 347 c.p.p.*⁸⁹.

Ne deriva l'aggrimento dei limiti cronologici delle indagini preliminari, posto che la polizia giudiziaria, tardando a trasmettere all'organo inquirente l'informazione appresa o passivamente ricevuta, ne impedisce la tempestiva iscrizione, riuscendo, così, a raccogliere elementi di prova tesi a vagliarne la fondatezza ben prima dell'inizio del decorso dei termini

⁸⁶ «Quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona, il pubblico ministero non è facoltizzato a procedere nei confronti di essa a nuova iscrizione per il medesimo reato, e nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari dalla data della primitiva iscrizione [...] A nuova iscrizione può procedersi solo quando pervenga, a carico del soggetto già iscritto, una notizia relativa ad un diverso reato, oppure, in relazione al medesimo reato, vengano indicati ulteriori autori»: così, nel stigmatizzare la prassi in parola, Cass., sez. V, 3 luglio 1998, Itria, in *Arch. n. proc. pen.*, 1999, p. 199. Anche la dottrina è unanime nel criticare la prassi in discorso: cfr. L.D. CERQUA, *Registro delle notizie di reato*, in *Dig. disc. pen.*, III agg., Utet, 2005, p. 1304; A. GAITO, *È consentito iscrivere a catena procedimenti per uno stesso fatto?*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 100; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 19-20; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 426; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 164.

⁸⁷ Per tutti, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 141 ss. V. *infra*, cap. III, § 4-5.

⁸⁸ Si allude al d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356 e alla l. 26 marzo 2001 n. 128. Sul tema, v., fra i tanti, P. DUBOLINO, *Gli spazi di autonomia della polizia giudiziaria nelle indagini preliminari prima e dopo il d.l. n. 306/92*, in *Riv. pol.*, 1993, p. 173; L. PEPINO, *La città e l'impossibile supplenza giudiziaria*, in *Quest. giust.*, 1999, p. 791; A. SCAGLIONE, *La gestione delle indagini preliminari: la fisionomia dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 207 ss.

⁸⁹ Cfr. G. ICHINO, *L'attività di polizia giudiziaria*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario-E. Marzaduri, V, *Indagini preliminari e instaurazione del processo*, coordinato da M.G. Aimonetto, Utet, 1999, p. 129.

ex art. 405 comma 2 e 415 c.p.p.⁹⁰. E qualora le attività investigative svolte siano soggettivamente orientate, il pericolo di arrecare *vulnus* al principio di ragionevole durata non differisce da quello generato dal pubblico ministero quando viola l'obbligo d'immediata iscrizione⁹¹. Un rischio – giova ripeterlo – alla cui determinazione ha contribuito il legislatore: si allude alla scelta di far coincidere il *dies a quo* dei termini delle indagini con il formale adempimento del dovere sancito dall'art. 335 c.p.p. e non invece con il compimento del primo atto probatorio, antecedente all'iscrizione, che implichi l'esistenza di un addebito rivolto a un soggetto⁹².

Resta inteso, inoltre, che il notevole ritardo con cui la polizia giudiziaria trasmette la notizia di reato lede le autonome prerogative investigative del pubblico ministero, alterando, perciò, il fisiologico rapporto tra i due soggetti⁹³. Da qui, la violazione degli art. 109 e 112 Cost.⁹⁴.

Venendo, poi, alla procrastinata iscrizione del nome dell'indagato, essa non si realizza unicamente registrando la notizia di reato *ab origine* nominativa nel modello 44, in attesa che gli specifici indizi di reità emergano nel corso del procedimento contro ignoti. Gli elementi probatori a carico di un determinata persona vengono talora raccolti durante un'indagine "formalmente avviata" nei confronti di un'altra⁹⁵. Detto altrimenti, l'iscrizione nel modello 21 di una notizia di reato nominativa fornisce la copertura per svolgere attività investigative orientate verso una *seconda* persona, il cui nome sarà riportato nel registro soltanto una volta tramutati i sospetti in indizi⁹⁶.

⁹⁰ V., in chiave fortemente critica, G. GIOSTRA, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, in *Pol. dir.*, 1994, p. 41, che sottolinea, tra l'altro, l'interesse del pubblico ministero a lucrare tempi investigativi incoraggiando la polizia giudiziaria a compiere un elevato numero di atti prima di trasmettergli la notizia di reato.

⁹¹ In questi termini, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 147 e 149.

⁹² Così, G. UBERTIS, *Non termini astratti, ma garanzia del contraddittorio*, cit., p. 167. L'atto in parola, naturalmente, può precedere non solo l'iscrizione ma anche la trasmissione della *notitia criminis*, così come previsto dall'art. 347 comma 2-bis c.p.p.

⁹³ V., ancora, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 147.

⁹⁴ Sotto questo profilo, merita altresì menzione «la pratica, talora invalsa, di impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata» [circolare emessa il 21 aprile 2011 dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale), in tema di «Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45)», cit.]. Ne discende l'impossibilità, da un lato, per il pubblico ministero «di svolgere la propria attività in ordine alla qualificazione giuridica del fatto» e, dall'altro, per il giudice «di operare il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale»: così, G. TESSITORE, *Le ricerche investigative condotte all'ombra del Modello 45*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 50.

⁹⁵ Così, O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3266.

⁹⁶ Riprendendo le parole di Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., p. 3267.

Si è, dunque, in presenza di un camuffamento della prassi della tardiva soggettivizzazione, poiché vi è sì la tempestiva iscrizione nell'apposito registro (modello 21) di una notizia di reato nominativa, ma non con riguardo alla totalità degli indagati⁹⁷. Ed è appena il caso di evidenziare che si tratta di una prassi particolarmente subdola: «se, ad esempio, venisse denunciato un medico ospedaliero per un [...] reato commesso all'interno della struttura sanitaria, chi dubiterebbe della legittimità di indagini volte ad individuare altri medici potenzialmente responsabili dello stesso reato o di reati connessi e collegati?»⁹⁸.

Infine, alla tendenza ad annotare nel modello 45 le informazioni non sorrette da un adeguato quadro probatorio, si accosta la pratica, parimenti pericolosa, della "dequalificazione" delle notizie di reato⁹⁹. In breve, la potenziale *notitia criminis*, dapprima, iscritta nel registro (modello 21 o 44) ai sensi dell'art. 335 c.p.p., viene, a seguito di un successivo vaglio, "trasferita" nel modello 45 per poter essere cestinata senza soggiacere alla procedura di archiviazione, delineata dagli art. 408 ss. c.p.p.

A sostegno del *modus operandi* s'adduce l'esigenza di permettere al pubblico ministero di porre rimedio a un'erronea valutazione iniziale del contenuto dell'informazione¹⁰⁰. Il passaggio dal modello 21 o 44 al modello 45, dunque, s'imporrebbe solamente per le pseudo-notizie di reato «che tali erano e tali sono rimaste»¹⁰¹. Gli esempi non mancano. L'avventata iscrizione nel registro modello 21 del nome di Tizio, denunciato per non aver salutato Caio, pare il classico caso di scuola; meno sporadica, invece, l'ipotesi in cui il pubblico ministero iscriva ai sensi dell'art. 335 c.p.p. un'informazione circa un fatto in relazione al quale sia intervenuta l'*abolitio criminis* poco tempo prima dell'avvio delle indagini¹⁰².

Al riguardo, però, giungono segnali confortanti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel censurare la prassi in parola, sembra pienamente consapevole dei rischi derivanti

⁹⁷ Il reato attribuito al soggetto il cui nome compare nel registro non sempre – va precisato – è identico a quello in riferimento al quale vengono orientate le indagini verso il secondo soggetto. Inoltre, è d'uopo sin d'ora sottolineare che simili escamotage, talvolta, investono esclusivamente il piano oggettivo: le indagini vengono svolte nei confronti della medesima persona, previa iscrizione di una notizia di reato diversa rispetto a quella per cui si sta effettivamente investigando (v., *amplius, infra*, cap. III, § 9).

⁹⁸ O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3266.

⁹⁹ A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 388 ss.

¹⁰⁰ Cfr. M. MERCONE, *I limiti di auto-archiviazione del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1831

¹⁰¹ Così, in chiave critica, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 389.

¹⁰² Evenienza, quest'ultima, da non confondere, naturalmente, con la circostanza in cui la depenalizzazione del fatto per cui si procede sopravvenga nel corso delle indagini: qui, a differenza del caso descritto nel testo, non si è in presenza di un errore del pubblico ministero nella scelta del registro. In ambedue le ipotesi, però, l'epilogo dev'essere lo stesso: archiviazione *ex art. 411 c.p.p.*, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

dal tributarne invece ossequio¹⁰³. Nulla, infatti, assicura che, dietro il pretesto di voler ovviare a un errore, non si celi l'intento di eludere il controllo giurisdizionale dinanzi a una notizia di reato ritenuta infondata alla luce delle indagini svolte¹⁰⁴.

¹⁰³ Cfr. Cass., sez. II, 5 maggio 1997, *Napoletanagas*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1083; Cass., sez. II, 13 luglio 1991, *Lecce*, in *C.E.D.*, n. 187722.

¹⁰⁴ In tal senso, v., ancora, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedimentali*, cit., p. 388 ss.

Capitolo II

LA NOTIZIA DI REATO: PROFILI DOGMATICI E SISTEMATICI

SOMMARIO: 1. Funzioni, definizione, classificazioni – 2. La struttura: la notizia di reato come esito di un giudizio di relazione – 3. *Segue*: il modello legale d'imputazione come parametro – 4. La determinatezza dell'enunciato fattuale – 5. La soglia minima di determinatezza: l'individuazione degli elementi essenziali del fatto e la specificità – 6. *Segue*: indeterminatezza della fattispecie incriminatrice e notizia di reato – 7. Enunciato apofantico, verosimiglianza e contenuto informativo minimo – 8. La conformità alla fattispecie incriminatrice – 9. *Segue*: l'irrilevanza delle cause di giustificazione, d'esclusione della colpevolezza, di non punibilità e d'estinzione del reato – 10. La dimensione esclusivamente semantica della notizia di reato – 11. Modalità di acquisizione della notizia di reato e giudizio di valore giuridico – 12. La notizia di reato sul versante sostanziale – 13. La "pseudo-notizia" di reato – 14. La paternità della notizia – 15. *Segue*: il peculiare statuto della notizia di reato anonima

1. Funzioni, definizione, classificazioni

Per ricondurre la prassi entro canoni ortodossi, è ineludibile muovere dal ruolo centrale che la notizia di reato riveste sul piano sistematico.

Collocata all'esterno del procedimento penale¹⁰⁵, la notizia di reato ne costituisce l'indefettibile «presupposto di fatto»¹⁰⁶, poiché dalla sua acquisizione, per opera del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, le indagini prendono avvio¹⁰⁷. Ne deriva che, quando vengano svolte attività ispettive o di vigilanza da parte di organi pubblici, l'acquisizione della

¹⁰⁵ Pacifico che la notizia di reato non rientri nell'alveo degli atti processuali e non è, dunque, soggetta alla relativa disciplina (art. 109 ss. c.p.p.): per tutti, G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Cedam, 2020, p. 145 ss.

¹⁰⁶ R. ORLANDI, *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 569; nonché A. MARANDOLA, *Notizia di reato e indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3460.

¹⁰⁷ Anche se – giova ribadirlo – i termini di durata massima decorrono dalla sua formale iscrizione ex art. 335 c.p.p.

notitia criminis funge da «spartiacque»¹⁰⁸, determinando la necessaria applicazione delle norme codicistiche (art. 220 norme coord. c.p.p.)¹⁰⁹.

D'altra parte, la qualità d'indagato si assume non appena l'attività investigativa prende una direzione soggettiva¹¹⁰; il che, naturalmente, implica l'avvenuta acquisizione di una notizia di reato nominativa.

Ritendendola l'«embrione dell'ipotetica domanda penale»¹¹¹, la notizia di reato si configura come un «dato propedeutico» all'atto d'esercizio dell'azione penale¹¹², al quale risulta omologa sul piano funzionale, sia pure in rapporto alle indagini preliminari. Così come il fatto enunciato nell'imputazione delimita l'oggetto del processo¹¹³, la notizia di reato costituisce la «bussola» dell'attività investigativa¹¹⁴: da un lato, orienta la ricerca degli elementi di prova secondo il criterio della pertinenza¹¹⁵; dall'altro, funge da parametro per valutare la completezza delle indagini preliminari¹¹⁶.

Diventa, dunque, cruciale individuare quando la notizia di reato risulti perfezionata.

A tal fine, l'assenza di una definizione normativa non è uno scoglio insormontabile.

Già nel silenzio del codice abrogato, la *notitia criminis* era tradizionalmente identificata nell'«informazione ricevuta dal pubblico ministero o dai dipendenti di polizia giudiziaria di un fatto costituente reato»¹¹⁷.

¹⁰⁸ A. CAMON, *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2021, p. 394.

¹⁰⁹ Se i pubblici ufficiali imbattutisi nella notizia di reato rivestono anche la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, potranno continuare a svolgere la loro attività applicando le disposizioni codicistiche; diversamente, dovranno interromperla e presentare denuncia.

¹¹⁰ C. cost., ord. 22 luglio 2005 n. 307, in *Giur. cost.*, 2005, p. 3005.

¹¹¹ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 402.

¹¹² Per tutti, L. CARLI, *La "notitia criminis" e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 730.

¹¹³ Da ultimo, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, in *Trattato di procedura penale*, XXXI, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2016, p. 33-34.

¹¹⁴ M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Clueb, 1989, p. 110.

¹¹⁵ In tal senso, A. CAMON, *La fase che "non conta e non pesa": indagini governate dalla legge?*, in *Legge e potere nel processo penale. Pensando a Massimo Nobile*, Cedam, 2017, p. 107; M. NOBILI, *Gli atti a contenuto probatorio nella fase delle indagini preliminari*, in *Critica dir.*, 1991, 2, p. 8; G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in ID. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, 1992, p. 18, nota 73; *contra*, D. SIRACUSANO, *Prova (nel nuovo codice di procedura penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXV, Treccani, 2003, p. 2. V. *infra*, cap. III, § 7.

¹¹⁶ Per tutti, E. MARZADURI, *Azione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. IV, Treccani, 1996, p. 9; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Giappichelli, 2012, p. 111. V. *infra*, cap. III, § 7.

¹¹⁷ G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, IV, Jovene, 1961, p. 3. Cfr., in termini simili, G. ARICÒ, *Notizia di reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Giuffrè, 1979, p. 760; D. SIRACUSANO, *Studio sulla prova delle esimenti*, Giuffrè, 1959, p. 122.

Ferma la necessità di talune precisazioni sulle modalità acquisitive¹¹⁸, l'entrata in vigore del codice del 1988 non ne ha mutato i tratti costitutivi¹¹⁹.

Nel lessico comune il vocabolo “notizia” denota l'acquisizione ovvero il possesso di una cognizione, relativamente a cose, fatti o persone¹²⁰. Nell'attuale architettura codicistica, al netto delle eterogenee sfumature determinate dal contesto in cui viene inserito, questo è il significato che spesso ricorre, allo scopo di designare qualsiasi conoscenza rilevante nel procedimento¹²¹. Sennonché, una volta posto dal legislatore in correlazione con «l'entità “reato”», il vocabolo “notizia” viene a rivestire «il diverso e più complesso significato di “informazione”»¹²²: il riferimento cade sul contenuto, ossia sulla cognizione di un ipotetico fatto penalmente illecito, come pure sulla «presa di conoscenza» della notizia¹²³, ossia sul «momento in cui l'organo della pubblica accusa [e la polizia giudiziaria] veng[ono] ragguagliat[i] sulla supposta esistenza di un reato»¹²⁴.

Muovendo da qui e facendo leva sulla disciplina contenuta nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, la notizia di reato può tuttora essere definita come un'informazione avente a oggetto l'ipotesi della commissione di un fatto dotato di rilevanza penale, ancorché non necessariamente riferito (né riferibile) a una persona individuata¹²⁵. Che il legislatore con la locuzione “notizia di reato” sembri alludere al “contenente” – il veicolo informativo –

¹¹⁸ La definizione «così come formulata, sembrerebbe escludere quei fatti materiali che in talune ipotesi vengono “appresi” direttamente dagli organi competenti»: A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, Cedam, 2001, p. 45. Sulla ricerca della notizia di reato v. *infra*, cap. III, § 3.

¹¹⁹ V. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, Giappichelli, 2012, p. 117. Sulle ricadute legate alla scelta legislativa di spostare in avanti le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, per tutti, V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1299 ss.

¹²⁰ Cfr. G. DEVOTO-G.C. OLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, 2017, p. 1849.

¹²¹ Si vedano, a titolo esemplificativo, gli art. 114 comma 5, 200 comma 3, 350 comma 5, 353, 374 comma 1, 472 comma 1 c.p.p.

¹²² Così, L. CARLI, *La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, cit., p. 731.

¹²³ R. APRATI, *Notizia di reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Utet, 2009, p. 6.

¹²⁴ L. CARLI, *La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, cit., p. 731.

¹²⁵ In tal senso, fra i molti, A. CAMON, *Le indagini preliminari*, cit., p. 395; A.A. DALIA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Manuale di diritto processuale penale*, II, Giuffrè, 1990, p. 7-8; P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., Utet, 2011, p. 358; G. TRANCHINA, *Le indagini e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, II, Giuffrè, 2011, p. 30.

anziché al “contenuto” – l’insieme delle proposizioni rappresentative del fatto¹²⁶ – è, però, circostanza da non enfatizzare: dipende da un linguaggio poco sorvegliato.

In proposito, si rivela ancora prezioso il distinguo, già proposto sotto la vigenza del codice del 1930, tra notizie di reato qualificate (o tipiche o in senso stretto) e non qualificate (o atipiche o in senso lato)¹²⁷. Le prime – che costituiscono un *numerus clausus* – sono racchiuse in veicoli informativi formalmente regolati dalla legge¹²⁸: la denuncia dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio o dei privati (art. 331-333 c.p.p.), il referto (art. 334 c.p.p.). È notizia di reato qualificata pure la dichiarazione di scienza contenuta nella querela (art. 337 c.p.p.), nell’istanza (art. 341 c.p.p.) e nella richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.), benché queste ultime siano topograficamente collocate fra le condizioni di procedibilità¹²⁹.

Le notizie non qualificate, dal canto loro, consistono in informazioni circa un ipotetico fatto di reato non racchiuse in veicoli disciplinati dalla legge. Il codice ne offre alcuni esempi: le dichiarazioni autoindizianti (art. 63 comma 1 c.p.p.), le informazioni confidenziali (art. 203 c.p.p.), il reato commesso in udienza (art. 476 c.p.p.), lo stato di flagranza che giustifica l’arresto (art. 380 c.p.p.) o, ancora, gli indizi emersi durante lo svolgimento di attività ispettive o di vigilanza (art. 220 norme coord. c.p.p.)¹³⁰. Si tratta, in ogni caso, di una «categoria “aperta”, legata alla molteplicità degli strumenti di comunicazione e di osservazione della realtà [...], e che ben si adatta ad alcune moderne metodologie investigative»¹³¹.

La classificazione, lungi dall’essere frutto di uno sterile formalismo, è strumentale a porre in risalto un aspetto decisivo. Le informazioni rientranti nella sfera delle notizie di reato qualificate sono formalmente veicolate al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, che

¹²⁶ Sottolineano quest’aspetto R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Jovene, 2010, p. 10; P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 358; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 120.

¹²⁷ La classificazione trovava conforto nella lettera dell’art. 1 c.p.p. 1930: cfr. G. ARICÒ, *Notizia di reato*, cit., p. 757; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Cedam, 1991, p. 29. Pur mancando nell’attuale codice una disposizione di analogo tenore, la distinzione merita ugualmente di essere mantenuta: in tal senso, G. TRANCHINA, *Le indagini e l’udienza preliminare*, cit., p. 31; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 118-119).

¹²⁸ Per tutti, M. SCAPARONE, *Procedura penale*, II, Giappichelli, 2019, p. 4 ss.; G. TRANCHINA, *Le indagini e l’udienza preliminare*, cit., p. 31.

¹²⁹ I tre veicoli informativi racchiudono, al contempo, una dichiarazione di scienza con la quale l’autore comunica gli elementi essenziali del fatto e una dichiarazione di volontà con la quale l’interessato (un soggetto privato o pubblico) richiede che si proceda per quel fatto: per tutti, A. CAMON, *Le indagini preliminari*, cit., p. 394; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 66.

¹³⁰ Quanto alla disciplina extracodicistica, l’informazione può essere appresa, ad esempio, nel corso dei colloqui investigativi previsti dall’art. 18-bis ord. pen.

¹³¹ P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 359. Cfr. altresì P. FERRUA, *L’iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, in *Leg. pen.*, 1986, p. 316.

fungono da passivi recettori¹³²; le altre vengono, invece, ricercate e apprese, *rectius* “costruite”, dagli stessi soggetti¹³³. La differenza si rivela centrale, pur non investendo il piano strutturale, incide sulla relativa forma di manifestazione¹³⁴.

Sul versante soggettivo, poi, si distinguono le notizie di reato nominative da quelle contro persona ignota¹³⁵. Soltanto per le prime l'ipotizzato autore del fatto è già (almeno) individuato: basta la determinazione fisica della persona alla quale è ascritto il fatto di reato (individuazione), non essendo necessaria l'attribuzione delle esatte generalità (identificazione)¹³⁶. La distinzione rileva, fra l'altro, sotto il profilo temporale (per le prime, trova applicazione la disciplina di cui agli art. 405 ss. c.p.p.; per le seconde, quella prevista dall'art. 415 c.p.p.)¹³⁷, sul terreno delle garanzie difensive (l'assunzione della qualità d'indagato presuppone l'acquisizione di *notitia criminis* nominativa)¹³⁸, nonché ai fini dello sviluppo del procedimento (l'individuazione della persona a cui il reato è attribuito è strumentale all'esercizio dell'azione penale)¹³⁹.

¹³² «Quanto “perviene” all'inquirente è costituito solo da notizie di reato tipizzate»: così, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 68.

¹³³ V. R. ORLANDI, *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, cit., p. 570, nota 7, per il quale il vocabolo “ricerca” è «fuorviante, in quanto rinvia all'idea di un fatto contrassegnato *in rerum natura* dallo stigma dell'illiceità. A fronte di molti odierni fenomeni criminosi (ad esempio di criminalità economica) la “ricerca della notizia” si traduce in realtà in una collezione di fatti dalla connotazione spesso ambigua, destinati ad assumere significato in relazione ad altri fatti: ciò richiede un atteggiamento “costruttivo” e non semplicemente “recettivo” da parte dell'organo inquirente». Sul dibattito intorno al potere del pubblico ministero di “costruire” la notizia di reato v., sotto la vigenza del precedente codice, P. FERRUA-M. NOBILI-G. TRANCHINA, *Uffici del pubblico ministero ed iniziative di ricerca delle notizie di reato*, in *Leg. pen.*, 1986, p. 313 ss., e, dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice, F. CAPRIOLI-G. INSOLERA-R. ORLANDI, *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 437 ss. Sull'acquisizione della notizia v. *infra*, cap. III, 1-2-3.

¹³⁴ V. *infra*, § 11.

¹³⁵ Le prime devono essere iscritte nel registro modello 21, mentre le seconde nel modello 44.

¹³⁶ Cfr. Cass., sez. III, 26 novembre 1998, Mohibi, in *C.E.D.*, n. 212179; Cass., sez. I, 15 dicembre 1997, Mansure, *ivi*, n. 209143; Cass., sez. I, 5 aprile 1996, Onmsa-lem, *ivi*, n. 205117; Cass., sez. I, 9 maggio 1995, Osebond, *ivi*, n. 201206; Cass., sez. I, 13 gennaio 1995, Makib, *ivi*, n. 200102; Cass., sez. II, 30 settembre 1991, Jovanovic, *ivi*, n. 189008; nonché A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 239; A. FURGIUELE, *La “ragionevole durata” delle indagini preliminari*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1194; A. GAITO, *L'iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente*, in *Id.* (a cura di), *Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale*, Cedam, 1995, p. 54.

¹³⁷ Per tutti, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 189 ss.

¹³⁸ V., ancora, C. cost., ord. 22 luglio 2005 n. 307, cit., p. 3005.

¹³⁹ Da ultimo, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 98, nota 69.

2. La struttura: la notizia di reato come esito di un giudizio di relazione

Sul piano strutturale, l'analisi deve muovere dalla consapevolezza che la notizia di reato è il frutto di un'attività valutativa, effettuata dai soggetti deputati a riceverla o ad apprendere: viene in gioco un giudizio di relazione fra l'ipotetico fatto emergente dall'informazione e una fattispecie incriminatrice che possa qualificarlo come penalmente illecito. Va immediatamente evidenziato, peraltro, che il "fatto" rileva non in quanto tale, ossia come dato del reale, bensì nella sua sola componente verbale: «l'indagatore del passato si trova a instaurare relazioni non con i 'fatti', ma con 'enunciati fattuali'»¹⁴⁰.

Sta, dunque, nella corrispondenza tra due entità linguistiche il primo requisito della notizia di reato: l'enunciato ricavabile dall'informazione acquisita, a prescindere dalla sua

¹⁴⁰ G. UBERTIS, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, p. 323. Nella disciplina positiva, il "fatto" è espressione polisemica: non è possibile fornire una nozione omnicomprensiva alla locuzione, dal momento che quest'ultima nei diversi ambiti riveste una differente funzione tipica [F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 22 ss.; G. FIANDACA, *Fatto nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, 1991, p. 153; G. GUARNIERI, *Regiudicata (dir. proc. pen.)*, in *Noviss. d. it.*, vol. XV, Utet, 1968, p. 231; A. PAGLIARO, *Fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 962; T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996, *passim*; P.P. RIVELLO, *La nozione di "fatto" ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al principio del ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1411 ss.; G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, 1979, *passim*]. Qui risulta decisivo isolare l'oggetto del procedimento e, dunque, rileva anche come parametro per valutare l'identità del fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 335 comma 2 c.p.p., l'enunciato descrittivo dell'notizia di reato.

Con riguardo ai rapporti fra diversi procedimenti, in ipotesi vertenti sul medesimo fatto, il concetto di "fatto" assume, invece, una portata più ampia. Così accade, ad esempio, quando è necessario individuare i limiti oggettivi del *ne bis in idem*: qui, il fatto coincide con la condotta e con l'oggetto materiale (se esistente) su cui essa ricade (per tutti, F. CAPRIOLI, *Il principio del ne bis in idem*, in F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, 2011, p. 85 ss.; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1206). Del resto, se occorresse solamente valutare la sovrapposibilità contenutistica di due enunciati, il giudizio sull'identità del fatto nei distinti procedimenti potrebbe non avere mai esito positivo, a tutto discapito delle esigenze di garanzia e di certezza delle situazioni giuridiche: basterebbe descrivere in modo diverso lo stesso fatto (v. sempre F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1206). La stessa conclusione vale quando tocchi risolvere il conflitto pratico fra giudicati (art. 669 c.p.p.) oppure nel caso in cui insorga un conflitto di competenza (art. 28 comma 1 c.p.p.) o, ancora, ai fini dell'applicazione della disciplina della retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare nell'ipotesi delle c.d. contestazioni a catena (art. 297 comma 3 c.p.p.). Analogo discorso, poi, opera in ordine al concetto di «medesimo fatto» ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.p., allo scopo di vagliare la riproponibilità dell'azione penale a seguito della sopravvenienza di una condizione di procedibilità, nonché con riferimento alla "diversità" del procedimento ai fini della c.d. circolazione delle intercettazioni, la cui utilizzabilità è regolata dall'art. 270 c.p.p. Sul punto v. F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 22 ss.

“verità” o “falsità”¹⁴¹, deve risultare conforme a un enunciato legislativo e, più precisamente, a una fattispecie incriminatrice¹⁴².

In chiave descrittiva, è utile dividere l’operazione intellettuale in due tappe: occorre, in primo luogo, formulare un enunciato descrittivo muovendo da un’informazione; in secondo luogo, raffrontarlo con la norma incriminatrice, per vagliarne la corrispondenza.

S’impone, però, una premessa. Ricondurre il ragionamento svolto dal pubblico ministero (o dalla polizia giudiziaria) alla matrice della sussunzione è semplificazione suggestiva, ma incauta¹⁴³. È erroneo ritenere che fra l’enunciazione del fatto e la sua qualificazione giuridica s’instauri una successione, logica e cronologica¹⁴⁴.

«Come ogni io narrante», il soggetto investito del compito di ricavare un enunciato fattuale da un’informazione agisce «astrae[ndo] e condensa[ndo]», selezionando, cioè gli elementi descrittivi rilevanti¹⁴⁵. E, nel campo penale, è, naturalmente, la fattispecie incriminatrice a esercitare «il proprio ruolo-guida in interrelazione reciproca con la progressiva selezione del fatto storico da definire»¹⁴⁶.

¹⁴¹ Come sottolinea G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., p. 91, «[c]he la verità sia nei fatti, non significa si possa parlare di ‘fatto vero’ o ‘fatto falso’: un fatto ‘è’ o ‘non è’; ‘vera’ o ‘falsa’ può essere la sua enunciazione». Viene in rilievo la concezione semantica tarskiana, che fonda il giudizio di verità sulla corrispondenza fra soli enunciati, risultando “neutra” in rapporto alle «nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano» [A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in *Semantica e filosofia del linguaggio* (1952), a cura di L. Linsky, trad. it., Il Saggiatore, 1969, p. 55]. L’«aspettativa di far corrispondere la ricostruzione del fatto a come esso è esistito e si è svolto è assai importante. Essa costituisce il fattore-chiave per tenere agganciata la conoscenza giudiziaria a un criterio aureo esterno (quello, appunto, della verità come corrispondenza ai fatti) che impedisca di ridurre l’attività conoscitiva a un puro gioco procedurale, in cui contino solo le regole e, purché queste siano osservate, sia indifferente il risultato. Altrettanto importante è tuttavia riconoscere che in concreto la soddisfazione di questa aspettativa non è mai garantita. Nessun criterio epistemico è in grado di assicurare la corrispondenza ai fatti» (così, T. RAFARACI, *La ricostruzione del fatto come evento singolo*, in *Giustizia insieme*, 2011, 3, p. 82-83).

¹⁴² Così, con riguardo al giudizio di valore giuridico, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, I, *Struttura e procedimento*, Giappichelli, 2017, p. 29. Sulla generale distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di valore giuridico cfr. anche G. CARLIZZI, *Ragionamento giudiziario e complessità diacronica del circolo ermeneutico*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1184 ss.; F. CORDERO, *Giudizio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, 1991, p. 507; R.E. KOSTORIS, *Giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Treccani, 1997, p. 7; G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., *passim*.

¹⁴³ Così, F. CASSIBBA, *L’imputazione e le sue vicende*, cit., p. 68-69.

¹⁴⁴ In tal senso, G.P. VOENA, *Appunti su riqualificazione del fatto e contraddittorio in Cassazione*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Giuffrè, 2013, p. 249.

¹⁴⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 453.

¹⁴⁶ T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 298. In generale, sulla funzione della fattispecie come criterio di selezione del fatto, per tutti, G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Giuffrè, 1955, p. 115 ss.

Il processo mentale al cui esito è possibile stabilire se si è al cospetto di una *notitia criminis* ha, dunque, struttura “circolare”. La scelta delle proposizioni rappresentative del fatto è influenzata da una preesistente ipotesi sulla sua definizione giuridica, formulata, a sua volta, sulla base di una cernita dei profili fattuali, operata sempre attraverso la «lente» della norma penale¹⁴⁷.

Pertanto, risulta vano lo sforzo interpretativo teso a predeterminare «il *minimum* di estremi del fatto [tipico] [...] che la notizia deve trasmettere per assurgere al rango di notizia reato»¹⁴⁸. Cercare d’identificare a priori gli elementi fattuali necessari a integrare la notizia di reato¹⁴⁹ non soltanto equivale a voler risolvere il paradosso del sorite¹⁵⁰ ma rivela un errore di fondo: si trascura l’intimo nesso fra l’operazione di selezione delle proposizioni descrittive di un episodio passato e l’individuazione della fattispecie incriminatrice “di riferimento”.

3. *Segue: il modello legale d’imputazione come parametro*

Notizia di reato e imputazione descrivono, entrambe, «una situazione fattuale integrata da “modi di essere” della realtà empirica e riconducibile a una norma incriminatrice»¹⁵¹: costituiscono, in altre parole, «ipotesi storic[he] variabil[i]»¹⁵².

È chiaro: nel disegno legislativo, l’espressione più compiuta della consistenza puramente linguistica del fatto è l’imputazione, non la notizia di reato¹⁵³. Ma ciò dipende dalla circostanza che ogni enunciazione fattuale risulta condizionata dalla quantità e qualità degli elementi conoscitivi disponibili¹⁵⁴. A mutare sono, per l’appunto, i dati cognitivi sulla cui base viene descritto il fatto, non già l’«operazione intellettuale diretta a rievoc[are l’accadimento] e a “fissarlo” nei suoi aspetti rilevanti per il diritto»¹⁵⁵. L’imputazione è formulata sulla scorta degli elementi probatori raccolti durante le indagini preliminari e, quindi, «ben si presta ad una

¹⁴⁷ La metafora si deve a F. ZACCHE, *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 786.

¹⁴⁸ A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 156.

¹⁴⁹ V., ad esempio, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 5 ss.

¹⁵⁰ Così, A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 156-157.

¹⁵¹ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 118-119.

¹⁵² F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 454.

¹⁵³ F. CASSIBBA, *L’imputazione e le sue vicende*, cit., p. 79.

¹⁵⁴ Cfr. M. TARUFFO, *Il fatto e l’interpretazione*, in *La fabbrica delle interpretazioni*, a cura di B. Biscotti-P. Borsellino-V. Pocar-D. Pulitanò, Giuffrè, 2012, p. 131; nonché, con specifico riguardo alle indagini preliminari, D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli, 2004, p. 90.

¹⁵⁵ R. ORLANDI, *La regidicanda penale nelle fasi preistruttoria e istruttoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 560.

verifica in termini di corrispondenza tra “lingua e mondo”»¹⁵⁶, mentre la *notitia criminis* neppure rientra tra gli atti processuali penali, avendo – come detto – origine fuori dal procedimento e segnando proprio l’avvio del percorso volto alla ricostruzione del fatto¹⁵⁷.

Le differenze, dunque, non attengono alla struttura del ragionamento dalle stesse implicato. Notizia di reato e imputazione presuppongono un giudizio di relazione tra fatto e norma, ove il vocabolo “fatto” riveste un «significato metonimico»¹⁵⁸, poiché designa «l’entità linguistica che contiene la descrizione» dell’episodio storico¹⁵⁹. Se così è, l’enunciazione del fatto, ossia la sua “processualizzazione”¹⁶⁰, assume un ruolo centrale, sia al momento dell’esercizio dell’azione penale sia quando il pubblico ministero acquisisce la notizia di reato: nel primo caso, fissa l’oggetto del processo; nel secondo, delimita i confini dell’attività d’indagine¹⁶¹.

Da qui, l’esigenza che l’attività tesa alla ricostruzione linguistica dell’episodio passato, strumentale a vagliare la sussistenza della notizia di reato, assuma come stella polare il modello legale d’imputazione.

4. La determinatezza dell’enunciato fattuale

Si sa che l’enunciazione in forma «chiara e precisa» del fatto, racchiusa nell’imputazione (art. 417 comma 1 lett. *b*, 429 comma 1 lett. *c* e 552 comma 1 lett. *c* c.p.p.), tracciando gli invalicabili confini decisori del giudice, consente di assicurare il rispetto del vincolo di correlazione tra accusa e sentenza¹⁶². Oggetto di tutela, oltre al diritto di difesa¹⁶³, è il

¹⁵⁶ Così, ancora, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 119. Cfr. P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 29.

¹⁵⁷ Per tutti, G.P. VOENA, *Atti*, cit., p. 145 ss.

¹⁵⁸ F. CASSIBBA, *L’imputazione e le sue vicende*, cit., p. 31.

¹⁵⁹ M. TARUFFO, *Prova giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, vol. I, Giuffrè, 2007, p. 1019.

¹⁶⁰ Impiega questa formula, F. ZACCHÈ, *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, cit., p. 786. Sul tema v. F. CASSIBBA, *L’imputazione e le sue vicende*, cit., p. 30 ss.; A. GARGANI, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità “oltre ogni ragionevole dubbio”*, in *Leg. pen.*, 2013, p. 839 ss.; E. MARZADURI, *Il processo penale e le scelte di politica criminale*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di F. Danovi, Giappichelli, 2015, p. 173-174; L. MARAFIOTI, *Funzioni della pena e processo penale*, in *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo*, a cura di G. De Francesco-E. Marzaduri, Giappichelli, 2016, p. 1 ss.; G.P. VOENA, *Appunti su riqualificazione del fatto e contraddittorio in Cassazione*, cit., p. 248.

¹⁶¹ Per tutti, M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, cit., p. 114.

¹⁶² Cfr., da ultimo, S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, Pacini giuridica, 2018, p. 96 ss.

¹⁶³ V., ad esempio, C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 30 novembre 2000, Kwiatovska c. Italia.

contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale, proclamato indefettibile dall'art. 111 comma 2 Cost.¹⁶⁴.

Il pubblico ministero non può, dunque, esimersi dalla precisa individuazione e dalla compiuta descrizione degli elementi che valgono a qualificare l'episodio attribuito all'imputato come penalmente rilevante¹⁶⁵. Non solo: l'esigenza di identificare il fatto resta soddisfatta solo qualora quest'ultimo venga puntualmente orientato nello spazio e nel tempo¹⁶⁶.

Ora, è vero che uno *standard* descrittivo così elevato è espressamente richiesto solamente per l'atto d'esercizio dell'azione penale. Ma ciò non esclude che il predicato della determinatezza assuma rilievo anche in rapporto alla notizia di reato.

Quanto detto trova conforto, anzitutto, sul terreno positivo. Si pensi all'art 332 c.p.p., là dove impone che la denuncia rechi «gli elementi essenziali del fatto». L'esigenza che almeno «i tratti salienti» dell'episodio storico siano già ben delineati nell'informazione veicolata al

¹⁶⁴ In passato, era predominante l'idea che l'enunciazione del fatto nel giudizio avesse solo lo scopo di assicurare l'esercizio del diritto di difesa (F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, II, Fratelli Cammelli, 1907, p. 377 ss.; A. GISMONDI, *La teorica della contestazione del giudizio in materia penale*, in *Foro pen.*, 1897, I, p. 242; successivamente, P. NUVOLONE, *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Vita e Pensiero, 1943, p. 80 ss.). Evidenziava, invece, come la condanna per un fatto non espressamente contestato ledesse le prerogative probatorie del pubblico ministero al pari di quelle della difesa L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Barbera, 1895, p. 338 ss. Sotto l'imperio del codice abrogato, sulla necessità di individuare un criterio obiettivo e neutrale per l'interpretazione delle norme in tema di formulazione e aggiornamento dell'imputazione, non tanto per negare l'importanza delle garanzie difensive in gioco, quanto per contrastare, così, la tendenza giurisprudenziale a non riconoscere la violazione del vincolo di correlazione in assenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, v. F. CORDERO, *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 942. Con riguardo all'attuale sistema, sul vincolo di correlazione tra accusa e sentenza come presidio del contraddittorio e della neutralità metodologica del giudice, nonché sulla necessità che l'enunciazione del fatto non sia «a geometria variabile» (A. SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare fra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2819), fra gli altri, R.E. KOSTORIS, *Giudizio (dir. proc. pen.)*, cit., 1997, p. 8; G. UBERTIS, *I poteri del pretore ex art. 506 e 507 c.p.p. e il principio di acquisizione processuale*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 365.

¹⁶⁵ Cfr. O. DOMINIONI, *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Utet, 1987, p. 401 ss.; E. MARZADURI, *Azione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 1 ss.; T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 17 ss.

¹⁶⁶ V. O. DOMINIONI, *Art. 50*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 291. Cfr., di recente, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 98 ss.; S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, cit., p. 97; nonché, anche per alcuni esempi di elusione del modello legale, G. FIORELLI, *L'imputazione latente*, Giappichelli, 2017, p. 119 ss. V. altresì C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 25 luglio 2000, Mattoccia c. Italia, § 63 ss. Per la Corte di legittimità, invece, il mancato riferimento spaziale e temporale è da considerarsi privo di rilievo qualora dal capo d'imputazione emerga che l'accusato è comunque posto in condizione di difendersi adeguatamente (cfr. Cass., sez. V, 13 ottobre 2014, Ranieri, in *C.E.D.*, n. 261229; Cass., sez. III, 10 giugno 2011, Ceravolo, in *Arch. n. proc. pen.*, 2013, p. 102; Cass., sez. I, 12 febbraio 2008, Pietroleonardo, in *C.E.D.*, n. 239986).

pubblico ministero o alla polizia giudiziaria induce a una sola conclusione: la delibazione tesa a stabilire se il suo contenuto integri o no una notizia di reato non può investire un enunciato generico¹⁶⁷.

Che la polizia giudiziaria sia tenuta a riferire al pubblico ministero «gli elementi essenziali del fatto», dopo aver acquisito la notizia di reato (art. 347 comma 1 c.p.p.), è, poi, un ulteriore indice della necessità che quest'ultima non abbia contorni sfocati.

In chiave sistematica, altri argomenti avvalorano la conclusione.

Soltanto l'enunciazione dei requisiti descrittivi minimi di un certo avvenimento storico, «nel quale si assume che ricorrano gli estremi previsti da un'ipotesi normativa», è in grado d'isolare l'oggetto delle indagini, rendendolo unico¹⁶⁸. L'imprecisa identificazione del fatto «aprirebbe la strada ad indagini potenzialmente illimitate e refrattarie a ogni controllo, tendenti a costruire la notizia di reato, più che ad accertarne la fondatezza»¹⁶⁹, poiché il parametro della pertinenza – che funge da argine alla tendenza espansiva del potere investigativo¹⁷⁰ – non potrebbe operare¹⁷¹. Il giudice, pertanto, non sarebbe posto in grado di decidere sulla domanda d'incidente probatorio (art. 393 comma 1 lett. a c.p.p.) oppure su quella volta a ottenere un'ordinanza cautelare (art. 291 c.p.p.) o un decreto che autorizza l'intercettazione (art. 267 c.p.p.).

L'esigenza di descrivere compiutamente il fatto va soddisfatta anche quando il pubblico ministero richieda l'archiviazione. Ciò, naturalmente, non postula la formulazione di una “non imputazione” ed è pur vero che la notizia di reato rispetto alla quale l'organo inquirente chieda di essere autorizzato all'inazione non è idonea a delimitare i confini decisori del giudice¹⁷². Tuttavia, la richiesta di archiviazione non può che essere presentata in rapporto a una determinata descrizione del fatto. Altrimenti, non risulterebbe praticabile il controllo giurisdizionale sulla completezza delle indagini e sull'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.) o sulla non previsione del fatto come reato (art. 411 c.p.p.) o, ancora, sulla sua particolare tenuità (art. 411-bis c.p.p.)¹⁷³. Il tutto a discapito del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Non va, poi, dimenticato che dalla notizia di reato trae origine una serie di “addebiti provvisori” (art. 65 comma 1, 369 comma 1, 375 comma 3, 415-bis comma 1 c.p.p.) la cui

¹⁶⁷ P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 359.

¹⁶⁸ F. CORDERO, *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, cit., p. 940-941.

¹⁶⁹ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 132.

¹⁷⁰ V. A. CAMON, *La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?*, cit., p. 106.

¹⁷¹ Così, M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, cit., p. 114. Cfr. *infra*, § 7.

¹⁷² Cfr., ad esempio, C. cost., sent. 30 dicembre 1993 n. 478, in *Giur. cost.*, 1993, p. 3924; C. cost., sent. 31 luglio 1990 n. 409, *ivi*, 1990, p. 2411 ss. Per ulteriori riferimenti, per tutti, M. CAIANIELLO, *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, tomo I, Giuffrè, 2008, p. 74 ss.

¹⁷³ Cfr. F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 81.

contestazione riveste una funzione di garanzia: occorre rendere edotto l'indagato «della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» ex art. 111 comma 3 Cost., 6 comma 3 Conv. eur. dir. uomo e 14 comma 3 Patto int. dir. civ. e pol.¹⁷⁴. Come noto, resta compatibile con le previsioni in parola un regime flessibile circa l'individuazione del momento in cui porre l'indagato a conoscenza dell'«imputazione preliminare»¹⁷⁵. Il fatto contestato, però, dev'essere sempre delineato secondo *standard* descrittivi capaci d'identificarlo¹⁷⁶. Del resto, che le informazioni relative all'accusa debbano concernere «tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio del diritto di difesa» è espressamente sancito dall'art. 6 Direttiva 2012/13/UE¹⁷⁷.

Se così è, le medesime esigenze di garanzia impongono che la determinatezza investa anche i profili fattuali della notizia di reato; altrimenti, l'ambiguità e la genericità del relativo enunciato condizionerebbero negativamente il contenuto dell'addebito provvisorio, che risulterebbe inidoneo a fornire contezza degli aspetti giuridicamente rilevanti del fatto¹⁷⁸.

¹⁷⁴ Sul tema, per tutti, v. E. AMODIO, *Diritto di difesa e diritto alla prova nello spazio giudiziario europeo*, in *Foro ambr.*, 2001, p. 550 ss.; G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Giuffrè, 2017, p. 185 ss. All'indagato va veicolata la piena conoscenza della dimensione fattuale e giuridica dell'accusa. In proposito, prestano il fianco a fondati dubbi di legittimità costituzionale gli art. 65 comma 1 e 375 comma 3 c.p.p., perché non impongono al pubblico ministero di qualificare il fatto oggetto di contestazione (O. MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, VII.1, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2004, p. 148).

¹⁷⁵ Cfr. P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Zanichelli, 2012, p. 121. L'espressione si deve a F. CARNELUTTI, *Principi direttivi della riforma del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 185, ed è ripresa da M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, cit., *passim*.

¹⁷⁶ In tal senso, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 83 ss. Il riferimento, contenuto negli art. 375 comma 3 e 415-bis comma 1 c.p.p., alla «sommarietà descrittiva» dev'essere inteso come un invito, non già alla genericità, bensì alla concisione: così, A. MARANDOLA, *Due significative novità per il processo penale: l'avviso della chiusura delle indagini preliminari ed i «nuovi» poteri probatori del giudice dell'udienza preliminare*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1131.

¹⁷⁷ Sulla quale v., fra i tanti, P. BRONZO, *Nuove norme in tema di informazione all'imputato*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2765 ss.; S. CIAMPI, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d. lgs. 1° luglio 2014, n. 101*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 24 settembre 2014, p. 1 ss.; S. CRAS-L. DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Information. Genesis and Short Description*, in *Eu crim*, 2013, 1, p. 22 ss.

¹⁷⁸ Ciò, alla luce della corrispondenza tra l'accusa comunicata e quella per cui si procede (P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, cit., p. 121).

5. Segue: la soglia minima di determinatezza

Sarebbe eccessivo pretendere, per l'integrazione della notizia di reato, che la chiarezza e la precisione del relativo enunciato si attestino su un livello equivalente a quello imposto dal modello legale d'imputazione¹⁷⁹. Appare scontato che durante le indagini preliminari, alla luce degli elementi raccolti, l'oggetto del procedimento muti e la definizione dei suoi tratti aumenti sino a raggiungere, sia pur eventualmente, l'elevato grado di compiutezza descrittiva prescritto dall'art. 417 comma 1 lett. b c.p.p.¹⁸⁰. Lo stesso art. 335 comma 2 c.p.p., nell'imporre al pubblico ministero di aggiornare il registro non appena emergano circostanze fattuali diverse, conferma la spiccata e intrinseca "instabilità" della notizia di reato¹⁸¹.

Il livello di determinatezza non può, tuttavia, collocarsi al di sotto di una soglia minima. La chiarezza esige pur sempre di mettere in luce «il rilievo accusatorio [...] [delle] circostanze di fatto»¹⁸²; la precisione richiede comunque che le proposizioni rappresentative siano idonee a conferire «concretezza» al fatto (specificità)¹⁸³: vanno evidenziate le «immancabili caratteristiche che contrassegnano il singolo episodio *hic et nunc*»¹⁸⁴.

Dunque, da un'informazione passivamente ricevuta o appresa *ex art.* 330 c.p.p. occorre ricavare un enunciato che racchiuda i soli elementi descrittivi penalisticamente rilevanti, impiegando la fattispecie incriminatrice come criterio selettivo. Ma l'operazione non deve tradursi in una parafrasi del modello legale: se il fatto va colto nella sua unicità, non si possono «troncare le radici alle quali [...] deve la sua vita»¹⁸⁵.

Procedendo con ordine, poiché la scelta delle proposizioni descrittive viene effettuata in vista del raffronto con l'enunciato normativo, sono «essenziali» (*ex art.* 332 e 347 comma 1 c.p.p.) tutti gli «elementi» volti a realizzare la corrispondenza tra entità linguistiche¹⁸⁶.

E preme sottolineare che la soglia minima non necessariamente coincide con la descrizione della condotta e dell'evento, legati dal nesso di causalità¹⁸⁷. Si pensi, ad esempio,

¹⁷⁹ Così, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 132.

¹⁸⁰ Per tutti, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 83-84.

¹⁸¹ Cfr. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 128.

¹⁸² O. DOMINIONI, *Art. 65*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, cit., p. 406.

¹⁸³ Così, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 358; nello stesso senso, v. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 136-137.

¹⁸⁴ F. CORDERO, *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, cit., p. 939.

¹⁸⁵ Riprendendo la celebre metafora di F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Morano, 1960, p. 126.

¹⁸⁶ In tal senso, Cass., sez. III, 8 marzo 1995, Ceroni, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1876, con nota di A. ZAPPULLA, secondo cui occorre che la notizia di reato «profili con concretezza» le linee essenziali di una specifica fattispecie incriminatrice.

¹⁸⁷ Così, invece, L. CARLI, *La "notitia criminis" e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, cit., p. 735-736; A. MARANDOLA, *Notizia di reato e indagini preliminari*, cit., p. 1810-1811; P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 358. Ritengono sufficienti la condotta o l'evento, in alternativa tra loro, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 9; A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, cit., p. 894.

a un'informazione ricevuta dal pubblico ministero che attenga al mancato soccorso di una persona trovata con una grave ferita. Qui, l'enunciato, affinché possa corrispondere al contenuto dell'art. 593 comma 2 c.p., dovrà contenere senz'altro la descrizione della condotta omissiva e del relativo presupposto: il ritrovamento di un soggetto bisognoso di soccorso, perché in situazione di pericolo per la vita o l'incolumità. Il sorgere della notizia di reato non è ostacolato, invece, dall'assenza di riferimenti all'evento causato dall'omissione di soccorso¹⁸⁸: le lesioni e la morte della persona offesa non rilevano ai sensi dell'art. 593 comma 2 c.p. ma incidono solo sull'entità della risposta sanzionatoria (art. 593 comma 3 c.p.).

Né va trascurata l'importanza delle circostanze oggettive che possono costituire indice sintomatico dell'atteggiamento psichico dell'agente. È vero che tra i requisiti della notizia di reato non figura l'individuazione dell'autore del fatto. Ma questo non significa che i profili fattuali capaci di fornire indicazioni in ordine all'elemento psicologico ricoprano un ruolo marginale nel giudizio di corrispondenza¹⁸⁹.

Talvolta, il rilievo dell'elemento soggettivo ai fini dell'esistenza della notizia di reato può non balzare immediatamente all'occhio. Si pensi all'informazione consistente nel rinvenimento di un cadavere recante segni di colluttazione. Che sia doloso (art. 575 c.p.), colposo (art. 589 c.p.) o preterintenzionale (art. 584 c.p.), l'omicidio resta penalmente illecito: la descrizione dei cosiddetti indicatori dell'elemento psicologico consente di sciogliere l'alternativa tra le diverse fattispecie con cui porre in relazione l'entità linguistica¹⁹⁰.

Ben più evidente la necessità d'includere nell'enunciato fattuale i tratti esteriori della componente psichica quando il dolo segna il confine dell'illecito penale¹⁹¹. Si pensi al danneggiamento di una cosa esposta alla pubblica fede (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.). Qui, per integrare una notizia di reato a carico di ignoti, non basta il generico riferimento a uno sfregio lungo la portiera di un'automobile, durante una sosta in un pubblico parcheggio. Occorre porre in luce, nella ricostruzione linguistica dell'accadimento, gli elementi fattuali idonei a rivelare

¹⁸⁸ Correttamente, inserisce l'evento tra gli elementi essenziali solo «se previsto» dalla fattispecie incriminatrice di riferimento D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 129.

¹⁸⁹ Cfr. D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, cit., p. 83-84; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 170; *contra*, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 9, per la quale, «se non è essenziale indicare il soggetto attivo del reato, a maggior ragione non occorre appurare se la notizia contenga un'informazione riconducibile all'elemento psicologico di un reato, l'un elemento presupponendo, per lo più, l'altro».

¹⁹⁰ Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla descrizione di un fatto punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa: si pensi alla maggioranza delle contravvenzioni. In ogni caso, anche in queste ipotesi, qualche indicatore dell'elemento psicologico deve comparire nell'enunciato, poiché, ove difettesse pure la colpa, il fatto non sarebbe penalmente rilevante.

¹⁹¹ Ciò soprattutto nel caso dei reati "a forma libera", dove la condotta causativa può articolarsi in diverse modalità e solo «i contrassegni indicatori del dolo» consentono di stabilire se si è in presenza di un «fatto tipicamente doloso»: M. DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Cedam, 1996, p. 77.

una forma realizzativa dolosa dell'offesa tipica¹⁹²: nel caso in esame, l'utilizzo di una lama per danneggiare il veicolo o un'altra circostanza in grado, quantomeno, di non lasciar intendere che l'evento sia dovuto a un'incauta apertura di portiera o a un'errata manovra da parte di un altro automobilista.

L'esigenza di estrapolare dall'informazione il nucleo essenziale del fatto va di pari passo con quella di circoscrivere l'accadimento a un episodio individuato¹⁹³. Ricalcando la rappresentazione astratta e ipotetica contenuta nella previsione incriminatrice si otterrebbe un enunciato senza dubbio idoneo a superare il vaglio di corrispondenza al paradigma legale ma difetterebbe il requisito della specificità¹⁹⁴. Esemplificando, è generico affermare che un soggetto, per trarne profitto, si sia impossessato della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore: «il tema predestinato all'accertamento, in sede giudiziaria, è l'assunto che il soggetto [...] si sia impossessato di una certa cosa, in un dato contesto di tempo e di luogo»¹⁹⁵.

Naturalmente, lo scenario magmatico in cui la notizia di reato viene a esistenza può non consentire di precisare l'episodio sotto ogni profilo. Risulta decisivo, però, che l'enunciato almeno delinei i temi investigativi da esplorare¹⁹⁶. In sostanza, vanno offerte le indicazioni da cui muovere affinché il fatto, nel corso delle indagini o al loro esito, possa essere messo a fuoco¹⁹⁷. Così, riprendendo l'esempio del ritrovamento di un cadavere con segni di colluttazione, toccherà descrivere l'aspetto fisico della vittima, l'ipotetica modalità realizzativa dell'evento (rivelatrice anche dell'elemento psichico), il lasso temporale (desumibile dallo stato del cadavere) entro cui può essersi consumato l'omicidio e il possibile *locus commissi delicti*. Saranno le indagini a permettere di risalire all'identità della persona offesa e dell'indagato, nonché a consentire l'individuazione del mezzo esecutivo impiegato e delle precise coordinate spaziotemporali della condotta e del decesso¹⁹⁸.

¹⁹² Così, A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 170.

¹⁹³ Cfr. L. CARLI, *Fatto e verità nell'ideologia della riforma e della controriforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 239.

¹⁹⁴ Cfr. P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 30, secondo cui «occorre che la descrizione del fatto [...] non si avvalga, sin dove possibile, della fraseologia legislativa; altrimenti, in quella stessa parte, il fatto si troverebbe già penalmente qualificato, senza possibilità di separare il profilo 'fattuale' da quello giuridico».

¹⁹⁵ F. CORDERO, *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, cit., p. 940.

¹⁹⁶ In tal senso, M. CAIANIELLO, *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 70; Escludono, invece, l'*ubi* e il *quando* dai requisiti minimi della notizia di reato A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 59; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 134-135.

¹⁹⁷ Deve essere resa possibile quell'evoluzione contenutistica destinata a realizzarsi con l'ampliarsi del patrimonio conoscitivo. Per simili rilievi, con riguardo, però, al modello vigente sotto il codice abrogato, cfr. R. ORLANDI, *La regiducanda penale nelle fasi preistruttoria e istruttoria*, cit. p. 555 ss.

¹⁹⁸ Le indagini, poi, potrebbero fare emergere altri temi da sondare. Si ponga mente, ad esempio, a quei profili fattuali dai quali potrebbe evincersi la premeditazione, che rilevarebbe come circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 577 comma 1 n. 3 c.p.

Il raggiungimento della soglia minima di determinatezza va valutato nel suo complesso: non è necessario che la notizia di reato mostri in tutte le sue componenti il medesimo grado di analiticità descrittiva. In proposito, l'identità dell'ipotetico autore del fatto, ancorché non rappresenti un requisito dell'enunciato, concorre ad assicurare specificità, eventualmente colmando lacune su altri fronti. Si pensi, ad esempio, a una denuncia contenente l'esposizione di un fatto di corruzione: un professore universitario avrebbe ricevuto una certa somma di denaro da parte di uno studente, durante un esame, come corrispettivo del superamento della prova. Qui, l'indicazione del nominativo del professore e dello studente permette di compensare la vaghezza sul piano spaziale (in un'università) e temporale (nel corso di una sessione d'esame), soddisfacendo, globalmente, il requisito della specificità: dall'identità dei due indagati è possibile risalire al luogo e al momento del fatto ipotizzato (rispettivamente, l'università nella quale il professore insegna e la data della sessione d'esame in cui lo studente era iscritto).

6. Segue: indeterminatezza della fattispecie incriminatrice e notizia di reato

È ovvio che la redazione di precetti penali determinati, in linea con quanto imposto dall'art. 25 comma 2 Cost., non implica necessariamente che il pubblico ministero formuli un enunciato specifico¹⁹⁹. La mediazione umana, rappresentata dall'attività di descrizione dell'episodio («atto comunicativo»²⁰⁰), è un fattore incoercibile a priori. In altri termini, la legge non può mai imporsi meccanicisticamente a priori, condizionando la prassi: al massimo, questa può essere repressa a posteriori.

Il “fatto” considerato dal diritto penale sostanziale è “altro” rispetto al “fatto” rilevante ai fini della sussistenza della notizia di reato. Il primo è «identico per ogni singola ipotesi delittuosa»²⁰¹, poiché racchiude «i contrassegni oggettivi corrispondenti allo schema legale [dello] specifico modello criminoso»²⁰². Il secondo identifica uno solo dei vari comportamenti riconducibili a quella medesima fattispecie incriminatrice²⁰³. Isolare in astratto il fatto penalmente rilevante è ben diverso da delimitare in concreto l'oggetto delle indagini: uno è compito del legislatore; l'altro del pubblico ministero.

¹⁹⁹ V., con riferimento, però, al dovere del pubblico ministero di elevare un'imputazione precisa, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 38-39.

²⁰⁰ P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 68.

²⁰¹ Così, ancora, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 40.

²⁰² G. FIANDACA, *Fatto nel diritto penale*, cit., p. 154.

²⁰³ Cfr. G. DELITALIA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam, 1930, p. 115.

Ne deriva che, specularmente, a una norma sostanziale “generica” può comunque corrispondere una *notitia criminis* dal contenuto circostanziato, non essendo ravvisabile alcun nesso eziologico tra l’indeterminatezza della fattispecie incriminatrice e l’inedoneità delle proposizioni descrittive a conferire al fatto «ben definite spoglie corporee»²⁰⁴.

È vero che, a fronte di precetti penali dal contenuto generico, l’individuazione del fatto è operata, nella prassi, «alla stregua di vaghe indicazioni normative»²⁰⁵. Ma ciò si deve a una condotta non ortodossa del pubblico ministero, che consiste nel trascurare il requisito della specificità della notizia di reato²⁰⁶: trattasi di una patologia che prescinde dal mancato rispetto da parte del legislatore del dovere *ex art. 25 comma 2 Cost.*

Ciò posto, è comunque plausibile che la descrizione del singolo episodio risenta del *deficit* di determinatezza palesato dalla previsione sostanziale di riferimento²⁰⁷.

Non va dimenticato che, ancor prima dell’effettuazione del giudizio di conformità al paradigma legale, la fattispecie incriminatrice entra in scena come parametro selettivo degli elementi essenziali dell’enunciato fattuale²⁰⁸. Qui, nella scelta delle «connotazioni [...] rilevanti» del fatto e nella rimozione di quelle «che non interessano ai fini dell’applicazione della norma»²⁰⁹, si apprezzano le ricadute negative della violazione del canone di cui all’art. 25 comma 2 Cost. Solo una fattispecie incriminatrice chiara e precisa è «capace di soddisfare finalità selettive»: arduo estrapolare dall’informazione ciò che può assumere rilievo penale, se la portata della previsione non ha un perimetro determinato²¹⁰.

7. Enunciato apofantico, verosimiglianza e contenuto informativo minimo

La notizia di reato per essere tale, deve tradursi in un enunciato apofantico, suscettibile cioè di risultare vero o falso: esorbitano dal novero «i comandi, i suggerimenti, i consigli, le minacce, le promesse e, in generale, tutto il discorso di finzione o di fantasia (romanzi, favole,

²⁰⁴ F. CORDERO, *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, cit., p. 940.

²⁰⁵ V., con riferimento ai reati di criminalità organizzata, R. ORLANDI, *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell’*inquisitio generalis*?*, cit., p. 586.

²⁰⁶ V. anche D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 133.

²⁰⁷ Cfr., più in generale, F. BRICOLA, *Art. 25*, in *Commentario alla Costituzione. Rapporti civili*, a cura Di G. Branca, Zanichelli, 1981, p. 257; nonché E. MARZADURI, *Il processo penale e le scelte di politica criminale*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, cit., p. 167.

²⁰⁸ Cfr. A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Giuffrè, 1997, p. 44. V. *supra*, § 5.

²⁰⁹ M. TARUFFO, *Considerazioni su prova e verità*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Il Mulino, 2002, p. 281.

²¹⁰ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 133.

fantascienza, ecc.)»²¹¹. Ciò si deve alla necessità d'introdurre, già al momento della genesi del procedimento, il "nucleo immodificabile" della proposizione da provare, in vista di alcune valutazioni da operare nel corso delle indagini²¹² e delle determinazioni che il pubblico ministero è tenuto ad assumere al loro esito²¹³. Resta inteso che la "dimostrazione" della veridicità del relativo enunciato non costituisce una condizione d'esistenza della notizia: il codice non contemplerebbe, altrimenti, la figura della notizia di reato infondata (art. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.).

Poiché «l'orizzonte istruttorio ha come limite l'epistemologia dominante»²¹⁴, l'oggetto delle indagini dev'essere, poi, caratterizzato dalla sua «ipotetica verificabilità»²¹⁵. Va soddisfatto, in altre parole, il requisito della verosimiglianza²¹⁶, da non confondere con il criterio di "normalità": è da considerarsi verosimile, non già l'*id quod plerumque accidit*, bensì ciò che «non sia in contrasto con l'insieme delle leggi logiche e scientifiche non probabilistiche»²¹⁷.

²¹¹ Sugli enunciati apofantici v., per tutti, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 70 ss., a cui si deve la citazione (p. 71).

²¹² Si pensi, ad esempio, a quella sui gravi indizi di reato ai fini delle intercettazioni di comunicazioni (art. 267 c.p.p.) o a quella intorno ai gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare (art. 273 c.p.p.) o, ancora, a quelle sui gravi indizi di reità richiesti per disporre il fermo ex art. 384 c.p.p.

²¹³ Si può sostenere, in questi casi, che esista un nucleo immodificabile della proposizione da provare, se si ritiene che quest'ultima muti a seconda del contesto (P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 93; nonché M. BUSETTO, *Il contraddittorio inquinato*, Cedam, 2009, p. 173). Si pensi, ad esempio, a una notizia di un fatto di concussione. Se si richiede un'intercettazione, la proposizione da provare coincide con i gravi indizi di sussistenza del fatto di concussione. Se si domanda l'archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*, invece, essa consiste nell'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere in giudizio l'esistenza del fatto di concussione. Le due proposizioni da provare sono diverse, ma il loro nucleo è il medesimo: l'enunciazione del fatto di concussione.

Se si ritiene, all'opposto, che a mutare sia solo lo *standard* probatorio [accogliendo la prospettiva di F. CAPRIOLI, *Condanna (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, tomo I, Giuffrè, 2008, p. 111 ss.], toccherà concludere che la notizia di reato introduce l'intera proposizione da provare e non già il suo nucleo immodificabile.

²¹⁴ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 572.

²¹⁵ «Connaturata a ogni indirizzo dato all'indagine» (G. UBERTIS, *Rilevanza probatoria*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, V, Giuffrè, 2021, p. 45).

²¹⁶ Sul quale, in generale, P. CALAMANDREI, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, p. 171; F. CARNELUTTI, *Prova testimoniale di fatti inverosimili in materia di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1923, II, p. 259. Con specifico riferimento alla *notitia criminis*, v. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 129 ss.

²¹⁷ G. UBERTIS, *Rilevanza probatoria*, cit. p. 45; *contra*, A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 129.

Dunque, per integrare una notizia di reato, l'enunciato, oltre a essere ontologicamente in grado di soggiacere all'alternativa vero/falso, deve riguardare un fatto «che possa essere accaduto secondo [...] il patrimonio gnoseologico storicamente dato»²¹⁸.

La plausibilità dell'affermazione non va valutata in concreto, sulla base di eventuali elementi conoscitivi già a disposizione, bensì in astratto²¹⁹. Tocca porre in relazione l'insieme delle proposizioni rappresentative del fatto con la «sfera del naturalmente possibile», definita da «spazio, tempo, termodinamica, chimica, biologia *et coetera*»²²⁰.

Al requisito della verosimiglianza se ne accosta un altro, più generale: l'idoneità dell'enunciato a trasmettere una nuova conoscenza. La «notizia in senso tecnico» implica la presenza di un, seppur minimo, «contenuto informativo»²²¹.

Non rientrano in tale categoria gli assunti che non accrescono il normale patrimonio conoscitivo di una data cerchia sociale in un preciso contesto spaziotemporale. Emblematica la denuncia dell'omicidio di Gaio Giulio Cesare: il fatto è notorio²²², perché corrispondente a una cognizione storica, e sarebbe inimmaginabile l'avvio di un'indagine volta a ricostruirlo²²³.

Né appartengono al novero le informazioni che risultano ridondanti rispetto a quella precedentemente veicolata. Si pensi a una persona che, dopo aver subito un furto nella propria abitazione, nella speranza di riuscire a catalizzare l'attenzione dell'autorità procedente sulla sua vicenda, si rechi ogni settimana presso lo stesso ufficio del pubblico ministero per presentare una denuncia riguardante sempre il medesimo fatto²²⁴. Soltanto l'enunciato racchiuso nella prima denuncia integra una *notitia criminis*, difettando negli altri un qualsiasi

²¹⁸ Così, ancora, G. UBERTIS, *Rilevanza probatoria*, cit., p. 45; nonché M. CAIANIELLO, *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 70; A. MARANDOLA, *Notizia di reato e indagini preliminari*, cit., p. 3468.

²¹⁹ Cfr. F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2803; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 125.

²²⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 572, il quale, nel riferirsi al "probabile" giudiziario, usa tale aggettivo «in un senso diverso dal consueto, anche se morfologicamente esatto: *'quod probari passit'*». Si pensi, ad esempio, a una persona che lamenti di essere stata colpita in testa, mentre passeggiava nel centro storico di Milano, da una palla calciata "alle stelle" da un giocatore durante una partita disputatasi a Roma. Il contenuto della sua querela, concernendo – ovviamente – un accadimento d'impossibile realizzazione, non rappresenta una notizia di reato, ancorché l'enunciato fattuale sia riconducibile alla fattispecie di lesioni colpose.

²²¹ G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Giappichelli, 1994, p. 43.

²²² Sulla nozione di fatto notorio, per tutti, F. CARNELUTTI, *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, p. 639 ss.

²²³ La quale si chiuderebbe con una richiesta di archiviazione ex art. 411 c.p.p., per estinzione del reato, stante la morte di tutti i partecipanti alla congiura.

²²⁴ Ben diversa è l'ipotesi in cui l'informazione sia veicolata presso diversi uffici del pubblico ministero: qui, qualora uno di questi riceva notizia dello svolgimento d'indagini presso un altro ufficio, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 54-bis c.p.p.

contenuto informativo²²⁵. Diversamente, si finirebbe per aprire il varco alla reiterata iscrizione della stessa notizia, che sposterebbe in avanti il momento iniziale di decorrenza termini di durata delle indagini preliminari²²⁶.

8. La conformità alla fattispecie incriminatrice

Ricavato un enunciato fattuale che soddisfi i requisiti appena menzionati, occorre vagliarne la conformità alla norma penale “di riferimento”, impiegata come parametro selettivo delle proposizioni descrittive dell’episodio storico.

Al riguardo, vi è chi nega che l’enunciato referenziale, per integrare una notizia di reato, debba essere interamente traducibile in quello legislativo. Basterebbe la corrispondenza al solo «frammento più significativo [della fattispecie incriminatrice], quello in cui s’incentra l’offesa al bene giuridico: la condotta e, in aggiunta o in alternativa [...], l’evento naturalistico»²²⁷.

A sostegno della conclusione, in primo luogo, s’invoca il «valore ipotetico»²²⁸ della notizia di reato, il quale implicherebbe che quest’ultima possa presentarsi «come un *quid minoris* rispetto alla fattispecie astratta a cui va riferita»²²⁹; in secondo luogo, si pone in risalto come l’individuazione dell’autore del fatto sia soltanto un requisito eventuale della notizia di reato, con la conseguenza che il giudizio di corrispondenza potrebbe non concernere taluni elementi della fattispecie incriminatrice, come, ad esempio, la qualifica del soggetto attivo²³⁰.

Gli argomenti non sono persuasivi.

Il predicato della “ipoteticità” della *notitia criminis* significa che, nel momento in cui si ricava un enunciato fattuale da un’informazione, «nessun convincimento razionalmente fondato è possibile [...] intorno alla [sua] verità o falsità»²³¹, in sintonia con lo scopo delle

²²⁵ Traendo, questa volta, spunto dalla realtà applicativa (Cass., sez. VI, 19 maggio 1989, Zanatta, in *C.E.D.*, n. 181773), si pensi alla denuncia di un fatto di calunnia presentata dal giudice dibattimentale, una volta pronunciata sentenza nel procedimento riguardante il reato presupposto. Il tutto dopo che il pubblico ministero abbia già provveduto a iscrivere la medesima notizia, avendola appresa partecipando al dibattimento.

²²⁶ V. *supra*, cap. I, § 6. Per l’applicazione del principio generale del *ne bis in idem* al caso in cui, per il medesimo fatto, prendano avvio più processi presso la stessa sede giudiziaria, instaurati a iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero, v. Cass., sez. un., 28 giugno 2005, Donati e altro, in *Cass. pen.*, 2006, p. 33.

²²⁷ Così, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 9.

²²⁸ L’espressione è di G. ARICÒ, *Notizia di reato*, cit., p. 759.

²²⁹ R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 8.

²³⁰ V., sempre, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 9; nonché, pur con diverse sfumature, A.A. DALIA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., p. 9.

²³¹ M. TARUFFO, *Elementi per un’analisi del giudizio di fatto*, in *Id.*, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, cit., p. 252. V. anche D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 118.

indagini preliminari, ossia verificare la fondatezza della notizia di reato in vista dell'esercizio dell'azione penale²³².

Un conto, però, è evidenziare come l'enunciato fattuale ancora necessiti di dimostrazione²³³. Altro è sostenere che la sua natura ipotetica gli consenta di prescindere dalla piena conformità a una norma incriminatrice. Condividendo quest'ultima affermazione, si giungerebbe a far coincidere la notizia di reato, non già con l'ipotesi di commissione di un fatto penalmente illecito, bensì con l'ipotesi di un'ipotesi: nella sua sfera ricadrebbe ogni informazione vertente su un plausibile episodio storico che potrebbe essere dotato di rilevanza penale come non esserlo²³⁴.

È, poi, azzardato concludere, sulla base del distinguo tra indagini contro persone note e contro persone ignote, che il legislatore ritenga sufficiente, per l'insorgenza della notizia di reato, un enunciato fattuale solo parzialmente conforme alla norma penale sostanziale. Si è già osservato come la mancata individuazione dell'autore del fatto non ostacoli la formulazione di un enunciato che rappresenti i profili fattuali rivelatori dell'elemento psicologico. Analogo discorso vale per la qualifica del soggetto attivo: nulla impedisce d'ipotizzarla nelle indagini contro ignoti. Trascurarne il rilievo nel giudizio di corrispondenza significherebbe considerare notizie di reato tutte le informazioni riguardanti fatti che, senza la qualifica soggettiva, non sarebbero penalmente illeciti (reati propri esclusivi)²³⁵.

Onde evitare di rendere evanescenti i contorni della notizia di reato²³⁶, occorre, allora, esigere la totale corrispondenza tra l'enunciato ipotetico e la fattispecie incriminatrice che,

²³² Così, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 358.

²³³ G. ARICÒ, *Notizia di reato*, cit., p. 759; L. CARLI, *La "notitia criminis" e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, cit., p. 736.

²³⁴ Per l'instaurazione di un procedimento penale, basterebbe, così, asserire l'esistenza di una carcassa di un volatile in un bosco oppure di un'automobile sfregiata lungo una strada. E sarebbe vano rammentare che la morte di un animale può non dipendere da una condotta umana e che il danno al veicolo può anche derivare da un comportamento del suo conducente: rilevata, in entrambi i casi, la conformità a un frammento di una fattispecie incriminatrice (l'evento naturalistico di cui, rispettivamente, agli art. 544-bis e 635 comma 2 n. 1 c.p.), non assumerebbe alcun rilievo la mancata corrispondenza tra quest'ultima e gli altri elementi descrittivi.

²³⁵ Per analoghe osservazioni, A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 170. Si pensi alla denuncia di Tizio, che racconti di essersi recato, durante una giornata soleggiata, presso il tribunale della città in cui risiede e di aver sentito, in quell'occasione, uno sconosciuto negare la presenza del sole: ancorché il fatto non sia di per sé riconducibile al delitto di falsa testimonianza, difettando indicazioni in ordine alla qualifica rivestita dall'agente, l'indagine dovrebbe comunque prendere le mosse, seguendo l'impostazione qui criticata.

²³⁶ Accogliendo la prospettiva di R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 9, qui criticata, ci si troverebbe, poi, di fronte a uno scoglio insormontabile, correttamente evidenziato dall'Autrice: dover «individuare la quantità di [...] collegamento [con la fattispecie incriminatrice]» idonea a integrare una notizia di reato (p. 8).

«sia pure *ictu oculi*, appaia più [appropriata]»²³⁷: «il fatto individuato dal primo deve essere compiutamente descrivibile nella lingua giuridica del[la] second[a]»²³⁸.

Ciò posto, torna in scena il problema dell'indeterminatezza del precetto penale.

Si è notato, in precedenza, come la tecnica di redazione della norma sostanziale possa incidere sulla rappresentazione del fatto, là dove viene effettuata una selezione dei profili penalmente rilevanti²³⁹.

Vagliando la conformità dell'enunciato referenziale al paradigma legale, le ricadute del difetto di determinatezza emergono con maggiore prepotenza²⁴⁰.

Come noto, più “larghe” sono le “maglie” della previsione normativa, più numerosi sono i casi dalla stessa regolati. La conclusione non muta quando il rapporto intercorre tra entità linguistiche. Se la disposizione penale non delimita il proprio campo d'applicazione, le probabilità che l'enunciato fattuale sia *in toto* riconducibile a essa sono elevate. In altre parole, l'indeterminatezza della fattispecie incriminatrice produce un significativo aumento delle possibilità che si realizzi la perfetta corrispondenza tra enunciati e che sorga, dunque, la notizia di reato.

Si spiegano così, ad esempio, la «straordinaria facilità con cui può essere avviata un'indagine per abuso d'ufficio» e il fondato timore, incombente «anche sul più scrupoloso ed onesto degli amministratori pubblici», di essere «contaminato da una denuncia»²⁴¹.

9. Segue: l'irrilevanza delle cause di giustificazione, d'esclusione della colpevolezza, di non punibilità e d'estinzione del reato

Viene spontaneo domandarsi se basti a integrare la notizia di reato un enunciato fattuale conforme a una fattispecie incriminatrice o se, invece, occorra un *quid pluris*.

²³⁷ G. TRANCHINA, *Le indagini e l'udienza preliminare*, cit., p. 31. V. L. CARLI, *La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, cit., p. 735, secondo cui il fatto «di cui si assume la verifica» deve essere ricondotto «negli esatti termini di una fattispecie espressamente prevista dall'ordinamento sostanziale». Per l'impiego del criterio dell'*id quod plerumque accidit* nella scelta della norma incriminatrice di riferimento, v. D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, cit., p. 82.

²³⁸ P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 30.

²³⁹ V. *supra*, § 6.

²⁴⁰ In tema, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 133.

²⁴¹ T. PADOVANI, *Vita, morte e miracoli dell'abuso d'ufficio*, in *Giur. pen. web*, 2020, 7-8, p. 2 e 15. Sul divario tra il numero di procedimenti penali per abuso d'ufficio e quello delle sentenze irrevocabili di condanna per tale reato v. G.L. GATTA, *Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto – semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell'abuso d'ufficio, approvata dal governo ‘salvo intese’ (e la riserva di legge?)*, in *Sist. pen.*, ed. online del 17 luglio 2020.

Di primo acchito, si potrebbe propendere per la seconda alternativa. La locuzione “notizia di reato”, in effetti, potrebbe lasciar intendere che non sia sufficiente la mera corrispondenza al modello astratto. A tal punto, tutto ruoterebbe attorno alla concezione del reato accolta: qualora, ad esempio, si accedesse alla “teoria quadripartita” del reato²⁴², toccherebbe escludere la riconducibilità dell’enunciato referenziale a tutte le cause di giustificazione, d’esclusione della colpevolezza, di non punibilità e d’estinzione del reato.

La conclusione non troverebbe ostacolo nel riferimento contenuto dagli art. 332 e 347 comma 1 c.p.p. agli «elementi essenziali del fatto, e non già agli elementi essenziali del reato»²⁴³. Si è già evidenziato come vadano considerate “essenziali” tutte le proposizioni descrittive dell’accadimento tese a realizzare la corrispondenza tra entità linguistiche. Se il giudizio di valore giuridico avesse una portata più estesa, tale da ricomprendere i profili dell’antigiuridicità e della colpevolezza, andrebbero ritenute “essenziali” ulteriori componenti dell’enunciato fattuale: quelle volte a negare la conformità di quest’ultimo alle scriminanti e alle scusanti.

E quandanche il vaglio di corrispondenza fosse limitato al raffronto con la sola norma incriminatrice, la necessità di verificare, almeno, l’inesistenza delle cause di giustificazione potrebbe comunque venire in gioco. Ciò, se si aderisse alla “teoria bipartita” del reato, per la quale queste ultime costituiscono «elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa»²⁴⁴.

Per ricavare argomenti a favore dell’irrelevanza dell’antigiuridicità e degli altri elementi del reato diversi dalla tipicità ai fini della sussistenza della *notitia criminis*, lo sguardo va rivolto altrove.

Viene, anzitutto, in luce l’art. 411 c.p.p., che annovera tra i casi di archiviazione l’ipotesi in cui il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma non quella in cui il fatto non costituisce reato né quella in cui la persona non è imputabile o comunque punibile.

Essendo il catalogo tassativo, si è sostenuto che, in presenza, ad esempio, di una causa di giustificazione, il pubblico ministero dovrebbe ugualmente esercitare l’azione penale: il procedimento sarebbe «presumibilmente destina[o] ad “arenarsi” in una sentenza di non luogo a procedere oppure in una sentenza di proscioglimento dibattimentale»²⁴⁵. Ciò, naturalmente, implicherebbe ammettere che la notizia di reato esiste a prescindere dalla riconducibilità dell’enunciato ipotetico a una scriminante, a una scusante o a una causa di non punibilità.

²⁴² Sulla quale v. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2021, p. 229 ss.

²⁴³ P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 362.

²⁴⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 2020, p. 256.

²⁴⁵ Così, G. GIOSTRA, *L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 20; v. anche C. MORSELLI, *Archiviazione (nel nuovo codice del 1988)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Utet, 1996, p. 375 ss.

A quest'ultima conclusione, peraltro, si può giungere anche muovendo dalla premessa secondo la quale la presenza di una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza oppure di non punibilità permetta al pubblico ministero di richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia, ai sensi dell'art. 408 c.p.p.²⁴⁶. Affermare che una notizia di reato è infondata presuppone pur sempre di riconoscerne l'esistenza²⁴⁷. Il rilievo vale, *a fortiori*, per la notizia riguardante un reato estinto, dal momento che tale ipotesi rientra espressamente nei casi di archiviazione considerati dall'art. 411 c.p.p.

Indicazioni decisive provengono, poi, dal tenore dell'art. 273 comma 2 c.p.p.: se ne evince come i profili estranei alla relazione tra enunciato fattuale e fattispecie incriminatrice entrino in gioco solo in un secondo momento. Essi non incidono sulla genesi della notizia di reato e, quindi, sull'avvio delle indagini, ma inibiscono, per l'appunto, il potere di disporre un provvedimento cautelare²⁴⁸.

Tanto basta per considerare sufficiente, per l'insorgenza della notizia di reato, una descrizione del fatto corrispondente al modello legale (o a suoi elementi "positivi", secondo la teoria della bipartizione del reato). Ciò, del resto, appare coerente con l'impostazione per la quale la ricostruzione del fatto rappresenta un *prius* logico rispetto alle valutazioni sul rapporto di contraddizione tra lo stesso e l'ordinamento²⁴⁹, sulla rimproverabilità e sulla punibilità²⁵⁰.

10. La dimensione esclusivamente semantica della notizia di reato

«Oggi, il ruolo del *corpus delicti* è assunto dalla notizia di reato, cui è dedicato l'intero titolo II del libro V, parte seconda, del c.p.p., senza peraltro alcuna indicazione circa la sua "consistenza" [...]: intendendosi per "consistenza" il livello di corrispondenza a dati effettuali

²⁴⁶ «Se [...] la *negatoria actionis* deve essere autorizzata ogniqualvolta il processo [...] si appalesi superfluo, non si vede come le ipotesi del fatto non costituente reato e del soggetto non imputabile – salvo si debba applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca – possano essere considerate escluse dal parametro dell'infondatezza»: M. CAIANIELLO, *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, cit., p. 66. Nel medesimo senso, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, 1994, p. 368 ss.; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 422 ss., il quale considera un pleonismo persino l'intera disposizione dell'art. 411 c.p.p.

²⁴⁷ Sull'estraneità della fondatezza ai requisiti della notizia di reato v. *infra*, § 10.

²⁴⁸ Analogamente, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 362.

²⁴⁹ Così, con riferimento all'antigiuridicità, G. VASSALLI, *Il fatto negli elementi del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 546; M. DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, cit., p. 244; G. FIANDACA, *Fatto nel diritto penale*, cit., p. 158.

²⁵⁰ In tal senso, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 362; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 129. Per G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 20, l'esame di questi ultimi profili, richiedendo un «più delicato accertamento», sarebbe addirittura da considerarsi riservato «alla fase processuale» e non potrebbe, perciò, svolgersi in sede di archiviazione.

verificati»²⁵¹. L'osservazione sembra riflettere l'esigenza di scongiurare l'instaurazione di un procedimento penale quando l'ipotetica commissione di un fatto non appaia supportata da un corredo probatorio minimo²⁵². In questa prospettiva, la notizia di reato si collocherebbe sulla "scala" dell'intensità persuasiva, composta da diversi "gradini" di corrispondenza tra enunciato fattuale ed elementi conoscitivi acquisiti²⁵³. Per segnare la sua genesi sarebbe indispensabile operare una valutazione appartenente all'ordine dimostrativo²⁵⁴. Dunque, la notizia di reato si configurerebbe come l'esito di un giudizio che investe, prima, il rapporto tra enunciato ipotetico e norma e, poi, la relazione tra «lingua e mondo»²⁵⁵.

Sono ben note le implicazioni negative, sul piano costituzionale, dell'accoglimento da parte della prassi di una simile premessa²⁵⁶.

L'equivoco di fondo sta nel ravvisare una lacuna normativa nella mancata predeterminazione dello *standard* minimo di corrispondenza tra enunciato e «premesse probatorie»²⁵⁷, necessario per integrare una notizia di reato. Sarebbe, così, l'interprete a dover individuare tale soglia. Da qui, l'assunto per il quale il momento d'emersione della notizia di reato coinciderebbe con il rinvenimento dell'indizio, mentre il sospetto costituirebbe un dato utile solo all'interno delle cosiddette pre-indagini²⁵⁸.

²⁵¹ T. PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni della legalità penale*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 531.

²⁵² Cfr., in senso critico, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, cit., p. 8; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 117.

²⁵³ Riprendendo una metafora di G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995, p. 316. V., sempre in chiave critica, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2802.

²⁵⁴ Cfr. A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 57; T. PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni della legalità penale*, cit., p. 532 ss.

²⁵⁵ Il risultato di quest'ultima valutazione «dipende[rebbe] sia da cosa significano le parole sia da come è organizzato il mondo»: così, ma con riferimento non già alla notizia di reato, bensì, in generale, al giudizio di fatto, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 29.

²⁵⁶ V. *supra*, cap. I, § 4.

²⁵⁷ «Non potendo la 'corrispondenza' essere oggetto di osservazione diretta (il 'fatto' appartiene al passato), il giudizio sul tema storico si svolge confrontando la proposizione da provare, espressa dal discorso referenziale, con altre proposizioni, dette premesse probatorie o più semplicemente prove» (P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 29).

²⁵⁸ Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 2010, p. 509, con note di R. APRATI e A. ZAPPULLA; Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4142, con nota di R. APRATI; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3267. Nel medesimo senso, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 57.

Semplicistico fondare la replica sul tradizionale brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*: in un assetto codicistico “disgregato” come l’attuale²⁵⁹, il criterio ermeneutico in parola non assicura che il silenzio legislativo sia espressione della volontà di escludere la consistenza probatoria dai requisiti della notizia di reato.

Su basi solide poggiano, invece, due argomenti.

Il primo si fonda sull’art. 332 c.p.p., dal cui contenuto si desume che la notizia di reato sussiste a prescindere dalla circostanza che le fonti di prova siano note oppure no²⁶⁰.

Il secondo trae spunto dal ruolo rivestito, nell’ambito del procedimento penale, dalla *notitia criminis*: dal momento che è quest’ultima a determinare l’avvio e a fissare il tema fattuale delle indagini, «la relativa dimensione epistemologica non può essere che quella dell’incertezza, immanente alle ipotesi ancora da vagliare»²⁶¹. È il procedimento penale a consentire l’abbandono dello «stato di ignoranza cognitiva»²⁶² attraverso la verifica della «coincidenza [...] tra l’enunciato iniziale [...], cui si collega la domanda giudiziale e quello finale [...] reputato persuasivo dal giudice»²⁶³. Pertanto, anteriormente allo sviluppo del percorso diretto alla ricostruzione del fatto, «non ha senso ragionare secondo criteri di maggiore o minore fondatezza della vicenda storica» descritta²⁶⁴.

Discettare sulla consistenza necessaria per integrare la notizia di reato è, poi, operazione vana, oltretutto non richiesta²⁶⁵: isolare gli *standard* conoscitivi evocati resta un nodo non districabile per l’interprete²⁶⁶.

Basti focalizzare l’attenzione sul vocabolo “indizio”, che si rinviene con frequenza nel tessuto codicistico²⁶⁷. Se riferito alla notizia di reato, esso assume un’accezione distinta da quella desumibile dall’art. 192 comma 2 c.p.p.²⁶⁸. Non viene in gioco la *summa divisio* tra

²⁵⁹ Secondo l’icastica espressione di E. AMODIO, *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 8 ss. V. anche M. NOBILI, *Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 5 ss.

²⁶⁰ In tal senso, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2807, nota 45.

²⁶¹ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 118.

²⁶² Che è «tipico delle ipotesi iniziali»: M. TARUFFO, *Elementi per un’analisi del giudizio di fatto*, cit., p. 252.

²⁶³ G. UBERTIS, *Prova, verità e processo*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, cit., 2021, p. 164.

²⁶⁴ Così, ancora, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 118.

²⁶⁵ In tal senso, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2802.

²⁶⁶ La radicale divergenza di vedute tra e P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 360, e A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, cit., p. 889, in tema di indizio e sospetto di reato sembra costituire una conferma di quanto affermato.

²⁶⁷ V. gli art. 63 comma 1, 207 comma 2, 267 comma 1, 273 comma 1, 275 comma 3, 292 comma 2 lett. c, 312, 384 comma 1, 705 comma 1 c.p.p., 116 comma 2 disp. att. c.p.p. e 220 norme coord. c.p.p., mentre l’espressione “sospetto di reato” è impiegata esclusivamente dall’art. 116 comma 1 disp. att. c.p.p.

²⁶⁸ Cfr. Cass., sez. un., 28 novembre 2001, Raineri, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1304.

prova storica e prova critico-indiziaria²⁶⁹ e neppure rileva «la peculiare modalità logica della conclusione inferenziale»²⁷⁰. Ciò in quanto non occorre, qui, verificare la fondatezza di un addebito, ma è necessario «individuare una premessa [...] per lo svolgimento di eventuali indagini». In questo contesto, dunque, il vocabolo “indizio” designa solamente uno strumento gnoseologico dotato di una – peraltro provvisoria²⁷¹ – efficacia dimostrativa «minore [...] rispetto alla prova» in senso stretto²⁷².

Così definito l'indizio, al livello più basso della gerarchia dell'intensità persuasiva si colloca il sospetto²⁷³. Impossibile tracciare la linea di demarcazione tra i due concetti secondo un criterio “qualitativo”, cioè fondato sulla struttura logica del ragionamento probatorio²⁷⁴: entrambi, posti alla base dell'inferenza, consentono di trarre soltanto una conclusione incerta²⁷⁵. Al riguardo, non merita accoglimento la tesi secondo cui il sospetto si fonderebbe, non già su dati empirici, bensì su procedimenti intuitivi dell'organo procedente²⁷⁶: «se non si vuol sostenere che quest'ultimo possa agire in conformità a proprie fantasticherie od oniriche rivelazioni, è evidente che anche il più esile sospetto non possa che trarre spunto da elementi concreti»²⁷⁷.

In definitiva, «l'indizio non è [...] che una variante del sospetto»²⁷⁸: il discrimine sta esclusivamente nella diversa graduazione, espressa in termini “di più o meno”²⁷⁹, della capacità dimostrativa²⁸⁰. È evidente, allora, come l'impiego di una simile dicotomia, generi solo incertezza intorno al momento d'insorgenza della notizia di reato, schiudendo le porte a valutazioni arbitrarie²⁸¹.

²⁶⁹ La classificazione, risalente a F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, cit., p. 162 ss., tra l'altro, «ha poco a che spartire [anche] con il concetto di ‘indizi’ che traspare dall'art. 192 comma 2 c.p.p.» (P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 66).

²⁷⁰ Sulla quale, G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, cit., p. 315, – a cui si devono le successive citazioni – fonda «la distinzione tra prova in senso stretto (tanto critica quanto rappresentativa) ed indizio (o presunzione semplice)».

²⁷¹ Perché la legge riserva ad altro momento una più meditata considerazione concernente il suo successivo impiego ai fini della ricostruzione fattuale: S.C. DE MICHELE, *Indizio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Utet, 1992, p. 386.

²⁷² U. ALOISI, *Sentenze di proscioglimento, prova, indizio, sospetto di reato*, in *Riv. pen.*, 1946, p. 627;

²⁷³ Così, G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, cit., p. 316.

²⁷⁴ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 120-121.

²⁷⁵ V., ancora, G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, cit., p. 316.

²⁷⁶ Cfr. N. LAURO, *Note in tema di prova indiziaria e presunzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, p. 1413.

²⁷⁷ Così, sempre, G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, cit., p. 316.

²⁷⁸ G.C. ANGELONI, *Il sospetto*, in *Giust. pen.*, 1949, I, c. 91.

²⁷⁹ P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, 2010, p. 362.

²⁸⁰ G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, cit., p. 316.

²⁸¹ In tal senso, v. già C.G.A. MITTERMAYER, *Teoria della prova nel processo penale* (1834), trad. it., Sanvito, 1858, p. 484. Di recente, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2802; D.

E ad approdi parimenti scoraggianti si giungerebbe percorrendo qualsiasi altro sentiero di natura probatoria. Emblematiche le criticità palesate dall'impostazione che eleva al rango di notizia di reato solo le informazioni idonee a rappresentare il fatto in via diretta. Indizio e sospetto denoterebbero la «conoscenza di fatti dai quali è possibile dedurre, per lo più attraverso massime d'esperienza, l'esistenza di ulteriori fatti» riconducili alla norma incriminatrice: né l'uno né l'altro consentirebbero lo svolgimento d'indagini. L'art. 220 norme coord. c.p.p. sarebbe, dunque, una norma eccezionale, che permetterebbe «l'avvio formale del procedimento [penale] pur in assenza di una notizia di reato»²⁸².

Al di là della non condivisibile esegesi dell'art. 220 norme coord. c.p.p. – il quale, invero, si limita a regolare il passaggio dall'inchiesta amministrativa alle indagini preliminari²⁸³ –, preme mettere in luce un aspetto. Anche contrapponendo la notizia di reato all'indizio e al sospetto s'incorre nell'equivoco in cui cade la prassi: collocare la prima sul malsicuro piano probatorio, insieme ai secondi. Da qui, il disordine concettuale: si confonde il risultato di un'inferenza (la notizia di reato) con ciò che costituisce, al più, la sua premessa (l'indizio o il sospetto di reato)²⁸⁴.

Ne discende l'impraticabilità di qualsiasi distinzione. Non convince l'assunto secondo cui le informazioni incapaci di rappresentare direttamente l'ipotetico fatto penalmente rilevante sarebbero connotate da una minore attendibilità. Si dà per scontato che il grado di affidabilità di un risultato inferenziale dipenda dallo schema logico utilizzato, trascurando, così, il «legame [...] tra fatto probatorio e fatto da provare»: ove, quest'ultimo sia «forte», come «nel caso di prove critico-indiziarie fondate su leggi scientifiche», nulla esclude un'efficacia dimostrativa più elevata rispetto a quella dell'elemento gnoseologico direttamente rappresentativo del fatto²⁸⁵.

A tal punto, occorre riconoscere la dimensione esclusivamente semantica del concetto di notizia di reato: quest'ultima, al pari di ogni ipotesi, non richiede la sua preliminare dimostrazione come condizione d'esistenza. La *notitia criminis*, detto altrimenti, trae origine dalla corrispondenza tra sole entità linguistiche (enunciato fattuale e norma incriminatrice): costituisce l'esito positivo di un giudizio di valore giuridico.

VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 121; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 138.

²⁸² La tesi è di R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 14, alla quale si devono le citazioni precedenti.

²⁸³ V., *amplius, infra*, cap. III, § 1-2-3.

²⁸⁴ Così, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 122, nota 59.

²⁸⁵ P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 73. La tesi qui criticata, poi, sembra non tenere conto di un altro aspetto: l'impiego di massime d'esperienza non è prerogativa esclusiva delle inferenze basate su elementi idonei a rappresentare il fatto da provare (v. F. CAPRIOLI, *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il "delitto di Cogne"*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1875).

Estranea all'operazione in parola è la verifica della consistenza, ossia della conformità alle premesse probatorie. Ciò che qualifica il supporto probatorio dell'informazione esula, dunque, dai requisiti della notizia di reato, potendo essere apprezzato solo mercé lo svolgimento di indagini preliminari.

Quanto detto vale a prescindere da come la consistenza venga aggettivata. Occorre scongiurare il rischio di riproporre in quest'ambito l'infelice distinzione, cristallizzata nell'art. 606 comma 3 c.p.p., tra (semplice) infondatezza e manifesta infondatezza del ricorso per cassazione²⁸⁶. Entrambi i parametri implicano una valutazione che investe la relazione tra l'enunciato ipotetico e gli elementi conoscitivi raccolti. A mutare, quindi, non è la natura del giudizio di conformità, ma la misura dello spessore probatorio, da calcolarsi, tra l'altro, «sulla base di un criterio quantitativo [...] inevitabilmente vago»²⁸⁷. Necessitata, a tal punto, la conclusione: le informazioni su un fatto riconducibile a una norma incriminatrice rientrano nel novero delle notizie di reato ancorché la loro infondatezza sia manifesta²⁸⁸.

La dimensione semantica abbraccia ogni singolo profilo della *notitia criminis*.

Così, con riferimento alla componente soggettiva, la valutazione va limitata alle proposizioni che descrivono l'episodio storico. L'individuazione dell'ipotetico autore del fatto non deve avvenire sulla base del compendio probatorio a disposizione, che rileva, invece, una volta avviate le indagini preliminari²⁸⁹.

²⁸⁶ «Intorno all'aggettivo "manifesta" si era intessuta una discettazione, il cui stesso punto di partenza escludeva la possibilità di acquisire una conclusione univoca: lo si poteva intendere come sinonimo di indiscutibile, indubbia, ovvero di rilevabile *prima facie*, alla stregua degli stessi termini nei quali è formulata la notizia di reato; senonché, nel primo significato l'espressione si rivela pleonastica, giacché l'acquisizione della certezza, e cioè un atteggiamento gnoseologico immune da dubbi, costituisce il presupposto delle sentenze di proscioglimento – escluse, naturalmente, quelle con formula dubitativa – non meno che dell'archiviazione; se, invece, si opta per il secondo significato, non si fa nient'altro che riesprimere, con parole diverse, il concetto secondo cui l'archiviazione non può essere disposta nei casi in cui l'accertamento dell'infondatezza della notizia di reato richieda indagini incompatibili con la fase degli atti preistruttori»: così, con riguardo alla sfera dell'archiviazione *ex art. 74 c.p.p.* 1930, F. CORDERO, *Archiviazione*, in *Enc. dir.*, vol. II, Giuffrè, 1958, p. 1032. Per alcuni condivisibili rilievi sulla manifesta infondatezza in materia d'impugnazioni v., per tutti, O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3472 ss.

²⁸⁷ O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, cit., p. 3476. Cfr. anche Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Cresci, in *C.E.D.*, n. 19990301, la quale sottolinea «che il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile».

²⁸⁸ In tal senso, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2803; G. FUMU, *Art. 335*, in AA.VV., *Commento al nuovo Codice di procedura penale*, vol. IV, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, p. 59 e nota 3; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 45; *contra*, F. MENCARELLI, *Procedimento probatorio e archiviazione*, Jovene, 1993, p. 131; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1171; E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 587.

²⁸⁹ In tal senso, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 123.

L'analogo giudizio di plausibilità logica è circoscritto al piano semantico dell'informazione: «non occorrono materiali probatori per svelare che quest'ultima riguardi un fatto impossibile secondo natura»²⁹⁰.

Del pari, la verifica del contenuto informativo minimo si esaurisce nel porre a raffronto l'enunciato fattuale con l'assunto notorio o con la notizia di reato già acquisita.

11. Modalità di acquisizione della notizia di reato e giudizio di valore giuridico

Quanto fin qui sostenuto, naturalmente, non esclude che, al momento della deliberazione dell'informazione acquisita, vi possano essere elementi gnoseologici a suo supporto. Questi, però, non ricoprono alcun ruolo nel vaglio teso ad appurare l'esistenza della notizia di reato.

L'affermazione richiede una chiosa.

Quando l'informazione è formalmente veicolata al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria – ossia, nel caso di notizia qualificata –, non sorgono difficoltà nel tenere la valutazione sul suo contenuto al riparo dai profili probatori, poiché non risulta complessa l'operazione strumentale: distinguere le «questioni di significato» da quelle concernenti il tema storico, legate cioè alla ricostruzione del fatto²⁹¹. L'enunciato da sottoporre al giudizio di corrispondenza, qui, è già racchiuso nel veicolo informativo disciplinato dagli art. 330 ss. c.p.p. In altre parole, le proposizioni descrittive da mettere in relazione con la fattispecie incriminatrice vanno selezionate sempre muovendo da un mosaico di proposizioni, rappresentato dall'esposizione di un avvenimento da parte di un narrante²⁹². Il campo semantico, dunque, non subisce alcuna contaminazione.

Ben diversa è l'ipotesi in cui l'informazione sia appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. L'acquisizione di una notizia di reato non qualificata implica necessariamente che l'enunciato fattuale venga ricavato dalla dimensione empirica. In sostanza, l'informazione circa un fatto penalmente rilevante consiste in uno o più dati cognitivi. Emblematico, in proposito, l'impiego negli art. 63 comma 1 e 220 norme coord. c.p.p. del vocabolo “indizio”: l'intenzione del legislatore non è contrapporre tale concetto a

²⁹⁰ F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2803.

²⁹¹ P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 34.

²⁹² Che costituisce, per l'appunto, il contenuto della denuncia, del referto, della querela, dell'istanza o della richiesta di procedimento oppure dell'informativa trasmessa dalla polizia giudiziaria ex art. 347 c.p.p.

quello di notizia di reato²⁹³, bensì sottolineare come, in tali eventualità, il contenuto dell'informazione e la sua consistenza «st[iano] e cad[ano] insieme»²⁹⁴.

Se è vero che il piano semantico e quello probatorio tendono a sovrapporsi, è comunque bene non giungere a conclusioni affrettate. La dimensione empirica costituisce solamente il terreno da cui trae origine l'ipotesi: rappresenta il punto di partenza per l'individuazione delle proposizioni che descrivono l'episodio storico. È chiaro: gli elementi gnoseologici che offrono lo spunto per la formulazione dell'ipotesi ne fungono, al contempo, da supporto. Ma la solidità del sostegno probatorio resta, anche qui, circostanza estrinseca alla notizia di reato. A segnare l'esistenza di quest'ultima non è il superamento di evanescenti "soglie di consistenza". Quel che conta è sempre la conformità dell'enunciato, ricavato dal quadro conoscitivo, a una fattispecie incriminatrice.

In definitiva, per le notizie qualificate come per quelle non qualificate, è da rifiutare l'impiego di *standard* probatori: decisivo è l'esito di un giudizio che richiede esclusivamente competenz[e] semantic[he]²⁹⁵.

12. La notizia di reato sul versante sostanziale

Come noto, il concetto di *notitia criminis* rileva anche all'interno del codice penale. La notizia di un reato – qualsiasi (art. 361 e 362 c.p.) o specifico (art. 364 e 365 c.p.) – procedibile d'ufficio viene in gioco quale presupposto dei delitti di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio o del privato (art. 361-364 c.p.) e di omissione di referto (art. 365 c.p.).

Il tratto comune delle previsioni considerate sta nel sanzionare il mancato (o comunque tardivo) adempimento dell'obbligo di riferire al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria un'informazione circa un fatto penalmente illecito²⁹⁶. Occorre tutelare l'interesse alla corretta

²⁹³ Così, invece, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 14.

²⁹⁴ F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2802. In tal senso, v., per tutti, O. DOMINIONI, *Art. 63*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, cit., p. 399; R.E. KOSTORIS, *Art. 220 norme coord.*, ivi, Appendice, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1990, p. 79.

²⁹⁵ Così, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 124-125. Per la citazione, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 34.

²⁹⁶ Per tutti, F. MACRÌ, *I delitti di omessa denuncia*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, III, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Utet, 2008, p. 14 ss.

amministrazione della giustizia, agevolando il titolare dell'azione penale nel momento prodromico del procedimento: quello dell'acquisizione della notizia di reato²⁹⁷.

Volgendo lo sguardo al panorama giurisprudenziale, emerge come – affinché scatti l'obbligo di denuncia – non basti venire a conoscenza di un enunciato fattuale conforme a una norma incriminatrice: il soggetto attivo dev'essere quantomeno in grado di individuare i dati a supporto della notizia²⁹⁸. Parimenti, per l'insorgenza dell'obbligo di referto, è richiesta una concreta valutazione del sanitario che tenga conto di tutte le peculiarità del caso²⁹⁹.

Le affermazioni paiono trovare conforto in dottrina, secondo cui per integrare le fattispecie previste dagli art. 361 ss. c.p. – pur non essendo richiesta la certezza in ordine all'esistenza del reato presupposto – devono sussistere «elementi capaci di indurre una persona ragionevole a concludere» che un fatto penalmente illecito sia stato commesso³⁰⁰.

Nella sfera della notizia di reato sembrano, pertanto, ricadere esclusivamente le informazioni dotate di una minima consistenza probatoria.

Ciò, però, non permette di legittimare la (criticabile) prassi invalsa sul terreno processuale. Come noto, il significato e la fisionomia dei concetti rinvenibili nella disciplina positiva non restano insensibili alle finalità che il legislatore mira, di volta in volta, a soddisfare³⁰¹. E non si può trascurare la diversa funzione tipica rivestita dalla notizia di reato nei due ambiti.

Sul versante sostanziale, quest'ultima rappresenta un presupposto per l'affermazione della responsabilità penale dei soggetti obbligati a riferirla all'autorità competente. Entra in scena il principio di offensività, che esige di circoscrivere l'area del penalmente rilevante ai soli fatti realmente lesivi del bene giuridico³⁰². Da qui, la necessità di restringere la portata della nozione di *notitia criminis* tramite l'impiego di soglie probatorie.

²⁹⁷ V., anche per i riferimenti bibliografici, G. PIFFER, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da E. Dolcini-G. Marinucci, vol. IV, tomo I, Cedam, 2005, p. 15-16.

²⁹⁸ Per tutte, Cass., sez. VI, 3 luglio 2018, Pesci, in *C.E.D.*, n. 274310.

²⁹⁹ Cfr. Cass., sez. VI, 6 aprile 1998, Crotti, in *Riv. pen.*, 1998, p. 566; Cass., sez. VI, 14 gennaio 1998, Donzelli, in *C.E.D.*, n. 210086.

³⁰⁰ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, II, Giuffrè, 2000, p. 14. Cfr. anche C. ERRA, *Denuncia penale (omessa o ritardata)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, 1964, p. 201.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Zanichelli, 2021, p. 354; G. PIFFER, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, cit., p. 25.

³⁰¹ V., con riferimento, ad esempio, al concetto di "fatto", *supra*, nota 140.

³⁰² In tema, cfr. fra i tanti, A. CAVALIERE, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, in *Costituzione, diritto e processo penale*, a cura di G. Giostra-G. Insolera, Giuffrè, 1998, p. 133 ss.; M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, p. 4 ss.; G. FIANDACA, *Considerazioni sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*, in AA.VV., *Le discrasie tra dottrina e*

In campo processuale, la notizia di reato costituisce l'ipotesi da vagliare attraverso lo svolgimento delle indagini preliminari. Assume rilievo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che risulta incompatibile con una selezione delle informazioni acquisite operata dal pubblico ministero sulla base di un incontrollabile apprezzamento dei relativi elementi gnoseologici a supporto.

Sul piano metodologico, è, dunque, scorretto invocare gli approdi raggiunti in ambito sostanziale per misconoscere la dimensione puramente semantica che il codice di rito attribuisce alla nozione di notizia di reato

13. La “pseudo-notizia” di reato

Delineata la sfera della *notitia criminis*, costituisce pseudo-notizia di reato ciò che, pur accostandovisi, non ricade al suo interno³⁰³. L'affermazione assume, forse, un «sapore tautologico», ma pone in risalto un aspetto «non facilmente controvertibile»: il concetto di pseudo-notizia di reato può definirsi soltanto in negativo. Con tale locuzione si suole indicare tutte le informazioni collocate «sotto la soglia del procedimentalmente rilevante», perché non soddisfano uno o più requisiti necessari a integrare la notizia di reato³⁰⁴.

L'ampio *genus* include due sottocategorie: quella delle non-notizie e quella delle notizie di non-reato³⁰⁵.

Nella prima rientrano gli enunciati non apofantici o che descrivono fatti d'impossibile realizzazione storica oppure che non sono dotati di sufficiente specificità o, ancora, che sono

giurisprudenza in diritto penale, a cura di A.M. Stile, Jovene, 1991, p. 61 ss.; C. FIORE, *Il principio di offensività*, in *Ind. pen.*, 1994, p. 278 ss.; G. INSOLERA, *Reati artificiali e principio di offensività: a proposito di un'ordinanza della Corte Costituzionale sull'art. 1, VI comma, l. n. 516 del 1982*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 726 ss.; V. MANES, *Il principio di offensività. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, 2005, *passim*; F. MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, IV, Giuffrè, 1977, p. 445 ss.; G. NEPPI MODONA, *Il lungo cammino del principio di offensività*, in *Studi in onore di M. Gallo. Scritti degli allievi*, Giappichelli, 2004, p. 89 ss.; F. PALAZZO, *Meriti e limiti dell'offensività come principio di ricodificazione*, in AA.VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Giuffrè, 1996, p. 74 ss.

³⁰³ Così, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 43, a cui si devono le citazioni che seguono nel testo. Cfr., fra gli altri, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2803; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, cit., p. 1171; E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, cit., p. 587.

³⁰⁴ «Appare riduttivo considerare il fenomeno della pseudo notizia di reato soltanto con riferimento alla mancata previsione di un apposito *nomen criminis* entro il quale collocare il fatto indicato nell'informativa inviata all'autorità procedente» (A.A. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Giuffrè, 1993, p. 26-27).

³⁰⁵ V., anche per la successiva citazione, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 43.

privi di qualsiasi contenuto informativo. Trattasi, in altre parole, di ipotesi in cui, a causa di un *deficit* palesato dalle proposizioni rappresentative, «non si è in presenza di una notizia in senso tecnico».

Nella seconda, le informazioni aventi a oggetto fatti non dotati di rilevanza penale³⁰⁶: si pensi, ad esempio, al racconto di un adulterio. Difetta, qui, la corrispondenza tra l'enunciato fattuale e la fattispecie incriminatrice. Al riguardo, che «il fatto non [...] previsto dalla legge come reato» figuri tra i casi di archiviazione non smentisce la conclusione³⁰⁷. La formula archiviativa di cui all'art. 411 c.p.p. s'impone ove il pubblico ministero constati «l'estraneità dell'oggetto dell'informativa ricevuta all'universo penalistico», non già al momento del primo vaglio, bensì nel corso delle indagini: tale circostanza può dipendere da un'erronea valutazione iniziale, come pure da una successiva abrogazione o declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma sostanziale di riferimento³⁰⁸.

La dimensione esclusivamente semantica della nozione di notizia di reato implica che fuoriescano dal novero delle pseudo-notizie le informazioni su un fatto di reato *ab origine* non sorrette da elementi conoscitivi. A nulla vale obiettare che l'art. 408 c.p.p. subordina l'archiviazione alla semplice infondatezza della richiesta e non più alla manifesta infondatezza della notizia di reato. Il rilievo non autorizza a qualificare come pseudo-notizie di reato le informazioni manifestamente o grossolanamente infondate, ossia del tutto prive di consistenza³⁰⁹. Si è già sottolineato come simili aggettivazioni identifichino il grado di conformità alle premesse probatorie, il quale non rappresenta il discrimine tra notizia e pseudo-notizia di reato: entrambi i concetti dipendono dall'esito, positivo o negativo, di un giudizio esclusivamente di valore giuridico³¹⁰.

³⁰⁶ V. la prima circolare ministeriale sulla tenuta dei registri (n. 533 del 18 ottobre 1989), consultabile in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, Cedam, 1990, p. 549 ss.

³⁰⁷ *Contra*, nel senso che l'informazione circa un fatto non previsto dalla legge come reato implica sempre l'avvio del procedimento penale, F.R. DINACCI, *Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 580; P.P. RIVELLO, *Perplexità in ordine alla legittimità del c.d. potere di «cestinazione» da parte del P.M.*, in *Dif. pen.*, 1992, p. 46 ss.; C. SCACCIAOCE, *L'inazione del pubblico ministero*, Giuffrè, 2009, p. 234.

³⁰⁸ Così, Cass., sez. un., 22 novembre 2000, ignoti, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1781. In dottrina, in tal senso, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2803; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 44, a cui si deve la citazione; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato ed archiviazione*, cit., p. 1172.

³⁰⁹ Così, invece, F. MENCARELLI, *Procedimento probatorio e archiviazione*, cit., p. 131; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, cit., p. 1171; E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, cit., p. 587.

³¹⁰ V. *supra*, § 10.

Quanto appena evidenziato consente di pervenire a un'ulteriore conclusione. Ove non sia realizzata la corrispondenza tra entità linguistiche (enunciato fattuale e norma incriminatrice), l'informazione andrà considerata una pseudo-notizia di reato e la relativa qualifica rimarrà tale a prescindere dalle sopravvenienze conoscitive³¹¹. Queste ultime potranno, al più, determinare l'insorgenza di una nuova notizia di reato³¹², ma non tramutare in notizia di reato ciò che era stato già considerato alla stregua di una pseudo-notizia. Si pensi, ad esempio, alla denuncia di Tizio che lamenti di essere stato sequestrato dagli alieni. Allorché, successivamente, il pubblico ministero apprenda che il rapimento era, in realtà, stato compiuto da persone travestite da extraterrestri, sarà tale ultima informazione a costituire una notizia di reato (non qualificata). La denuncia di Tizio, riguardante il sequestro di persona da parte degli alieni, è e resterà sempre una pseudo-notizia di reato.

In definitiva, poiché gli elementi conoscitivi a supporto dell'informazione esulano dai requisiti della notizia di reato, il loro sopravvenire non permette al pubblico ministero di riqualificare una pseudo-notizia. La riqualificazione è ammessa soltanto qualora tocchi porre rimedio a un originario errore di valutazione³¹³.

La dimensione puramente semantica dei concetti di notizia e pseudo-notizia di reato comporta, infine, l'inapplicabilità delle regole decisorie tipiche del giudizio di fatto al giudizio di valore giuridico che il pubblico ministero (o la polizia giudiziaria) deve effettuare.

Occorrono alcune precisazioni.

È ricorrente in dottrina l'assunto secondo cui le situazioni d'incertezza andrebbero risolte considerando l'informazione acquisita alla stregua di una notizia di reato, in osservanza del canone "*in dubio pro inscriptione*"³¹⁴.

Ora, l'affermazione ha senz'altro il pregio di essere lodevolmente ispirata. Vi sono ipotesi in cui risulta particolarmente arduo stabilire se il fatto descritto sia riconducibile o meno a una

³¹¹ Per F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2805, al fine di «non aggirare il divieto di svolgere indagini informali sulla base della pseudo-notizia» i nuovi elementi conoscitivi possono soltanto «essere raccolti nell'ambito di un procedimento penale diverso (la cui notizia di reato fosse già stata iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p.) oppure passivamente ricevuti dal pubblico ministero a seguito delle allegazioni della persona offesa o di terzi».

³¹² Il cui enunciato può tradursi in un parziale richiamo al contenuto dell'informazione precedentemente acquisita.

³¹³ Cfr. Cass., sez. un., 22 novembre 2000, ignoti, cit., p. 1781, secondo cui la riqualificazione sarebbe ammessa anche alla luce degli elementi sopravvenuti.

³¹⁴ Cfr., fra gli altri, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 402; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 382; A.A. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, cit., p. 34, nota 53; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, cit., p. 1170, nota 8.

fattispecie incriminatrice³¹⁵. Ciò può dipendere da una scarsa chiarezza nella formulazione dell'enunciato, come pure da un basso livello di determinatezza esibito dalla norma penale sostanziale³¹⁶. Essendo, qui, elevato il margine d'errore, l'intento è assicurare effettività all'obbligatorietà dell'azione penale, ampliando la sfera della notizia di reato, così da permettere – all'esito delle indagini e a fronte della richiesta di archiviazione – il controllo giurisdizionale sulla delibazione del pubblico ministero³¹⁷.

Le difficoltà che possono sorgere sul piano operativo non autorizzano, però, l'impiego di un criterio che – al pari del canone decisorio di cui all'art. 533 comma 1 c.p.p. – «afferisce alla previsione [...] di livelli probatori da conseguire per evitare il rischio della mancata prova»³¹⁸. Il vaglio teso ad appurare la sussistenza della notizia di reato non investe la consistenza probatoria dell'informazione: il suo oggetto consiste solo nell'equivalenza tra enunciato ipotetico ed enunciato normativo, la quale può esistere oppure no, *tertium non datur*. L'ordinamento non disciplina l'eventualità in cui vi sia un'oggettiva incertezza sulla valutazione giuridica: è contemplato esclusivamente l'errore del soggetto chiamato a effettuarla. È chiaro che le ricadute negative sull'obbligatorietà dell'azione penale si manifestano solo quando una notizia di reato non venga ritenuta tale³¹⁹. Tuttavia, può ingenerare confusione invocare regole decisorie proprie dei giudizi di fatto per indurre il pubblico ministero a propendere per la soluzione che, ove non fosse corretta, si rivelerebbe innocua: il rischio è di fornire un appiglio – ancorché tutt'altro che saldo – alla tesi, invalsa nella prassi, per la quale la delibazione delle informazioni acquisite dal pubblico ministero implicherebbe un apprezzamento del relativo supporto probatorio³²⁰.

14. La paternità della notizia

Se è pacifico che la *notitia criminis* si configura indipendentemente dalla circostanza che il relativo enunciato consenta oppure no l'individuazione del possibile autore del fatto, occorre ora considerare l'ipotesi in cui, invece, non sia individuabile l'autore della notizia stessa.

Per scongiurare pratiche aberranti, come la delazione, espressione «di una cultura del sospetto e del segreto che permea i sistemi inquisitori», il codice non ammette che la notizia

³¹⁵ «Si pensi alla descrizione di complessi rapporti commerciali fra due o più soggetti, che potrebbero integrare solo una fonte di responsabilità contrattuale e anche gli estremi di una truffa o di una appropriazione indebita» (F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2803, nota 26).

³¹⁶ In tal senso, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 38.

³¹⁷ V. *infra*, cap. IV, § 5.

³¹⁸ Così, per tutti, G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 123.

³¹⁹ Sull'assenza di un controllo giurisdizionale sull'avvenuta destinazione, v. *infra*, cap. IV, § 5.

³²⁰ Cfr. *supra*, cap. I, § 2-3-4-5.

anonima possa costituire il presupposto per l'avvio del procedimento penale³²¹. Ciò, in linea con lo sfavore normativo verso le fonti di prova non verificabili (art. 194 comma 3, 195 comma 7, 203, 240 c.p.p.).

Invero, il legislatore sancisce un divieto d'uso – salvo che si ricada nelle ipotesi di cui all'art. 240 c.p.p.³²² – per le sole denunce anonime presentate dai privati (art. 333 comma 3 c.p.p.). Ma tale aspetto non va enfatizzato. Anonimo significa «non attribuibile a nessuno»³²³. Nella categoria rientra «anche l'apocrifo (lettera con firma falsa, illeggibile, dissimulata), mentre resta fuori l'ipotesi dell'anonimo cosiddetto “apparente” (autore facilmente identificabile dalla grafia o da altri elementi, pur in assenza di sottoscrizione), nonché il caso dell'autore dalle generalità ignote o dubbie ma fisicamente individuato»³²⁴.

Se così è, la paternità è *in re ipsa* nelle notizie ricevute dal pubblico ministero e racchiuse in veicoli informativi diversi dalle denunce dei privati: la denuncia del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio, il referto, la querela, l'istanza, la richiesta di

³²¹ Così, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 363. In tema, sotto la vigenza del codice del 1930, v., per tutti, G.P. VOENA, *Aspetti penali e processuali delle delazioni anonime*, Giuffrè, 1978.

Nei sistemi inquisitori preilluministici erano incentivate sia le «denunc[e] segret[e] (cioè tal[i] solo per l'imputato) [sia le] denunc[e] anonim[e] (cioè segret[e] anche per l'autorità inquirente)» (P. CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, Cedam, 1977, p. 7). «La piena efficacia delle denunce anonime si rivelava, infatti, coerente con sistemi incentrati intorno alla tutela e salvaguardia del pubblico interesse (spesso identificate con la difesa dell'ordine politico), a tutto danno dei diritti e garanzie del singolo, che non vi era motivo conoscesse il proprio accusatore» (A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 182, nota 219).

³²² Sulle quali v. *infra*, cap. III, § 11. Secondo Cass., sez. IV, 4 giugno 1993, Kila, in *C.E.D.*, n. 195189, vi sarebbe un'altra eventualità in grado di escludere l'operatività del divieto ex art. 333 comma 3 c.p.p. L'art. 41 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, mantenuto in vigore dall'art. 225 norme coord. c.p.p., troverebbe, infatti, applicazione «anche nel caso in cui la [...] notizia sia costituita da una denuncia o segnalazione anonima». Invero, la norma si limita a stabilire che «gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro». Non essendovi un espresso riferimento all'impiego delle denunce anonime appare erroneo sostenere che l'art. 333 comma 3 c.p.p. sia, qui, derogato (in termini simili, A. CAMON, *Le indagini preliminari*, cit., p. 368).

³²³ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 803.

³²⁴ P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 363. Cfr. anche L. BRESCIANI, *Denuncia e rapporto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Utet, 1989, p. 397; G. COLAIACOVO, *L'anonimo nella ricerca della notizia di reato*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4321 ss.; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 71; M. MERCONE, *L'inutilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 756; W. NOCERINO, *Le denunce anonime come strumento di indagine. un difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1607; C. SCACCIANOCE, *Denunce anonime e attività "pre-procedimentali" del pubblico ministero*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 1184 ss. In merito alla riconduzione delle denunce presentate via posta elettronica certificata nell'alveo dell'art. 333 comma 3 c.p.p., v. A. MALACARNE, *La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 28 dicembre 2020.

procedimento, per l'integrazione del relativo schema tipico, presuppongono tutte un «autore qualificato»³²⁵. Il soggetto a cui va attribuita l'informazione, dunque, dev'essere necessariamente individuato.

Ciò potrebbe suonare in contrasto con le considerazioni svolte in merito alla persona cui è ascritto il fatto di reato. Si è, in precedenza, evidenziato come non riuscire a individuare, sulla base della notizia di reato, l'ipotizzato autore del fatto non impedisca di ricavarne la qualifica: è astrattamente possibile l'avvio di un'indagine contro ignoti per un reato proprio esclusivo³²⁶.

Ma la contraddizione è solo apparente. L'identità e la qualifica del soggetto attivo dell'illecito penale attengono al contenuto dell'informazione, il quale consiste in un enunciato ipotetico. L'identità e la qualifica dell'autore della notizia concernono, invece, la paternità di quest'ultima. Le prime vanno soltanto ipotizzate: il vaglio sulla fondatezza del contenuto dell'informazione si effettua all'esito delle indagini preliminari. Le seconde, per converso, devono essere accertate e la qualifica di un soggetto ignoto, pur restando ipotizzabile, non è suscettibile di accertamento. Ne deriva che, in caso di notizia qualificata diversa dalla denuncia del privato, l'individuazione dell'autore rappresenta una tappa obbligata.

Il difetto di paternità non può, poi, verificarsi ove l'informazione venga appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. La notizia non qualificata coincide con uno o più elementi gnoseologici³²⁷ e ad assumerne la paternità è il soggetto che la “costruisce”, ricavando dagli stessi l'enunciato da sottoporre al giudizio di conformità alla norma incriminatrice. L'unico limite sta, per l'appunto, nel divieto d'uso sancito dall'art. 333 comma 3 c.p.p.: la denuncia anonima, oltre a non essere idonea come notizia di reato qualificata a determinare l'avvio delle indagini preliminari, non può, a differenza degli altri elementi di fonte sconosciuta appresi dagli organi inquirenti³²⁸, neppure costituire il dato empirico su cui fondare l'esistenza di una *notitia criminis* non qualificata³²⁹. Il suo contenuto può soltanto offrire lo spunto per la raccolta di altri elementi da cui muovere per la formulazione di un'analogia ipotesi di reato³³⁰.

³²⁵ A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 183.

³²⁶ V. *supra*, § 8.

³²⁷ La cui fonte può anche non essere conosciuta, purché non si tratti di denunce anonime.

³²⁸ V. *infra*, § 15.

³²⁹ Così, pur sotto la vigenza del codice del 1930, C. cost., sent. 27 dicembre 1974 n. 300, in *Giur. cost.*, 1974, p. 3010. Cfr., in dottrina, C. FANUELE, *L'utilizzazione delle denunce anonime per l'acquisizione della notizia di reato: condizioni e limiti delle attività pre-procedimentali alla luce delle regole sul giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1550 ss.; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 31; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 184.

³³⁰ G. FUMU, *L'attività pre-procedimentale del pubblico ministero*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. Gaito, Jovene, 1991, p. 136; P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 364. In giurisprudenza, v., fra le altre, Cass., sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in *C.E.D.*, n. 232695; Cass., sez. VI, 21 settembre 2006,

Così, ad esempio, una denuncia anonima avente a oggetto dei maltrattamenti nei confronti di un minorenne da parte dei genitori non può segnare l'inizio di un procedimento penale. Tuttavia, la medesima notizia potrebbe ricavarsi *aliunde*, traendo impulso dall'informazione ricevuta: si pensi a una persona che affermi di aver sentito, in più occasioni, delle urla provenienti dalla casa in cui abita la famiglia oppure ad alcuni disegni redatti dal minore, indicatori delle violenze subite. Ove ciò avvenisse, sarebbero questi ultimi a costituire, singolarmente o in combinazione tra loro, la *notitia criminis* (non qualificata), e non già il contenuto della denuncia, il quale resta un mero «precedente storico»³³¹.

Naturalmente, resta un'impresa titanica individuare l'elemento dal quale sia stata realmente estrapolata la notizia non qualificata: «non esiste, né sarebbe allestibile, un controllo sulle matrici mentali dei remoti passi investigativi»³³².

15. *Segue: il peculiare statuto della notizia di reato anonima*

Quanto fin qui evidenziato basta a far emergere come la paternità non rappresenti un requisito intrinseco della notizia di reato³³³: in sua assenza, la *notitia criminis* esiste, malgrado risulti «squalificata»³³⁴.

Al riguardo, si è obiettato che l'enunciato contenuto nella denuncia anonima sarebbe sprovvisto dell'indefettibile carattere della specificità³³⁵. Il rilievo, però, non coglie nel segno: un'affermazione non attribuibile a nessuno non è, di per sé, inidonea a conferire concretezza al fatto descritto. Del resto, che l'informazione concernente un illecito penale ma racchiusa in una denuncia anonima vada tenuta distinta dalla pseudo-notizia di reato trova conferma nella

Macri, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2946; Cass., sez. IV, 22 dicembre 1995, Figliolino, *ivi*, 1997, p. 1081. V. altresì, sotto l'imperio del codice previgente, C. cost., sent. 18 gennaio 1977 n. 29, in *Giur. cost.*, 1977, p. 99, con nota di G.P. VOENA.

³³¹ C. FANUELE, *L'utilizzazione delle denunce anonime per l'acquisizione della notizia di reato: condizioni e limiti delle attività pre-procedimentali alla luce delle regole sul giusto processo*, cit., p. 1552.

³³² Così, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 804.

³³³ V. già G. FOSCHINI, *Scritti anonimi e scienza privata del giudice*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, p. 175 ss.; nonché, più di recente, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 42-43; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 184.

³³⁴ «La delazione anonima è una notizia “squalificata” dalla sua fonte soggettiva» (M. MERCONE, *L'inutilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, cit., p. 755). V. anche M. KROGH, *In tema di delazioni anonime*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 774.

³³⁵ W. NOCERINO, *Le denunce anonime come strumento di indagine. un difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., p. 1608.

presenza di un'apposita – ancorché scarna – disciplina a essa dedicata (art. 333 comma 3 c.p.p., 108 disp. att. c.p.p. e 5 d.m. n. 334 del 1989)³³⁶.

La notizia anonima, dunque, non sconta, di per sé, un *deficit* strutturale: va considerata *tamquam non esset* per una precisa scelta legislativa³³⁷. Tocca, anzitutto, scongiurare la nascita di un procedimento penale a carico di un soggetto sulla base di una denuncia da parte di chi non abbia rivelato la propria identità o ne abbia svelata una falsa. Occorre, poi, «evitare che la macchina procedimentale venga avviata “a vuoto”, con un inutile spreco di risorse»: il tutto sulla premessa che il comportamento dell'autore della denuncia sia indice della sua scarsa attendibilità e, di conseguenza, dell'infondatezza della notizia³³⁸.

Così, sul versante probatorio, il disvalore dell'anonimo discende dall'impossibilità di esaminare l'autore della dichiarazione: viene in gioco la garanzia del contraddittorio³³⁹.

Il divieto previsto dall'art. 333 comma 3 c.p.p., invece, nella misura in cui concerne la genesi del procedimento, mira a soddisfare un'istanza di natura etica, oltre che di “economia processuale”. Il legislatore, qui, bandisce, non già «l'anonimo in quanto tale, [bensì] le iniziative di chi formalmente denunci qualcosa con l'intento, efficacemente realizzatosi, di celarsi dietro l'anonimato»³⁴⁰. Ne deriva che la successiva scoperta dell'autore non è in grado di conferire dignità alla notizia e a permetterne l'uso³⁴¹.

Infine, se il contenuto della denuncia anonima è dotato dei requisiti per integrare una *notitia criminis*, escludere che sulla sua base possa sorgere un procedimento penale si traduce una compressione dell'art. 112 Cost.

Ora, l'opzione normativa non suscita fondati dubbi di legittimità costituzionale. Circa le esigenze che la sorreggono, si sa che «la discrezionalità legislativa può muoversi entro margini assai ampi e mobili, influenzata com'è da fattori valutativi destinati a mutare nel tempo, in ragione del grado di importanza che gli interessi in gioco assumono nei diversi contesti

³³⁶ Cfr. *infra*, cap. III, § 11.

³³⁷ «La scelta metodologica è sintomatica di una sorta di compromesso processuale: non si esclude aprioristicamente la possibilità di una catalogazione nozionistica nell'ambito della fenomenologia processuale in senso lato della “denuncia anonima” come concetto astratto; se ne limitano, però, in maniera impermeabile e tassativa, gli effetti processuali, costruendo una sorta di “incapacità genetica” degli stessi alla diretta produzione di effetti positivi sul piano processuale» (D. DE ROSA, *Le “fonti anonime” di conoscenza ed il processo penale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 3, p. 11).

³³⁸ P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 364.

³³⁹ Cfr. N. ROMBI, *Anonimo, perquisizione e sequestro*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2082-2083; F. ZACCHÈ, *La prova documentale*, in *Trattato di procedura penale*, XIX, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2012, p. 64.

³⁴⁰ A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 187.

³⁴¹ Per analoghe conclusioni, con riferimento, però, al documento anonimo, G. UBERTIS, *Variazioni sul tema dei documenti*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2525; F. ZACCHÈ, *La prova documentale*, cit., p. 66; *contra*, A. DESSI, *Le notizie anonime nel processo penale*, in *Riv. pen.*, 1972, p. 272; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 189.

socioculturali»³⁴². Sul piano della ragionevolezza, inoltre, l'applicazione dell'art. 333 comma 3 c.p.p. non è rimessa all'arbitrio del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Ogni denunciante è, poi, in grado di non far scattare l'operatività della norma: basta evitare di celare la propria identità. Non si ravvisano, pertanto, rischi d'ingiustificate disparità di trattamento³⁴³.

Sennonché, trattandosi, per l'appunto, di un limite all'obbligatorietà dell'azione penale, il divieto d'uso delle denunce anonime non è suscettibile di interpretazioni analogiche³⁴⁴.

Presta il fianco a critiche, dunque, la tesi che equipara la notizia priva di paternità a quella «proveniente da una fonte inaffidabile», riconducendo anche la seconda nell'alveo dell'art. 333 comma 3 c.p.p.³⁴⁵. Il suo accoglimento, tra l'altro, comporterebbe la necessità di effettuare un giudizio di corrispondenza tra “lingua e mondo”, pur circoscritto all'attendibilità dell'autore dell'informazione. Rientrerebbe, così, in scena il *test* della consistenza probatoria minima della notizia acquisita, adoperato dalla prassi e denso di implicazioni negative³⁴⁶.

Più in generale, occorre rifuggire dalla tentazione di estendere alla *notitia criminis* divieti che agiscono sul terreno probatorio³⁴⁷. Il procedimento penale ben può trarre origine, ad esempio, da una denuncia di un soggetto identificato il quale abbia appreso l'informazione dalle voci correnti nel pubblico (art. 194 comma 3 c.p.p.) o da un'altra persona che non è in grado d'indicare (art. 195 comma 7 c.p.p.)³⁴⁸. Analogamente, le dichiarazioni anonime non formalmente veicolate agli inquirenti ma apprese dagli stessi di loro iniziativa (art. 240 comma 1 c.p.p.), come pure il contenuto dei documenti relativi a intercettazioni illegali (art. 240 comma 2 c.p.p.), possono rappresentare il dato empirico da cui “estrarre” la notizia di reato non qualificata³⁴⁹. «Le questioni di ammissibilità [– salvo quella prevista dall'art. 333 comma

³⁴² R. ORLANDI, *Procedibilità (Condizioni di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995, p. 48.

³⁴³ Sulla necessità che le limitazioni all'obbligatorietà dell'azione penale rispettino il principio di uguaglianza, cfr., con riferimento alle condizioni di procedibilità, C. cost., sent. 12 luglio 1967 n. 105, in *Giur. cost.*, 1967, p. 1166 ss.; C. cost., sent. 19 febbraio 1965 n. 4, *ivi*, 1965, p. 18; C. cost., sent. 18 giugno 1963 n. 94, *ivi*, 1963, p. 782; C. cost., sent. 5 maggio 1959 n. 22, *ivi*, 1959, p. 319. Più di recente, con riguardo all'art. 405 comma 1-bis c.p.p., C. cost., sent. 24 aprile 2009 n. 121, *ivi*, 2009, p. 1136.

³⁴⁴ Cfr., in generale, O. DOMINIONI, *Azione penale*, cit., p. 410.

³⁴⁵ In tal senso, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 59.

³⁴⁶ V. *supra*, cap. I, § 4.

³⁴⁷ Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 804.

³⁴⁸ Il tutto, ovviamente, se sono soddisfatti i requisiti della *notitia criminis*: così, A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 198.

³⁴⁹ In tal senso, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 365. Con riguardo alle intercettazioni preventive, escludono che il relativo contenuto possa fungere da notizia di reato, alla luce del divieto di cui all'art. 226 comma 5 norme coord. c.p.p., R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 49 ss.; F. CAPRIOLI, *Le disposizioni in materia di intercettazioni e perquisizioni*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 19 ss.; G. GARUTI, *Le intercettazioni preventive nella lotta al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1457 ss.; W. NOCERINO, *Le denunce anonime come strumento di indagine. un difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., p. 1607 ss.

3 c.p.p. –] cominciano dal momento in cui salti fuori una possibile prova (dal *corpus delicti* ai testimoni), e non importa come l’investigante l’abbia scovata»³⁵⁰.

L’equivoco da cui muove l’impostazione criticata sta nel riconoscere una valenza gnoseologica alla notizia di reato: quest’ultima, oltre a segnare l’avvio e a individuare il tema del procedimento penale, sarebbe anche «la prima prova dei fatti in essa rievocati»; da qui, l’esigenza di «raggiungere una soglia epistemica minima» e l’operatività dei divieti probatori³⁵¹. È pur vero che l’art. 333 comma 3 c.p.p. può ingenerare confusione, là dove, dopo aver “squalificato” la denuncia anonima, ne consente l’utilizzo alla stregua di documento, qualora si tratti del corpo del reato o provenga comunque dall’imputato (art. 240 c.p.p.)³⁵². Ma la *notitia criminis*, al pari di ogni ipotesi iniziale, non ha alcuna efficacia dimostrativa³⁵³. Trascurando quest’aspetto, si finisce, al contempo, per restringere indebitamente la sfera dell’art. 112 Cost. e contaminare la dimensione puramente semantica della notizia di reato, con le ricadute già evidenziate³⁵⁴. Il tutto al netto dell’impossibilità di avere contezza del percorso logico seguito dagli inquirenti per la formazione della notizia non qualificata: per assurdo, il punto di partenza potrebbe essere costituito da un sogno³⁵⁵.

Particolare attenzione va, infine, dedicata alle “informazioni confidenziali” (art. 203 c.p.p.). Per taluni, queste soggiacerebbero alla disciplina delle denunce anonime, quando la polizia giudiziaria decida di non rivelare l’identità dell’informatore da cui ha appreso la *notitia criminis*³⁵⁶.

La conclusione, però, appare affrettata. «Anonimo è concetto di relazione fra [informazione] e autore da una parte, fra [informazione] e destinatario dall’altra»³⁵⁷. La medesima notizia, insomma, «potrebbe essere [di fonte] ignot[a] se ricevuta da una certa persona e nominale se ricevut[a] da un’altra»³⁵⁸. Ne deriva che, conoscendo la polizia

³⁵⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 804.

³⁵¹ In questi termini, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 44.

³⁵² Sul tema, *infra*, cap. III, § 11.

³⁵³ Così, per tutti, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 118.

³⁵⁴ V. *supra*, cap. I, § 4.

³⁵⁵ In tal senso, ancora, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 804.

³⁵⁶ Cfr. R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 47-48; G. COLAIACOVO, *L’anonimo nella ricerca della notizia di reato*, cit., p. 4328; W. NOCERINO, *Le denunce anonime come strumento di indagine. un difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., p. 1607 ss.; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 195 ss. Sul concetto di “confidente” v. Cass., sez. VI, 7 novembre 2007, Montagnese, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2988; Cass., sez. VI, 12 giugno 2001, Vardaro, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1264, con nota di G. DE STEFANO.

³⁵⁷ U. PIOLETTI, *Il concetto di «scritto anonimo» è diverso e più vasto di quello di «non sottoscritto»*, in *Riv. pen.*, 1935, p. 1217. V. anche P. CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, cit., p. 152; A. DESSI, *Le notizie anonime nel processo penale*, cit., p. 272.

³⁵⁸ Così, ma con riferimento ai documenti anonimi, F. ZACCHE, *La prova documentale*, cit., p. 66; nello stesso senso, G. UBERTIS, *Variazioni sul tema dei documenti*, cit., p. 2524-2525.

giudiziaria l'identità del suo confidente, l'informazione da lui fornita non può essere considerata anonima. Una volta che sulla base dell'informazione in parola la polizia giudiziaria abbia ricavato la *notitia criminis* (non qualificata)³⁵⁹, quest'ultima andrà attribuita proprio a tale soggetto, che provvederà a trasmetterla al pubblico ministero in forza dell'art. 347 c.p.p.³⁶⁰.

³⁵⁹ Cfr. F. CASSIBBA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Sistema di procedura penale*, II, *Persone, strumenti, riti*, a cura di G. Ubetis, Giuffrè, 2020, p. 419.

³⁶⁰ Analoghi rilievi valgono per le notizie apprese dalla polizia giudiziaria nel corso dei colloqui investigativi previsti dall'art. 18-bis ord. pen., quando il dichiarante chieda che la sua identità non venga rivelata (così, G. SALVINI, *I colloqui investigativi e i permessi di soggiorno ai fini investigativi per il contrasto al terrorismo*, in *Le nuove norme di contrasto al terrorismo*, a cura di A.A. Dalia, Giuffrè, 2006, p. 6 ss.; *contra*, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 48-49).

Capitolo III

I PROFILI DINAMICI

SOMMARIO: 1. L'avvio del procedimento penale – 2. Le “pre-indagini” – 3. L'acquisizione della notizia di reato: spartiacque fra pre-indagini e indagini preliminari – 4. L'obbligo di trasmettere la notizia di reato – 5. *Segue*: un pericoloso filtro? – 6. L'obbligo d'iscrivere la notizia di reato – 7. Il dovere di svolgere indagini complete e pertinenti – 8. Gli atti d'indagine compiuti prima dell'iscrizione della notizia di reato – 9. La necessaria corrispondenza tra notizia di reato acquisita e notizia di reato iscritta: aggiornamenti e nuove iscrizioni – 10. La sorte delle pseudo-notizie di reato – 11. Il divieto d'uso delle notizie di reato anonime – 12. Notizia di reato e “competenza” del pubblico ministero europeo – 13. *Segue*: gli obblighi imposti all'autorità nazionale – 14. *Segue*: vicende della *notitia criminis*

1. L'avvio del procedimento penale

È naturale che un sistema fondato sulla separazione delle fasi del procedimento penale, assegni alle indagini preliminari «una funzione di impulso investigativo, quasi privo di ricadute probatorie»³⁶¹. Anche una (almeno auspicata) «fase che non conta e non pesa»³⁶² necessita, però, di norme chiare, precise e stringenti volte a regolarla: lo impone il canone della legalità formale (art. 111 comma 1 Cost.)³⁶³.

Sta qui, nell'aver lasciato «sostanzialmente sguarnit[e]» le indagini preliminari, uno dei «peccat[i] original[i]» del legislatore del 1988³⁶⁴.

In particolare, spicca la mancanza di una previsione generale che indentifichi il momento in cui il procedimento penale prende avvio e trovano applicazione le norme codicistiche³⁶⁵: l'art. 220 norme coord. c.p.p. lo individua sì, ma con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui vengano svolte attività ispettive o di vigilanza disciplinate dalla legge o da decreti.

³⁶¹ A. SCALFATI, *Il fermento pre-investigativo*, in ID. (a cura di), *Pre-investigazioni*, Giappichelli, 2020, p. 1.

³⁶² M. NOBILI, *Diritti per la fase che “non conta e non pesa”*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Cedam, 1998, p. 35.

³⁶³ Così, D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 1 ss.

³⁶⁴ A. CAMON, *La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?*, in *Legge e potere nel processo penale. Pensando a Massimo Nobili*, Cedam, 2017, p. 93-94.

³⁶⁵ Cfr., ancora, A. SCALFATI, *Il fermento pre-investigativo*, cit., p. 3.

D'altro canto, la previsione in parola fornisce comunque indicazioni preziose, là dove considera che l'emersione di indizi di reato determini il passaggio da un "prima" (attività ispettiva o di vigilanza) a un "dopo" (indagini preliminari)³⁶⁶: si evince come a segnare il punto di svolta sia l'acquisizione di un'informazione circa un fatto penalmente rilevante, ossia di una *notitia criminis*³⁶⁷. È vero che nella lettera dell'art. 220 norme coord. c.p.p. compare il vocabolo "indizio". Ma la notizia di reato, qui, viene appresa d'iniziativa degli organi ispettivi o di vigilanza e, pertanto, non può che ricavarsi da un elemento dotato di efficacia dimostrativa³⁶⁸.

Che a sancire l'inizio delle indagini preliminari sia l'acquisizione della notizia di reato è, poi, conclusione supportata da altri dati. Basti pensare agli obblighi imposti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per il caso in cui una persona informata dei fatti renda dichiarazioni autoindizianti (art. 63 comma 1 c.p.p.): qui, l'apprensione della notizia determina l'immediata trasfigurazione della situazione processuale della fonte di prova.

A «indu[rre] a elevare a regola generale» il contenuto dell'art. 220 norme coord. c.p.p. è, inoltre, il rilievo probatorio degli atti compiuti prima che l'informazione sia trasmessa al pubblico ministero e iscritta nell'apposito registro³⁶⁹.

In sintesi, acquisita, a prescindere dalle modalità, una notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, scatta l'applicazione delle norme processuali penali³⁷⁰. Se così non fosse, del resto, neppure sorgerebbero gli obblighi di trasmissione di relativa iscrizione, essendo entrambi espressamente previsti (art. 347 e 335 c.p.p.).

³⁶⁶ A. CAMON, *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2021, p. 394.

³⁶⁷ Così, R. ORLANDI, *Atti e informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, Giuffrè, 1992, p. 156. Cfr. altresì R.E. KOSTORIS, *Art. 220 norme coord.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, Appendice, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1990, p. 79.

³⁶⁸ V. *supra*, cap. II, § 11.

³⁶⁹ Così, A. SCALFATI, *Il fermento pre-investigativo*, cit., p. 3-4. V. anche M. BONTEMPELLI, *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, Giuffrè, 2009, p. 164 ss.; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 40. In tema, v. *infra*, § 8.

³⁷⁰ Cfr. R. ORLANDI, *Atti e informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, cit., p. 156; G. SCHIENA, *La registrazione della notizia di reato alla luce della Circolare Pignatone*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 794.

2. Le “pre-indagini”

Tutto ciò permette non solo di determinare l’ambito delle indagini preliminari ma anche di definire un «segmento [dalle] sagome ancor più sfuggenti»³⁷¹: quello delle pre-indagini³⁷².

Queste ultime consistono in un insieme di condotte tese a raccogliere dati da cui ricavare la notizia di reato. Simili attività, di natura amministrativa in quanto precedenti l’acquisizione della *notitia criminis*, non soggiacciono alla disciplina codicistica³⁷³.

Come noto, intorno ai soggetti del procedimento penale chiamati a svolgere le pre-indagini sono sorti accesi dibattiti³⁷⁴.

Fuori discussione la legittimazione degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria. Le autorità di polizia si connotano per il cumulo delle funzioni di pubblica sicurezza e giudiziarie (art. 55 e 347 ss. c.p.p.). È, dunque, giocoforza riconoscere loro il potere di “costruire” la notizia di reato nel corso dell’attività amministrativa³⁷⁵.

Profonda, invece, la divergenza di vedute con riguardo al pubblico ministero.

Già sotto la vigenza del codice del 1930, si era posto in luce come non potesse essere inibita l’iniziativa del pubblico ministero volta all’acquisizione della *notitia criminis*³⁷⁶. Il tutto

³⁷¹ A. SCALFATI, *Il fermento pre-investigativo*, cit., p. 6.

³⁷² Anche denominate “pre-investigazioni” (v., ad esempio, il recente volume curato da A. SCALFATI, *Pre-investigazioni*, Giappichelli, 2020).

³⁷³ Cfr., in tal senso, O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel “progetto Alfano” e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3265 ss.; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Cedam, 1991, p. 30. Per F. DE LEO, *Il pubblico ministero tra completezza investigativa e ricerca dei reati*, in *Cass. pen.* 1995, p. 1441, invece, «tutta la fase investigativa antecedente all’azione penale [andrebbe intesa] come un *continuum* [...] sia che cada prima sia che cada dopo la giuridica configurazione di una notizia di reato».

Vengono previste alcune garanzie proprie dell’procedimento penale prima dell’acquisizione della notizia di reato solo qualora si debbano eseguire delle analisi di campioni per le quali non sia consentita la revisione (art. 223 comma 2 norme coord. c.p.p.): sul tema v., di recente, M. RAMPIONI, *Le c.d. indagini “anfibia”: linee di fondo sul controverso legame tra attività ispettive e processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 243 ss.

³⁷⁴ Sotto la vigenza del precedente codice, basti rammentare quello a tre voci fra P. FERRUA, M. NOBILI, G. TRANCHINA, *Uffici del pubblico ministero ed iniziative di ricerca delle notizie di reato*, in *Leg. pen.*, 1986, p. 313 ss. Più di recente, v. F. CAPRIOLI-G. INSOLERA-R. ORLANDI, *La ricerca della notizia di reato da parte dell’accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 437 ss. Sul tema, fra gli altri, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Jovene, 2010, p. 45 ss.; M. BONTEMPELLI, *L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, cit., p. 75 ss.; O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel “progetto Alfano” e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3265 ss.; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti*, Giappichelli, 2012, p. 225 ss.

³⁷⁵ Per tutti, A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, in *Enc. dir., Annali*, vol. V, Giuffrè, 2012, p. 903.

³⁷⁶ V. P. FERRUA, *L’iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, in *Leg. pen.*, 1986, p. 318. In termini dubitativi, M. NOBILI, *Il magistrato in funzione di polizia tributaria: una ulteriore “supplenza” conforme alle norme vigenti?*, *ivi*, 1986, p. 326 ss.

malgrado il compito di «prendere notizia dei reati» fosse espressamente assegnato soltanto alla polizia giudiziaria (art. 219 c.p.p. 1930)³⁷⁷.

Introdotta il codice del 1988, che il titolare dell'azione penale possa svolgere attività di pre-indagine è conclusione – pur non pacifica – accreditata dal dato normativo³⁷⁸: l'art. 330 c.p.p. prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevano la notizia di reato oppure l'apprendano di propria iniziativa.

In proposito, alcuni ritengono che, «se si hanno a cuore le sorti dell'art. 112 Cost., [...] il pubblico ministero non p[ossa] operare in ambiti sottratti al dominio della legge»³⁷⁹. Ciò, sulla premessa che nella pre-indagine «inevitabilmente s'annidano sacche di discrezionalità, difficilmente compatibili con [...] l'obbligatorietà dell'azione penale»³⁸⁰.

Il rilievo, tuttavia, non convince. *In primis*, l'attività precedente all'acquisizione della notizia di reato è estranea alla dimensione precettiva dell'art. 112 Cost.³⁸¹. Si è, poi, efficacemente evidenziato come la logica che deve ispirare le pre-indagini «non p[ossa] essere né quella del colpo di dadi, né quella di un precostituito intento persecutorio nei confronti di determinate categorie di persone»³⁸²: vale sempre il canone della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 comma 2 Cost.), che esige la presenza di norme tese a scongiurare la trasformazione della discrezionalità in arbitrio³⁸³. Tra l'altro, relegare l'organo

³⁷⁷ In tema, per tutti, G. INSOLERA, *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 453.

³⁷⁸ In tal senso, fra i tanti, F. CASSIBBA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, II agg., Utet, 2004, p. 509 ss.; O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3265 ss.; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 30; A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, cit., p. 902 ss. *Contra*, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Cedam, 2001, p. 102, secondo cui il pubblico ministero potrebbe attivarsi anche di propria iniziativa, senza, però, poter formare autonomamente la notizia di reato; nello stesso senso, C. SANTALUCIA, *Il potere del pubblico ministero di ricerca delle notizie di reato tra principi costituzionali e legge processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 159; C. SCACCIANOCE, *Denunce anonime e attività "pre-procedimentali" del pubblico ministero*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 1184.

³⁷⁹ F. CAPRIOLI, *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 452.

³⁸⁰ A. CAMON, *Le indagini preliminari*, cit., p. 391.

³⁸¹ E. AMODIO, *L'abolizione della pregiudiziale nel nuovo processo penale tributario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 521; P. FERRUA, *L'iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, cit., p. 317; O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3266; *contra*, F. CAPRIOLI, *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, cit., p. 445; F. FALATO, *Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della 'notitia criminis' e sull'estensibilità del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1627.

³⁸² P. FERRUA, *L'iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, cit., p. 320.

³⁸³ Cfr. M. BONTEMPELLI, *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, cit., p. 86-87; E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Giuffrè, 2006, p. 291; A. GAITO, *Politica criminale e strategie processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 1065; P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., Utet, 2011, p. 370; N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 1, p. 3.

inquirente nel ruolo di mero recettore delle notizie di reato confezionate dalla polizia giudiziaria, rischierebbe di «condiziona[re] [la] funzione di propulsore della giurisdizione»³⁸⁴.

In ogni caso, all'interno di un contrasto di opinioni che involge questioni non solo giuridiche ma anche – e soprattutto – di opportunità³⁸⁵, un punto deve rimanere fermo: nel corso delle pre-indagini non possono essere compiute attività che comportino una compressione dei diritti costituzionalmente garantiti³⁸⁶.

3. L'acquisizione della notizia di reato: spartiacque fra pre-indagini e indagini preliminari

Polarizzandosi l'attenzione sui profili appena menzionati, è rimasto nell'ombra un tema non meno centrale: quello concernente il confine tra pre-indagini e indagini preliminari.

Prima facie, la linea di demarcazione, che – come noto – sta nell'acquisizione della *notitia criminis*, è netta.

La notizia di reato è acquisita quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria riceve un'informazione circa un fatto penalmente rilevante oppure l'apprende di propria iniziativa³⁸⁷.

³⁸⁴ L. GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, cit., p. 430. Nello stesso senso, M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Utet, 2019, p. 362, il quale, alludendo al rapporto gerarchico che lega la polizia giudiziaria al potere esecutivo, evidenzia il pericolo «di insabbiamento 'pilotato' dall'alto»; V. GREVI, *Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali*, in ID., *Alla ricerca di un processo penale "giusto"*, Giuffrè, 2000, p. 184 ss.; G. GIOSTRA, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria*, in *Giustizia insieme*, 2008, 0, p. 143 ss. Tra l'altro, – si sottolinea – il potere del pubblico ministero di svolgere attività di pre-indagine può, nei settori coinvolti dalle disposizioni che prevedono «modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato» (art. 221 norme coord. c.p.p.), fungere da contrappeso al rischio che l'autorità amministrativa «espliciti un ruolo di filtro delle notizie pervenuta[le]»: in tema, nonché per la citazione, A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 212-213.

³⁸⁵ Posto che «ricercare le notizie di reato significa alimentare la macchina giudiziaria: in altre parole, significa orientare la politica repressiva dello Stato» (R. ORLANDI, *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 438).

³⁸⁶ Così, è vietato tutto ciò che implichi una limitazione o una privazione della libertà personale, nonché il compimento di perquisizioni, sequestri e intercettazioni: cfr., in tal senso, Cass., sez. VI, 17 febbraio 2003, Parrella, in *Guida dir.*, 2003, 26, p. 81; Cass., sez. III, 2 dicembre 1998, Temi, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3458, con nota di A. MARANDOLA; Cass., sez. II, 17 giugno 1997, Tretter, in *Riv. pen.*, 1998, p. 411; Cass., sez. I, 19 aprile 1995, Faggin, in *C.E.D.*, n. 201843; Cass., sez. III, 8 marzo 1995, Ceroni, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1876, con nota di A. ZAPPULLA.

³⁸⁷ Ciò, con riguardo ai magistrati appartenenti all'ufficio del pubblico ministero, vale solo ove gli stessi abbiano appreso la notizia nell'esercizio delle funzioni: l'art. 70 comma 5 ord. giud. prevede solamente la facoltà

Nel primo caso, oggetto d'acquisizione è una notizia qualificata, perché quanto «perviene» legalmente a tali soggetti può essere racchiuso soltanto in un veicolo informativo tipico; nel secondo, una notizia non qualificata³⁸⁸.

Va, dunque, considerata acquisita la notizia di reato “costruita” dalla polizia giudiziaria ma non tempestivamente trasmessa al titolare dell'azione penale *ex art. 347 c.p.p.*: l'avvio delle indagini preliminari non è ostacolato dalla circostanza che il pubblico ministero non ne abbia potuto ancora assumere la direzione, fermo restando che la polizia giudiziaria agisce di propria iniziativa nei limiti di cui all'*art. 348 c.p.p.*

Per converso, non vi è acquisizione della notizia di reato, allorché l'informazione su un fatto penalmente illecito previene, non già a uno dei soggetti indicati dall'*art. 330 c.p.p.*, bensì a un'«altra autorità che [agli stessi] abbia l'obbligo di riferire» (*art. 221 norme coord. c.p.p.*)³⁸⁹. Le eventuali attività investigative svolte da quest'ultima non ricadranno, quindi, nell'alveo delle indagini.

Al di fuori del procedimento penale si collocano pure le investigazioni che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria effettua traendo spunto da quanto racchiuso nella denuncia anonima. È vero che, qui, a uno dei soggetti deputati allo svolgimento delle indagini è pervenuta un'informazione riguardante un fatto penalmente rilevante. Tuttavia, la notizia di reato priva di paternità va ritenuta *tamquam non esset*, in forza dell'*art. 333 comma 3 c.p.p.* In definitiva, le attività propiziate dalla denuncia anonima sono finalizzate, non già a vagliare la fondatezza del suo contenuto³⁹⁰, bensì «a formare correttamente» una nuova notizia di reato (non qualificata)³⁹¹. Si resta, di conseguenza, nell'ambito delle pre-indagini³⁹².

Gli approdi fin qui raggiunti sono sicuri; ma ecco il vero nodo da sciogliere. L'acquisizione della notizia di reato implica il riconoscimento della sua esistenza. Tornano in scena, allora, le criticità legate al filone di pensiero che richiede, per l'integrazione della *notitia*

(e non l'obbligo) di segnalare al procuratore della Repubblica la notizia di un reato procedibile d'ufficio fuori dall'esercizio delle funzioni (cfr. A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, cit., p. 904).

³⁸⁸ Per tutti, G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 30.

³⁸⁹ Sulle cosiddette «denunce mediate» v. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 212 ss.

³⁹⁰ In questo senso, invece, M. BONTEMPELLI, *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, cit., p. 91, sebbene l'Autore, facendo perno sull'*art. 333 comma 3 c.p.p.*, concluda affermando che «le indagini successive all'acquisizione dell'anonimo soggiacciono ai limiti propri delle attività preprocedimentali e [...] possono allinearsi al fenomeno dell'accertamento amministrativo».

³⁹¹ G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 31. V. anche N. ROMBI, *Anonimo, perquisizione e sequestro*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2084. Ritiene che si tratti di «una categoria peculiare di attività di ricerca della notizia di reato» D. POTETTI, *Attività del p.m. diretta alla acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, *ivi.*, 1995, p. 139.

³⁹² Così, ancora, G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 31.

criminis, la solidità del relativo supporto probatorio³⁹³. È evidente come la prassi – accogliendo una simile tesi – renda il confine tra pre-indagini e indagini preliminari assai sfumato. Se la notizia di reato sussiste solo in quanto sorretta da specifici elementi indizianti, per la sua acquisizione, non può bastare il ricevimento o l'apprensione, da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, di un'informazione circa un fatto penalmente illecito: occorre valutare l'effettiva attitudine dimostrativa degli elementi disposizione.

Non sorprende, dunque, che la prassi abbia gioco facile nel superare gli argini del potere investigativo, rappresentati dalle norme processuali penali. Ancorando l'avvio delle indagini al superamento della linea, evanescente, che separa gli indizi dai sospetti, si ottengono risultati tutt'altro che rassicuranti. L'operatività delle disposizioni codicistiche finisce per dipendere dall'esito di un apprezzamento slegato da parametri legali determinati³⁹⁴ e diviene agevole ricondurre nell'ambito delle pre-indagini, sottratto all'applicazione delle norme del codice di rito, le attività investigative che permettano di saggiare la consistenza dell'informazione ricevuta. Da qui, una sorta di “ibridazione” delle stesse pre-indagini, le quali, oltre a essere orientate alla formazione della *notitia criminis*, assumono la funzione tipica delle indagini preliminari: ricercare elementi probatori per vagliare la fondatezza della notizia³⁹⁵.

Si rivela, ancora una volta, necessario maturare la consapevolezza della dimensione puramente semantica del concetto di notizia di reato. Solo così, è possibile mantenere salda la distinzione tra pre-indagini e indagini preliminari: il passaggio dalle prime alle seconde avviene appena il pubblico ministero o la polizia giudiziaria rilevi la corrispondenza tra l'enunciato fattuale, ricavato dall'informazione ricevuta o “costruita”, e la norma incriminatrice³⁹⁶. Pertanto, gli atti compiuti dopo tale momento, ancorché antecedenti all'iscrizione della notizia, si collocano all'interno della sequenza procedimentale e soggiacciono alle norme codicistiche che li regolano³⁹⁷.

Ovviamente, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria conservano comunque un buon margine di manovra nella determinazione del confine tra pre-indagini e indagini preliminari, qualora la notizia di reato sia, non già passivamente ricevuta, bensì formata dai soggetti in

³⁹³ V., anche per i necessari riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, *supra*, cap. I, § 1-2-3-4-5; cap. II, § 10.

³⁹⁴ V. *supra*, cap. II, § 10.

³⁹⁵ V., fra gli altri, R. APRATI, *Notizia di reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Utet, 2009, p. 62-63; C. BOTTINO, *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 121-122; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali*, cit., p. 369 ss.; E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 589; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 337.

³⁹⁶ Cfr. *supra*, cap. II, § 10.

³⁹⁷ Per tutti, G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Cedam, 2020, p. 147.

discorso³⁹⁸. Ciò si deve all'inevitabile intreccio tra profili probatori e semantici³⁹⁹, nonché all'impossibilità di avere effettiva contezza del dato empirico da cui ha tratto origine l'ipotesi di reato⁴⁰⁰.

Malgrado sia imperscrutabile il percorso logico che conduce alla costruzione della notizia di reato (non qualificata), la regola generale desumibile dall'art. 220 norme coord. non può, tuttavia, essere trascurata: il primo atto che denoti l'avvenuta acquisizione della notizia deve sottostare, insieme a tutti quelli successivi, alla disciplina codicistica⁴⁰¹.

4. L'obbligo di trasmettere la notizia di reato

Per il legislatore è indifferente che il giudizio di valore giuridico, volto ad appurare la rilevanza penale del fatto oggetto dell'informazione appresa o ricevuta, sia effettuato dal pubblico ministero oppure dalla polizia giudiziaria: entrambi sono preposti all'acquisizione della notizia di reato (art. 330 c.p.p.). Quando, però, questa avvenga per opera della polizia giudiziaria, diviene cruciale porre l'organo dell'accusa in grado di adempiere all'obbligo d'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.*, da un lato, e di assumere la direzione delle indagini preliminari *ex art. 327 c.p.p.*, dall'altro. Da qui, l'obbligo di tempestiva trasmissione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.).

S'impone una premessa. Le diverse scadenze temporali previste dall'attuale formulazione dell'art. 347 c.p.p. sono il frutto di un'evoluzione normativa tesa a improntare i rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero a una logica ben lontana da quella posta alla base nel 1988⁴⁰².

L'opzione di fondo dei codificatori era chiara: assegnare sin da subito il controllo e la direzione delle indagini al pubblico ministero, salvaguardandone, così, il ruolo di unica guida⁴⁰³. Toccava, scongiurare la prassi invalsa sotto la vigenza del codice abrogato, che aveva "creato" un segmento investigativo, successivo all'apprensione o alla ricezione della notizia

³⁹⁸ In tal senso, da ultimo, M. RAMPIONI, *Le c.d. indagini "anfibia": linee di fondo sul controverso legame tra attività ispettive e processo penale*, cit., p. 246.

³⁹⁹ V. *supra*, cap. II, § 11.

⁴⁰⁰ Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 804.

⁴⁰¹ G.P. VOENA, *Atti*, cit., p. 147. V. *infra*, § 7-8.

⁴⁰² Cfr., fra gli altri, F. CASSIBBA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, cit., p. 518; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Giappichelli, 2012, p. 142.

⁴⁰³ Cfr. F. LIMA, *L'attività informativa della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale: forma, contenuto ed efficacia probatoria dei relativi atti*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1872; G.P. VOENA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII., Utet, 1993, p. 269.

di reato, lasciato all'iniziativa della polizia giudiziaria⁴⁰⁴. Da qui, la sostituzione del rapporto *ex art. 2 comma 3 c.p.p. 1930*, con la più agile informativa, da trasmettere al pubblico ministero entro quarantotto ore dall'acquisizione della notizia di reato o, nei casi d'urgenza, immediatamente⁴⁰⁵. L'originario tenore dell'art. 347 c.p.p. scontava sì un eccesso di formalismo, ma, riducendo tutto a una «questione d'ore»⁴⁰⁶, oltre ad assicurare il carattere unitario delle indagini preliminari⁴⁰⁷, permetteva che i relativi termini di durata cominciassero a decorrere a una limitata distanza di tempo dall'acquisizione della notizia. Ciò in quanto garantiva che il pubblico ministero fosse prontamente messo in condizione d'adempiere all'obbligo d'iscrizione.

I risultati non appaganti sul piano dell'efficienza investigativa⁴⁰⁸ hanno, però, indotto il legislatore a invertire la rotta attraverso la concessione di una maggiore autonomia alla polizia giudiziaria, prima e dopo la trasmissione della notizia di reato⁴⁰⁹.

Per quanto qui preme, in forza dell'interpolato art. 347 c.p.p., valgono scadenze temporali rigide per la comunicazione della notizia solo in ordine alle ipotesi contemplate dai commi 2-

⁴⁰⁴ Era noto come l'obbligo di presentare il rapporto (art. 2 comma 3 c.p.p. 1930), stante l'impiego della locuzione «senza ritardo», concedesse alla polizia giudiziaria ampi margini di manovra. Sovente la notizia di reato veniva trasmessa all'esito di una lunga e complessa attività istruttoria, i cui risultati, unitamente ai giudizi di valore espressi all'interno del rapporto, finivano per condizionare le strategie del pubblico ministero [cfr., L. BRESCIANI, *Denuncia e rapporto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Utet, 1989, p. 397; D. GROSSO, *Polizia giudiziaria (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Treccani, 1981, p. 9; P. TONINI, *Polizia giudiziaria e magistratura*, Giuffrè, 1979, p. 350; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 33].

⁴⁰⁵ Cfr. F. LA MARCA, *Art. 347*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. IV, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, p. 107.

⁴⁰⁶ F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, Utet, 1992, p. 416.

⁴⁰⁷ G.P. VOENA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, cit., p. 269

⁴⁰⁸ Cfr. L. BRESCIANI, *Art. 347*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I agg., coordinato da M. Chiavario, Utet, 1993, p. 128; U. NANNUCCI, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2948, che evidenzia come la polizia, trasmessa l'informativa, rimanesse in attesa delle direttive del pubblico ministero, le quali sovente tardavano ad arrivare.

⁴⁰⁹ Due le tappe fondamentali: il d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356 e a la l. 26 marzo 2001 n. 128, che hanno apportato modifiche agli art. 327, 347, 348 e 354 c.p.p. Sul tema, v., *ex plurimis*, L. BRESCIANI, *Art. 347*, cit., p. 129; F. CASSIBBA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, cit., p. 518 ss.; P. DUBOLINO, *Gli spazi di autonomia della polizia giudiziaria nelle indagini preliminari prima e dopo il d.l. n. 306/92*, in *Riv. pol.*, 1993, p. 173; A. NAPPI, *Il vero nodo è il rapporto tra pm e polizia*, in *Dir. giust.*, 2000, 7, p. 5; V. PEDONE, *Note critiche sulle novelle in materia di polizia giudiziaria*, in *Riv. pol.*, 2001, p. 266 ss.; L. PEPINO, *La città e l'impossibile supplenza giudiziaria*, in *Quest. giust.*, 1999, p. 791; A. SCAGLIONE, *La gestione delle indagini preliminari: la fisionomia dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 207 ss. Ma va ricordata anche la l. 16 dicembre 1999 n. 479 che ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ufficio del pubblico ministero, con elenchi mensili, le denunce a carico di ignoti, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per l'individuazione dell'autore del reato (art. 107-bis disp. att. c.p.p.).

bis e 3: quando siano stati compiuti atti garantiti nei confronti della persona sottoposta alle indagini, continua a osservarsi il termine di quarantotto ore (salva diversa disposizione), mentre, qualora sussistano ragioni di urgenza oppure l'informazione attenga a specifiche figure di reato, la trasmissione dev'essere immediata⁴¹⁰. Nella generalità dei casi, invece, il pubblico ministero dev'essere informato «senza ritardo». Superfluo evidenziare come quest'ultima formula, che rispecchia quella impiegata dall'art. 2 comma 3 c.p.p. 1930, sia «troppo sfuggente per essere inquadrat[a] secondo rigide scansioni temporali»⁴¹¹. La diagnosi di un ritardo, del resto, presuppone l'esistenza di un termine da rispettare: in difetto di un qualsiasi limite cronologico, ogni sforzo volto a rendere il più possibile pregnante la locuzione adoperata dall'art. 347 comma 1 c.p.p. risulta vano.

Non sorprende, allora, che la dilatazione del lasso di tempo intercorrente tra l'inizio delle indagini e il momento in cui cominciano a decorrere i relativi termini di durata, di frequente, dipenda da un comportamento omissivo, non già (o non solo) del pubblico ministero, bensì della polizia giudiziaria. E viene spontaneo chiedersi che «significato [possa] ancora avere imporre termini per le indagini del pubblico ministero, meccanismi complessi per la loro proroga e draconiane sanzioni per la loro inosservanza, quando è la polizia giudiziaria a determinare il *dies a quo* della loro decorrenza»⁴¹².

⁴¹⁰ Il novero delle notizie di reato per cui vige l'obbligo d'immediata trasmissione è stato ampliato dalla l. 19 luglio 2019 n. 69. In quanto disposizione speciale, l'art. 347 comma 3 c.p.p. non è derogata dall'art. 107-*bis* disp. att. c.p.p., che impone di trasmettere con elenchi mensili le denunce nei confronti di ignoti (così, A. MARANDOLA, *Art. 16, L. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 184).

Pertanto, la responsabilità disciplinare degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria è ravvisabile esclusivamente se il tardivo adempimento dell'obbligo di comunicazione della notizia avviene senza un giustificato motivo (art. 16 disp. att. c.p.p.). Di conseguenza, qualora, dopo l'acquisizione della *notitia criminis*, sorga la necessità di compiere un'attività d'indagine urgente, per raccogliere immediatamente elementi probatori che, altrimenti, si disperderebbero, la polizia giudiziaria può differire la trasmissione della notizia, senza incorrere in sanzioni disciplinari.

Va, poi, ricordato che, ai sensi dell'art. 221 norme coord. c.p.p., continuano a osservarsi le disposizioni che prevedono modalità diverse da quelle indicate dall'art. 347 c.p.p. per l'inoltro della notizia di reato al pubblico ministero.

Merita, infine, di essere evidenziato, in materia di «operazioni sotto copertura», l'art. 9 l. 16 marzo 2006 n. 146, che permette alla polizia giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i delitti ivi tassativamente considerati, di omettere o ritardare il compimento di altri atti di sua competenza e, quindi, anche di omettere o ritardare la comunicazione della notizia di reato. Di ciò dev'essere dato immediato avviso al pubblico ministero, il quale «può disporre diversamente». La polizia è comunque tenuta a trasmettere al pubblico ministero «rapporto motivato» entro le successive quarantotto ore (comma 6).

⁴¹¹ D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 145.

⁴¹² G. GIOSTRA, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, cit., p. 48.

5. *Segue: un pericoloso filtro?*

Le flessibili cadenze entro cui la notizia di reato dev'essere trasmessa al pubblico ministero non integrano l'unico aspetto che desta preoccupazione.

Come detto, l'obbligo di tempestiva comunicazione *ex art. 347 c.p.p.* sorge una volta acquisita la *notizia di reato* e si adempie riferendo al pubblico ministero un enunciato descrittivo corrispondente a una fattispecie incriminatrice («elementi essenziali del fatto»), ossia, per l'appunto, la *notizia di reato*. Pertanto, quando la polizia giudiziaria ritenga che l'informazione ricevuta o appresa non ricada nel novero delle notizie di reato, l'*art. 347 c.p.p.* non può trovare applicazione⁴¹³.

Da qui, «un filtro [che] può [...] esercitarsi – e a quanto pare viene largamente esercitato – senza controlli esterni, nemmeno da parte di chi, della stessa polizia, dovrebbe avere la disponibilità»⁴¹⁴. Ed è chiaro che ove la selezione delle informazioni acquisite avvenisse sulla base di un apprezzamento del relativo supporto probatorio, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sarebbe aggirato in radice: oggetto di “cestinazione” sarebbero non solo le pseudo-notizie ma anche le notizie di reato ritenute infondate dalla polizia giudiziaria; il tutto senza neppure il presidio di trasparenza rappresentato dalla previa annotazione nel registro modello 45⁴¹⁵. A ciò si aggiungerebbe la necessità di svolgere attività investigativa mirata a verificare la consistenza della notizia acquisita, che dilaterrebbe ulteriormente i tempi di trasmissione.

Come già osservato, simili inquietudini trovano conferma nella prassi⁴¹⁶. Peraltro, sono «gli uffici stessi del pubblico ministero [...], talvolta, [a] dare indicazioni frenanti» alla polizia giudiziaria, quando questa tende a «trasmettere tutto, senza distinguere fra le vere notizie di reato o le segnalazioni di quelle che al massimo sono illeciti amministrativi»⁴¹⁷. Si pensi, ad esempio, alla pratica, dovutamente stigmatizzata in talune circolari ministeriali⁴¹⁸, di

⁴¹³ In tal senso, L. D'AMBROSIO, *La pratica di polizia giudiziaria*, Cedam, 2007, p. 259 ss.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Giappichelli, 1994, p. 44.

⁴¹⁴ Così, M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2661.

⁴¹⁵ Sul modello 45 come presidio di tracciabilità dell'azione amministrativa, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 46.

⁴¹⁶ V. *supra*, cap. I, § 6.

⁴¹⁷ Ciò avviene «particolarmente in campi speciali, come quello dell'infortunistica o della circolazione stradale» (M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, cit., p. 2661).

⁴¹⁸ Cfr. circolare emessa l'11 novembre 2016 dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale), in tema di «Attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo», consultabile sul relativo sito istituzionale all'indirizzo <https://www.giustizia.it>; circolare emessa il 21 aprile 2011 dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale), in tema di «Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello

«impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata (così, ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo)».

Al fine di garantire che ogni informazione avente a oggetto un fatto penalmente illecito pervenga al pubblico ministero, tocca abbandonare approcci ispirati al soddisfacimento di malintese ragioni efficientistiche⁴¹⁹ e mantenere ferma la premessa di base: il giudizio che la polizia giudiziaria è chiamata a effettuare per acquisire la *notitia criminis* investe esclusivamente la relazione tra l'enunciato fattuale e la fattispecie incriminatrice⁴²⁰.

Ciò posto, quando l'informazione venga appresa dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, è naturale che l'operazione mentale con cui tale soggetto giunga a negare l'esistenza della notizia di reato sia incontrollabile: nelle relazioni di servizio interne permane traccia soltanto dell'eventuale attività di pre-indagine svolta⁴²¹.

Nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria qualifichi come pseudo-notizia di reato un'informazione formalmente veicolata, merita, invece, di essere condivisa – perché ispirata a conferire maggiore effettività agli art. 109 e 112 Cost. – la tesi secondo la quale il pubblico ministero debba essere posto in condizione di sindacare la valutazione in parola⁴²². Ciò implica la necessità di trasmettere all'organo dell'accusa l'informazione ricevuta⁴²³. È vero che l'art. 347 c.p.p. opera con esclusivo riferimento alle notizie di reato considerate tali dalla polizia giudiziaria. Nondimeno, si può far perno sul contenuto degli art. 206 comma 1 lett. a disp. att. c.p.p. e 2 d.m. n. 334 del 1989 e della circolare ministeriale n. 533 del 1989⁴²⁴. Affinché la pseudo-notizia di reato possa essere annotata nel registro modello 45, questa dev'essere riferita al pubblico ministero. Solo a tal punto, l'organo inquirente è in grado di esercitare un controllo

45)», consultabile sul relativo sito istituzionale all'indirizzo <https://www.giustizia.it>, alle quali si devono la citazione che segue nel testo.

⁴¹⁹ L'efficienza è un concetto di relazione e, se riferita agli istituti processuali, va valutata solo in rapporto alla loro specifica attitudine a soddisfare il relativo scopo tipico (così, per tutti, O. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 2, p. 5).

⁴²⁰ V. *supra*, cap. II, § 10.

⁴²¹ A. SCAGLIONE, *L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria*, Giappichelli, 2000, p. 50; P.L. VIGNA, *Polizia giudiziaria e pubblico ministero nelle indagini preliminari: acquisizione della notitia criminis e ricerca delle fonti di prova*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 394; A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, cit., p. 903.

⁴²² In tal senso, v. la risposta del Ministero di Grazia e Giustizia alla Direzione Generale degli Affari Penali, 22 maggio 1991, in *Doc. giust.*, 1991, 5, p. 122; nonché R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 65.

⁴²³ G. AMATO-M. D'ANDRIA, *Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, 1990, p. 71.

⁴²⁴ Consultabile in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, Cedam, 1990, p. 549 ss.

sulla delibazione operata dalla polizia giudiziaria e, qualora la consideri erronea, riqualificare la pseudo-notizia di reato⁴²⁵.

6. L'obbligo d'iscrivere la notizia di reato

Ogni notizia di reato dev'essere iscritta nell'apposito registro, unitamente al nome della persona a cui è attribuito il fatto, se già noto (art. 335 comma 1 c.p.p.)⁴²⁶.

L'iscrizione si configura come uno «specifico [...] obbligo giuridico» che incombe sul pubblico ministero⁴²⁷ e riveste una funzione ricognitiva dell'avvenuta acquisizione della notizia⁴²⁸. L'adempimento va effettuato «immediatamente» (art. 335 comma 1 c.p.p.).

Più precisamente, quando il pubblico ministero è il passivo recettore di un'informazione formalmente veicolatagli, occorre verificare che l'enunciato fattuale sia conforme a una fattispecie incriminatrice (art. 109 disp. att. c.p.p.): in caso affermativo, la notizia di reato è acquisita e va iscritta senza che intercorra alcun intervallo temporale⁴²⁹.

Analoga conclusione vale per le informazioni apprese dall'organo dell'accusa di propria iniziativa, pur tenendo conto delle maggiori difficoltà nell'individuare il momento esatto in cui la notizia di reato è “costruita”⁴³⁰.

Nell'ipotesi in cui la *notitia criminis* sia, invece, acquisita dalla polizia giudiziaria, questa dev'essere iscritta non appena pervenga al pubblico ministero in forza dell'art. 347 c.p.p. La corrispondenza tra enunciato fattuale e norma incriminatrice è, qui, già stata accertata dalla polizia giudiziaria. Il pubblico ministero, naturalmente, conserva il potere di assegnare al fatto

⁴²⁵ Cfr. la circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Cuneo n. 49 del 18 dicembre 2019, vertente «Sull'iscrizione delle notizie di reato», consultabile all'indirizzo <https://www.procura.cuneo.it>, ove si sottolinea come il pubblico ministero debba sempre verificare la correttezza della qualificazione assegnata dalla polizia giudiziaria all'informazione acquisita. Sulla riqualificazione della pseudo-notizia di reato, v. *supra*, cap. II, § 13.

⁴²⁶ Dall'iscrizione consegue, per la segreteria del pubblico ministero, il dovere di richiedere i certificati anagrafici, dei casellari giudiziari italiano ed europeo, nonché dei carichi pendenti (art. 110 disp. att. c.p.p.).

⁴²⁷ Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 2010, p. 508, con note di R. APRATI e A. ZAPPULLA.

⁴²⁸ Per tutte, C. cost., ord. 22 luglio 2005 n. 307, in *Giur. cost.*, 2005, p. 3005.

⁴²⁹ Cfr. C. BOTTINO, *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, cit., p. 122; F.R. DINACCI, *Sempre incerti ruolo e limiti dell'iscrizione nel registro della notizia di reato*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 3008; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 24; C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, in *L'obbligatorietà dell'azione penale*, Giuffrè, 2021, p. 161.

⁴³⁰ V. *supra*, § 3.

la definizione giuridica che ritenga corretta⁴³¹ ma non può esimersi dall'iscrivere la notizia di reato trasmessagli: con la sua l'acquisizione per opera della polizia giudiziaria, le indagini hanno avuto inizio e possono, tra l'altro, essere già stati compiuti atti garantiti (art. 347 comma 2-bis c.p.p.). Pertanto, qualora il pubblico ministero non consideri tale la notizia di reato comunicatagli dalla polizia giudiziaria, non potrà cestinarla ma dovrà richiedere l'archiviazione⁴³².

Il nome dell'indagato, infine, dev'essere iscritto «contestualmente [alla notizia] o dal momento in cui risulta» (art. 335 comma 1 c.p.p.). Ne deriva la necessità di “trasferire” nel registro modello 21 la notizia di reato precedentemente iscritta nel registro modello 44, non appena l'ipotetico autore del fatto emerga nel corso delle indagini preliminari⁴³³. Se, invece, la notizia di reato viene considerata nominativa sin da quando è acquisita, questa va immediatamente iscritta insieme al nome dell'indagato nel registro modello 21, a prescindere dalla circostanza che il pubblico ministero, successivamente, ritenga errata la sua valutazione o quella effettuata dalla polizia giudiziaria al momento dell'acquisizione⁴³⁴.

Si è già visto come le strette scadenze temporali dettate dall'art. 335 c.p.p. siano tutt'altro che rispettate⁴³⁵.

Ciò, però, si deve solo in piccola parte ai tentativi di stemperare il rigore dell'avverbio “immediatamente”⁴³⁶ e ai «tanto denunciati problemi burocratico-organizzativi»⁴³⁷. Peraltro, le Sezioni unite, lungi dallo svilire l'obbligo di tempestiva iscrizione, gli tributano formale ossequio affermando che il tenore dell'art. 335 c.p.p. non lascia al pubblico ministero alcuna «possibilità di scelta, non solo in relazione all'*an*, ma anche rispetto al *quid* – l'iscrizione riguarda, infatti, “ogni” notizia di reato – ed al *quando*»⁴³⁸.

⁴³¹ In proposito, cfr. circolare emessa l'11 novembre 2016 dal Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale), in tema di «*Attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo*», cit.

⁴³² Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui ritenga che il fatto non sia penalmente rilevante dovrà richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.

⁴³³ Cfr. la prima circolare ministeriale sulla tenuta dei registri (n. 533 del 18 ottobre 1989), consultabile in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, cit., p. 552.

⁴³⁴ L'errore iniziale ha determinato l'avvio di un'indagine soggettivamente orientata e l'unico rimedio sta nel richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato nominativa e procedere a una nuova iscrizione nel registro delle notizie relative a ignoti (modello 44).

⁴³⁵ V. *supra*, cap. I, § 2-3-4.

⁴³⁶ Cfr. Cass., sez. IV, 22 giugno 2004, Kurtaj, in *Cass. pen.*, 2006, p. 185; Cass., sez. I, 11 marzo 1999, Testa, in *Giur. it.*, 2000, p. 587; Cass., sez. V, 10 novembre 1995, Sibilla, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2268; Cass., sez. VI, 14 luglio 1995, Berlusconi, *ivi*, 1996, p. 2268; Cass., sez. V, 18 ottobre 1993, Croci, *ivi*, 1995, p. 631.

⁴³⁷ G. UBERTIS, *Non termini astratti, ma garanzia del contraddittorio*, in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Giappichelli, 1993, p. 167.

⁴³⁸ Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509.

La dilatazione dello iato temporale tra acquisizione e iscrizione della notizia si realizza, in larga misura, misconoscendo l'esistenza della notizia di reato fino a quando questa non sia sorretta da un compendio probatorio minimo⁴³⁹. È, dunque, sul terreno – già analizzato – dell'acquisizione, ossia del vaglio dei requisiti della *notitia criminis*, che la prassi si muove e va “combattuta”⁴⁴⁰.

Vincolare l'esistenza della notizia di reato al malsicuro piano probatorio, oltre a permettere di eludere l'applicazione dell'art. 335 c.p.p., ingenera un pericoloso equivoco: attribuire all'iscrizione del nome dell'indagato una funzione certificativa della solidità degli elementi di prova emersi a suo carico. Da qui, la sua asserita “efficacia pregiudizievole” a livello reputazionale e professionale, che andrebbe scongiurata procrastinando l'iscrizione fintantoché la notizia non raggiunga la capacità dimostrativa propria degli indizi di reato⁴⁴¹.

Dal circolo vizioso si esce mantenendo distinto il versante normativo da quello “socioculturale”. La stigmatizzazione della figura dell'indagato può trovare il suo «antidot[o] [solo] sul piano del costume, della professionalità giornalistica», poiché rappresenta una distorsione di carattere socioculturale, da cui non si possono «ricavare conseguenze d'ordine giuridico»⁴⁴².

Non può, dunque, condividersi l'assunto secondo cui andrebbero scongiurate iscrizioni «frettolose»⁴⁴³: la disciplina codicistica non contempla la garanzia della “non immediata iscrizione”⁴⁴⁴. L'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 335 c.p.p. fa decorrere i termini di durata delle indagini – che hanno già avuto inizio con l'acquisizione della notizia di reato – , permettendo di evitare che la qualità d'indagato si protragga per un lasso di tempo indefinito⁴⁴⁵. L'iscrizione nominativa è, poi, strumentale all'attuazione del diritto dell'indagato a conoscere in modo ufficiale e formale se sia in corso un procedimento penale a suo carico, esercitabile, pur con alcuni limiti, attraverso la richiesta *ex art. 335 comma 3*

⁴³⁹ V. *supra*, cap. I, § 2-3-4

⁴⁴⁰ V. *supra*, § 3.

⁴⁴¹ Queste, in sostanza, le indicazioni provenienti dalla circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma n. 3225/17 del 2 ottobre 2017, avente a oggetto l'«*Osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione della notizia di reato*», consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia all'indirizzo <http://www.giustizia.lazio.it>; riprese dalla circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Cuneo n. 49 del 18 dicembre 2019, vertente «*Sull'iscrizione delle notizie di reato*», cit.

⁴⁴² G. GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3598-3599; nonché ID., *Processo penale e informazione*, Giuffrè, 1989, p. 47

⁴⁴³ D. STASIO, «*No a iscrizioni frettolose*». Pignatone sfta la leggenda dell'“atto dovuto”, in *Quest. giust.*, ed. on-line del 17 ottobre 2017.

⁴⁴⁴ F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2802.

⁴⁴⁵ Così, C. cost., sent. 15 aprile 1992 n. 174, in *Giur. cost.*, 1992, p. 1292. In tema, per tutti, B. NACAR, *I termini e la ragionevole durata del processo penale*, Giappichelli, 2012, p. 151 ss.

c.p.p.⁴⁴⁶. Da qui, la previsione di rigide scadenze temporali e l'esigenza di contrastare prassi lassiste⁴⁴⁷.

Nessun effetto negativo giuridicamente rilevante può discendere dall'iscrizione, posto che quest'ultima non racchiude alcun giudizio sul tema storico: come detto, l'incombente in parola svolge una funzione puramente ricognitiva di una valutazione vertente esclusivamente sulla conformità di un enunciato a una fattispecie incriminatrice. In ogni caso, vale sempre la presunzione d'innocenza, che impone di non considerare l'indagato colpevole del reato ascrittogli, indipendentemente dalla presenza o meno di «specifici elementi indizianti»⁴⁴⁸.

7. Il dovere di svolgere indagini complete e pertinenti

L'acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero determina l'avvio del procedimento penale. Ne discende, per entrambi i soggetti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il dovere di svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ivi compresi gli «accertamenti su fatti e circostanze a favore» dell'indagato (art. 326 e 358 c.p.p.)⁴⁴⁹. Ciò a prescindere dal tempestivo adempimento degli obblighi di trasmissione e d'iscrizione della notizia di reato.

⁴⁴⁶ Sul tema cfr., fra gli altri, E. AMODIO, *Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa*, Giuffrè, 1996, p. 100 ss.; L. D'AMBROSIO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 1210; G. GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, cit., p. 3597 ss.

⁴⁴⁷ Va, inoltre, rammentato che i termini per la richiesta del giudizio immediato (art. 454 c.p.p.), del I giudizio direttissimo (art. 449 comma 5 c.p.p.) e del decreto penale di condanna (art. 459 comma 1 c.p.p.) decorrono dall'iscrizione, nella prima ipotesi, della notizia di reato e, nelle altre due, (anche) del nome del soggetto a cui il reato è attribuito. L'iscrizione della *notitia criminis* funge, poi, da ultimo criterio suppletivo per la determinazione della competenza territoriale (art. 9 comma 3 c.p.p.). Tra l'altro, secondo O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, I, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 1999, p. 356, all'iscrizione della notizia di reato andrebbe ricollegata la cristallizzazione delle norme in materia di competenza, in ossequio all'art. 25 comma 1 Cost. (nello stesso senso, G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Giuffrè, 2017, p. 154, il quale, però, ritiene che all'adempimento ex art. 335 c.p.p. andrebbe assimilato, in caso di ritardo nell'effettuazione, «il pervenimento della *notitia criminis* nell'ufficio del pubblico ministero o, se precedente, il compimento di un atto della polizia giudiziaria»).

⁴⁴⁸ Sulla presunzione d'innocenza, cfr. G. ILLUMINATI, *la presunzione d'innocenza dell'imputato*, Zanichelli, 1979, *passim*; P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Giappichelli, 2009, *passim*; G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 221 ss.

⁴⁴⁹ Va sottolineato il rischio che il potere della polizia giudiziaria di dare corso a una più marcata attività di indagine parallela a quella condotta dal pubblico ministero comprometta l'efficacia della globale attività investigativa. Ciò in quanto «alla maggiore autonomia della polizia giudiziaria si accompagna la parcellizzazione dei filoni di indagine coltivati, specie ove il pubblico ministero non eserciti con sollecitudine il potere di direzione attribuitogli dall'art. 327 [c.p.p.]» (F. CASSIBBA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, cit., p. 518 ss.).

L'obbligatorietà dell'azione penale esige che l'alternativa fra formulare l'imputazione e richiedere l'archiviazione venga sciolta sulla base di un quadro conoscitivo esaustivo⁴⁵⁰.

Le indagini preliminari devono, dunque, atteggiarsi a fase "completa", nell'ottica imposta dall'art. 125 disp. att. c.p.p.⁴⁵¹. Come noto, la "completezza" è un concetto di relazione⁴⁵², che si distingue dalla "concludenza", perché attiene, non già alla capacità dimostrativa degli elementi acquisiti nella prospettiva della condanna dell'imputato, bensì all'articolazione dell'attività d'indagine⁴⁵³. Detto altrimenti, la "completezza" rimanda a una verifica di tipo

⁴⁵⁰ Così, per tutte, C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n. 88, in *GU*, I Serie speciale del 27 febbraio 1991 n. 9, p. 21. «L'antefatto dell'obbligo di agire è un dovere di indagare costruito giustappunto come potere/dovere discrezionale, ovvero quale obbligo di scelta tra varie opzioni tutte apparentemente legittime, posto che il codice non indica certo al p.m. quale atto scegliere in relazione all'una o l'altra casistica, limitandosi ad indicare un novero di atti investigativi, tutti teoricamente plausibili alle condizioni indicate nelle varie disposizioni» (C. VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 3, p. 5-6).

⁴⁵¹ In tema, fra i tanti, F. CAPRIOLI, *Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 285 ss.; A. CASELLI LAPESCHI, *La «continuità» investigativa delle indagini suppletive tra «completabilità» e «completezza»*, in *Pol. dir.*, 1993, p. 403; F. CASSIBBA, *La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1230 ss.; M. CHIAVARIO, *L'azione penale fra diritto e politica*, Cedam, 1995, *passim*; M. DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Giappichelli, 2005, p. 32 ss.; O. DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Giuffrè, 1989, p. 61 ss.; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1274; E. MARZADURI, *Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari*, in *Sist. pen.*, ed. on-line, 2020, 5, p. 199 ss.; D. POTETTI, *Il principio di completezza delle indagini preliminari e i poteri istruttori del «giudice preliminare»*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 463 ss.; F. RUGGIERI, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Giuffrè, 1996, p. 148 ss.; F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Giappichelli, 2005, *passim*; C. VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, cit., p. 1 ss.; D. VICOLI, *La «ragionevole durata» delle indagini*, cit., p. 205 ss.

⁴⁵² Evidenziano come tale concetto sia anche sfumato e polisemico I. CALAMANDREI, *Criteri di giudizio e provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare*, in *Giust. pen.*, 2002, III, c. 6; L. CARACENI, *Giudice dell'udienza preliminare e «nuovi» poteri istruttori*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 304.

⁴⁵³ Secondo alcuni, a seguito della l. n. 479 del 1999, l'indagine potrebbe definirsi completa solo se i relativi risultati siano tali da consentire «un giudizio diagnostico in ordine alla responsabilità dell'imputato già nella fase dell'udienza preliminare», alla luce dell'introdotta possibilità che questi formuli una richiesta di giudizio abbreviato non condizionata (cfr., pur con diverse sfumature, F. CAPRIOLI, *Inchiesta penale e pregiudizio: l'archiviazione conseguente al rigetto della richiesta cautelare*, in AA.VV., *Inchiesta penale e pre-giudizio*, a cura di P. Marchetti, Esi, 2007, p. 23; F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, cit., p. 145; D. POTETTI, *Il principio di completezza delle indagini preliminari e i poteri istruttori del «giudice preliminare»*, cit., p. 466). Criticano tale impostazione, evidenziando come sia eccentrico imporre un obbligo di completezza investigativa rivolto all'esito dell'azione, G. GIOSTRA, *Una norma «in difficoltà di senso»: il nuovo comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p.*, in AA.VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, a cura di M. Bargis-F. Caprioli, Giappichelli, 2007, p. 343; D. VICOLI, *La «ragionevole durata» delle indagini*, cit., p. 207 ss.; nonché, ponendo in

“orizzontale”, svincolata da apprezzamenti in ordine all’intensità persuasiva degli esiti investigativi⁴⁵⁴.

Il perimetro esplorativo è quello tracciato dalla notizia di reato acquisita (che funge da parametro valutativo) ed è suscettibile di allargarsi in forza degli elementi raccolti nel corso delle indagini⁴⁵⁵. Più precisamente, tra la notizia stessa e il dovere di svolgere indagini complete s’instaura una relazione reciproca: il compimento d’indagini può determinare una modifica dell’enunciato descrittivo del fatto come pure un mutamento della sua qualificazione giuridica⁴⁵⁶, con la conseguente emersione di nuovi temi investigativi da sondare⁴⁵⁷.

Se, da un lato, l’attività d’indagine va improntata alla completezza, dall’altro, vi sono due vincoli.

Il primo è costituito dal canone della legalità processuale, che impone la rigorosa osservanza delle previsioni codicistiche: il pubblico ministero compie ogni attività necessaria (art. 358 c.p.p.) e la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento conoscitivo utile (art. 348 comma 1 c.p.p.), «ma [entrambi] nell’ambito e nel rispetto della [...] disciplina normativa»⁴⁵⁸.

Il secondo è rappresentato dal parametro della pertinenza, che «delimita l’ambito del conoscere giudiziale»⁴⁵⁹, richiedendo che intercorra un rapporto – pur non necessariamente diretto e immediato – tra l’affermazione probatoria e la regiudicanda⁴⁶⁰. Nella fase delle indagini preliminari è la notizia di reato a fungere da criterio selettivo dei temi investigativi⁴⁶¹.

luce la differenza tra “completezza” e “concludenza” delle indagini, F. CASSIBBA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, cit., p. 509 ss.).

⁴⁵⁴ La distinzione tra approfondimento orizzontale e verticale delle indagini risale a B. LAVARINI, *Il giudizio abbreviato*, Jovene, 1996, p. 38, in rapporto alla decidibilità del giudizio abbreviato allo stato degli atti, prima dell’entrata in vigore della l. n. 479 del 1999.

⁴⁵⁵ «La completezza va calibrata sull’esigenza di sciogliere tutti i dubbi posti dalla notizia [di reato]» (D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 111). V. anche E. MARZADURI, *Azione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. IV, Treccani, 1996, p. 9.

⁴⁵⁶ Ne deriva la necessità di aggiornare l’iscrizione ex art. 335 comma 2 c.p.p. (v. *infra*, § 9).

⁴⁵⁷ In tal senso, C. VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, cit., p. 5.

⁴⁵⁸ M. NOBILI, *Diritti per la fase che “non conta e non pesa”*, cit., p. 44.

⁴⁵⁹ A. CAMON, *La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?*, cit., p. 106.

⁴⁶⁰ G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 108-109.

⁴⁶¹ In tal senso, M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Clueb, 1989, p. 110; D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 111-112. Cfr. anche F.R. DINACCI, *Sempre incerti ruolo e limiti dell’iscrizione nel registro della notizia di reato*, cit., p. 3011-3012, il quale, però, ritiene che il parametro della pertinenza possa operare solo se la notizia di reato sia stata iscritta nell’apposito registro (per una critica a tale impostazione, v. *infra*, § 8).

Senonché, la prassi – oltre a svilire, in generale, il canone della legalità formale⁴⁶² – si mostra tutt'altro che propensa ad applicare il parametro della pertinenza al compimento degli atti d'indagine. La giurisprudenza, ad esempio, esclude che il provvedimento che dispone una perquisizione debba identificare il “bersaglio”, non ritenendo neppure essenziale l'individuazione, almeno approssimativa, di una linea di ricerca⁴⁶³. Si pensi, poi, nelle indagini contro ignoti, allo «*screening* genetico di massa»⁴⁶⁴, ossia del prelievo di campioni biologici da un elevato numero di persone, trascurando l'esigenza che vi sia un legame tra queste e la notizia di reato⁴⁶⁵. Ancora, la Corte di cassazione nega che il giudice per le indagini preliminari, quando autorizza l'intercettazione di comunicazioni, debba indicare in motivazione le ragioni per cui vada intercettata una determinata utenza evidenziando il collegamento tra il titolare della stessa e la *notitia criminis*⁴⁶⁶.

Ne deriva un paradosso. Per un verso, si riconosce l'operatività del parametro della pertinenza in dibattito, ove l'ingresso di conoscenze avulse dalla reg giudicanda sarebbe (anche in mancanza dell'art. 187 c.p.p.) comunque ostacolato dal «controllo delle parti [e da]i poteri direttivi del giudice, [oltreché dal]la pressione delle istanze d'economia processuale»⁴⁶⁷.

⁴⁶² Sulla crisi della legalità processuale cfr., da diversi punti di vista, E. AMODIO, *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 432 ss.; N. GALANTINI, *Considerazioni sul principio di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1989 ss.; O. MAZZA, *Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale e discrezionalità del giudice*, in *Giust. pen.*, 2015, III, c. 697 ss.; D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, cit., p. 1 ss.; M. NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, cit., p. 181 ss. Sulle ricadute in materia d'invalidità, E.M. CATALANO, *Le invalidità alla deriva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 105 ss.; E.N. LA ROCCA, *La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurisprudenza*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 1, p. 1 ss.; in una prospettiva diametralmente opposta, M. CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bonomia University Press, 2012, *passim*.

⁴⁶³ Cfr. Cass., sez. II, 2 dicembre 2005, Chiaravallotti, in *C.E.D.*, n. 233366; Cass., sez. I, 10 marzo 1997, Corini, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 397; Cass., sez. V, 15 dicembre 1994, Paticchio, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1539, con nota di L. IANNONE; *contra*, Cass., sez. VI, 6 maggio 1995, Palmieri, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 434. V. anche Cass., sez. III, 21 gennaio 2016, Yun, in *C.E.D.*, n. 266465; Cass., sez. V, 17 ottobre 2008, Vastola, *ivi*, n. 24171, che richiedono, come rimedio postumo, la convalida dell'eventuale sequestro. Sul tema, A.P. MAIORE, *Provvedimento di perquisizione e motivazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 55 ss.

⁴⁶⁴ A. CAMON, *La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?*, cit., p. 110.

⁴⁶⁵ Cfr. A. ANDREOLI, *Identità della prova*, Sironi, 2011, p. 239.

⁴⁶⁶ Cfr., fra le altre, Cass., sez. IV, 12 novembre 2013, D'Agostino, in *C.E.D.*, n. 258613; Cass., sez. fer., 9 settembre 2010, Lombardi, in *Guida dir.*, 2010, 43, p. 97 ss.; Cass., sez. II, 19 ottobre 2005, Zito, in *Guida dir.*, 2006, 14, p. 97; Cass., sez. I, 3 dicembre 2003, Prota, in *Giust. pen.*, 2005, III, c. 204; Cass., sez. I, 14 giugno 2000, Guastalegname, in *Riv. pen.*, 2001, p. 204; *contra*, Cass., sez. VI, 12 febbraio 2009, Lombardi Stonati, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3341.

⁴⁶⁷ Così, A. CAMON, *La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?*, cit., p. 106-107. Nello stesso senso, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 571.

Per altro verso, si esclude che il parametro in parola vada osservato nella fase delle indagini, malgrado siano assai maggiori, qui, i rischi di «fughe in terreni estranei al fatto» da ricostruire⁴⁶⁸.

È vero che l'art. 187 c.p.p., stante il riferimento all'«imputazione», contenuto al suo interno, parrebbe applicabile solo dopo l'esercizio dell'azione penale⁴⁶⁹. Ma vi sono altre disposizioni da cui si desume che l'attività d'indagine non possa essere svincolata dal criterio della pertinenza. Basti pensare agli art. 247 comma 1 e 352 comma 1 c.p.p., che prevedono come presupposto della perquisizione il fondato motivo di ritenere che si trovino cose *pertinenti al reato*. Sempre le cose *pertinenti al reato* sono oggetto di sequestro ai sensi degli art. 253 comma 1 e 354 comma 2 c.p.p. Non solo: l'art. 393 comma 1 lett. a c.p.p. impone che la richiesta d'incidente probatorio indichi le «ragioni della [...] rilevanza [della prova da assumere] per la decisione dibattimentale». Il che implica la necessità di effettuare anche un giudizio di pertinenza⁴⁷⁰.

Circoscrivere l'attività d'indagine all'esplorazione dei temi investigativi delineati dalla notizia di reato rappresenta, del resto, l'unica via per scongiurare «che il potere adoperato nella ricostruzione dei fatti “tenda all'infinito”»⁴⁷¹.

8. Gli atti d'indagine compiuti prima dell'iscrizione della notizia di reato

Le indagini preliminari prendono avvio dall'acquisizione della notizia di reato, ma è dal momento in cui quest'ultima è iscritta nell'apposito registro che cominciano a decorrere i relativi termini di durata, salvo quanto sancito dall'art. 405 commi 3 e 4 c.p.p. Mentre è espressamente prevista l'inutilizzabilità degli atti tardivi (art. 407 comma 3 c.p.p.), il codice tace in ordine a quelli cronologicamente collocati tra l'acquisizione della *notitia criminis* e l'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 335 c.p.p.

⁴⁶⁸ Così, in senso critico, D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 112; nonché, M. NOBILI, *Diritti per la fase che “non conta e non pesa”*, cit., p. 39 ss.

⁴⁶⁹ Ritiene che l'art. 187 c.p.p. non operi nella fase delle indagini preliminari D. SIRACUSANO, *Prova (nel nuovo codice di procedura penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXV, Treccani, 2003, p. 2.

⁴⁷⁰ Per rilevanza delle fonti o dei mezzi di prova, infatti, s'intende la loro «accertata [...] idoneità e [...] necessità rispetto alla verificabilità dell'affermazione probatoria ritenuta verosimile e pertinente» (G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 109). Per gli esempi nel testo, v. M. NOBILI, *Diritti per la fase che “non conta e non pesa”*, cit., p. 41-42.

⁴⁷¹ A. CAMON, *La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?*, cit., p. 106. Nello stesso senso, M. NOBILI, *Gli atti a contenuto probatorio nella fase delle indagini preliminari*, in *Critica dir.*, 1991, 2, p. 8; G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in ID. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, 1992, p. 18, nota 73; nonché, da ultimo, V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 40.

Tocca immediatamente sgombrare il campo da un possibile equivoco. Benché la conclusione non sia (ancora) completamente metabolizzata, gli atti d'indagine compiuti prima dell'iscrizione ma dopo l'acquisizione della notizia di reato integrano – appunto – “atti”, perché posti in essere da soggetti del procedimento penale, nell'arco della sequenza procedimentale⁴⁷². Questi soggiacciono, dunque, alla disciplina di cui agli art. 109 ss. c.p.p. e non possono essere acquisiti in qualità di documenti (art. 234 ss. c.p.p.)⁴⁷³.

Tanto premesso, secondo alcuni, gli atti d'indagine compiuti prima dell'iscrizione sarebbero inutilizzabili. La conclusione è variamente argomentata.

Vi è chi, in forza del combinato disposto degli art. 326 e 330 c.p.p., afferma che, una volta acquisita la notizia di reato, «il pubblico ministero non può indagare senza vincoli come se stesse cercando una *notitia criminis* che in realtà già possiede, pena la inutilizzabilità degli esiti investigativi». In questa prospettiva, l'attività del pubblico ministero che omette o ritarda l'iscrizione andrebbe «equiparata [...] a uno stadio pre-investigativo», con i limiti che ne derivano⁴⁷⁴.

Secondo altri, il potere-dovere di svolgere indagini – entro i confini tracciati dal parametro della pertinenza – discenderebbe dal formale adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 335 c.p.p.⁴⁷⁵. Prima dell'iscrizione della notizia, pertanto, opererebbe il divieto (pur non espressamente previsto) di compiere atti investigativi, la cui violazione farebbe scattare l'inutilizzabilità *ex art.* 191 c.p.p.⁴⁷⁶. Inoltre, la carenza di potere determinata dalla mancata

⁴⁷² Quanto detto vale anche qualora l'attività sia svolta da un soggetto del procedimento penale per interposta persona. Sulla distinzione tra atto e documento v., per tutti, F. ZACCHE', *La prova documentale*, in *Trattato di procedura penale*, XIX, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2012, p. 14 ss.

⁴⁷³ La giurisprudenza è, invece, propensa ad ammettere come documenti le registrazioni di colloqui effettuate dai privati d'intesa con la polizia giudiziaria o direttamente da quest'ultima (cfr., fra le molte, Cass., sez. II, 24 febbraio 2010, Caldaras, in *Giur. it.*, 2010, p. 1691, con nota di C. ANGELONI; Cass., sez. IV, 11 giugno 2009, Calciano e altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 2011, p. 122), le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in occasione di pedinamenti o di altre attività investigative (per tutte, Cass., sez. VI, 17 novembre 2009, Drovandi e altro, in *Guida dir.*, 2010, 11, p. 90-91), i disegni realizzati nel corso delle sommarie informazioni (Cass., sez. III, 15 gennaio 2004, Sevà, in *Riv. pen.*, 2005, p. 99-100).

⁴⁷⁴ Così, anche per le citazioni precedenti, N. GALANTINI, *Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l'iscrizione della notizia di reato*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 3, p. 127-128.

⁴⁷⁵ F.R. DINACCI, *Sempre incerti ruolo e limiti dell'iscrizione nel registro della notizia di reato*, cit., p. 3011-3012. Nel medesimo senso, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedimentali*, cit., p. 372, secondo cui «l'archetipo disegnato dal combinato disposto degli art. 335, 405 e 408 c.p.p. lascerebbe intendere che solo l'iscrizione effettuata nel registro delle notizie di reato costituisce il presupposto che legittima una qualsivoglia attività investigativa».

⁴⁷⁶ Con riguardo alla possibilità di ricondurre l'inutilizzabilità alla violazione di divieti legali “impliciti”, l'Autore richiama gli approdi di Cass., sez. un., 24 settembre 2003, Torcasio, in *Cass. pen.*, 2004, p. 4182; Cass., sez. un., 18 luglio 1998, Gallieri, *ivi*, 1999, p. 465; Cass., sez. un., 27 marzo 1996, Sala, in *Giust. pen.*, 1997, III, c. 139.

iscrizione rilevarebbe anche ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. *a* c.p.p.: il difetto di «capacità» (o di «competenza funzionale») a svolgere indagini comporterebbe la nullità assoluta di tutti gli atti eventualmente posti in essere⁴⁷⁷.

Gli argomenti non sono persuasivi.

È vero che nella fase delle indagini va osservato il criterio della pertinenza. Ma da ciò non consegue meccanicamente l'inutilizzabilità degli atti precedenti all'adempimento dell'obbligo *ex* art. 335 c.p.p. Il potere-dovere d'indagare e i limiti dettati dal parametro della pertinenza derivano dall'acquisizione della notizia di reato, non dalla sua iscrizione, che – lo si ribadisce – riveste una funzione puramente ricognitiva⁴⁷⁸: il periodo intercorrente tra i due momenti appartiene alla sequenza procedimentale e non può essere assimilato alle pre-indagini⁴⁷⁹. Inoltre, l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti tra l'acquisizione e l'iscrizione della notizia, lungi dal salvaguardare il parametro della pertinenza, lo svilirebbe, poiché prescinderebbe *tout court* da una valutazione sul legame tra il singolo tema d'indagine (che l'atto mira a esplorare) e la *notitia criminis*.

Ciò posto, all'interno del codice, non si rinvencono disposizioni da cui desumere un divieto di compiere atti d'indagine anteriormente all'iscrizione della notizia di reato acquisita⁴⁸⁰. Tutt'altro: il legislatore regola l'eventualità in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto atti garantiti ancor prima di comunicare all'organo inquirente la notizia di reato appresa o ricevuta (art. 347 comma 2-*bis* c.p.p.), dando per scontato che tale ipotesi sia fisiologica.

Neppure dalla Costituzione è dato ricavare una regola d'esclusione probatoria⁴⁸¹. La tardiva iscrizione e le sue ricadute negative sul piano costituzionale vanno scongiurate

⁴⁷⁷ F.R. DINACCI, *Sempre incerti ruolo e limiti dell'iscrizione nel registro della notizia di reato*, cit., p. 3013, il quale, infine, ritiene che gli atti compiuti prima dell'iscrizione sarebbero inutilizzabili anche per violazione di specifici parametri costituzionali, tra cui il diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.) e la parità delle armi (art. 111 comma 2 Cost.).

⁴⁷⁸ Così, V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 40; nello stesso senso, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 109 ss.

⁴⁷⁹ V. *supra*, § 3.

⁴⁸⁰ In questi termini, G. FUMU, *Art. 335*, in AA.VV., *Commento al nuovo Codice di procedura penale*, vol. IV, cit., p. 57-58; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 40.

⁴⁸¹ Così, ancora, V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 41. Ciò accogliendo l'impostazione che distingue la prova acquisita in violazione di una regola di esclusione probatoria stabilita da una norma della Costituzione dalla prova alla cui origine si ravvisi la violazione di un qualsivoglia diritto costituzionalmente protetto: solo nel primo caso si può ipotizzare una diretta applicazione della norma costituzionale; nel secondo, quando l'inutilizzabilità non sia desumibile dal codice, il giudice che intenda dichiararla deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della previsione codicistica (in tal senso, F. CAPRIOLI, *Colloqui riservati e prova penale*, Giappichelli, 2000, p. 236 ss.; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 639; N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Cedam, 1992, p. 204 ss. Sulla categoria della "prova incostituzionale" v., per tutti, P. TONINI-C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè, 2014, p. 104 ss.

riconoscendo la dimensione puramente semantica della notizia di reato e assicurando un controllo giurisdizionale effettivo sulla determinazione del momento iniziale di decorrenza dei termini cronologici delle indagini⁴⁸². Ma su quest'ultimo punto occorre esser chiari: quondanche il giudice potesse retrodatare il *dies a quo*, l'inutilizzabilità riguarderebbe, non già gli atti precedenti all'incombente *ex art. 335 c.p.p.*, bensì quelli successivi al "nuovo" *dies ad quem*, individuato alla luce dello "spostamento" del limite temporale.

Erroneo, infine, invocare la nullità assoluta *ex art. 178 comma 1 lett. a c.p.p.* e *179 c.p.p.* Premesso che dalla mancata iscrizione della notizia di reato non scaturisce un'«inidoneità specifica» a svolgere indagini⁴⁸³, l'eventuale difetto di capacità, in generale, dà luogo a nullità solo se riferito al giudice, mentre, con riguardo al pubblico ministero, rileva esclusivamente quando viene esercitata l'azione penale (*art. 178 comma 1 lett. b c.p.p.*)⁴⁸⁴. E in quest'ambito sono bandite interpretazioni analogiche: vale il principio di tassatività (*art. 177 c.p.p.*)⁴⁸⁵.

In definitiva, la validità degli atti posti in essere prima dell'iscrizione di una notizia di reato già acquisita dipende dall'osservanza delle norme che regolano il loro compimento⁴⁸⁶. Così, ad esempio, qualora il pubblico ministero intenda effettuare un accertamento tecnico irripetibile, dovrà avvisare ai sensi dell'*art. 360 c.p.p.* la persona sottoposta alle indagini, malgrado il suo nominativo non sia ancora iscritto nel registro *ex art. 335 c.p.p.*, e il suo difensore, ferma restando l'applicazione dell'*art. 364 comma 2 c.p.p.* Il tutto a pena di nullità a regime intermedio (*art. 178 comma 1 lett. c c.p.p.*)⁴⁸⁷.

⁴⁸² L'inizio del procedimento penale non verrebbe rimesso all'arbitrio degli operatori e s'impedirebbe la dilatazione del lasso temporale tra acquisizione e iscrizione della notizia stessa. V. *supra*, § 3 e 6, nonché *infra*, cap. V, § 6. Sul tema dei controlli v. *infra*, cap. IV, § 2, e sulla necessità di ripensare la scelta di far decorrere i termini di durata dal formale adempimento dell'obbligo d'iscrizione v. *infra*, cap. V, § 6.

⁴⁸³ Secondo F.R. DINACCI, *Sempre incerti ruolo e limiti dell'iscrizione nel registro della notizia di reato*, cit., p. 3013, a cui si deve la citazione, l'inidoneità a compiere atti d'indagine andrebbe ricondotta nella categoria dell'«incompetenza funzionale», rilevante, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'*art. 178 comma 1 lett. a c.p.p.*

⁴⁸⁴ O. DOMINIONI, *Art. 179*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 277.

⁴⁸⁵ Cfr., fra gli altri, O. DOMINIONI, *Art. 177*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, cit., p. 257-258; M. PANZAVOLTA, *Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. XXI, Treccani, 2005, p. 1; T. RAFARACI, *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II agg., Giuffrè, 1998, p. 599.

⁴⁸⁶ In tal senso, O. DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., p. 56; F. FALATO, *Gli effetti dell'inosservanza dell'obbligo d'iscrizione*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1405-1406; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 41; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 184.

⁴⁸⁷ Parimenti, quando la polizia giudiziaria, prima di trasmettere al pubblico ministero la notizia di reato, debba effettuare un accertamento urgente sull'indagato, dovrà avvisarlo della facoltà di farsi assistere dal difensore (*art. 114 disp. att. c.p.p.*). Altrimenti, l'atto sarà nullo (*art. 178 comma 1 lett. c c.p.p.*) e il vizio nullità dell'atto potrà essere dedotto entro la sentenza di primo grado (*art. 180 c.p.p.*), non trovando applicazione l'*art. 182 comma 2 c.p.p.* (Cass., sez. un., 29 gennaio 2015, Bianchi, in *C.E.D.*, n. 262299).

9. La necessaria corrispondenza tra notizia di reato acquisita e notizia di reato iscritta: aggiornamenti e nuove iscrizioni

La valenza meramente ricognitiva dell'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* implica che la notizia di reato iscritta corrisponda a quella effettivamente acquisita (che costituisce l'oggetto delle indagini). Detto altrimenti, l'enunciato fattuale da iscrivere deve coincidere perfettamente con il contenuto dell'informazione appresa o ricevuta. La qualificazione giuridica dei fatti descritti, poi, dev'essere la medesima.

L'identità tra i due enunciati fattuali e tra le norme incriminatrici a cui gli stessi sono ricondotti va mantenuta per l'intero corso delle indagini preliminari, al cui interno l'ipotesi d'accusa è fisiologicamente fluida⁴⁸⁸. Ne deriva la necessità di aggiornare immediatamente l'iscrizione qualora il pubblico ministero riqualifichi il fatto da ricostruire oppure questo risulti «diversamente circostanziato» (art. 335 comma 2 c.p.p.). Il tutto, naturalmente, senza che decorra *ex novo* il termine di durata delle indagini.

Più precisamente, il mutamento di qualificazione giuridica fa scattare il dovere di aggiornamento quando l'enunciato fattuale, pur rimanendo identico, sia ricondotto a un'altra fattispecie incriminatrice⁴⁸⁹. Nel caso in cui, invece, il pubblico ministero ritenga che l'informazione, inizialmente considerata una notizia di reato (dal medesimo organo o dalla polizia giudiziaria), costituisca in realtà una pseudo-notizia, s'imporrà l'archiviazione: il «trasferimento» dal modello 21 o 44 al modello 45 non è ammesso, poiché permetterebbe di eludere il controllo giurisdizionale sul mancato esercizio dell'azione penale⁴⁹⁰.

Quanto alla seconda ipotesi contemplata dall'art. 335 comma 2 c.p.p., il riferimento a un fatto «diversamente circostanziato» allude certamente all'emersione di circostanze del reato in senso tecnico⁴⁹¹, ma è idoneo a coprire anche le variazioni descrittive dell'episodio

⁴⁸⁸ Cfr. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 128.

⁴⁸⁹ Come tosto si vedrà, qualora intervengano anche delle variazioni descrittive, si ricade nell'ipotesi di fatto nuovo. In generale, sulla riqualificazione del fatto, A. CAPONE, *Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale*, Cedam, 2010, *passim*; F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, in *Trattato di procedura penale*, XXXI, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2016, p. 246 ss.; S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, Pacini giuridica, 2018, p. 43 ss. S. QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Jovene, 2011, *passim*; T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996, p. 291 ss.

⁴⁹⁰ Così, nel censurare la pratica della «dequalificazione» delle notizie di reato (*supra*, cap. I, § 6), Cass., sez. II, 5 maggio 1997, *Napoletanagas*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1083; Cass., sez. II, 13 luglio 1991, *Lecce*, in *C.E.D.*, n. 187722; in dottrina, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 388 ss.

⁴⁹¹ Riferiscono l'art. 335 comma 2 c.p.p. all'emersione di circostanze aggravanti Cass., sez. IV, 6 luglio 2006, *Meinero*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3817; Cass., sez. VI, *Fumarola*, in *C.E.D.*, n. 227380; Cass., sez. III, 6 luglio 1999, *Gioia*, *ivi*, n. 214454.

storico⁴⁹². Resta inteso che all'eventuale acquisizione di una *nuova* notizia di reato durante le indagini dovrà corrispondere una *nuova* iscrizione *ex art. 335 comma 1 c.p.p.* e non già un mero aggiornamento.

La conclusione si pone in armonia con la disciplina relativa alle nuove contestazioni nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento, ove si prevede che il pubblico ministero debba procedere nelle forme ordinarie – salvo quanto stabilito dagli art. 423 comma 2 e 518 comma 2 c.p.p. – quando risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo procedibile d'ufficio (art. 518 c.p.p.). L'unica differenza attiene al caso in cui, nel corso delle indagini, venga acquisita un'informazione riguardante un reato connesso ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. *b* c.p.p. Qui, nel silenzio dell'art. 335 comma 2 c.p.p., vale la regola generale: all'acquisizione di una *nuova* notizia di reato (connesso) deve far immediatamente seguito una *nuova* iscrizione e, quindi, l'autonoma decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari⁴⁹³.

Ciò posto, divien cruciale definire l'esatta portata del fatto «diversamente circostanziato» (art. 335 comma 2 c.p.p.) e stabilire quando, al contrario, si sia in presenza di un'informazione avente a oggetto un «altro» accadimento penalmente rilevante⁴⁹⁴.

A segnare il punto di partenza è la consapevolezza che il predicato della “diversità” o della “novità” non può accedere a un fatto inteso come episodio storico: dalla raccolta di elementi conoscitivi «non emergono fatti»⁴⁹⁵ (diversi o nuovi) ma solo enunciati sui fatti⁴⁹⁶. Il giudizio d'identità della notizia di reato si traduce, dunque, in un raffronto semantico fra due

⁴⁹² Così, Cass., sez. VI, 2 dicembre 2009, Paviglianiti, in *C.E.D.*, n. 246525; Cass., sez. VI, 17 aprile 2003, Visciglia, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1993; in dottrina, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, cit., p. 161; F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 87-88; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 169 ss.; D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 156 ss.; A. ZAPPULLA, *Notizia di reato*, cit., p. 911.

⁴⁹³ In tal senso, G. VARRASO, *Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale*, Cedam, 2003, p. 173 ss.; *contra*, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, cit., p. 159, secondo cui l'emersione di una notizia concernente un reato concorrente farebbe sorgere un dovere di mero aggiornamento *ex art. 335 comma 2 c.p.p.*

⁴⁹⁴ T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 11; nonché, con specifico riferimento all'art. 335 c.p.p., C. TRABACE, *Sul registro delle notizie di reato e sul confine tra aggiornamenti e nuove iscrizioni*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 2571 ss.

⁴⁹⁵ A. CAPONE, *iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale*, cit., p. 62.

⁴⁹⁶ Per tutti, G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, 1979, p. 91; *contra*, E. FASSONE, *Il giudizio*, in *Manuale pratico del processo penale*, Cedam, 2007, p. 999-1000. V. *supra*, cap. II, § 2.;

enunciati fattuali⁴⁹⁷: il primo contenuto nel registro *ex art.* 335 c.p.p.; il secondo ricavato dalle risultanze investigative⁴⁹⁸.

Se è possibile predicarne la contestuale verità si è al cospetto di un fatto nuovo e, quindi, di una nuova notizia di reato⁴⁹⁹. Si pensi, ad esempio, a un'indagine per rapina, nel corso della quale emerga l'esistenza di un ipotetico complice oppure che l'indagato ha successivamente investito il denaro sottratto in attività economiche, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa: qui, s'imporrà una nuova iscrizione *ex art.* 335 comma 1 c.p.p., non essendovi un contrasto tra quanto precedentemente iscritto e quanto venuto in luce in un secondo momento⁵⁰⁰.

Quando, invece, i due enunciati entrano in contraddizione, occorre valutare se entrambi rappresentino, con alcune variazioni, lo stesso episodio storico oppure se il secondo enunciato identifichi un *altro* fatto che "si sostituisce" a quello inizialmente descritto⁵⁰¹: nel primo caso, scatta il dovere d'aggiornamento (art. 335 comma 2 c.p.p.); nel secondo, tocca iscrivere la

⁴⁹⁷ Cfr., in generale, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 46 ss.; S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, cit., p. 84 ss.; T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 11. Il criterio di orientamento in parola era stato indicato, sotto la vigenza del codice abrogato, da G. FOSCHINI, *La litispendenza nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 22; nello stesso senso, in seguito, O. DOMINIONI, *Fatto diverso, trasmissione degli atti al pubblico ministero e nuova contestazione istruttoria*, in *Mass. Cass. pen.*, 1978, p. 1150.

⁴⁹⁸ Così, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 158.

⁴⁹⁹ Più precisamente, si tratta di un «fatto nuovo per addizione» (S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, cit., p. 80). Ciò avviene quando il fatto *altro* è capace di coesistere col fatto originariamente contestato, «senza sostituirlo o ingombrarlo» (Cass., sez. II, 11 giugno 1999, Angotti, in *C.E.D.*, n. 256861).

⁵⁰⁰ Del pari, il pubblico ministero deve procedere a una nuova iscrizione, quando dalle emergenze conoscitive risulta la protrazione del reato permanente per il quale l'indagine è in corso. Tuttavia, qui, non può essere sottaciuto il pericolo che vengano aggirati i termini di durata delle indagini preliminari attraverso una pluralità di iscrizioni a carico del medesimo soggetto (v., G. UBERTIS, *Illegittime iscrizioni a catena nel registro degli indagati e reato permanente*, in *Ind. pen.*, 2018, p. 716 ss.). Va, però, ricordato che la notizia di reato, compresa quella riguardante un reato permanente, per essere tale, deve soddisfare il requisito della determinatezza. Da qui, la necessità che nel relativo enunciato descrittivo sia indicato l'arco temporale della condotta (il cui momento finale non può essere successivo a quello dell'acquisizione della notizia, vista l'esigenza di delimitare l'oggetto del procedimento). L'informazione riguardante la protrazione dell'illecito costituisce una notizia di reato distinta, legata alla precedente dal vincolo della pregiudizialità, con riferimento alla quale troverà applicazione un autonomo termine di durata ai sensi dell'art. 407 c.p.p. Del resto, l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) implica che il pubblico ministero debba avere la possibilità di verificare «la fondatezza d[i] ogni ipotesi delittuosa» (A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti*, cit., p. 145-146). Vi è il parametro della pertinenza a impedire che vengano svolte indagini aventi a oggetto una "porzione" del reato non rientrante nei confini tracciati dalla singola *notitia criminis* (*supra*, § 7).

⁵⁰¹ Di «fatto nuovo per sostituzione» parlano, in tal caso, F. CASSIBBA, *Vicende dell'imputazione*, in *Imputazione e prova nel dibattito tra regole e prassi*, Giuffrè, 2018, p. 38; S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, cit., p. 84; T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 53.

nuova notizia di reato e richiedere l'archiviazione per quella originaria⁵⁰². Sennonché, appare tutt'altro che agevole individuare la linea di demarcazione tra le due ipotesi. Non è, di per sé, la maggiore ampiezza descrittiva del secondo enunciato a segnare il passaggio dal dovere di aggiornamento a quello di nuova iscrizione⁵⁰³. Neppure soddisfa il criterio secondo cui il fatto nuovo si configurerebbe come l'esito di una «metamorfosi completa» dell'accadimento inizialmente rappresentato⁵⁰⁴, poiché anche una modifica descrittiva apparentemente esigua potrebbe causare una simile trasformazione⁵⁰⁵: il rischio, qui, è di aprire la strada a soluzioni giurisprudenziali ispirate al massimo pragmatismo⁵⁰⁶.

A tal punto, v'è una sola strada da percorrere. La necessaria premessa è che ogni fattispecie incriminatrice – in forza del principio di tassatività – funge da parametro selettivo nell'individuazione degli elementi essenziali del fatto, condizionando l'operato del pubblico ministero (o della polizia giudiziaria) nel ricavare l'enunciato fattuale dall'informazione acquisita⁵⁰⁷.

Si resta, dunque, nel perimetro del medesimo fatto, solo «diversamente circostanziato», quando la modifica delle sue note descrittive non comporta un cambiamento del paradigma penalistico di riferimento (art. 335 comma 2 c.p.p.)⁵⁰⁸. Se, invece, il raffronto tra i due enunciati mette in risalto una variazione del fatto idonea a mutarne la qualificazione giuridica, s'imporranno la richiesta di archiviazione per la notizia iscritta e l'iscrizione della *nuova* notizia di reato emersa⁵⁰⁹.

⁵⁰² In tal senso, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 88, nota 37.

⁵⁰³ Così, invece, S. AZZOLIN, *Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 183.

⁵⁰⁴ Cfr. S. MARCOLINI, *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, cit., p. 84 ss.; T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 53 ss.; nonché, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 455-456.

⁵⁰⁵ In tal senso, G. ILLUMINATI, *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, cit., p. 705 ss.; nonché I. CALAMANDREI, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 646.

⁵⁰⁶ Cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 16 luglio 2002, Rodia, in *C.E.D.*, n. 22323; Cass., sez. IV, 30 novembre 2004, Demichelis, in *C.E.D.*, n. 231203.

⁵⁰⁷ V. *supra*, cap. II, § 2.

⁵⁰⁸ Così, riprendendo l'esempio dell'indagine per rapina, se dall'attività investigativa emerge solamente che l'arma impiegata per riuscire a ottenere il denaro non era una pistola bensì un coltello, toccherà effettuare un aggiornamento ai sensi dell'art. 335 comma 2 c.p.p., non incidendo la variazione sulla veste giuridica del fatto.

⁵⁰⁹ Così, attribuendo, in generale, una portata meramente residuale al “fatto diverso”, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 46 ss. Si pensi, ad esempio, a un'indagine per corruzione, nel corso della quale risulti che il privato è stato, in realtà, costretto dal pubblico ufficiale alla dazione di denaro. Qui, toccherà richiedere l'archiviazione per la notizia riguardante il fatto di corruzione e iscriverne immediatamente un'altra, vertente sul fatto di concussione. S'instaurerà, così, un nuovo procedimento penale, all'interno soltanto il pubblico ufficiale manterrà lo *status* d'indagato: il privato rivestirà addirittura il ruolo di persona offesa.

Da quanto fin qui evidenziato si desume come l'ambito della riqualificazione del fatto, che fa sorgere il dovere di aggiornare l'iscrizione in forza dell'art. 335 comma 2 c.p.p., resti circoscritto alla sola ipotesi in cui il pubblico ministero abbia «erroneamente 'etichettato'» quel fatto e, pertanto, occorra variare il *nomen iuris* mantenendo ferma la descrizione fattuale⁵¹⁰.

Come noto, la prassi, oltre a non condividere quest'impostazione, si mostra tutt'altro che propensa ad assicurare la corrispondenza tra la notizia di reato acquisita e quella iscritta.

Talvolta, viene iscritto il nominativo di un solo indagato, sebbene l'attività investigativa sia effettivamente orientata verso più soggetti⁵¹¹. Analogamente, sul versante oggettivo, non è infrequente che il pubblico ministero «proced[a] all'iscrizione di una notizia di reato "minore" o per un reato "generico" che funge da schermo dietro cui occultare la vera ipotesi accusatoria», ossia la notizia di reato acquisita, ancora sprovvista di qualunque supporto probatorio⁵¹².

Può accadere, poi, che il pubblico ministero non adempia tempestivamente all'obbligo di aggiornare l'iscrizione, una volta sorti i relativi presupposti. Ciò, naturalmente, lede il diritto di difesa, nella misura in cui ostacola la possibilità di conoscere la variazione in parola, attraverso una richiesta ex art. 335 c.p.p. comma 3 c.p.p.⁵¹³. Tuttavia, avendo l'iscrizione una funzione puramente ricognitiva, il suo tardivo aggiornamento non produce effetti sull'attività d'indagine, che resta vincolata, in forza del parametro della pertinenza, alla "mutata" notizia di reato. Dunque, a prescindere dall'espletamento dell'incombente di cui all'art. 335 comma 2 c.p.p., il pubblico ministero e la polizia giudiziaria non possono esimersi dal descrivere il

⁵¹⁰ M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, cit., p. 334, sulla scia di quanto già affermato da F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, cit., p. 128-129. Nel medesimo senso, C. FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali*, Cedam, 2012, p. 56; nonché, più in generale, C. CESARI, *Modifica dell'imputazione e poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 295-296; I. CALAMANDREI, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, cit., p. 654; *contra*, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, cit., p. 160; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 170.; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 158-159.

⁵¹¹ V. *supra*, cap. I, § 6.

⁵¹² Così, in senso critico, O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3266. Per un catalogo delle patologie, all'interno del quale spicca la prassi della cosiddetta "iscrizione omnibus", cfr. V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 18 ss. Sul tema v. altresì M. PISANI, *I termini di durata delle indagini preliminari*, in *Ind. pen.*, 1995, p. 123.

⁵¹³ L'indagato, infatti, orienta le proprie strategie difensive sulla base del contenuto dell'accusa di cui è a conoscenza. Se così è, presta il fianco a fondati dubbi di legittimità costituzionale lo stesso art. 335 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'obbligo di comunicare l'aggiornamento dell'iscrizione all'indagato che abbia in precedenza ricevuto la comunicazione dell'iscrizione originaria.

fatto così come risultante dalle sopravvenienze conoscitive, nel primo atto in cui ne è prevista l'enunciazione⁵¹⁴.

In ogni caso, il recupero della legalità passa necessariamente attraverso un effettivo controllo del giudice, teso a verificare che quanto iscritto nel registro ai sensi dell'art. 335 c.p.p. coincida davvero con l'oggetto delle indagini⁵¹⁵.

10. La sorte delle pseudo-notizie di reato

Sono note le criticità legate alla prassi di cestinare, previa annotazione nel registro modello 45, le informazioni non sorrette da un quadro probatorio minimo, ancorché vertenti su fatti penalmente illeciti⁵¹⁶. Appurato che non è il raggiungimento di una (tra l'altro non determinabile) soglia di consistenza a distinguere ciò che rientra nel novero delle notizie di reato da ciò che invece ne fuoriesce⁵¹⁷, tocca ora soffermarsi sul destino delle pseudo-notizie di reato.

⁵¹⁴ Cfr., in tal senso, P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Zanichelli, 2012, p. 121; E. MARZADURI, *La riforma dell'art. 111 Cost. tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 781; M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, cit., p. 335.

⁵¹⁵ V. *infra*, cap. IV, § 4.

⁵¹⁶ V. *supra*, cap. I, § 5.

⁵¹⁷ V. *supra*, cap. II, § 13.

È pacifico che la procedura di archiviazione riguardi esclusivamente le notizie di reato⁵¹⁸. Di ciò si rinviene conferma negli art. 408, 411 e 415 c.p.p.⁵¹⁹: come detto, la formula archiviativa «il fatto non è previsto dalla legge come reato» (art. 411 c.p.p.) opera soltanto quando, nel corso delle indagini, ossia dopo l'acquisizione della notizia di reato, l'episodio storico descritto risulti «privo di alcun apprezzabile significato penalistico»⁵²⁰.

Le pseudo-notizie di reato vanno destinate all'archivio «per ordine dello stesso pubblico ministero» senza soggiacere al vaglio giurisdizionale⁵²¹. Il meccanismo, fisiologicamente inteso, non si pone in contrasto con la natura obbligatoria dell'azione penale. Ciò che conta è che il controllo del giudice investa le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla notizia di reato: qui viene, invece, in rilievo una pseudo-notizia⁵²². Le preoccupazioni

⁵¹⁸ Il tutto malgrado negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del nuovo codice si siano registrate opinioni di segno contrario: cfr. N. CARULLI, *Dell'archiviazione e delle prove*, Jovene, 1989, p. 30 ss.; F.R. DINACCI, *Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 580; P.P. RIVELLO, *Perplexità in ordine alla legittimità del c.d. potere di «cestinazione» da parte del P.M.*, in *Dif. pen.*, 1992, p. 46 ss.; P. SILVA, *Considerazioni sull'assoggettamento delle pseudonotizie di reato alla procedura di archiviazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, p. 230 ss.; G. TURONE, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1991, p. 910 ss.; G. VIGLIETTA, *Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale tra realtà ed apparenza*, in *Critica dir.*, 1990, 4-5, p. 28; in giurisprudenza, per tutte, *Cass.*, sez. IV, 11 febbraio 1991, Loffredo, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1167 ss. Per l'ammissibilità della cestinazione cfr., invece, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, 1994, p. 390 ss.; G. FUMU, *Art. 335*, cit., p. 58 ss.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 41 ss.; L. MARAFIOTI, *L'archiviazione tra crisi del dogma di obbligatorietà dell'azione ed opportunità «di fatto»*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 208.; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 357 ss.; A.A. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Giuffrè, 1993, p. 22 ss.; S. SAU, *Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1169 ss.; E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, cit., p. 587 ss.; nonché, le risposte del Ministero di Grazia e Giustizia alla Direzione Generale degli Affari Penali, 13 gennaio 1990 e 22 maggio 1991, in *Doc. giust.*, 1990, 1, p. 76, e cit., p. 122; v. altresì G. UBERTIS, *Azione penale*, in *Enc. giur.*, vol. IV, Treccani, 1988, p. 5, secondo cui la giustificazione dell'assenza di un vaglio giurisdizionale non sarebbe «ricavabile in maniera sicura dall'esegesi normativa, ma piuttosto si fonderebbe sull'inevitabile indeterminabilità del se e del quando della stessa conoscenza di tali notizie, la quale per definizione sarebbe conseguita con modalità irrituali».

⁵¹⁹ Per tutti, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 390 ss.;

⁵²⁰ G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 44.

⁵²¹ A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 361. Per il riconoscimento di un analogo potere sotto la vigenza del precedente codice, v., per tutti, G. CONSO, *Il provvedimento di archiviazione*, in *Riv. dir. pen.*, 1950, p. 341; F. CORDERO, *Archiviazione*, in *Enc. dir.*, cit., p. 1033.

⁵²² Nel senso che l'operatività dell'art. 112 Cost. presupponga l'acquisizione di una notizia di reato, cfr. E. AMODIO, *L'abolizione della pregiudiziale nel nuovo processo penale tributario*, cit., p. 521; P. FERRUA, *L'iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, cit., p. 317; O. MAZZA, *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, cit., p. 3266.

muovono dalle patologie emerse nella realtà applicativa⁵²³. Occorre esser chiari: a permettere l'elusione dell'art. 112 Cost. non è, di per sé, il potere di cestinare le pseudo-notizie di reato bensì l'uso, a scopi deflativi, che ne fa la prassi⁵²⁴. Anche uno *ius receptum* è, però, idoneo a generare profili d'illegittimità costituzionale⁵²⁵. Diviene impellente, dunque, ripudiare il criterio della "consistenza probatoria minima"⁵²⁶, poiché impedisce che il potere di cestinazione si fondi su presupposti certi, rendendolo incompatibile con l'obbligatorietà dell'azione penale⁵²⁷.

Ciò posto, proprio al fine di assicurare che – in un sistema governato dal canone della legalità dell'azione amministrativa – resti traccia dell'operato selettivo svolto dal pubblico ministero sulle informazioni acquisite, è stato istituito, ai sensi art. 2 d.m. n. 334 del 1989, il registro "modello 45", dedicato alle pseudo-notizie di reato⁵²⁸.

Al riguardo, tocca verificare se nel registro in parola debbano essere annotate tutte le pseudo-notizie di reato acquisite oppure solo quelle che il pubblico ministero riceve

⁵²³ V. sotto la vigenza del codice del 1930, le preoccupazioni di E. PASQUARELLO, *Commento al d.m. 12 ottobre 1983*, in *Quest. giust.*, 1984, p. 275; L. PEPINO, *Il pubblico ministero tra indipendenza e controllo*, ivi, 1985, p. 605, legate all'eccessiva discrezionalità concessa agli operatori. Con riguardo all'attuale meccanismo, v., fra gli altri, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 400 ss., per il quale «i maggiori pericoli connessi all'istituto della cestinazione sono quelli che derivano dalla sua indubbia attitudine espansiva» (p. 406); G. GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Cedam, 1996, p. 137; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 373.

⁵²⁴ «Il precetto dell'art. 112 Cost. è violato non già quando il pubblico ministero non esercitando l'azione commette illecito penale o disciplinare, bensì quando una norma gli consente di eludere legittimamente l'obbligo» (così, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 45).

Quanto all'uso improprio del potere di cestinazione, emblematiche le parole di A. CASSIANI, *I poteri del g.i.p. in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in merito ad un'iscrizione nel c.d. mod. 45*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1285, per il quale è «noto che lo strumento del mod. 45 è solo uno dei mezzi attraverso i quali le procure della Repubblica cercano di far fronte all'enorme mole di procedimenti pendenti, comprendenti spesso reati di scarsissimo allarme sociale». V. anche *supra*, cap. I, § 5.

⁵²⁵ V., ad esempio, con riferimento all'interpretazione dell'art. 195 comma 4 c.p.p., C. cost., sent. 30 luglio 2008 n. 305, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3314, con nota di C. GABRIELLI.

⁵²⁶ V. *supra*, cap. I, § 5; cap. II, § 10.

⁵²⁷ In tal senso, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 41 ss., che ritiene indispensabile limitare il potere di cestinazione alle sole pseudo-notizie di reato per far cadere le riserve d'ordine costituzionale e fugare le comprensibili diffidenze che da sempre circondano tale potere. Più di recente, v. F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2799 ss. In senso parzialmente conforme, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 400 ss., il quale, pur nutrendo qualche dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 112 Cost., sottolinea come «i rischi di un aggiramento del disposto costituzionale sarebbero destinati ad aumentare, se nella prassi giudiziaria trovasse accoglimento l'opinione dottrinale secondo cui l'attivazione della procedura archiviativa potrebbe essere evitata non solo nel caso delle pseudo-notizie di reato, ma in tutte le ipotesi di manifesta infondatezza della *notitia criminis*» (p. 402).

⁵²⁸ Cfr., da ultimo, R. LOPEZ, *La "cestinazione" delle notizie non costituenti reato*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 77.

formalmente⁵²⁹. A favore della prima soluzione milita, anzitutto, l'esigenza di garantire maggiore effettività all'art. 97 comma 2 Cost.⁵³⁰. Che delle pseudo-notizie acquisite rimanga traccia all'interno di un registro permette, poi, al pubblico ministero di rimediare a un (suo o della polizia giudiziaria) eventuale errore di valutazione iniziale, riqualficando l'informazione⁵³¹. Irragionevole, naturalmente, pretendere che ogni pseudo-notizia di reato percepita informalmente e accantonata mentalmente confluisca nel modello 45⁵³². Tuttavia, nel campo applicativo del dovere di annotazione vanno senz'altro inserite le pseudo-notizie pervenute alla polizia giudiziaria attraverso canali acquisitivi tipici⁵³³, nonché quelle emerse a seguito dello svolgimento di attività di pre-indagine da parte dell'organo inquirente⁵³⁴.

Al dovere di annotare nel modello 45 la pseudo-notizia si accompagna il divieto di coltivare opzioni investigative informali tese a vagliarne la fondatezza⁵³⁵. A segnare l'avvio del procedimento penale è soltanto l'acquisizione di una vera e propria *notitia criminis*: «la pseudo-notizia esclude alla radice ogni indagine»⁵³⁶. Del resto, una volta che l'informazione acquisita è stata considerata alla stregua di una pseudo-notizia, l'eventuale scoperta di nuovi elementi a supporto non sarebbe comunque idonea a incidere sulla relativa qualifica, poiché il discrimine tra notizia e pseudo-notizia di reato non sta nella maggiore o minore consistenza probatoria⁵³⁷.

⁵²⁹ In tema, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 63 ss.

⁵³⁰ Cfr. A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 344.

⁵³¹ V. *supra*, cap. II, § 13.

⁵³² Cfr. sul punto F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 394; A. FERRARO, *Archiviazione e potere di «cestinazione» del pubblico ministero*, in *Foro it.*, 1991, II, c. 354.

⁵³³ Delle quali, dunque, il pubblico ministero dev'essere informato, ancorché non in forza dell'art. 347 c.p.p. (in tal senso, v. la risposta del Ministero di Grazia e Giustizia alla Direzione Generale degli Affari Penali, 22 maggio 1991, cit., p. 122). V. *supra*, § 5.

⁵³⁴ Così, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 64. Nel medesimo senso, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 369-370, per la quale il pubblico ministero «ove decida di investigare a tutto campo, deve adempiere all'annotazione formale».

⁵³⁵ Così, la prima circolare ministeriale sulla tenuta dei registri (n. 533 del 18 ottobre 1989), consultabile in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, cit., p. 553.

⁵³⁶ F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2802. Cfr. E. SELVAGGI, *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, cit., p. 589, secondo cui il pubblico ministero può disporre «accertamenti non di indagine preliminare» a seguito di una segnalazione «che non sia stata configurata come notizia di reato». Nello stesso senso, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 368-369.

⁵³⁷ Le sopravvenienze conoscitive possono, al più, far emergere una nuova notizia di reato (v. *supra*, cap. II, § 13).

Per A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 369, non sarebbe «infrequente che alla luce degli elementi investigativi emersi – anche a distanza di tempo – un fatto a prima vista penalmente irrilevante acquisti un nuovo valore risultando meritevole di un riscontro

Ciò non significa che l'ipotesi in cui l'informazione venga trasferita dal modello 45 al modello 21 o 44 sia patologica⁵³⁸. Un simile passaggio va, però, ritenuto ammissibile solo se determinato dalla necessità di correggere un errore commesso dal soggetto chiamato a delibare il contenuto dell'informazione e a qualificarla⁵³⁹.

Tocca, ora, soffermarsi sull'eventualità in cui una pseudo-notizia di reato sia erroneamente considerata e trattata come una notizia di reato. Premesso che non è possibile "cestinare" un'informazione iscritta nel registro delle notizie di reato o sulla cui base sono stati compiuti degli atti d'indagine, le conseguenze variano a seconda del requisito mancante.

Ove il pubblico ministero s'avveda che l'enunciato fattuale non corrisponde ad alcuna fattispecie incriminatrice (notizia di non-reato), dovrà richiedere l'archiviazione «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (art. 411 c.p.p.)⁵⁴⁰. Con la medesima formula, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) o di assoluzione (art. 530 c.p.p.), qualora l'organo dell'accusa eserciti l'azione penale⁵⁴¹.

Nell'ipotesi in cui l'informazione riguardi un fatto d'impossibile realizzazione (non-notizia), s'imporrà la richiesta d'archiviazione per infondatezza della (erroneamente supposta) notizia di reato. Tuttavia, se è stata ugualmente esercitata l'azione penale, toccherà pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 comma 3 c.p.p. o assolvere l'imputato

investigativo ovvero che diventi "notizia di reato"». L'impostazione, però, non convince, perché non coglie la dimensione puramente semantica del concetto di notizia di reato. L'accrescimento, attraverso le «integrazioni informative» (p. 368), del compendio probatorio a supporto della pseudo-notizia non può determinarne la trasformazione in notizia di reato: dagli elementi conoscitivi raccolti è, soltanto, possibile ricavare un nuovo enunciato fattuale conforme a una fattispecie incriminatrice, ossia una nuova notizia di reato [attiene proprio a quest'ipotesi l'esempio proposto dall'Autrice (p. 369, nota 44)].

⁵³⁸ L'eventualità in parola, tra l'altro, è contemplata dalla stessa circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989, consultabile in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, cit., p. 553, ove si afferma che nel registro delle notizie di reato dovrà essere indicata (nella colonna 2) la provenienza e che «il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7» del modello 45.

⁵³⁹ Cfr. *supra*, cap. II, § 13. Per R. VANNI, *I delicati confini tra notizie da trasmettere all'archivio e notizie da archiviare formalmente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1516, invece, il passaggio dal modello 45 al modello 21 o 44 potrebbe avvenire anche seguito della sopravvenienza di elementi probatori (nello stesso senso, Cass., sez. un., 22 novembre 2000, ignoti, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1781).

⁵⁴⁰ Integreterebbe una decisione abnorme un «non luogo a provvedere», sul presupposto della ritenuta «inesistenza della *notitia criminis*», anche se l'informazione è stata annotata nel modello 45: il giudice, a fronte della richiesta di archiviazione, se condivide la prospettazione dell'organo dell'accusa, deve provvedere ai sensi dell'art. 411 c.p.p. (così, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, Cass., sez. un., 22 novembre 2000, ignoti, cit., p. 1781. Nello stesso senso, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 44).

⁵⁴¹ Il tutto, naturalmente, a patto che non difetti una condizione di procedibilità (quanto detto vale anche per le successive ipotesi).

perché il fatto non sussiste (art. 530 c.p.p.). Ciò in quanto tale fatto non può «essere accaduto secondo [...] il patrimonio gnoseologico storicamente dato»⁵⁴².

Ancora: ove difetti il contenuto informativo, occorre distinguere due ipotesi. Se il fatto oggetto della non-notizia, sulla cui base sia sorto un procedimento penale, è corrispondente a una cognizione storica (fatto notorio), toccherà dichiarare l'estinzione del reato, non essendo, naturalmente, più in vita l'accusato (art. 411, 425 o 531 c.p.p.). Il tutto a meno che il fatto non fosse previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione: in tal caso, prevarrà quest'ultima formula. Nel caso in cui l'enunciato risulti identico al contenuto dell'informazione precedentemente veicolata alla stessa procura della Repubblica, toccherà ravvisare, nel secondo procedimento, il difetto di una condizione di procedibilità (art. 411, 425 o 529 c.p.p.), in applicazione del principio del *ne bis in idem*, la cui portata è stata estesa dalle Sezioni unite ben oltre i confini dell'art. 649 c.p.p.⁵⁴³.

Infine, nell'eventualità in cui l'indagine muova da un enunciato descrittivo che non soddisfi il requisito della determinatezza (non-notizia)⁵⁴⁴, il *deficit* in parola, pur non dando luogo, di per sé, ad alcun vizio⁵⁴⁵, si rifletterà sugli atti per i quali è imposta la contestazione del fatto in forma chiara e precisa⁵⁴⁶. Così, ad esempio, il contenuto dell'imputazione che ricalchi l'enunciato fattuale della (erroneamente supposta) notizia di reato scontrerà un difetto di determinatezza: da qui, la nullità assoluta dell'atto d'esercizio dell'azione penale (art. 178 comma 1 lett. b e 179 c.p.p.)⁵⁴⁷. Ciò posto, non essendo in grado di raccogliere elementi di

⁵⁴² G. UBERTIS, *Rilevanza probatoria*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, V, Giuffrè, 2021, p. 45.

⁵⁴³ Cass., sez. un., 28 giugno 2005, Donati e altro, in *Cass. pen.*, 2006, p. 33.

⁵⁴⁴ Si pensi alla denuncia presentata da Caio il quale si limiti ad affermare che Tizio ha ucciso qualcuno.

⁵⁴⁵ La notizia di reato non rientra nell'alveo degli atti del procedimento: il mancato soddisfacimento di uno dei suoi requisiti ne impedisce l'integrazione, senza generare alcuna invalidità.

⁵⁴⁶ Come detto, dalla notizia di reato trae origine, oltreché l'imputazione, una serie di "addebiti provvisori" la cui contestazione consente di rendere edotto l'indagato «della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» ex art. 111 comma 3 Cost., 6 comma 3 Conv. eur. dir. uomo e 14 comma 3 Patto int. dir. civ. e pol. Ne deriva la necessità di enunciare il fatto secondo *standard* descrittivi capaci d'identificarlo (*supra*, cap. II, § 4). Qualora, dunque, la determinatezza non investa i profili fattuali della notizia di reato, il contenuto dell'addebito provvisorio non potrà risultare idoneo a fornire contezza degli aspetti giuridicamente rilevanti del fatto. Il che genererà una nullità a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c c.p.p. (per tutti, O. DOMINIONI, *Art. 65*, cit., p. 407).

⁵⁴⁷ Nel senso che l'indeterminatezza dell'imputazione configuri una nullità assoluta, M. CAIANIELLO, *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2472-2473; M.L. DI BITONTO, *Richiesta di rinvio a giudizio con capi d'imputazione generici*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1024; G. P. VOENA, *Atti*, cit. p. 268-269. Cfr. anche F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, XXX.1, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2007, p. 133 ss.; O. MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in ID., *Il garantismo al tempo del giusto processo*, Giuffrè, 2012, p. 41-42, per i quali le lacune descrittive che si risolvono nell'incompleta enunciazione delle modalità spaziali e temporali della condotta danno luogo a una nullità a regime intermedio (nello stesso senso, distinguendo tra

prova sulla base di un'informazione del tutto generica⁵⁴⁸, il pubblico ministero non potrà che richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

11. Il divieto d'uso delle notizie di reato anonime

«Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso»: così esordisce l'art. 333 comma 3 c.p.p., mentre l'art. 141 c.p.p. 1930 ne bandiva l'«uso processuale». L'attuale elisione dell'aggettivo non rende, però, più severo il divieto: già sotto la vigenza del codice abrogato, la Corte costituzionale aveva sottolineato come l'anonimo, oltre a non essere fonte di prova⁵⁴⁹, non potesse assumere una valenza analoga a quella delle notizie di reato di autore identificato⁵⁵⁰.

La denuncia anonima, dunque, malgrado veicoli un'informazione che soddisfi tutti i requisiti della *notitia criminis*⁵⁵¹, non può determinare l'avvio del procedimento penale⁵⁵². Ciò nemmeno “sotto mentite spoglie”, posto che la stessa non può neppure rappresentare il dato empirico dal quale ricavare una notizia di reato non qualificata⁵⁵³.

Più precisamente, ove sia sconosciuta l'identità del denunciante, non troveranno applicazione né l'obbligo di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.) né quello d'iscriverla nel registro ai sensi dell'art. 335 c.p.p.⁵⁵⁴. La notizia anonima, poi, al pari della pseudo-notizia di reato, esclude qualsiasi attività d'indagine.

In forza del rinvio da parte dell'art. 108 disp. att. c.p.p. all'art. 5 d.m. n. 334 del 1989, le denunce anonime vanno annotate in un apposito registro (modello 46), che dev'essere

«mancanza» e «insufficienza» dell'enunciazione del fatto, O. DOMINIONI, *Art. 50*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 291-292).

⁵⁴⁸ È la notizia di reato che orienta l'attività investigativa delineando i temi da esplorare (*supra*, § 7).

⁵⁴⁹ C. cost., sent. 27 dicembre 1974 n. 300, in *Giur. cost.*, 1974, p. 3010.

⁵⁵⁰ C. cost., sent. 18 gennaio 1977 n. 29, in *Giur. cost.*, 1977, p. 99, con nota di G.P. VOENA.

⁵⁵¹ Cfr. già P. CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, Cedam, 1977, p. 182, per il quale l'anonimo «è astrattamente idoneo a determinare un procedimento penale»; più di recente, G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 42-43; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 184. V. *supra*, cap. II, § 15.

⁵⁵² Cfr., in dottrina, C. FANUELE, *L'utilizzazione delle denunce anonime per l'acquisizione della notizia di reato: condizioni e limiti delle attività pre-procedimentali alla luce delle regole sul giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1550 ss.; P.P. PAULESU, *Anonimi, documenti e denunce*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Utet, 1990, p. 477; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 31; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, cit., p. 184.

⁵⁵³ V. *supra*, cap. II, § 14.

⁵⁵⁴ Cfr., fra gli altri, R. APRATI, *Notizia di reato*, cit., p. 46; L. D'AMBROSIO, *La pratica di polizia giudiziaria*, cit., p. 264; M. MERCONE, *L'inutilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 755.

custodito presso la procura della Repubblica con modalità idonee a garantirne la riservatezza: tocca salvaguardare la persona coinvolta dalla delazione dal cosiddetto “giudizio mediatico” e dai rischi che ne conseguono per la sua reputazione⁵⁵⁵. Decorsi cinque anni dalla data di ricezione, le denunce e il registro sono distrutti con provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica.

La custodia quinquennale degli anonimi permette al pubblico ministero di attingere informazioni per orientare le ricerche⁵⁵⁶. L’attività investigativa effettuata traendo spunto da quanto annotato nel modello 46 non può, però, tradursi in una limitazione di diritti costituzionalmente protetti⁵⁵⁷, posto che non appartiene alla fase delle indagini ma al segmento delle pre-indagini, essendo intesa a “costruire” una notizia di reato, muovendo da ciò che, per il legislatore, rappresenta un mero «precedente storico» (la notizia anonima)⁵⁵⁸.

Ciò premesso, occorre porre l’attenzione sull’eventualità in cui il procedimento penale prenda comunque avvio malgrado difetti la paternità della notizia di reato. In proposito, si è evidenziato come l’attuale assetto codicistico «rifugg[a] da ogni considerazione in termini di invalidità dell’azione penale sulla base dell’anonimo»⁵⁵⁹. In effetti, l’imputazione formulata sulla scorta di una notizia di reato anonima non sconta, di per sé, lacune contenutistiche tali da renderla indeterminata, generando una nullità assoluta (art. 178 comma 1 lett. *b* e 179 c.p.p.), o comunque capaci d’incidere negativamente sulle facoltà difensive, rilevando ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. *c* c.p.p.⁵⁶⁰. Né è ravvisabile un difetto di capacità o di legittimazione oppure una lesione delle autonome prerogative del pubblico ministero idonea a far sorgere una nullità *ex art.* 178 comma 1 lett. *b* c.p.p.

Così, l’unica soluzione coerente con la scelta legislativa di proscrivere l’anonimo consiste nel ritenere improcedibile l’azione penale, qualora non sia stato osservato a monte il divieto di dare inizio a un procedimento penale in forza di una denuncia di fonte sconosciuta. La paternità della notizia di reato si configura, qui, alla stregua di una condizione di procedibilità innominata, perché non contemplata dall’art. 345 comma 1 c.p.p.⁵⁶¹.

⁵⁵⁵ P.P. PAULESU, *Anonimi, documenti e denunce*, cit., p. 477.

⁵⁵⁶ Così, ancora, P.P. PAULESU, *Anonimi, documenti e denunce*, cit., p. 477.

⁵⁵⁷ Così, ad esempio, non potranno essere disposti il fermo, la perquisizione, il sequestro e l’intercettazione (cfr. N. GALANTINI, *L’inutilizzabilità della prova nel processo penale*, cit., p. 412; A. ZAPPULLA, *Le indagini per la formazione della notizia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1878. Cfr. *supra*, nota 322).

⁵⁵⁸ M. NOBILI, *Divieti probatori e sanzioni*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 644. Cfr. anche G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 31. V. *supra*, § 3.

⁵⁵⁹ G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, cit., p. 32.

⁵⁶⁰ Cfr. *supra*, nota 547.

⁵⁶¹ Sulle condizioni di procedibilità atipiche o innominate cfr., tra gli altri, A. GAITO, *Procedibilità (condizione di) (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II agg., Giuffrè, 1998, p. 736; R. ORLANDI, *Art. 345*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. IV, cit., p. 99 ss.; nonché, in giurisprudenza, cfr., con

In definitiva, allorché le indagini preliminari prendano le mosse da una notizia anonima, il pubblico ministero dovrà richiedere archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.⁵⁶². Nel caso in cui l'organo d'accusa eserciti ugualmente l'azione penale, s'imporrà la sentenza di non luogo a procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata (art. 425 c.p.p.) o quella dibattimentale di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.)⁵⁶³. Solo così può assicurarsi effettività all'art. 333 comma 3 c.p.p.

Per quanto concerne, infine, il piano probatorio, il generale divieto d'uso della denuncia anonima assume rilievo, non già nel procedimento che la notizia stessa mira ad avviare – il quale, come detto, non può avere inizio –, bensì negli *altri* procedimenti penali.

In breve, il verbale della denuncia anonima non può far parte del materiale probatorio in alcuna fase del procedimento penale. L'inosservanza dell'art. 333 comma 3 c.p.p. fa scattare l'inutilizzabilità assoluta della prova⁵⁶⁴, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 191 comma 2 c.p.p.), «ivi comprese [...] le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito»⁵⁶⁵.

Scontato, poi, che il divieto d'uso della denuncia anonima non sia circoscritto alla prova dei fatti che si riferiscono all'imputazione (art. 187 comma 1 c.p.p.).

Al riguardo, si segnala l'opinione secondo cui dall'area coperta dall'art. 333 comma 3 c.p.p. resterebbero escluse le situazioni in cui l'anonimo ambisse a provare l'«inquinamento» di una prova⁵⁶⁶: si pensi, ad esempio, alla denuncia (priva di fonte) concernente una condotta violenta nei confronti di un testimone per indurlo a deporre il falso. A sostegno dell'assunto s'evidenzia come impedire l'uso dell'anonimo, qui, «rendere[bbe] in concreto assai problematico un simile accertamento»⁵⁶⁷.

riferimento alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione e al provvedimento di archiviazione, C. cost., sent. 28 febbraio 2003 n. 56, in *Giur. cost.*, 2003, p. 410 ss.; C. cost., sent. 19 gennaio 1995 n. 27, *ivi*, 1995, p. 257 ss.; Cass., sez. un., 24 giugno 2010, Giuliani, in *Cass. pen.*, 2012, p. 4053; Cass., sez. un., 22 marzo 2000, Finocchiaro, *ivi*, 2000, p. 2610; Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Romeo, *ivi*, 2001, p. 53.

⁵⁶² Non convince, poiché condurrebbe a una stasi del procedimento penale ormai avviatosi, la soluzione giurisprudenziale secondo cui il giudice, a fronte di una richiesta di archiviazione presentata all'esito di un'indagine basata su una denuncia anonima, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero (cfr. Cass., sez. I, 8 novembre 2006, ignoti, in *C.E.D.*, n. 235473; Cass., sez. II, 7 novembre 2005, ignoti, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 98).

⁵⁶³ Ne deriva la necessità d'inserire nel fascicolo del dibattimento l'attestazione della ricezione della denuncia, ove è indicata l'identità del denunciante, in quanto relativa alla procedibilità dell'azione penale (art. 431 comma 1 lett. a c.p.p.). Il tutto nonostante il verbale della denuncia debba rimanere nel fascicolo del pubblico ministero.

⁵⁶⁴ Cfr. N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, cit., p. 409; F.M. GRIFANTINI, *Inutilizzabilità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Utet, 1993, p. 249.

⁵⁶⁵ Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3265.

⁵⁶⁶ Cfr. M. Busetto, *Il contraddittorio inquinato*, Cedam, 2009, 260.

⁵⁶⁷ P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 365.

La tesi, però, non persuade. Nulla autorizza a concludere che il divieto di cui all'art. 333 comma 3 c.p.p. non trovi applicazione in relazione ai fatti processuali (art. 187 comma 2 c.p.p.)⁵⁶⁸. Inoltre, ammettere l'impiego dell'anonomo per dimostrare condotte illecite, rilevanti ai sensi dell'art. 111 comma 5 Cost., potrebbe aprire il varco ad «abusi [...] che si sostanzierebbero nel creare artatamente [una prova] con il preciso scopo di consentire il recupero di dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari» vanificando, così, il contraddittorio nella formazione della prova⁵⁶⁹.

In forza del rinvio da parte dell'art. 333 comma 3 c.p.p. all'art. 240 c.p.p., la denuncia anonima può essere acquisita come prova (documentale) in due soli casi: quando costituisce il corpo del reato o quando proviene comunque dall'imputato.

Nel primo, stante il tenore dell'art. 235 c.p.p., il verbale della denuncia dev'essere sempre acquisito. Per «corpo del reato» s'intende «il mezzo materiale utilizzato per preparare o consumare il reato ovvero, sotto un altro profilo, la traccia materiale lasciata dall'attività delittuosa dell'autore»⁵⁷⁰. Emblematica la denuncia con la quale taluno, celando la propria identità, incolpa di un reato un'altra persona, conoscendone l'innocenza, integrando, così, il delitto di calunnia (art. 368 c.p.). Qui, l'acquisizione dell'anonomo va «limitata al procedimento [...] inteso ad accertare chi ne sia stato l'autore»⁵⁷¹.

Nel secondo, per alcuni, il concetto di provenienza, di cui all'art. 240 c.p.p., andrebbe inteso come derivazione locale⁵⁷². Sarebbero provenienti dall'imputato gli anonimi «per qualsiasi ragione in [suo] possesso»⁵⁷³ o da lui prodotti nel processo⁵⁷⁴. La conclusione, generalmente, riposa sulla premessa secondo la quale non potrebbe definirsi anonimo ciò di cui l'imputato si scopre successivamente essere autore⁵⁷⁵.

⁵⁶⁸ In materia, v., per tutti, E.M. CATALANO, *L'accertamento dei fatti processuali*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 521 ss.

⁵⁶⁹ La considerazione si deve allo stesso P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 365.

⁵⁷⁰ P. CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, cit., p. 208-209; v. anche E. D'AMBROSIO, *Scritti anonimi e loro utilizzazione come corpo del reato*, in *Foro it.*, 2001, II, c. 494. «l'espressione corpo del reato va letta in senso stretto ex art. 253 comma 2 c.p.p., con l'esclusione d'ogni riferimento alle cose pertinenti al reato» (F. ZACCHÈ, *La prova documentale*, cit., p. 70).

⁵⁷¹ Così, già P. MOSCARINI, *Art. 141*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi, Cedam, 1987, p. 493.

⁵⁷² Da ultimo, P. FELICIONI, *Il regime giuridico dei documenti anonimi alla luce del principio del necessario controllo sulle fonti di conoscenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 1031-1032.

⁵⁷³ R. D'ISA, *Sulla disciplina dei documenti nel nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1414.

⁵⁷⁴ P. TONINI, *Problemi insoluti della prova documentale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 486.

⁵⁷⁵ Per tutti, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 804. Secondo P.P. PAULESU, *Anonimi, documenti e denunce*, cit., p. 477, invece, sarebbe la presenza dell'avverbio «comunque» (art. 240 c.p.p.) a consentire «un'ampia interpretazione del concetto di provenienza», tale da ricomprendere sia l'ipotesi in cui l'imputato è autore materiale dell'anonomo sia quella in cui l'imputato è «semplicemente latore di un anonimo a lui pervenuto da terzi».

Sennonché, una simile interpretazione rischia di condurre a «esiti paradossali»: il suo accoglimento permetterebbe l'«acquisizione indiscriminata di materiale formato da persone di cui non si è verificata l'identità», aggirando i divieti espressi dagli art. 240 e 333 comma 3 c.p.p.⁵⁷⁶. La tesi, poi, si pone in contrasto con l'art. 237 c.p.p., dal quale si desume che sono provenienti dall'imputato anche i documenti sequestrati presso altri o da altri prodotti⁵⁷⁷.

Ne discende che il vocabolo “provenienza” va inteso quale derivazione personale⁵⁷⁸. Proviene, dunque, dall'imputato l'anonimo che è da questi materialmente formato⁵⁷⁹. Né va dimenticato, del resto, che l'anonimia insorge nel momento in cui la denuncia perviene al destinatario e permane nonostante la successiva scoperta dell'autore⁵⁸⁰.

12. Notizia di reato e “competenza” del pubblico ministero europeo

Gli approdi finora raggiunti devono necessariamente coordinarsi con la normativa sovranazionale, in particolare quella racchiusa nel Regolamento UE 2017/1939, istitutivo della Procura europea, in attuazione della cooperazione rafforzata a tal fine promossa⁵⁸¹.

⁵⁷⁶ Così, ma con riferimento all'art. 240 c.p.p., F. ZACCHÈ, *La prova documentale*, cit., p. 71; nonché, con riguardo all'art. 141 c.p.p. 1930, F. LUNARI, *L'eliminazione degli scritti anonimi. Limiti del divieto e poteri del giudice*, in *Riv. proc. pen.*, 1960, p. 54.

⁵⁷⁷ Cfr. R. ORLANDI, *Atti e informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, cit., p. 172; G. UBERTIS, *Variazioni sul tema dei documenti*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2522.

⁵⁷⁸ Per tutti, R. CANTONE, *La prova documentale*, Giuffrè, 2004, p. 70.

⁵⁷⁹ Così, F. ZACCHÈ, *La prova documentale*, cit., p. 71.

⁵⁸⁰ V. *supra*, cap. II, § 15. Si pensi a un procedimento all'interno del quale si scopra che Tizio, accusato d'omicidio, ha presentato una denuncia anonima, asserendo che il reato è stato commesso da altre persone, non individuate: in quel procedimento, le dichiarazioni racchiuse in tale denuncia (che resta anonima) saranno utilizzabili, perché provenienti dall'imputato.

⁵⁸¹ D'ora in avanti, «reg. EPPO», acronimo per “European Public Prosecutor's Office”. Sui contenuti del regolamento e per una ricostruzione degli antefatti, v., senza pretesa di esaustività, L. CAMALDO, *L'istituzione della Procura europea: il nuovo organo investigativo affonda le proprie radici negli ordinamenti nazionali*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 958 ss.; S. MONICI, *La procura europea prende vita a vent'anni dall'originaria proposta*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 23 ottobre 2017, p. 1 ss.; L. PRESSACCO, *Profili ordinamentali del Pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4399 ss.; L. SALAZAR, *Habemus EPPO! La lunga marcia della Procura europea*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 3, p. 19 ss.; V. VASTA, *Il regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della procura europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 25 ss. Sulla genesi della Procura europea cfr., fra gli altri, F. DE LEO, *Da Eurojust al pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1432 ss.; R.E. KOSTORIS, *Pubblico ministero europeo e indagini 'nazionalizzate'*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4738 ss.; P. MOSCARINI, *Eurojust e il pubblico ministero europeo: dal coordinamento investigativo alle investigazioni coordinate*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 635 ss.; R. ORLANDI, *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, Giuffrè, 1999, p. 210 ss.; M. PANZAVOLTA, *Lo statuto del pubblico*

Come noto, il pubblico ministero europeo è un organismo deputato a condurre indagini, esercitare l'azione penale e sostenere l'accusa in giudizio con riguardo ai reati sottoposti alla sua competenza (art. 4 reg. EPPO). La sua istituzione non incide sulla potestà giurisdizionale riservata agli Stati membri: il pubblico ministero esercita l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali (art. 36 reg. EPPO), i quali restano altresì competenti a decidere sulle richieste avanzate nel corso delle indagini⁵⁸².

Ciò posto, l'avvio di un'indagine da parte del pubblico ministero europeo presuppone l'avvenuta acquisizione di una *notitia criminis*. Ai fini del regolamento, però, non rileva la notizia di un qualsivoglia reato. L'art. 24 par. 1 reg. EPPO impone alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie europee e alle autorità degli Stati membri competenti di comunicare tempestivamente alla Procura europea «qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza». Il che, naturalmente, implica l'individuazione dell'ambito di cognizione del pubblico ministero europeo⁵⁸³. Si tratta, invero, di un'operazione assai complessa, poiché ai criteri di determinazione della competenza di carattere statico – come il richiamo ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione contemplati dalla Direttiva 2017/1371/UE, «quale attuata dal diritto nazionale (art. 22 reg. EPPO)»⁵⁸⁴ – se ne affiancano altri, di natura dinamica, che circoscrivono l'intervento della Procura europea ai casi di maggiore rilevanza (art. 25 par. 2 e 3 reg. EPPO)⁵⁸⁵.

ministero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), in *Profili del processo penale nella costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Giappichelli, 2005, p. 215; V. PATANÈ, *Procura europea, attività d'indagine ed esercizio dell'azione penale: quali poteri, quali controlli?*, in *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, a cura di G. Grasso-G. Illuminati-R. Sicurella-S. Allegrezza, Giuffrè, 2013, p. 416 ss.; T. RAFARACI, *Il controllo giurisdizionale delle attività del pubblico ministero europeo e l'innesto delle indagini nel procedimento nazionale*, in *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Giuffrè, 2015, p. 323 ss.

⁵⁸² Fatta salva, naturalmente, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 42 par. 2 ss. reg. EPPO.

⁵⁸³ In materia, cfr. P. ASP, *Jeopardy on European Level. What is the Question to which the Answer is the EPPO?*, in ID. (a cura di), *The European Public Prosecutor's Office. Legal and Criminal Policy Perspectives*, Jure Bokhandel, 2015, p. 60 ss.; H. SATZGER, *The European Public Prosecutor's Office and Its Coordination with the National Public Prosecutor's Office: the Model of Complementarity*, in *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, a cura di L. Bachmaier Winter, Springer, 2018, p. 48 ss.

⁵⁸⁴ Per quanto attiene nostro ordinamento v. il d. lgs. 14 luglio 2020 n. 75. In senso critico verso la tecnica qui adottata dal regolamento, cfr. S. MANACORDA, *Il pubblico ministero europeo e le questioni aperte di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 666; R. SICURELLA, *Spazio europeo e giustizia penale: l'istituzione della Procura europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 849.

⁵⁸⁵ L. PRESSACCO, *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 1361.

Per quanto qui preme, all'organo d'accusa o all'autorità di polizia nazionale non basta vagliare la corrispondenza di enunciato fattuale a una fattispecie incriminatrice⁵⁸⁶, ma tocca verificare se tale enunciato sia o meno riconducibile a una delle ipotesi normative di cui all'art. 22 e 25 par. 2 reg. EPPO. Ove anche quest'ultimo giudizio abbia esito positivo, troveranno applicazione le previsioni del regolamento dotate di efficacia diretta. Al riguardo, s'impone una precisazione: l'elasticità di alcuni criteri di ripartizione della competenza tra Procura europea e autorità degli Stati membri implica il rischio di comportamenti elusivi da parte dei secondi⁵⁸⁷. Da qui, l'obbligo di trasmettere la notizia al pubblico ministero europeo quando questa riguarda un reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione (art. 22 reg. EPPO), nonostante sia impossibile valutare se sia soddisfatto il criterio dell'art. 25 par. 2 reg. EPPO oppure l'autorità nazionale ritenga, ai sensi dell'art. 25 par. 3 reg. EPPO, che l'organo dell'Unione non sia legittimato a esercitare la propria competenza (art. 24 par. 3 e 5 reg. EPPO).

Il tenore delle disposizioni rammentate induce, poi, a ritenere che alle autorità nazionali non sia concesso operare una selezione delle informazioni di competenza della Procura europea sulla base di un apprezzamento del relativo supporto probatorio: una simile vaglio, di fatto, rimetterebbe all'arbitrio degli Stati membri l'adempimento degli obblighi imposti dal regolamento.

Al netto della valutazione legata al possibile esercizio della competenza da parte del pubblico ministero europeo, il concetto di notizia di reato accolto dal legislatore dell'Unione non differisce, dunque, da quello ricavabile dal codice italiano.

D'altro canto, il regolamento non prevede il divieto d'iniziare un procedimento sulla base di una notizia anonima. Oggetto di segnalazione alla Procura europea è «qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza» (art. 24 par. 1 reg. EPPO), senza alcun distinguo in ordine alla fonte della notizia. In virtù della prevalenza della norma del regolamento su quella nazionale, l'informazione racchiusa nella denuncia anonima dev'essere trasmessa al pubblico ministero europeo, ove attenga a un reato di sua

⁵⁸⁶ La locuzione “condotta criminosa”, di cui all'art. 22 par. 1 reg. EPPO, va intesa in senso estensivo, alla stregua di fatto riconducibile a una norma incriminatrice. Ciò in linea con gli art. 22 par. 2 e 27 par. 3 e il considerando n. 49 reg. EPPO, ove s'impiega il vocabolo “reato”.

⁵⁸⁷ Si pensi, ad esempio, al criterio che impone di valutare se «le ripercussioni a livello dell'Unione [...] richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte dell'EPPO», qualora un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 reg. EPPO, abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a diecimila euro (art. 25 par. 2 reg. EPPO).

competenza⁵⁸⁸. Ne è possibile invocare i cosiddetti “controlimiti”⁵⁸⁹, dal momento che la “squalifica” della notizia di reato priva di paternità (art. 333 comma 3 c.p.p.) non è una scelta legislativa imposta dalla necessità di tutelare un principio fondamentale dell’ordinamento italiano⁵⁹⁰.

13. *Segue: gli obblighi imposti all’autorità nazionale*

Sul versante nazionale, come detto, l’acquisizione di una notizia di reato di competenza della Procura europea fa sorgere l’obbligo di comunicarla tempestivamente alla stessa (art. 24 par. 2 reg. EPPO)⁵⁹¹. La segnalazione «contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta» (art. 24 par. 4 reg. EPPO): occorre permettere al pubblico ministero europeo di verificare la sussistenza della propria competenza (art. 24 par. 6 reg. EPPO).

Volgendo lo sguardo all’ordinamento interno, in adeguamento alle disposizioni del regolamento, l’art. 14 comma 1 d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 9 impone di presentare o trasmettere, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato tutte le informazioni aventi a oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza⁵⁹². La norma sconta un lessico poco sorvegliato. Per potersi stabilire se la notizia riguardi un reato di competenza del pubblico ministero europeo, questa deve necessariamente essere vagliata e gli unici soggetti deputati a effettuare il giudizio di corrispondenza in parola sono la polizia giudiziaria e il pubblico ministero. La notizia di reato verrà, dunque,

⁵⁸⁸ Così lascia intendere lo stesso art. 14 comma 1 d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 9, ove, in adeguamento al reg. EPPO, prevede che «le comunicazioni di cui all’art. 347 c.p.p., le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza [...] [debbono essere] presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato», senza far salve le denunce anonime.

⁵⁸⁹ Sui quali cfr. C. cost., ord. 26 gennaio 2017 n. 24, in *Giur. cost.*, 2017, p. 171 ss.; C. cost., sent. 31 maggio 2018 n. 115, in *Giur. cost.*, 2018, p. 1296 ss. Al riguardo, v. i contributi multidisciplinari raccolti nel volume curato da A. BERNARDI, *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Jovene, 2017.

⁵⁹⁰ V. *supra*, cap. II, § 15.

⁵⁹¹ D’altra parte, in forza del «principio generale della bidirezionalità» (B. PIATTOLI, *Le notizie annotate nel Case Management System della Procura europea: indagini transfrontaliere e formazione della prova*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 174) si prevede che il pubblico ministero europeo debba informare tempestivamente le autorità nazionali quando «viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza» (art. 24 par. 8 reg. EPPO).

⁵⁹² Sul tema, L. SALAZAR, *L’adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia dell’avvio delle prime indagini*, in *Sist. pen.*, ed. on-line, 2021, 4, p. 62.

direttamente comunicata al procuratore europeo delegato quando sia stata acquisita dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., oppure nel caso in cui l'organo inquirente nazionale l'abbia appresa di propria iniziativa. Ove, invece, l'informazione sia stata formalmente veicolata alla procura della Repubblica, la sua trasmissione al procuratore europeo delegato potrà avvenire solo a seguito della delibazione operata dal pubblico ministero nazionale⁵⁹³.

Che l'ipotesi di reato possa rientrare nella competenza della Procura europea non vieta, poi, alle autorità nazionali il compimento di atti d'indagine⁵⁹⁴. Tale potere cessa una volta che l'organo dell'Unione ha esercitato la competenza (art. 25 par. 1 e 27 par. 5 reg. EPPO), ma le autorità degli Stati membri sono sempre tenute ad adottare le misure urgenti necessarie a salvaguardare l'efficacia delle indagini (art. 27 par. 2 comma 2 e 28 par. 2 reg. EPPO). Il tutto in ossequio al «principio di sincera cooperazione», che deve informare qualsiasi attività disciplinata dal regolamento (art. 6 par. 5 reg. EPPO). Naturalmente, del compimento di atti d'indagine la Procura europea dev'essere tempestivamente informata (art. 24 par. 2 reg. EPPO)⁵⁹⁵.

Il nostro legislatore, inoltre, riconduce all'acquisizione della notizia di reato di competenza del pubblico ministero europeo un obbligo d'iscrizione *ex* all'art. 335 c.p.p. in capo all'organo inquirente nazionale, ma a talune condizioni: anzitutto, la Procura europea non deve aver già comunicato di esercitare la sua competenza; in secondo luogo, deve sussistere la necessità di compiere atti urgenti o comunque il rischio che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito (art. 14 comma 2 d.lgs. n. 9 del 2021). Al di fuori delle ipotesi contemplate, s'impone l'annotazione della notizia in un apposito registro («di

⁵⁹³ Ciò di per sé non desta preoccupazioni, ma la prassi deve maturare la consapevolezza che il vaglio in parola è esclusivamente di valore giuridico. La figura del pubblico ministero nazionale “intermediario” è, del resto, prevista dallo stesso ordinamento francese. L'art. 696-111 del *Code de procédure pénale* stabilisce così: «*les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article*».

⁵⁹⁴ Lo si evince, in particolare, dagli art. 24 par. 2 e 27 par. 5 EPPO (in senso analogo, L. PRESSACCO, *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, cit., p. 1365, nota 36).

⁵⁹⁵ Con l'espressione “avviare un'indagine” l'art. 24 par. 2 reg. EPPO pare alludere, non già all'acquisizione della *notitia criminis* – momento in cui, nell'ordinamento italiano, ha inizio il procedimento penale –, bensì all'effettivo compimento d'attività d'indagine.

transito»⁵⁹⁶), tenuto in forma automatizzata (art. 14 comma 3 d.lgs. n. 9 del 2021), il quale funge da canale comunicativo tra ogni singola procura della Repubblica e tutti i procuratori europei delegati⁵⁹⁷.

L'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. può anche sorgere successivamente. Ciò si verifica quando la Procura europea comunica che non intende esercitare la competenza oppure nel caso in cui, decorsi trenta giorni dall'annotazione della notizia di reato, l'organo dell'Unione sia rimasto silente⁵⁹⁸: tocca scongiurare situazioni di stallo, che sottrarrebbero effettività al dovere d'investigare. Ne deriva uno iato temporale, previsto *per tabulas*, tra il momento in cui il procedimento penale ha inizio e il *dies a quo* dei termini di durata delle indagini.

Infine, l'art. 24 par. 2 reg. EPPO impone alle autorità nazionali d'informare la Procura europea, qualora ritengano che l'indagine, già in corso di svolgimento, riguardi un reato in relazione al quale la seconda potrebbe esercitare la competenza. Nel nostro assetto normativo, l'obbligo in parola può sorgere nell'eventualità in cui le sopravvenienze conoscitive facciano emergere un fatto nuovo oppure quando si realizzino i presupposti che fanno scattare il dovere di aggiornare l'iscrizione *ex art.* 335 comma 2 c.p.p. Nel primo caso, essendo stata acquisita una nuova notizia di reato di competenza della Procura europea, troverà applicazione la disciplina racchiusa dall'art. 14 d.lgs. n. 9 del 2021. Nel secondo, invece, è plausibile sostenere, nel silenzio della novella, che il pubblico ministero debba aggiornare immediatamente l'iscrizione, ai sensi dell'art. 335 comma 2 c.p.p., fermo restando il dovere d'informare il procuratore europeo delegato. La conclusione si rivela in linea con l'esigenza di tutelare il diritto dell'indagato a conoscere «nel più breve tempo possibile» il mutamento dell'accusa (art. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 lett. a Conv. eur. dir. uomo).

⁵⁹⁶ L. SALAZAR, *L'adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia dell'avvio delle prime indagini*, cit., p. 62.

⁵⁹⁷ «Attraverso il quale potranno essere scambiate tutte le informazioni previste dal corpo normativo composto da regolamento e decreto legislativo (dalla comunicazione di avvenuta iscrizione per il compimento di atti urgenti, alla comunicazione da parte della Procura europea dell'intenzione di procedere o, al contrario, alla comunicazione dell'assenza di interesse a procedere sulla singola notizia di reato)» [così, la circolare emessa il 21 maggio 2021 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Il Capo Dipartimento), riguardante l'«Avvio dell'operatività dal 1° giugno 2021 della Procura europea ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 e del d.lgs. 9/2021 – Ruolo e necessità organizzative e logistiche per i Procuratori europei delegati – Prime indicazioni», consultabile sul relativo sito istituzionale all'indirizzo <https://www.giustizia.it>].

⁵⁹⁸ Il pubblico ministero europeo va informato sia dell'iscrizione sia del compimento degli atti d'indagine *ex art.* 14 comma 2 d.lgs. n. 9 del 2021 (art. 14 comma 5 d.lgs. n. 9 del 2021).

14. *Segue: vicende della notitia criminis*

Dal regolamento si evince come la modalità privilegiata attraverso cui il pubblico ministero europeo “entra in contatto” con le notizie di reato sia, per l’appunto, la comunicazione da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie europee e delle autorità degli Stati membri. Ma ciò non basta a escludere che la Procura europea possa ricevere altrimenti l’informazione riguardante un reato di sua competenza o, più in generale, svolgere attività diretta a “costruire” la *notitia criminis*.

In proposito, vi è chi ritiene che «un coinvolgimento dell’EPPO nella “costruzione” della notizia stessa, avrebbe l’effetto di trasformare quest’organo di giustizia in un centro autonomo di imputazione di scelte di politica criminale a livello dell’Unione europea»⁵⁹⁹. Si ripropongono, in chiave europea, le preoccupazioni sulla cui base è sorto, in ambito nazionale, il ben noto dibattito intorno al potere del pubblico ministero di «prend[ere] notizia dei reati di propria iniziativa» (art. 330 c.p.p.).

Tuttavia, l’impostazione del legislatore dell’Unione non pare discostarsi da quella accolta nel nostro impianto codicistico. Lo si desume, *in primis*, dall’art. 26 par. 1 e 2 reg. EPPO: il pubblico ministero europeo può avviare un’indagine quando vi sono «ragionevoli motivi» per ritenere che sia stato commesso un reato di sua competenza, a prescindere dal ricevimento di una segnalazione ai sensi dell’art. 24 par. 1 o 2 reg. EPPO. L’art. 27 par. 3 reg. EPPO contempla, poi, l’ipotesi in cui il pubblico ministero europeo venga a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all’art. 24 par. 2 reg. EPPO, dello svolgimento da parte dell’autorità nazionale di un’indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente: si lascia, qui, intendere che la Procura europea possa ricercare la notizia in parola di sua iniziativa. Analoga conclusione vale per l’art. 24 par. 8 reg. EPPO, là dove regola l’eventualità in cui il pubblico ministero europeo apprenda la notizia di un reato che non rientri nella sua competenza. Quanto evidenziato trova ulteriore conforto nel considerando n. 49 reg. EPPO, secondo cui la Procura europea «può altresì ricevere o raccogliere informazioni anche da altre fonti».

Ovviamente, le pre-indagini riguardanti i reati di cui all’art. 22 reg. EPPO «richied[ono] la disponibilità d’ingenti risorse dal punto di vista organizzativo e finanziario, ragion per cui allo stato attuale non pare verosimile che la struttura centrale della Procura europea possa condurre autonomamente questo tipo di attività»⁶⁰⁰. Ma vale sempre un monito: qualora la

⁵⁹⁹ Così, B. PIATTOLI, *Le notizie annotate nel Case Management System della Procura europea: indagini transfrontaliere e formazione della prova*, cit., p. 179, traendo spunto da V. ZAGREBELSKY, *Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale*, in *Pubblico ministero e accusa penale*, a cura di G. Conso, Zanichelli, 1979, p. 25.

⁶⁰⁰ «Residua, invece, la possibilità che indagini esplorative – funzionali alla ricerca e alla acquisizione di notizie di reato – siano svolte direttamente dai procuratori europei delegati negli Stati membri, ove ciò sia consentito

prassi iniziasse a richiedere, per l'integrazione della notizia di reato, la sussistenza di un supporto probatorio minimo, il rischio di assistere, anche livello eurounitario, a un'“ibridazione” delle pre-indagini diverrebbe più che mai tangibile⁶⁰¹.

Ciò posto, le notizie di reato formalmente ricevute, come pure quelle apprese dalla Procura europea di propria iniziativa – che vertono su condotte criminose in relazione alle quali tale organo potrebbe esercitare la competenza – sono «registrate» in conformità al suo regolamento interno (art. 24 par. 6 reg. EPPO)⁶⁰². Dopodiché, il pubblico ministero europeo procede alla loro verifica, al fine di stabilire se vi siano motivi per l'esercizio della sua competenza⁶⁰³. In caso negativo, la motivazione va annotata nel sistema automatico di gestione dei fascicoli (art. 24 par. 7 reg. EPPO). Viceversa, la Procura europea avvia un'indagine autonoma oppure avoca quella già intrapresa dall'autorità nazionale (art. 25 par. 1 reg. EPPO), informando, in entrambi le ipotesi, tempestivamente quest'ultima (art. 26 par. 2 reg. EPPO). A tal punto, il procuratore europeo delegato «apre un fascicolo», nel quale confluisce la notizia di reato (art. 45 par. 1 reg. EPPO).

La normativa applicabile alle indagini è quella prevista dal regolamento; ma, con riguardo agli aspetti da quest'ultimo non disciplinati, trova applicazione «il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso» (art. 5 par. 3 reg. EPPO). Si realizza così una «combinazione» di norme (interne e sovranazionali) dagli «effetti [...] ancora scarsamente prevedibili», nella consapevolezza che, fatti salvi i controlimiti, le antinomie

dalla normativa interna»: così, L. PRESSACCO, *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, cit., p. 1367.

⁶⁰¹ Cfr. *supra*, § 3.

⁶⁰² Il registro è contenuto in un sistema automatico di gestione dei fascicoli (cosiddetto “*Case Management System*”): cfr., sul tema, B. PIATTOLI, *Le notizie annotate nel Case Management System della Procura europea: indagini transfrontaliere e formazione della prova*, cit., p. 170 ss.; S. RUGGERI, *Indagini e azione penale nei procedimenti di competenza della nuova procura europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 602 ss.

Invero, l'art. 24 par. 6 reg. EPPO riguarda esclusivamente le notizie comunicate al pubblico ministero europeo. Nondimeno, il riferimento, da parte dell'art. 44 par. 4 lett. a reg. EPPO alle «informazioni ottenute dall'EPPO ai sensi dell'articolo 24», è idoneo a includere anche le notizie di reato “costruite” dal pubblico ministero europeo. Di ciò si rinviene conferma nell'art. 38 del regolamento interno della Procura europea, adottato con decisione 003/2020 del suo collegio, là dove prevede che devono essere registrate «tutte le informazioni ricevute dall'EPPO a norma dell'articolo 24 del regolamento [EPPO], nonché quelle acquisite d'ufficio dall'EPPO».

⁶⁰³ Per quanto concerne le notizie di reato non formalmente ricevute ai sensi dell'art. 24 par. 1 e 2 reg. EPPO, il considerando n. 49 reg. EPPO si limita ad affermare che «un meccanismo di verifica interno all'EPPO dovrebbe mirare a valutare se, sulla base delle informazioni ricevute, siano soddisfatte le condizioni relative alla competenza materiale, territoriale e personale dell'EPPO». L'art. 39 del regolamento interno rimuove ogni eventuale dubbio, in forza del riferimento alla categoria delle «informazioni registrate», la quale include quelle apprese dalla Procura europea di propria iniziativa.

devono essere risolte attraverso l'applicazione delle previsioni regolamentari (art. 5 par. 3 reg. EPPO)⁶⁰⁴.

Focalizzando l'attenzione sull'ordinamento interno, una volta che il pubblico ministero europeo ha esercitato la competenza, il procuratore europeo delegato cui è assegnato il procedimento è tenuto a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro *ex art. 335 c.p.p.*⁶⁰⁵. Va segnalata, però, una significativa differenza tra l'impostazione codicistica e quella accolta dalla normativa dell'Unione europea: mentre la prima è imperniata sulla previsione di termini di durata massima delle indagini preliminari, ancorati al formale adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 335 c.p.p., la seconda risente degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, connotandosi per la sua flessibilità⁶⁰⁶. L'art. 5 par. 5 reg. EPPO stabilisce che il pubblico ministero europeo «avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo» e, nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, la congruità dell'arco temporale entro cui concludere le indagini va valutata tenendo conto delle circostanze del caso concreto⁶⁰⁷. Nessuna sanzione o altra conseguenza di natura processuale viene ricollegata all'illegittima protrazione dell'attività investigativa: risulta ipotizzabile solamente un'azione risarcitoria, esercitabile dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi degli art. 42 par. 4 reg. EPPO, 268 e 340 comma 2 TFUE⁶⁰⁸.

Per un verso, una simile contrapposizione può offrire lo spunto per ripensare la scelta legislativa di far coincidere il *dies a quo* dei termini di durata delle indagini all'espletamento di un incombenza privo di valenza costitutiva. Per altro verso, non sembra peregrino dubitare che siano compatibili con il nostro sistema processuale, rigidamente ancorato al canone della

⁶⁰⁴ In questi termini, L. PRESSACCO, *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, cit., p. 1394.

⁶⁰⁵ Il registro in parola, «tuttavia, si interfaccia[...] con il sistema informativo della cognizione penale (SICP) che, ordinariamente previsto con base dati di livello distrettuale per gli uffici nazionali, assumerà una base dati di livello nazionale in coerenza con il carattere proprio della “competenza” di ciascun procuratore europeo delegato» [circolare emessa il 21 maggio 2021 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Il Capo Dipartimento], riguardante l'«Avvio dell'operatività dal 1° giugno 2021 della Procura europea ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 e del d.lgs. 9/2021 – Ruolo e necessità organizzative e logistiche per i Procuratori europei delegati – Prime indicazioni», cit.].

⁶⁰⁶ Il rilievo si deve, ancora, a L. PRESSACCO, *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, cit., p. 1375.

⁶⁰⁷ Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 maggio 1999, Ledonne (n. 1) c. Italia, § 25; C. eur. dir. uomo, sent. 12 ottobre 1992, Boddaert c. Belgio, § 39; C. eur. dir. uomo, sent. 10 novembre 1969, Stögmüller c. Austria, § 5; C. eur. dir. uomo, sent. 27 giugno 1968, Neumeister c. Austria, § 21. in dottrina, per tutti, G. UBERTIS, *Osservazioni brevi su prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, cit., 2021, p. p. 147-148.

⁶⁰⁸ In questi termini, L. PRESSACCO, *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, cit., p. 1375-1376.

legalità formale, formule – come quella racchiusa nell’art. 5 par. 5 EPPO⁶⁰⁹ – che, in nome dell’efficienza repressiva, abbandonano di fatto all’arbitrio dell’organo inquirente la determinazione dei tempi investigativi⁶¹⁰.

⁶⁰⁹ Come detto (*supra*, § 4), affinché possa ravvisarsi un «indebito ritardo» occorre l’esistenza di un termine da rispettare.

⁶¹⁰ Sulla necessità che i tempi delle indagini siano certi e controllabili, per tutti, anche per i riferimenti contenuti, G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Giuffrè, 2009, p. 21-22.

Che la determinatezza delle norme penali, non solo sostanziali ma anche processuali, assuma un’importanza tale da potere essere annoverata tra i principi fondamentali dell’ordinamento e fungere, così, da controlimiti si evince da C. cost., ord. 26 gennaio 2017 n. 24, cit., p. 171 ss., in particolare, ove si afferma che la norma processuale penale deve essere «idonea a delimitare la discrezionalità giudiziaria». L’ordinanza in parola, come noto, ha sollevato una nuova questione pregiudiziale d’interpretazione ai sensi dell’art. 267 TFUE, a seguito di C. giust. UE, grande sezione, sent. 8 settembre 2015, C-105/14, Ivo Taricco e altri. Quest’ultima, in sintesi, ha identificato nell’art. 325 TFUE la base giuridica del vincolo per il giudice a disapplicare, nei procedimenti penali per gravi frodi fiscali, le disposizioni nazionali che prolungano in misura ridotta il termine massimo di prescrizione al verificarsi di atti interruttivi: il giudice dovrebbe operare una valutazione legata all’eventualità che dall’applicazione di tali previsioni possa scaturire l’impunità degli autori del reato «in un numero considerevole di casi». Nel rispondere alla Corte costituzionale, i giudici di Lussemburgo (C. giust. UE, grande sezione, sent. 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S. e M.B) hanno assunto una posizione meno rigida: il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare la “regola Taricco” solo qualora ciò «non comporti una violazione del principio di legalità». In ogni caso, la Consulta, chiamata successivamente a pronunciarsi, ha ribadito che il «principio di determinatezza sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento» (C. cost., sent. 31 maggio 2018 n. 115, cit., p. 1296). Sul tema, cfr. almeno M. CAIANIELLO, *Quel che resta del dialogo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1908 ss.; R.E. KOSTORIS, *La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 23 marzo 2017, p. 1 ss.; S. MARCOLINI, *La prescrizione del reato tra diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 362 ss.; D. NEGRI, *Dallo ‘scandalo’ della vicenda Taricco risorge il principio di legalità processuale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 1 ss.; F. VIGANÒ, *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 14 settembre 2015, p. 1 ss.

Capitolo IV

I CONTROLLI GIURISDIZIONALI

SOMMARIO: 1. Sull'avvenuta acquisizione della notizia di reato – 2. Sulla tempestività dell'iscrizione: il potere di retrodatazione – 3. Sulla completezza e sulla pertinenza investigativa – 4. Sulla corrispondenza tra notizia acquisita e notizia iscritta – 5. Sull'annotazione nel modello 45

1. Sull'avvenuta acquisizione della notizia di reato

Quando ci si accosta al tema dei controlli giurisdizionali in tema di notizia di reato, viene immediatamente in luce una questione ben nota: quella relativa alla sussistenza in capo al giudice del potere di valutare la tempestività dell'iscrizione nell'apposito registro ed, eventualmente, di retrodattarla, incidendo, così, sulla decorrenza dei termini di durata delle indagini⁶¹¹. Sennonché, per poter stabilire se l'obbligo sancito dall'art. 335 c.p.p. sia stato tardivamente adempiuto, il giudice è tenuto a individuare il momento in cui la notizia di reato è stata acquisita. Occorre, dunque, procedere con ordine, muovendo dal controllo sull'avvenuta acquisizione della *notitia criminis*.

Il legislatore non attribuisce espressamente all'organo giurisdizionale il potere di accertare se il pubblico ministero (o la polizia giudiziaria) abbia acquisito una notizia di reato ma, poiché a tale momento è ricollegata l'applicazione delle norme codicistiche⁶¹², è naturale che il giudice sia tenuto a compiere il vaglio in parola quando è chiamato a provvedere sulle richieste del pubblico ministero o a verificare l'esistenza di violazioni processuali.

Così, il giudice non può, ad esempio, autorizzare l'intercettazione di comunicazioni, ove ravvisi l'inesistenza della notizia di reato oppure che l'istanza si fonda su una denuncia anonima⁶¹³. E per la medesima ragione, dovrà considerare illegittimi il fermo, la perquisizione e il sequestro eventualmente disposti dal pubblico ministero⁶¹⁴.

⁶¹¹ V. *infra*, § 2.

⁶¹² V. *supra*, cap. III, § 1.

⁶¹³ Cfr., per tutte, Cass., sez. VI, 21 settembre 2006, Macrì, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2946.

⁶¹⁴ Cfr. Cass., sez. VI, 17 febbraio 2003, Parrella, in *Guida dir.*, 2003, 26, p. 81; Cass., sez. III, 2 dicembre 1998, Temi, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3458, con nota di A. MARANDOLA; Cass., sez. II, 17 giugno 1997, Tretter, in *Riv. pen.*, 1998, p. 411; Cass., sez. I, 19 aprile 1995, Faggin, in *C.E.D.*, n. 201843; Cass., sez. III, 8 marzo 1995, Ceroni, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1876, con nota di A. ZAPPULLA. In dottrina, N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Cedam, 1992, p. 412; G.P. VOENA, *Attività investigativa e indagini preliminari*, in *Le*

Si pensi, inoltre, all'ipotesi in cui al giudice sia chiesta l'ammissione – oppure una pronuncia sulla base – di verbali di operazioni compiute nel corso di un'attività ispettiva o di vigilanza: a seconda del momento in cui ha avuto origine il procedimento penale i risultati di tali operazioni andranno considerati alla stregua di atti processuali oppure rientreranno nel novero delle prove documentali. Il controllo sull'avvenuta acquisizione della notizia di reato si rivela, dunque, strumentale a stabilire se debba trovare applicazione la normativa di cui agli art. 109 ss. c.p.p. oppure quella dettata dagli art. 234 ss. c.p.p.⁶¹⁵.

Non solo: determinare la natura delle operazioni svolte durante le attività ispettive o di vigilanza rappresenta una tappa obbligata nell'apprezzamento in ordine loro validità, di cui il giudice è comunque investito nel rispetto del regime di deducibilità e rilevabilità del vizio. Paradigmatico l'esempio del *test* antidoping svoltosi senza che la polizia (o il personale medico delegato) abbia dato avviso al soggetto sottoposto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: qualora il giudice accerti che, prima del prelievo, era già stata acquisita la notizia del reato previsto dall'art. 586 *bis* c.p. a carico dell'atleta, dovrà dichiarare la nullità dell'atto⁶¹⁶; diversamente, i risultati delle analisi potranno essere acquisiti in qualità di documenti.

Che l'organo giurisdizionale debba esercitare un controllo sull'avvenuta acquisizione della notizia di reato, nonché sul carattere nominativo o meno della stessa, è desumibile, poi, dall'art. 63 comma 2 c.p.p.⁶¹⁷. La norma fa dipendere l'utilizzabilità delle dichiarazioni da una verifica circa la corretta attribuzione della qualità di indagato alla persona che le ha rese. Il che implica di valutare se, prima dell'assunzione delle informazioni, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avesse già appreso o ricevuto una notizia avente a oggetto un fatto penalmente illecito ascrivibile al dichiarante⁶¹⁸.

La conclusione è condivisa dalle Sezioni unite, per le quali il giudice, nel vagliare la posizione della persona sentita dall'autorità competente, deve prescindere da indici formali, come l'iscrizione nel registro *ex* art. 335 c.p.p.⁶¹⁹. Tuttavia, non si ritiene sufficiente appurare

nuove disposizioni sul processo penale, Cedam, 1991, p. 31; A. ZAPPULLA, *Le indagini per la formazione della notizia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1878.

⁶¹⁵ In tema, per tutti, F. ZACCHÈ, *La prova documentale*, in *Trattato di procedura penale*, XIX, diretto da G. Uberti-G.P. Voena, Giuffrè, 2012, p. 1 ss. e 118 ss.

⁶¹⁶ Ciò ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., per inosservanza degli art. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

⁶¹⁷ Cfr. R. DEL COCO, *Tempestività dell'iscrizione della notizia criminis: il difficile bilanciamento tra poteri del P.M. e controllo giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2173; nonché E. BARRO, *Cassazione ancora disorientata sulla verifica giudiziale di tardiva iscrizione della notizia criminis nominativa*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1421.

⁶¹⁸ In tal senso, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Giappichelli, 2012, p. 163.

⁶¹⁹ Cfr. Cass., sez. un., 25 febbraio 2010, Mills, in *C.E.D.*, n. 246584. Prima della pronuncia in parola, in riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p., vi era un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo indirizzo, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare che la qualità di persona sottoposta alle indagini

che, prima del colloquio, gli elementi raccolti facessero già emergere l'esistenza di un fatto di rilevanza penale attribuibile al dichiarante: s'imporrebbe altresì un giudizio sull'attitudine dimostrativa dei dati conoscitivi in parola⁶²⁰. Viene ripresa l'infelice distinzione tra indizi e sospetti, che rende problematico individuare il momento in cui la notizia di reato viene acquisita, sottraendo effettività al sindacato giurisdizionale⁶²¹.

Il punto è sempre lo stesso: la consistenza probatoria non rientra tra i requisiti della *notitia criminis*, con l'inevitabile conseguenza che neppure il controllo giurisdizionale sulla relativa acquisizione investe tale profilo. Come detto, la dimensione puramente semantica della notizia di reato non esclude che, sul piano pratico, possano nascere difficoltà nell'identificare il momento esatto della sua insorgenza: si allude al caso in cui l'informazione sia appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa⁶²². Ma è altrettanto vero che dell'ipotesi formulata mentalmente rimane traccia nella documentazione delle attività, compiute da tali soggetti, finalizzate a vagliarne la fondatezza ed è, per l'appunto, attraverso lo scrutinio di simili "dati esterni" che il giudice può risalire al primo atto che implica l'avvenuta acquisizione della notizia, individuando il momento in cui la stessa è stata "costruita"⁶²³.

2. Sulla tempestività dell'iscrizione: il potere di retrodatazione

L'effettivo contingentamento della durata delle indagini esige che l'identificazione del relativo *dies a quo* non sia rimessa all'arbitrio del pubblico ministero o della polizia giudiziaria⁶²⁴. Dunque, oltre alla già evidenziata necessità di abbandonare la concezione per la quale la notizia di reato sussisterebbe – e, quindi, andrebbe iscritta – solo ove sorretta da un

non fosse già stata formalmente assunta (per tutte, Cass., sez. V, 4 novembre 2008, Biagini, in *C.E.D.*, 241942). Secondo altre pronunce, invece, la sussistenza della qualità d'indagato andava valutata sulla base del materiale probatorio a disposizione al momento della dichiarazione (cfr., ad esempio, Cass., sez. VI, 22 aprile 2009, Pagano e altri, in *C.E.D.*, n. 244360). Le Sezioni unite hanno accolto quest'ultimo orientamento.

⁶²⁰ Cfr. Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4142, con nota di R. APRATI, secondo cui l'applicazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. presupporrebbe l'accertamento di non equivoci indizi di reità a carico del dichiarante, non rilevando i semplici sospetti.

⁶²¹ V. *supra*, cap. II, § 11.

⁶²² Cfr. M. RAMPIONI, *Le c.d. indagini "anfibia": linee di fondo sul controverso legame tra attività ispettive e processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 246. V. *supra*, cap. II, § 12; cap. III, § 3.

⁶²³ Nel senso che il giudice debba desumere dal materiale probatorio a disposizione l'esistenza della notizia di reato nominativa, v., con specifico riguardo all'ipotesi di cui all'art. 63 comma 2 c.p.p., A. SANNA, *Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità*, in *Giur. it.*, 1996, p. 179.

⁶²⁴ Per tutti, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., spec. p. 166 e 169.

quadro probatorio minimo⁶²⁵, occorre legittimare il giudice a esercitare un controllo sulla tempestività dell'iscrizione e a porre rimedio a eventuali ritardi.

Si sa, però, che la giurisprudenza predominante reputa fuori dal sistema un simile sindacato giurisdizionale⁶²⁶. Al di là dell'intrinseca debolezza di taluni argomenti addotti⁶²⁷, l'errore di fondo sta nel mescolare due profili da mantenere, invece, distinti: il controllo sul tempestivo espletamento dell'incombente di cui all'art. 335 c.p.p., da un lato, e il potere del giudice di retrodatare l'iscrizione, incidendo sull'inutilizzabilità degli atti, dall'altro.

Con riguardo al primo aspetto, che il giudice sia investito del potere di valutare la tardività dell'iscrizione si ricava da precise coordinate normative.

Viene in gioco, innanzitutto, l'art. 63 comma 2 c.p.p., ove impone di verificare l'esistenza di una notizia di reato a carico del dichiarante, ancora non iscritta al momento dell'assunzione di informazioni⁶²⁸. Inoltre, la disciplina in tema di proroga del termine di durata delle indagini

⁶²⁵ V. *supra*, cap. III, § 6.

⁶²⁶ Cfr., fra le altre, Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, in *Cass. pen.*, 2010, p. 509, con note di R. APRATI e A. ZAPPULLA; Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, cit., p. 4142; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3267. *Contra*, Cass., sez. I, 17 marzo 2009, Salesi e altri, in *Giur. it.*, 2009, p. 2307, con nota di C. SANTORIELLO; Cass., sez. V, 21 settembre 2006, Boscarato, in *C.E.D.*, n. 236029; Cass., sez. V, 8 ottobre 2003, Liscai, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1327, con nota di R. APRATI; Cass., sez. I, 27 marzo 1998, Dell'Anna, in *C.E.D.*, n. 210545; Cass., sez. I, 6 luglio 1992, Barberio, *ivi*, n. 191719.

⁶²⁷ Basti ricordare Cass., sez. I, 28 aprile 1995, Grimoli, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3711, per la quale l'impiego del verbo "risulta" (art. 335 comma 1 c.p.p.) denoterebbe l'intenzione legislativa di lasciare all'esclusiva discrezionalità del pubblico ministero il vaglio dei presupposti dell'iscrizione della notizia di reato nominativa; nonché Cass., sez. IV, 22 giugno 2004, Kurtaj, in *Cass. pen.*, 2006, p. 185; Cass., sez. I, 11 marzo 1999, Testa, in *Giur. it.*, 2000, p. 587; Cass., sez. V, 10 novembre 1995, Sibilla, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2268; Cass., sez. VI, 14 luglio 1995, Berlusconi, *ivi*, 1996, p. 2268; Cass., sez. V, 18 ottobre 1993, Croci, *ivi*, 1995, p. 631, secondo cui sarebbe l'asserita indeterminatezza dell'avverbio "immediatamente" a precludere il sindacato giurisdizionale sulla tempestiva iscrizione, in quanto non permetterebbe di verificare l'adempimento dell'obbligo della tempestiva iscrizione secondo un preciso parametro cronologico (in dottrina, D. CURTOTTI, *Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 634). Criticabile per almeno tre ragioni è, inoltre, l'indirizzo che non ammette il sindacato giurisdizionale fuori dall'ipotesi di «ritard[o] abnorm[e] e ingiustificat[o]» nell'iscrizione (cfr. Cass., sez. I, 10 luglio 1998, Iamonte e altri, in *Guida dir.*, 1999, 18, p. 85; Cass., sez. I, 11 maggio 1994, Scuderi, in *Riv. pen.*, 1995, p. 503): non sono esplicitati i motivi che impedirebbero la verifica del giudice; non viene identificato il parametro in base a cui distinguere le dilazioni consentite da quelle irragionevoli; si stempera il rigore dell'art. 335 comma 1 c.p.p., in aperta violazione del relativo dato testuale (così, R. ADORNO, *Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3716; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 161).

⁶²⁸ Cfr. E. BARRO, *Cassazione ancora disorientata sulla verifica giudiziale di tardiva iscrizione della notizia criminis nominativa*, cit., p. 1421; R. DEL COCO, *I controlli sui tempi delle indagini tra lacune normative e ritrosie giurisprudenziali*, in *Procedura penale in action. Materiali per una critica della giurisprudenza*, a cura di L. Marafioti-G. Fiorelli-F. Centorame, Giappichelli, 2022, p. 12; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 35; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 163. V. *supra*, § 1.

(art. 406 c.p.p.) – lo evidenziano pure le Sezioni unite – permette al giudice di accogliere o rigettare la relativa richiesta «in funzione, anche, della durata delle indagini eventualmente espletate prima della tardiva iscrizione»⁶²⁹. E, ancora, un'ulteriore indicazione normativa proviene all'art. 415 comma 2 c.p.p., là dove conferisce al giudice, nelle indagini contro ignoti, il potere ordinare al pubblico ministero d'iscrivere nel registro *ex art. 335 c.p.p.* il nome della persona a cui il reato va attribuito. La previsione mira senz'altro a impedire l'elusione dell'obbligo di esercitare l'azione penale, investendo il giudice del compito di accertare che la notizia di reato iscritta corrisponda a quella realmente acquisita⁶³⁰. Ma tra le esigenze sottese alla disciplina vi è altresì scongiurare iscrizioni intempestive, a presidio della durata ragionevole del procedimento penale: lo si evince dalla circostanza che il potere d'iscrizione coatta è esercitabile non solo a fronte della richiesta d'archiviazione per essere ignoto l'autore del reato ma anche quando il pubblico ministero chiede di essere autorizzato a proseguire l'attività di ricerca⁶³¹.

A nulla vale invocare, a supporto della tesi che non ritiene configurabile il controllo sul tempestivo adempimento dell'obbligo *ex art. 335 c.p.p.*, la supposta «fluidità» dei parametri valutativi⁶³². È chiaro: la veridica giurisdizionale è preordinata ad assicurare il rispetto della legge, a cui il giudice è soggetto *ex art. 101 comma 2 Cost.*, e, di conseguenza, deve concernere determinazioni regolate da criteri legali precisi. Se così è, l'asserita vaghezza dei parametri valutativi costituisce, però, un solido argomento, non già per negare l'esistenza del controllo, bensì per ripudiare la prassi che ne rende indeterminato l'oggetto, generando incertezza intorno al momento d'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione della notizia di reato⁶³³.

⁶²⁹ Così, Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509, secondo cui, però, quello della proroga del termine di durata delle indagini costituisce l'unico ambito aperto a un apprezzamento da parte del giudice sulla tardività dell'iscrizione. Nel senso che l'art. 406 c.p.p. rappresenti, invece, un'ulteriore conferma del fatto che il sistema permette una verifica giurisdizionale del tempestivo adempimento dell'obbligo d'iscrizione, v. le condivisibili osservazioni di C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la destinazione e il controllo per l'archiviazione*, in *L'obbligatorietà dell'azione penale*, Giuffrè, 2021, p. 165.

⁶³⁰ Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509 ss.; nonché *infra*, § 4.

⁶³¹ Così, ancora, V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 35; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 163.

⁶³² Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509; nel medesimo senso, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., p. 3267.

⁶³³ Cfr. A. CAMON, *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2021, p. 405, secondo cui «proprio la fluidità delle valutazioni reclama un controllo giurisdizionale». Neppure quest'affermazione, invero, appare corretta. È fuori discussione che il sistema debba permettere al giudice di sindacare la tempestività dell'iscrizione. Ciò, però, non è imposto dalla vaghezza dei criteri che regolano le determinazioni del pubblico ministero, bensì dalla portata precettiva degli art. 111 comma 2 secondo periodo e 112 Cost, oltre che dal canone della legalità processuale. La fluidità dei parametri valutativi costituisce esclusivamente un ostacolo all'effettività del controllo.

In merito al secondo aspetto, invece, come sottolineato dalle Sezioni unite, difetta in capo al giudice il potere di retrodatare il *dies a quo* dei termini investigativi⁶³⁴.

Va immediatamente evidenziato come la previsione di cui all'art. 415 comma 2-*bis* c.p.p., introdotta dalla l. 23 giugno 2017 n. 103, non costituisca espressione del potere di retrodatazione: l'ordine d'iscrivere il nominativo dell'indagato fa sì scattare il termine di durata delle indagini, ma la relativa decorrenza viene ancorata al provvedimento giurisdizionale, non al momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata⁶³⁵.

Neppure è solida leva l'art. 407 comma 3 c.p.p., da cui si desume, a ben vedere, la sola inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, che tuttavia, decorre «dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro» (art. 405 comma 2 c.p.p.) o da quella «della registrazione della notizia di reato» nelle indagini contro ignoti (art. 415 comma 1 c.p.p.). In breve, l'art. 407 comma 3 c.p.p. legittima il giudice a verificare, in ogni stato e grado del procedimento, l'osservanza del limite temporale⁶³⁶, non già di rideterminarlo alla luce del momento in cui l'obbligo d'iscrizione avrebbe dovuto essere adempiuto⁶³⁷.

Dunque, «l'intero sistema dei vincoli cronologici per lo svolgimento delle indagini perde[...] effettività», non potendo il giudice porre rimedio ai ritardi del pubblico ministero (o

⁶³⁴ Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509.

⁶³⁵ Cfr. F. CASSIBBA, *Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa*, in AA.VV., *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di L. Giuliani, Giappichelli, 2017, p. 154 ss., il quale precisa come il termine decorra dal «deposito in cancelleria dell'ordinanza, restando irrilevante il momento anteriore della sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice» (p. 155, nota 141); L. MARAFIOTI, *Termini e verifiche per le scelte del pubblico ministero sull'azione penale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, Numero speciale, p. 9. V. *infra*, § 4.

⁶³⁶ Non condivisibile, in quanto estraneo al sistema, è l'assunto (espresso, ad esempio, da Cass., sez. VI, 19 dicembre 2011, Inzitari, in *C.E.D.*, n. 252580) secondo cui, non essendo l'ipotesi prevista dall'art. 407 comma 3 c.p.p. equiparabile a un divieto probatorio, l'inutilizzabilità degli atti tardivi non sarebbe rilevabile d'ufficio e verrebbe sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.

⁶³⁷ In tal senso, P.P. PAULESU, *Notizia di reato*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., Utet, 2011, p. 375; A. ZAPPULLA, *L'attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 535, che considera «pressoché obbligata» la via seguita dalle Sezioni unite. Ritengono, all'opposto, il potere di retrodatazione connaturato alla diagnosi di inutilizzabilità degli atti tardivi, fra gli altri, R. APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Jovene, 2010, p. 146; R. DEL COCO, *Tempestività dell'iscrizione della notizia criminis: il difficile bilanciamento tra poteri del P.M. e controllo giurisdizionale*, cit., p. 2712; C. FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penale*, Cedam, 2012, p. 42; E. GIRONI, *I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina legale ed esigenze della pratica*, in *Foro it.*, 1994, II, c. 701; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 34-35; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizie di reato ed effetti procedurali*, Cedam, 2001, p. 301; C. SANTORIELLO, *Verso la retrodatazione dei termini investigativi per accertato ritardo nell'iscrizione della notizia criminis*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2511; C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, cit., p. 164-165; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 162 ss.

della polizia giudiziaria)⁶³⁸. Al cospetto di un *dies a quo* «mobile»⁶³⁹ e di un giudice per le indagini preliminari su questo versante ancora, malauguratamente, «senza mani»⁶⁴⁰, l'inutilizzabilità degli atti tardivi «diventa una “minaccia” in gran parte vuota»⁶⁴¹.

In proposito, senz'altro inadeguato si rivela il “correttivo” introdotto dalla l. n. 103 del 2017, consistente nell'attribuire al procuratore della Repubblica il compito di garantire «l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato» e al procuratore generale presso la corte d'appello quello di effettuare le verifiche al riguardo⁶⁴². I novellati art. 1 comma 2 e 6 d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 esplicitano solo ciò che già era desumibile dalla disciplina codicistica e dalla stessa fonte ordinamentale. Ma l'autentica debolezza del controllo sta nel suo carattere non giurisdizionale, non essendo demandato a un soggetto terzo e imparziale, e nella mera natura disciplinare delle conseguenze derivanti dalle violazioni ravvisate. Inoltre, è irrealistico immaginare un penetrante sindacato in via gerarchica alla luce delle risorse scarse di cui dispongono gli uffici in relazione all'elevato numero di notizie di reato⁶⁴³.

Il rispetto della ragionevole durata del procedimento e dell'obbligatorietà dell'azione penale non richiede manovre legislative dagli «intentì propagandistici»⁶⁴⁴ ma esige la predisposizione di un “antidoto” processuale – e non solo disciplinare – a eventuali aggiramenti dei termini di durata da parte dell'organo inquirente (o della polizia giudiziaria)⁶⁴⁵.

⁶³⁸ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 166. Ne evidenzia l'irrazionalità, con particolare riguardo alla disciplina della proroghe, A. GAITO, *È consentito iscrivere a catena procedimenti per uno stesso fatto?*, cit., p. 100.

⁶³⁹ R. ADORNO, *Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 c.p.p.*, cit., p. 3714.

⁶⁴⁰ La metafora è di M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Clueb, 1989, p. 192.

⁶⁴¹ D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 169.

⁶⁴² Per tutti, N. TRIGGIANI, *Indagini preliminari, tempi dell'azione penale e procedura di archiviazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2017, p. 104 ss.

⁶⁴³ Cfr., per analoghe considerazioni, A. CAMON, *Le indagini preliminari*, cit., p. 405; F. CASSIBBA, *Troppi ma ineffettivi controlli sulla durata delle indagini preliminari*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. al n. 1 – Speciale riforme, p. 404. Per G. INSOLERA, *Sul controllo della tempestiva iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1365, «in attesa dell'affermarsi di una diversa interpretazione delle conseguenze della violazione dell'art. 335, le garanzie devono almeno essere assicurate dalla effettività del sanzionatorio disciplinare: la natura obbligatoria della norma già investe i compiti di controllo dei capi degli uffici. Ad essi si deve affiancare, con la richiesta di interventi disciplinari, il monitoraggio capillare e diretto esercitato da un'avvocatura non intimidita dallo spirito dei tempi».

⁶⁴⁴ N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 1, p. 12-13.

⁶⁴⁵ Con riguardo alla necessità di scongiurare l'aggiramento dell'art. 112 Cost., per tutte, C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n. 88, in *GU*, I Serie speciale del 27 febbraio 1991 n. 9, p. 20-21. Più in generale, cfr., fra i tanti, E. AMODIO, *Ragionevole durata del processo penale e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Per una giustizia*

Lo stesso canone della determinatezza, corollario della legalità processuale, impone al legislatore di dar vita a un assetto normativo idoneo a frenare l'arbitrio dell'autorità procedente e, a tal fine, «non bast[a] dotare l[e] regol[e] di un contenuto esatto», ma occorre assicurarne l'osservanza approntando effettivi meccanismi di controllo⁶⁴⁶.

Da qui, un dubbio di legittimità costituzionale della trama normativa risultante dagli art. 335 comma 1, 405 comma 2 e 407 comma 3 c.p.p., perché in contrasto con gli art. 111 commi 1 e 2 secondo periodo e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa stabilire autonomamente il momento iniziale di decorrenza dei limiti cronologici delle indagini preliminari, una volta accertata la tardività dell'iscrizione della notizia di reato nominativa⁶⁴⁷.

penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Giuffrè, 2006, p. 67; F. CASSIBBA, *Troppi ma ineffettivi controlli sulla durata delle indagini preliminari*, cit., p. 401 ss.; E. GIRONI, *I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina legale ed esigenze della pratica*, cit., c. 701-702; V. GREVI, *La garanzia dell'intervento giurisdizionale nel corso delle indagini preliminari*, in *Giust. pen.*, 1988, I, c. 363; G. INSOLERA, *Il processo lungo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 914 ss.; V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 30 ss.; A. MARANDOLA, *Disfunzioni e rimedi nella gestione della notizia di reato*, in *Inazione, controlli, esecuzione*, a cura di C. Fiorio-R. Fonti-M. Montagna, Pacini giuridica, 2017, p. 77 ss.; V. PATANÈ, *La notizia criminis: dall'iscrizione formale all'iscrizione di fatto*, in *Giur. it.*, 2010, p. 677; C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, cit., p. 161 ss.; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 159 ss. Sottolineano la necessità di un intervento legislativo che assegni al giudice il potere di retrodatare l'iscrizione, P. PAULESU, *Notizia di reato*, cit., p. 375; A. ZAPPULLA, *Retrodatazione dell'iscrizione della notizia criminis nella prospettiva de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3810.

⁶⁴⁶ D. NEGRI, *Dallo 'scandalo' della vicenda Taricco risorge il principio di legalità processuale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 11. Occorre, naturalmente, anche prescrivere sanzioni e rimedi per la violazione delle norme processuali poste a tutela di valori costituzionali (cfr., sotto la vigenza del precedente codice, G. CONSO, *Il concetto e la specie d'invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Giuffrè, 1955, p. 24 ss.; di recente, per tutti, G.P. VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Cedam, 2020, p. 240 ss.). Quest'ultima necessità veniva sottolineata già nel XIX secolo da G. CRIVELLARI, *Le nullità in materia penale*, in *Riv. pen.*, 1881, p. 249 ss., secondo cui «la garanzia dell'accusa e della difesa richiede che il procedimento, tanto nella parte istruttoria, quanto nella parte che si riferisce al giudizio, sia circondato di formalità importanti, la cui osservanza deve essere mantenuta rigorosamente. Codeste formalità devono in genere costituire altrettante àncore, cui in dati casi la società, la parte privata e l'accusato possano aggrapparsi per tutelare i propri diritti».

⁶⁴⁷ Cfr. N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, cit., p. 9-10; nonché F. CASSIBBA, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Sistema di procedura penale*, II, *Persone, strumenti, riti*, a cura di G. Ubertis, Giuffrè, 2020, p. 457. Secondo D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 167 ss., la questione di legittimità costituzionale andrebbe sollevata solo nell'ipotesi in cui dovesse persistere l'orientamento giurisprudenziale che non consente al giudice di retrodatare l'iscrizione. Segue un percorso ancora diverso G. INSOLERA, *La ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato: tra «diritto vivente», interpretazione costituzionalmente conforme e intervento legislativo*, in *Critica dir.*, 2008, 3-4, p. 205, che riferisce le censure all'art. 424 c.p.p., in relazione all'art. 425 comma 2 c.p.p. Così, però, l'incidenza della declaratoria d'illegittimità costituzionale risulterebbe circoscritta alla sola udienza preliminare.

3. Sulla completezza e sulla pertinenza investigativa

Il controllo giurisdizionale deve investire l'osservanza di ogni dovere nascente dall'acquisizione della notizia di reato. Occorre sempre tenere a mente le parole della Corte costituzionale: l'«obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice»⁶⁴⁸.

Così, con riguardo alla completezza delle indagini, s'impone un *test* di corrispondenza tra gli elementi acquisiti e i temi investigativi delineati dalla notizia di reato, allorché il pubblico ministero richieda l'archiviazione oppure la proroga delle indagini⁶⁴⁹. L'ordine di svolgere un supplemento investigativo impartito dal giudice al pubblico ministero *ex art.* 409 comma 4 c.p.p. e il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 406 c.p.p. sono, del resto, entrambi strumentali a dare effettività all'art. 112 Cost.: la *ratio* è assicurare che l'alternativa tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione venga sciolta all'esito di una fase investigativa completa⁶⁵⁰.

Con riguardo, invece, all'indagine contro ignoti, pur non sussistendo ragioni di ordine costituzionale per contingentarne la durata (in tal senso, F. CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Cedam, 2000, p. 260; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 194-195; *contra*, C. PAPAGNO, *Sull'applicabilità della disciplina ordinaria della proroga delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1242), vale sempre il canone della legalità processuale che implica l'allestimento di meccanismi idonei ad assicurare l'osservanza delle disposizioni codicistiche e, quindi, dell'obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato (in tema, K. LA REGINA, *Il procedimento a carico di ignoti*, Cedam, 2012, p. 64 ss.).

⁶⁴⁸ C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n. 88, cit., p. 20-21.

⁶⁴⁹ Così, D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 215. L'accertamento dell'osservanza della «regola "metodologica"» (F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Giappichelli, 2005, p. 210) che impone al pubblico ministero di svolgere tutte le indagini necessarie all'esercizio dell'azione penale va effettuato anche in udienza preliminare ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 421-bis c.p.p. Ma l'azione penale è, qui, già stata esercitata e a fungere da parametro nel vaglio sulla completezza non è più la notizia di reato bensì l'imputazione. L'intervento *ex officio* sul terreno probatorio è volto al completamento dell'orizzonte conoscitivo necessario e sufficiente per emettere la decisione terminativa dell'udienza. Non a caso, tra i presupposti operativi dell'art. 421 bis c.p.p. figura non solo l'incompletezza delle indagini ma anche l'indecidibilità del processo allo stato degli atti (sul tema cfr., da diverse prospettive, F. CASSIBBA, *La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1230 ss.; A. DE CARO, *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Esi, 2003, p. 157 ss.; G. GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Cedam, 2000, p. 386; A. SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Cedam, 1999, p. 76).

⁶⁵⁰ Così, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, 1994, p. 533 ss.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Giappichelli, 1994, p. 72; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1299 ss.; F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, cit., p. 217 ss.

Una funzione diversa assume la verifica giurisdizionale *ex art.* 415 c.p.p. sui confini soggettivi del procedimento: qui, tocca scongiurare che il pubblico ministero, omettendo di iscrivere il nome dell'indagato, eluda

Naturalmente, la richiesta di archiviazione implica l'avvenuta esplorazione di tutti i temi d'indagine ricavabili dalla notizia di reato⁶⁵¹, mentre quella di proroga presuppone un quadro probatorio ancora condizionato da lacune, che devono essere evidenziate dallo stesso pubblico ministero⁶⁵².

Pertanto, nel primo caso, occorre scongiurare che il pubblico ministero eluda l'art. 112 Cost., iscrivendo e sottoponendo al vaglio del giudice una notizia di reato – diversa da quella realmente acquisita – che esiga indagini meno estese⁶⁵³. Da qui, la necessità, ben evidenziata dalla Corte costituzionale, che il controllo giurisdizionale non resti circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla notizia formalmente iscritta e in relazione alla quale è stata richiesta l'archiviazione⁶⁵⁴: il parametro valutativo dev'essere la *notitia criminis* effettivamente acquisita, sulla cui base è stata svolta l'attività investigativa⁶⁵⁵.

Nel secondo caso, invece, il rischio è che il giudice non sia posto in condizione di valutare la sussistenza del *deficit* conoscitivo segnalato dall'organo dell'accusa con l'istanza di

l'obbligo di esercitare l'azione penale oppure aggiri i termini cronologici delle indagini *ad personam* (cfr., in tal senso, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 561; G. CONTI, *La chiusura delle indagini preliminari*, in AA.VV., *Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-D. Ferranti-A. Pascolini, Giuffrè, 1989, p. 55; G. DEAN, *Sul diniego di autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti*, in *Giur. it.*, 1996, p. 505; v., con riguardo alla prassi dell'iscrizione soggettiva tardiva, *supra*, cap. I, § 3).

L'accertamento dell'osservanza della «regola “metodologica”» che impone al pubblico ministero di svolgere tutte le indagini necessarie all'esercizio dell'azione penale va effettuato anche in udienza preliminare ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 421-bis c.p.p. Ma l'azione penale è, qui, già stata esercitata e a fungere da parametro nel vaglio sulla completezza non è più la notizia di reato bensì l'imputazione. L'intervento *ex officio* sul terreno probatorio è volto al completamento dell'orizzonte conoscitivo necessario e sufficiente per emettere la decisione terminativa dell'udienza. Non a caso, tra i presupposti operativi dell'art. 421 bis c.p.p. figura non solo l'incompletezza delle indagini ma anche l'indecidibilità del processo allo stato degli atti (sul tema cfr., da diverse prospettive, F. CASSIBBA, *La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, cit., p. 1230 ss.; A. DE CARO, *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Esi, 2003, p. 157 ss.; G. GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, cit., p. 386; A. SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, cit., p. 76).

⁶⁵¹ Cfr. F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 533.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 72; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 1299; F. RUGGIERI, *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale oggi: confini e prospettive*, in *Criminalia*, 2010, p. 301.

⁶⁵² D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, cit., p. 215.

⁶⁵³ Cfr. G. ANGIOLINI, *I limiti del controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 22 luglio 2014, p. 10; C. SCACCIAOCE, *L'inazione del pubblico ministero*, Giuffrè, 2009, p. 289.

⁶⁵⁴ V. C. cost., sent. 30 dicembre 1993 n. 478, in *Giur. cost.*, 1993, p. 3924; C. cost., sent. 31 luglio 1990 n. 409, *ivi*, 1990, p. 2411 ss.

⁶⁵⁵ In breve, dopo la richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari diviene giudice sulle indagini preliminari (così, G. DI CHIARA, *Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 234). Cfr. *supra*, cap. III, § 7.

proroga⁶⁵⁶. Viene negativamente in rilievo la mancata previsione, da parte dell'art. 406 c.p.p., del dovere di trasmettere al giudice per le indagini preliminari gli atti di indagine compiuti fino a quel momento⁶⁵⁷. Emerge, qui, un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 111 comma 2 secondo periodo e 112 Cost.: se si limita l'orizzonte cognitivo del giudice alla richiesta del pubblico ministero e agli atti selezionati da quest'ultimo, si sviscererebbe la funzione di garanzia del controllo giurisdizionale, finendo l'istituto della proroga per risolversi in un'acritica adesione all'istanza dell'inquirente⁶⁵⁸. Resta inteso che l'impossibilità di accedere al fascicolo relativo alle indagini risulta costituzionalmente illegittima solo ove riferita all'organo giurisdizionale: in rapporto all'indagato (e alla persona offesa, nonché ai relativi difensori), l'esigenza di salvaguardare l'efficacia investigativa funge da contraltare a quella di tutela del diritto di difesa⁶⁵⁹.

Quanto al rispetto del criterio della pertinenza nelle indagini preliminari, posta la sua operatività all'interno di tale fase, tocca accertare la sussistenza del legame tra il singolo tema investigativo – esplorato o da esplorare con l'atto d'indagine – e la notizia di reato⁶⁶⁰. Il giudice è chiamato alla delibazione in parola quando è tenuto a pronunciarsi su una richiesta presentata nel corso delle indagini (come, ad esempio, quella di incidente probatorio) oppure a vagliare la legittimità di alcuni atti del pubblico ministero (come il decreto per disporre l'intercettazione nei casi d'urgenza, sottoposto alla convalida ai sensi dell'art. 267 comma 2 c.p.p.).

A tal fine, si rivela indispensabile assicurare un controllo giurisdizionale sulla ricostruzione del fatto enunciato e sulla qualificazione giuridica allo stesso attribuita dal pubblico ministero: occorre scongiurare che la formulazione dell'addebito sia influenzata

⁶⁵⁶ Cfr. G.D. PISAPIA, *Il giudice per le indagini preliminari: bilancio di un quinquennio*, in *Il giudice per le indagini preliminari dopo cinque anni di sperimentazione*, Giuffrè, 1996, p. 9.

⁶⁵⁷ Ritengono che il silenzio normativo sia indice della volontà legislativa di escludere la sussistenza di un simile obbligo R. BRICCHETTI, *Giudice per le indagini preliminari*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Treccani, 1999, p. 13; F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, cit., p. 482.

⁶⁵⁸ Nel senso che l'art. 406 c.p.p. imponga la trasmissione degli atti, cfr. M. FERRAIOLI, *Il ruolo di «garante» del giudice per le indagini preliminari*, Cedam, 2006, p. 111; F. RUGGIERI, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, cit., p. 14, nota 41; nonché, in forza di una lettura costituzionalmente orientata, D. VICOLI, *La «ragionevole durata» delle indagini*, cit., p. 224. Nel senso che il rispetto del parametro della completezza investigativa sia incompatibile con la facoltà del pubblico ministero di selezionare gli atti da trasmettere, A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede delle indagini*, Giappichelli, 2011, p. 105; *contra*, G. CONTI-A. MACCHIA, *Indagini preliminari*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Treccani, 1989, p. 17.

⁶⁵⁹ Cfr., anche per ulteriori riferimenti, G. DI CHIARA, *Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare*, cit., p. 242 ss.; D. VICOLI, *La «ragionevole durata» delle indagini*, cit., p. 228 ss.

⁶⁶⁰ Sull'applicabilità del parametro della pertinenza (art. 187 e 190 c.p.p.) nella fase delle indagini preliminari, v. *supra*, cap. III, § 7.

dall'intento di ottenere l'autorizzazione al compimento di taluni atti⁶⁶¹. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice è sempre libero di dare al fatto per cui si procede la definizione giuridica che ritiene corretta⁶⁶², come corollario della sua soggezione soltanto alla legge (art. 101 comma 2 Cost.)⁶⁶³.

L'effettività del vaglio sulla relazione intercorrente tra il tema investigativo e la notizia di reato e delle verifiche ad esso strumentali – concernenti, cioè, l'enunciato fattuale e il *nomen iuris* – presuppone – anche qui – un quadro conoscitivo completo⁶⁶⁴. Un approdo, dunque, appare sicuro: fintantoché il sindacato giurisdizionale avviene sulla scorta del solo materiale selezionato dal pubblico ministero, l'osservanza del parametro della pertinenza nel corso delle indagini – già svalutato dalla prassi⁶⁶⁵ – rimane senza effettivi controlli⁶⁶⁶.

4. Sulla corrispondenza tra notizia acquisita e notizia iscritta

Infine, la verifica dell'identità tra notizia di reato acquisita e notizia di reato iscritta si traduce in un raffronto fra due enunciati: quello emergente dagli atti e quella risultante dal registro *ex art. 335 c.p.p.*⁶⁶⁷.

⁶⁶¹ Ciò soprattutto quando il compimento dell'atto è ammesso soltanto se si procede per taluni reati (cfr. A. CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede delle indagini*, cit., p. 46; R. DEL COCO, *Addebito penale preliminare e consapevolezza difensiva*, Giappichelli, 2008, p. 71 ss.).

⁶⁶² V. Cass., sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco, in *Cass. pen.*, 1997, p. 365. In argomento, v., anche per ulteriori indicazioni, S. QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, cit., p. 150 ss.; F. RUGGIERI, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, cit., p. 208, nota 11.

⁶⁶³ Per tutti, R. GUASTINI, *Art. 101*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, 1994, p. 186.

⁶⁶⁴ Da ultimo, A. CAMON, *Alcuni tratti della riforma*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 24 novembre 2020, p. 13.

⁶⁶⁵ V. *supra*, cap. III, § 7.

⁶⁶⁶ In materia di intercettazioni, ad esempio, non è casuale che, a più di trent'anni di distanza dall'entrata in vigore dell'attuale codice, solamente una volta la Cassazione abbia affrontato il tema della modifica del *nomen iuris* da parte del giudice chiamato a rilasciare l'autorizzazione (Cass., sez.II, 21 aprile 1997, Viveri, in *C.E.D.*, n. 208756). «Il dato conduce dritti ad un'alternativa: o i nostri pubblici ministeri non sbagliano mai; oppure il controllo del giudice per le indagini preliminari è poco efficace» (così, sempre, A. CAMON, *Alcuni tratti della riforma*, cit., p. 13). Nel senso che il pubblico ministero, quando richiede un'intercettazione, sia libero di selezionare gli atti da trasmettere al giudice a corredo dell'istanza, cfr., fra gli altri, F. ALONZI, *Le attività del giudice nelle indagini preliminari*, Cedam, 2011, p. 248; A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996, p. 92 ss.; nonché, con riferimento alla procedura di convalida dell'intercettazione disposta dal pubblico ministero, G.D. PISAPIA, *Il giudice per le indagini preliminari: bilancio di un quinquennio*, in *Leg. pen.*, 1994, p. 672; *contra*, L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, 1997, p. 103; A. VELE, *Le intercettazioni nel sistema processuale penale*, Cedam, 2011, p. 110 ss.

⁶⁶⁷ V. *supra*, cap. III, § 9.

Al riguardo, va subito evidenziato come l'indagato non sia posto in grado di svolgere un simile apprezzamento, malgrado le «iscrizioni» debbano essergli «comunicate» previa sua richiesta (art. 335 comma 3 c.p.p.)⁶⁶⁸. Nella realtà applicativa, oggetto di comunicazione sono esclusivamente la data, il luogo e la qualificazione giuridica del fatto⁶⁶⁹. Il che presta al fianco a dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 111 comma 3 Cost.: una volta che legge attribuisce all'indagato il diritto a prendere conoscenza dell'addebito, non vi sono ragioni per negargli un'informazione che dia conto sia della «natura» sia dei «motivi» dell'accusa⁶⁷⁰.

Sul fronte opposto, il dovere di sorveglianza del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte d'appello ricomprende senz'altro accertare che la notizia iscritta coincida effettivamente con quella acquisita, ma – come detto – i controlli previsti dagli interpolati art. 1 comma 2 e 6 d.lgs. n. 106 del 2006 si palesano idonei a soddisfare i propri scopi: non sono esercitati da un soggetto *super partes*; il loro espletamento esige risorse ingenti, di cui, attualmente, gli uffici del pubblico ministero non sono dotati; per le eventuali violazioni ravvisate sono previste conseguenze meramente disciplinari⁶⁷¹.

Focalizzando, dunque, l'attenzione sulle prerogative del giudice per le indagini preliminari, nulla esclude che questi possa valutare se la *notitia criminis* iscritta corrisponda a quella realmente acquisita ogniqualvolta sia chiamato ad adottare un provvedimento nel corso della fase investigativa. Ciò si rivela coerente col potere di riqualificare il fatto per cui si procede⁶⁷² e con la necessità che il sindacato giurisdizionale in sede di archiviazione si estenda ben oltre la notizia di reato formalmente iscritta⁶⁷³.

Tuttavia, vi sono due fattori che ostacolano l'effettività del controllo.

Uno – già evidenziato – è rappresentato dal limitato orizzonte cognitivo del giudice: sono parecchie le ipotesi in cui la legge non impone al pubblico ministero di depositare, a supporto dell'istanza, tutti gli atti d'indagine compiuti fino a quel momento⁶⁷⁴.

L'altro – su cui occorre soffermarsi – è costituito dall'assenza di una previsione che conferisca al giudice, in via generale, il potere di ordinare al pubblico ministero d'iscrivere la

⁶⁶⁸ Ciò, naturalmente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p.

⁶⁶⁹ Cfr. A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 338.

⁶⁷⁰ Cfr. *supra*, cap. II, § 4. Con riguardo alla conoscenza dell'eventuale aggiornamento ex art. 335 comma 2 c.p.p., v. *supra*, nota 513.

⁶⁷¹ V. *supra*, § 2.

⁶⁷² Cfr. Cass., sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco, cit., p. 365.

⁶⁷³ Cfr. C. cost., sent. 30 dicembre 1993 n. 478, cit., p. 3924; C. cost., sent. 31 luglio 1990 n. 409, cit., p. 2411 ss. V. immediatamente *infra*.

⁶⁷⁴ Oltre a quelle previste dagli art. 267 e 406 c.p.p., si pensi, a titolo esemplificativo, alla domanda cautelare (art. 291 c.p.p.), alla richiesta di convalida di una misura precautelare (art. 390 e 122 disp. att. c.p.p.), nonché all'istanza d'incidente probatorio, salvo il caso di cui all'art. 393 comma 2-bis c.p.p.

notizia di reato realmente acquisita⁶⁷⁵. Il meccanismo dell'iscrizione coatta è espressamente previsto solo nel procedimento instaurato contro ignoti, quando, a fronte della richiesta di archiviazione o di prosecuzione delle indagini, il giudice ritiene che il reato sia da attribuire a una persona già individuata. E l'introduzione dell'art. 415 comma 2-*bis* c.p.p. impedisce ora di accogliere la tesi che equipara l'ordine d'iscrizione emesso dal giudice alla denuncia da parte di un pubblico ufficiale (art. 331 c.p.p.)⁶⁷⁶: quest'ultima veicola sì una notizia di reato ma non è idonea a far scattare i termini investigativi.

Ovviamente, nulla osta a letture estensive dell'art. 415 comma 2 c.p.p.⁶⁷⁷. Così, la Corte costituzionale ha evidenziato come, nelle indagini formalmente a carico di ignoti, il giudice possa ordinare l'iscrizione del nominativo dell'indagato «a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero»⁶⁷⁸.

Le Sezioni unite si sono spinte anche oltre, riconoscendo l'operatività dell'iscrizione coatta della notizia nominativa⁶⁷⁹ anche quando la domanda di archiviazione è presentata all'esito di un'indagine nei confronti di persone note⁶⁸⁰. La soluzione merita condivisione.

⁶⁷⁵ Le decisioni della Corte costituzionale (C. cost., sent. 30 dicembre 1993 n. 478, cit., p. 3924; C. cost., sent. 31 luglio 1990 n. 409, cit., p. 2411 ss.) ampliano sì l'ambito del controllo del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, svincolandolo dal contenuto di quest'ultima, ma non incidono ancora sulla tipologia dei poteri giurisdizionali, che devono essere comunque costruiti in coerenza con il sistema.

⁶⁷⁶ Per la tesi in discorso, cfr. G. AMATO, *Le Sezioni Unite assegnano un potere che va oltre il semplice controllo*, in *Guida dir.*, 2005, 28, p. 90; M. DANIELE, *Poteri e controlli g.i.p.-p.m., ecco la mappa*, in *Dir. giust.*, 2005, 28, p. 43; C. FANUELE, *“Imputazione coatta” relativa a un reato o a un indagato non considerato nella richiesta di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1734; G. SPANGHER, *L'imputazione coatta: controllo o esercizio dell'azione penale?*, in AA.VV., *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, a cura di G. Fumu, Cedam, 1991, p. 151.

⁶⁷⁷ Quanto all'integrazione analogica, ritiene che una simile operazione vada esclusa, stante il carattere eccezionale dell'art. 415 comma 2 c.p.p., A. ZAPPULLA, *Il potere del g.i.p. di ordinare l'iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato prima dell'udienza prevista in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1420 ss.; nello stesso senso, A. ZAMPAGLIONE, *i poteri “coatti” del giudice dell'archiviazione nelle ipotesi di nuove notizie di reato “soggettive” ed “oggettive”*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1130 ss., che ricava il principio generale dal combinato disposto degli art. 327 e 335 c.p.p. Di opposto avviso, fra gli altri, E. APRILE-P. SILVESTRI, *Le indagini preliminari e l'archiviazione*, Giuffrè, 2011, p. 750; E.A.A. DEI CAS, *Sull'abnormità dell'imputazione coatta “oggettivamente diversa”*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 315 ss.; G. SPANGHER, *L'imputazione coatta: controllo o esercizio dell'azione penale?*, cit., p. 151; C. VALENTINI, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Cedam, 1994, p. 159.

⁶⁷⁸ C. cost., ord. 18 maggio 1999 n. 176, in *Giur. cost.*, 1999, p. 1741; successivamente, C. cost., ord. 29 luglio 2005 n. 348, *ivi*, 2005, p. 3319 ss.

⁶⁷⁹ Sia che riguardi un'altra persona sia che concerna lo stesso indagato avendo però a oggetto un fatto nuovo rispetto a quello iscritto.

⁶⁸⁰ Cass., sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2860 ss., con nota di F. CASSIBBA; nonché, più di recente, Cass., sez. un., 28 novembre 2013, L. e altri, *ivi*, 2014, p. 2037 ss., con nota di F. ALONZI, per la quale, inoltre, «esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme,

Tocca muovere dalla *ratio* che giustifica lo strumento previsto dall'art. 415 comma 2 c.p.p.⁶⁸¹: far corrispondere la forma (la notizia di reato iscritta) alla sostanza (la notizia di reato in rapporto alla quale è stata svolta l'attività investigativa), scongiurando, di conseguenza, l'elusione dell'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale e l'aggiramento dei termini di durata massima delle indagini preliminari⁶⁸². In questa prospettiva, dunque, non rileva che il pubblico ministero occulti indagini a carico di una persona già individuata dietro lo "schermo" del procedimento contro ignoti anziché dietro quello di un procedimento nei confronti di un altro soggetto: paradossalmente, si rivela maggiormente subdola la seconda pratica, posto che la richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato suona per il giudice come un campanello d'allarme⁶⁸³.

Permangono, tuttavia, lacune. Il rispetto della ragionevole durata e delle garanzie difensive presidiate dall'art. 335 c.p.p. esige che il giudice possa ordinare d'iscrivere il nome dell'indagato non solo a seguito della richiesta di archiviazione (o di prosecuzione delle indagini) ma in ogni contesto in cui venga sollecitato ad adottare un provvedimento. È, poi, irragionevole, oltretutto non in linea con gli art. 111 comma 1 e 112 Cost.⁶⁸⁴, la mancata estensione del meccanismo dell'iscrizione coatta all'ipotesi in cui il materiale probatorio faccia emergere un'informazione su un fatto penalmente rilevante senza consentire d'individuare l'autore⁶⁸⁵.

In assenza di un intervento legislativo e non essendo qui percorribile la strada dell'applicazione analogica dell'art. 415 comma 2 c.p.p. (difettando l'*eadem ratio*), s'impone una sentenza additiva della Corte costituzionale. Occorre, però, una precisazione. La necessità di impedire il surrettizio aggiramento dei termini di durata massima delle indagini richiede di

sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409 comma 5 c.p.p. nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione».

⁶⁸¹ Il tutto nella consapevolezza che il presupposto probatorio su cui si fondano il controllo sull'inazione ex art. 409 e quello ex art. 415 c.p.p. è differente (cfr. F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 533 e 557 ss.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 86; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 1299).

⁶⁸² Cfr., in tal senso, V. MAFFEO, *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, cit., p. 35; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 163; nonché, ma esclusivamente in rapporto all'art. 112 Cost., Cass., sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, cit., p. 509 ss.

⁶⁸³ In tal senso, F. CASSIBBA, *Sui poteri del g.i.p. ex art. 409 commi 4 e 5 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2868 ss.; ma v. già F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 561.

⁶⁸⁴ La violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale viene in rilievo nella prospettiva accolta da Cass., sez. un., 28 novembre 2013, L. e altri, cit., p. 2037 ss.; Cass., sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, cit., p. 2860 ss.; mentre la legalità processuale risulta violata nella misura in cui esige la predisposizione di un assetto normativo capace di assicurare l'osservanza delle disposizioni codicistiche (v. *supra*, § 2).

⁶⁸⁵ Così, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2804-2805.

assicurare che il loro *dies a quo* coincida, non già con l'ordine d'iscrizione della notizia di reato, bensì con il momento, individuato dal giudice, in cui tale notizia avrebbe dovuto essere iscritta. Affinché il sistema offra quei «precisi punti di riferimento», idonei a legittimare la pronuncia additiva della Consulta⁶⁸⁶, tocca prima attribuire al giudice – per mano legislativa o in forza di una sentenza della Corte costituzionale – il potere di stabilire la data d'inizio dei termini di durata delle indagini⁶⁸⁷.

Solo per tale via si realizza un effettivo controllo sulla corrispondenza tra la notizia di reato acquisita e quella iscritta, che garantista altresì tempi investigativi certi.

5. Sull'annotazione nel modello 45

Il quadro fin qui rappresentato fa emergere la perdurante inettitudine – malgrado le innovazioni apportate dalla l. n. 103 del 2017 – del sistema dei controlli circa l'osservanza dei doveri nascenti dall'acquisizione della *notitia criminis*. Analoga conclusione vale con riferimento ai controlli sulla selezione delle informazioni veicolate alle procure della Repubblica⁶⁸⁸, attività, quest'ultima, dietro la quale si celano i maggiori pericoli di elusione dell'art. 112 Cost.⁶⁸⁹.

È vero: il potere del pubblico ministero di riqualificare la pseudo-notizia consente di porre rimedio a un'erronea annotazione nel modello 45 attraverso i controlli di tipo gerarchico⁶⁹⁰. Più precisamente, l'impulso a “trasferire” l'informazione nel registro *ex art.* 335 c.p.p. può provenire dal procuratore della Repubblica, in forza del tenore dell'art. 1 commi 1 e 2 d.lgs. n. 106 del 2006, come modificato dalla l. n. 103 del 2017. Inoltre, sul versante dei poteri di vigilanza esterni all'ufficio del pubblico ministero di primo grado, l'annotazione nel modello 45 di una notizia di reato – erroneamente ritenuta non tale – legittima il procuratore generale presso la corte d'appello a provvedere alla riqualificazione e a disporre l'avocazione⁶⁹¹.

Tuttavia, è irrealistico immaginare un capillare monitoraggio da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale e soprattutto confidare sull'effettività di un

⁶⁸⁶ Nel senso che l'assetto legislativo debba fornire «precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti», per permettere alla Consulta di sopperire a un vuoto di tutela, v., ad esempio, C. cost., sent. 5 dicembre 2018 n. 222, in *Giur. cost.*, p. 2548; C. cost., sent. 10 novembre 2016 n. 236, *ivi*, 2016, p. 2092.

⁶⁸⁷ V. *supra*, § 2.

⁶⁸⁸ Nel senso che dalla possibilità di archiviazione diretta delle pseudo-notizie di reato consegua, a monte del procedimento, il configurarsi in capo al pubblico ministero di un «potere di selezione dei fatti portati a sua conoscenza», Cass., sez. V, 25 gennaio 1991, Boschetti, in *Cass. pen.*, 1991, p. 578, con nota di F.R. DINACCI.

⁶⁸⁹ V. *supra*, cap. I, § 5.

⁶⁹⁰ Sulla riqualificazione della pseudo-notizia di reato v. *supra*, cap. II, § 13; cap. III, § 10.

⁶⁹¹ Cfr. Cass., sez. un., 11 luglio 2001, Chirico, in *C.E.D.*, n. 219599.

sindacato non giurisdizionale⁶⁹². Quanto, poi, allo strumento dell'avocazione, un limite tutt'altro che trascurabile sta nell'assenza di una previsione che imponga alla segreteria del pubblico ministero di trasmettere al procuratore generale presso la corte d'appello le informazioni annotate nel modello 45: l'art. 127 disp. att. c.p.p. si riferisce esclusivamente alle notizie di reato⁶⁹³.

L'unico vaglio astrattamente incisivo, poiché di natura giurisdizionale, si può realizzare soltanto in due modalità, entrambe piuttosto singolari.

La prima consiste nel richiedere l'archiviazione della pseudo-notizia di reato: l'investitura del giudice per le indagini preliminari da parte del pubblico ministero – evidentemente dovuta a un eccesso di zelo – è, qui, «mezzo sovrabbondante, ma affatto legittimo»⁶⁹⁴. In simile eventualità, sarebbe abnorme un «non luogo a provvedere» fondato sull'affermata «inesistenza della *notitia criminis*»⁶⁹⁵. Il giudice, se condivide la prospettazione dell'organo inquirente, è tenuto a disporre l'archiviazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.), mentre, qualora ritenga che l'informazione integri, in realtà, un'autentica notizia di reato nominativa oppure che quest'ultima emerga dalle risultanze investigative, ha il potere di ordinare al pubblico ministero d'iscriverla nel registro modello 21. Ciò in quanto il *thema decidendum* in sede di archiviazione «non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda»⁶⁹⁶. Si è visto, però, come l'operatività del meccanismo dell'iscrizione coatta resti esclusa quando la notizia ravvisata dal giudice non permetta di individuare l'autore dell'atto penalmente illecito. Da qui, l'evidenziata necessità di colmare la lacuna mercé la declaratoria d'illegittimità costituzionale degli art. 409 e 415 comma 2 c.p.p., stante il contrasto con gli art. 3, 111 comma 1 e 112 Cost.⁶⁹⁷.

La seconda è stata ben delineata da una recente pronuncia della Cassazione⁶⁹⁸. Innanzitutto, il pubblico ministero deve aver disposto l'archiviazione non garantita dell'informazione acquisita. Occorre, poi, che il difensore della persona offesa, ai sensi

⁶⁹² Cfr. R. VANNI, *I delicati confini tra notizie da trasmettere all'archivio e notizie da archiviare formalmente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1516; da ultimo, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2804.

⁶⁹³ Cfr. M. MERCONE, *Sulla «avocazione per analogia della pseudo-notizia di reato»*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 938; P.P. RIVELLO, *Art. 127 disp. att.*, in AA.VV., *Commento al nuovo Codice di procedura penale. Norme complementari*, vol. II, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1992, p. 487. V. altresì A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 385-386, la quale, peraltro, non ritiene ravvisabile – almeno nella maggioranza dei casi in cui l'informazione viene annotata nel modello 45 – l'«inerzia» del pubblico ministero, di cui all'art. 2 dir. 42 l. 16 febbraio 1987 n. 81, quale presupposto legittimante l'avocazione.

⁶⁹⁴ G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, cit., p. 44.

⁶⁹⁵ Così, Cass., sez. un., 22 novembre 2000, ignoti, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1781.

⁶⁹⁶ C. cost., sent. 30 dicembre 1993 n. 478, cit., p. 3924.

⁶⁹⁷ In senso analogo, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2804.

⁶⁹⁸ Cass., sez. III, 21 novembre 2018, ignoti, in *C.E.D.*, n. 274675.

dell'art. 367 c.p.p., richieda all'organo inquirente di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari, affinché quest'ultimo possa valutare la natura dell'informazione e la sua fondatezza. Il rigetto dell'istanza da parte del pubblico ministero va qualificato come atto abnorme e autorizza, dunque, la persona offesa a ricorrere per cassazione⁶⁹⁹.

Il costrutto, pur lodevolmente ispirato, palesa immediatamente una disfunzione: il vaglio giurisdizionale non risulta esercitabile nell'ipotesi in cui il pubblico ministero «decida – per così dire – di non decidere, lasciando a giacere [l'informazione annotata] nel modello 45, senza archivarla a tempo indefinito, non essendo certo previsto un regime di termini atto a verificare i tempi di pendenza della “non-notizia di reato”»⁷⁰⁰.

In ogni caso, il difetto di maggior rilievo che scontano entrambe le modalità realizzative del sindacato giurisdizionale sta nel rimettere la relativa praticabilità all'iniziativa rispettivamente del pubblico ministero e della persona offesa. Ne deriva un controllo meramente “occasionale”⁷⁰¹, inidoneo a scongiurare il rischio di manovre elusive tanto dell'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale⁷⁰² quanto degli art. 2, 3 e 13 Conv. eur. dir. uomo: a quest'ultimo riguardo, la Corte europea ha in più occasioni sottolineato come, a seguito di una notizia concernente un grave reato contro la persona, non sia permesso agli organi statali di restare inoperosi evitando di condurre un'inchiesta tesa ad accertare la responsabilità penale dei soggetti a cui il reato è attribuito, a prescindere dall'attivarsi della persona offesa, di un suo prossimo congiunto o di un *quisque de populo*⁷⁰³.

Come detto, il punto davvero cruciale è a monte. Si allude allo *ius receptum* che ricollega l'obbligo di annotazione nel modello 45 a un apprezzamento circa il mancato raggiungimento di una (indeterminata) soglia di consistenza probatoria dell'informazione acquisita⁷⁰⁴.

⁶⁹⁹ In tema, da ultimo, R. LOPEZ, *La “cestinazione” delle notizie non costituenti reato*, in *Pre-investigazioni*, cit., p. 88.

⁷⁰⁰ Così, C. VALENTINI, *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, cit., p. 168. Cfr. anche A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, cit., p. 367.

⁷⁰¹ R. LOPEZ, *La “cestinazione” delle notizie non costituenti reato*, cit., p. 90-91.

⁷⁰² Cfr. F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 402; A. FERRARO, *Archiviazione e potere di «cestinazione» del pubblico ministero*, in *Foro it.*, 1991, II, c. 354.

⁷⁰³ Cfr., fra le altre, C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 6 aprile 2000, *Labita c. Italia*, § 131; C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 8 luglio 1999, *Çaciki c. Turchia*, § 86 e 113; C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 8 luglio 1999, *Tanrikulu c. Turchia*, § 101, 103 e 117; C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 20 maggio 1999, *Ogur c. Turchia*, § 88. V., per ulteriori riferimenti, A. COLELLA, *Art. 3 – Proibizione della tortura*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Uberris-F. Viganò, Giappichelli, 2022, p. 86 ss.; G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Giuffrè, 2017, p. 168 ss.; S. ZIRULIA, *Art. 2 – Diritto alla vita*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 61 ss.

⁷⁰⁴ V. *supra*, cap. I, § 5.

Il passo decisivo sta, dunque, nell'impedire che la distinzione tra notizia e pseudo-notizia di reato si fondi su valutazioni sostanzialmente arbitrarie, anziché su un giudizio esclusivamente di valore giuridico⁷⁰⁵. Limitata, così, l'«attitudine espansiva» del modello 45, rimane necessario prevenire o comunque porre rimedio a eventuali patologie (condotte dolose o errori del pubblico ministero)⁷⁰⁶.

Da qui, l'esigenza di dotare il sistema di un effettivo strumento di verifica giurisdizionale della delibazione delle informazioni da parte dell'organo inquirente, la cui attuale «tendenza all'*autodikia*» rende il principio espresso dall'art. 112 Cost. vulnerabile a «scelte abusive di non azione»⁷⁰⁷.

⁷⁰⁵ V. *supra*, cap. II, § 10-11 e 13.

⁷⁰⁶ Così, per tutti, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., p. 406.

⁷⁰⁷ R. LOPEZ, *La "cestinazione" delle notizie non costituenti reato*, cit., p. 90-91; per la citazione precedente, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, cit., p. 2806. Più in generale, G. DI CHIARA, *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in *Una introduzione al sistema penale: per una lettura costituzionalmente orientata*, a cura di G. Fiandaca-G. Di Chiara, Jovene, 2003, p. 245.

Capitolo V

LA “RIFORMA CARTABIA”: INNOVAZIONI IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO

SOMMARIO: 1. In nome dell’efficienza – 2. I “precisati” presupposti dell’iscrizione – 3. La retrodatazione dell’iscrizione – 4. L’ampliamento del potere d’iscrizione coatta – 5. Un argine all’uso improprio del potere di cestinazione – 6. Un nodo non sciolto: il *dies a quo* dei termini di durata delle indagini

1. In nome dell’efficienza

Era scontato che l’ampio ventaglio di riforme racchiuso nella l. 23 settembre 2021 n. 134 e nel successivo d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ambisse a incidere sulla disciplina in materia di notizia di reato⁷⁰⁸. L’obiettivo della novella è sempre stato apertamente dichiarato: «riporta[re] i tempi della giustizia entro limiti di ragionevolezza. Come chiede la Costituzione; come chiedono i principi europei»⁷⁰⁹. L’attenzione, dunque, non poteva non ricadere sulla fase delle indagini preliminari, in cui «si registra statisticamente la maggior dilatazione delle attività processuali, a causa di ingiustificabili stasi»⁷¹⁰, essendo la stessa «pressoché integralmente

⁷⁰⁸ Sul tema cfr., fra gli altri, R. APRATI, *Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi - art. 3, lett. a), c), d), e), e-bis), e-ter), e-quater), h), l), l-bis), l-ter), l-quater)*, in *Giustizia insieme*, 1° luglio 2021; A. CABIALE, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 4 marzo 2022, p. 1 ss.; C. FANUELE, *La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 37 ss.; R. FONTI, *Strategie e virtuosismi per l’efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, in “*Riforma Cartabia*” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di A. Marandola, Giuffrè, 2022, p. 91 ss.; A. MARANDOLA, *Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1566 ss.; C. VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 20 ss.; nonché, da ultimo, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 2 novembre 2022.

⁷⁰⁹ *Relazione annuale al Parlamento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia*, 19 gennaio 2022, consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia all’indirizzo <https://www.giustizia.it>.

⁷¹⁰ O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 7.

gestita, pure nei tempi, dal pubblico ministero»⁷¹¹. Da qui, la necessità di intervenire sui termini di durata massima e sul relativo *dies a quo*⁷¹².

Occorre una premessa.

L'intento riformatore traeva linfa da un contesto politico non più ispirato a quell'«estremismo punitivista» che aveva, invece, caratterizzato la precedente legislatura⁷¹³. Era, perciò, lecito attendersi che, nel cercare di ridurre i tempi del procedimento penale, non si trascurasse la matura presa di posizione della Corte costituzionale, espressa a proposito del sempre delicato contrasto tra esigenze di speditezza ed effettiva tutela dei diritti dell'imputato: «un processo non 'giusto', perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»⁷¹⁴. L'auspicio, in altre parole, era che la riforma mirasse ad «assicur[are] appieno tutte le garanzie processuali nel minor tempo possibile»⁷¹⁵, nella consapevolezza dell'imprescindibile funzione epistemica dalle stesse rivestita⁷¹⁶.

Tutt'altro l'approccio adottato dal legislatore. Sin dal decreto istitutivo della Commissione di studio (d.m. 16 marzo 2021), emerge un «esasperato empirismo che fa prevalere l'obiettivo sui mezzi, la tecnica sulla scienza»⁷¹⁷.

«La parola chiave [...] è efficienza: efficienza del processo e, con essa, della giustizia»⁷¹⁸.

Il che, di per sé, non rappresenta un aspetto negativo. L'efficienza è un concetto di relazione: declinata nel contesto processuale, si traduce nella specifica attitudine del

⁷¹¹ R. FONTI, *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, cit., p. 94.

⁷¹² V. *infra*, § 2.

⁷¹³ G. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della Giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 21 giugno 2021. In tema, cfr. anche E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli, 2019, *passim*; L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, ed. on-line, 2019, 1, p. 79 ss.; F. PALAZZO, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *MediaLaws – Riv. dir. media*, 2018, 3, p. 14 ss.

⁷¹⁴ C. cost., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, p. 4762, con note di G. UBERTIS e F. BILANCIA.

⁷¹⁵ O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, cit., p. 4.

⁷¹⁶ Cfr., per tutti, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989, p. 19.

⁷¹⁷ Così, in chiave fortemente critica, ancora, O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, cit., p. 2. Cfr., per una diversa prospettiva, tesa a enfatizzare la profonda crisi di fiducia dei cittadini nella giustizia, determinata dall'eccessiva durata dei procedimenti penali, G. CANZIO-F. FIECONI, *Giustizia. Per una riforma che guarda all'Europa*, Vita e Pensiero, 2021, p. 127 ss.; M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano fra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022, p. 11 ss., secondo cui anche un tasso di assoluzioni oltremodo elevato rappresenterebbe un chiaro sintomo di inefficienza della giustizia penale (p. 142).

⁷¹⁸ G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 15 ottobre 2021.

procedimento penale e dei singoli istituti a soddisfare il proprio scopo tipico⁷¹⁹. E poiché la funzione del processo penale rimane «garantire i diritti individuali, che nella Costituzione trovano il loro principale riconoscimento»⁷²⁰, non può esistere una giurisdizione penale efficiente «sganciata [...] dalle regole del giusto processo».

Tuttavia, qui, l'efficienza è elevata a valore in sé, concernendo l'«attitudine delle modifiche normative proposte a inverare l'ambizioso programma di compressione delle tempistiche del processo»⁷²¹. L'enfasi è posta sulle statistiche circa la durata media dei procedimenti penali italiani, considerate impietose e sconcertanti, ove raffrontate con quelle degli altri Stati europei⁷²².

Inutile replicare che una solida comparazione deve tenere conto della diversità ontologica dei sistemi processuali continentali⁷²³ e della «relatività della durata ragionevole», che esige di essere rapportata allo sviluppo concreto del singolo processo nel quadro normativo di riferimento⁷²⁴.

Lo sguardo del legislatore resta rivolto esclusivamente ai numeri: occorre un abbattimento dei tempi del processo del 25% entro il 2026. Essenziale non mancare il bersaglio, poiché «sulla durata dei processi il Governo si gioca tutto il *Recovery*»⁷²⁵.

⁷¹⁹ In questi termini, F. CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 3, p. 7; O. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, *ivi*, 2019, 2, p. 5.

⁷²⁰ G. ILLUMINATI, *Costituzione e processo penale*, in *Giur. it.*, 2008, p. 522. Cfr. già F. CARRARA, *Il diritto penale e la procedura penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, V, Fratelli Cammelli, 1903, p. 27, che concepiva il rito penale come «la salvaguardia dei galantuomini»; più di recente, D. NEGRI, *Agli albori di un paradigma nell'Italia repubblicana: il processo penale come "diritto costituzionale applicato"*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Giuffrè, 2011, p. 16 ss.

⁷²¹ R. LANDI, *L'altare dell'efficientamento*, in A. GAITO-R. LANDI, *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime"*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 5.

⁷²² Cfr. la *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435*, 24 maggio 2021, consultabile sul sito d'informazione quotidiana del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo internet <https://www.gnewsonline.it/ddl-penale-ecco-la-relazione-finale-della-commissione-lattanzi/>. Per quanto attiene ai dati statistici, v. lo *European Judicial System CEPEJ Evaluation Report – 2020 Evaluation Cycle (2018 data), Part 2, Country Profiles*, consultabile sul relativo sito istituzionale all'indirizzo <https://www.coe.int/en/web/cepej/eval-tools> (in particolare, per l'Italia, p. 50).

⁷²³ Sulla quale si rinvia a quanto esposto nel volume curato da M. CHIAVARIO, *Procedure penali d'Europa. Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia. Sintesi nazionali e analisi comparatistiche*, Cedam, 2001.

⁷²⁴ S. BUZZELLI, *Processo penale (ragionevole durata del)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. III, Giuffrè, 2010, p. 1021 ss.

⁷²⁵ Così, M. CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 31 maggio 2021, la quale evidenzia che «le riforme della giustizia sono condizione perché arrivino in Italia – attenzione: non i 2,3 mld del PNRR destinati alla giustizia, ma i 191,5 miliardi destinati a tutta la rinascita economica e sociale italiana. E soprattutto

A fronte della prioritaria necessità di ottenere il risultato prestabilito, è inevitabile che la tutela delle garanzie dell'accusato finisca per arretrare⁷²⁶. “La preda vale più della caccia”: così, capovolgendo la celebre metafora di Cordero, potrebbe descriversi la logica riformatrice⁷²⁷.

2. I “precisati” presupposti dell’iscrizione

In questa desolante cornice si collocano le innovazioni in tema di *notitia criminis*.

Nel tentativo di scongiurare l'eccessiva protrazione delle indagini preliminari diveniva impellente, come anticipato, sciogliere il nodo del relativo *dies a quo*. Toccava, in altre parole, «assicurare certezza e omogeneità» intorno al momento iniziale di decorrenza del termine delle indagini preliminari, nella consapevolezza che ogni controllo giurisdizionale, per essere effettivo, deve investire determinazioni regolate da criteri fissati con precisione dalla legge⁷²⁸. Da qui, l'art. 1 comma 9 lett. p l. n. 134 del 2021, che impone al legislatore delegato – appunto – di «precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro [ex art. 335 c.p.p.] della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito».

Agevole osservare come la direttiva sconti un linguaggio poco sorvegliato. Richiedere di esplicitare i presupposti per cui una notizia di reato – salvo il caso della denuncia anonima – vada iscritta implica ammettere che una *notitia criminis* vera e propria (non già una pseudo-notizia) possa, se non ricorrono certe condizioni, essere “cestinata”. Il che si pone in contrasto con l'art. 112 Cost. Sarebbe suonata, invece, compatibile con la previsione costituzionale, ad esempio, una direttiva di tal fatta: precisare i presupposti per cui un'informazione, acquisita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, debba considerarsi una notizia di reato (nominativa o meno) e, di conseguenza, essere iscritta nell'apposito registro⁷²⁹.

destinata ai giovani, alle nuove generazioni. Chi si sottrae al cambiamento si dovrà assumere la responsabilità di mancare una occasione così importante per tutti».

⁷²⁶ Che le garanzie processuali vengano percepite come una sorta di «ostacolo che separa l'imputazione dalla condanna» è puntualmente sottolineato, in senso – ovviamente – critico, da O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, cit., p. 3.

⁷²⁷ F. CORDERO, *Diatriba sul processo accusatorio*, in ID., *Ideologie del processo penale*, Giuffrè, 1966, p. 220, per il quale, appunto, «la caccia vale più della preda».

⁷²⁸ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in *GU*, Serie generale del 19 ottobre 2022 n. 245, suppl. n. 5, p. 245 ss.

⁷²⁹ L'effettivo rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale esige l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. di tutte le informazioni relative a «fatti che possano interessare la giustizia penale» (G.D. PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Cedam, 1988, p. 147).

Va comunque riconosciuto che all'interno della delega vi sono direttive a tal punto stringenti da non lasciare alcun margine di discrezionalità al Governo, come quella relativa al criterio per richiedere l'archiviazione o per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere (art. 1 comma 9 lett. *a* e *m* l. n. 134 del 2021)⁷³⁰, e altre aperte a più interpretazioni. In quest'ultima categoria rientra l'art. 1 comma 9 lett. *p* l. n. 134 del 2021 e il legislatore delegato ne ha, dunque, offerto una lettura conforme all'art. 112 Cost., ritenendo che tale direttiva gli affidasse il compito di «definire la nozione di notizia di reato»⁷³¹.

Dover fornire una definizione di *notitia criminis* significava avere una duplice *chance*: non solo incidere sulla disciplina in tema d'iscrizione, impedendo l'aggiramento dei termini investigativi e delle garanzie difensive da questa presidiate, ma anche salvaguardare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Il tutto attraverso il misconoscimento del parametro giurisprudenziale della consistenza probatoria minima, che rende sempre esposto all'"arbitrio" il vaglio sull'esistenza della notizia di reato.

Il legislatore delegato, tuttavia, non pare aver colto a pieno la *chance* in parola.

Invero, rappresenta un aspetto positivo che il nuovo testo dell'art. 335 c.p.p. offra una definizione «rispettosa del concetto» di notizia di reato⁷³², ma lo spessore probatorio della notizia acquisita figura, ora, tra i presupposti dell'obbligo d'iscrizione del nome dell'indagato.

Procedendo con ordine, la notizia di reato è identificata come un'informazione che racchiude «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice». Emergono con nitore i requisiti della determinatezza, della verosimiglianza (ossia della plausibilità logica⁷³³) e della conformità alla norma incriminatrice; sullo sfondo rimane il contenuto informativo, la cui indefettibilità resta comunque desumibile dal vocabolo "notizia".

Quanto alla soglia minima di determinatezza, si è già visto come il suo raggiungimento non richieda necessariamente una compiuta descrizione delle circostanze di tempo e di luogo. L'idoneità dell'enunciato a porre in luce i profili fattualmente e giuridicamente rilevanti e a

⁷³⁰ Cfr., da ultimo, G. GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 3, p. 11 ss.; nonché M. CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, *ivi*, 2022, 2, p. 7 ss.; C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, *ivi*, 2022, 2, p. 1 ss.

⁷³¹ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 246.

⁷³² C. VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, cit., p. 21.

⁷³³ Per tutti, G. UBERTIS, *Rilevanza probatoria*, in *ID., Argomenti di procedura penale*, V, Giuffrè, 2021, p. 45.

delineare i temi investigativi deve essere valutata nel suo complesso⁷³⁴. È, dunque, corretta la scelta legislativa d'imporre l'indicazione nel registro delle coordinate spaziotemporale soltanto «ove risultino» (art. 335 comma 1 c.p.p.).

La mancata menzione tra i requisiti della paternità dell'informazione induce, poi, a ritenere che, anche a seguito dell'innovazione normativa, la denuncia anonima appartenga al novero delle notizie di reato e non già a quello delle pseudo-notizie, fermo – naturalmente – il divieto d'uso di cui all'art. 333 comma 3 c.p.p.⁷³⁵.

Ma l'aspetto di maggior pregio è un altro: l'aver messo in luce, una volta per tutte, come il giudizio di relazione – di cui la notizia di reato è frutto – investa esclusivamente l'enunciato fattuale e la norma incriminatrice. Pertanto, si è al cospetto di una notizia di reato alla sola condizione che l'ipotesi ivi descritta investa un fatto penalmente illecito, restando irrilevante la sua fondatezza.

Fin qui, la novella sembrerebbe svincolarsi dai *dicta* giurisprudenziali⁷³⁶.

Non appena, però, si volge lo sguardo all'art. 335 comma 1 *bis* c.p.p., emerge il momento di debolezza della costruzione normativa, un profilo critico che rischia di essere soverchiante: il nominativo dell'indagato va iscritto solo quando risultino «indizi a suo carico». Detto altrimenti, non basta che il fatto descritto venga attribuito a una persona individuata: occorre che l'informazione sia dotata di una certa consistenza.

In breve, il requisito di natura probatoria, da un lato, non rileva ai fini dell'esistenza della notizia di reato, dall'altro, opera come autentico ed espresso presupposto dell'iscrizione nel modello 21. Fintantoché non sia sorretta da un quadro probatorio minimo, dunque, la notizia di reato nominativa dovrà essere iscritta nel registro delle notizie di reato relative a ignoti (modello 44).

Ciò «contribuirà di certo a risolvere il temibile e poco esplorato problema della gestione del registro modello 45»: i deboli argomenti a sostegno della tesi che individua nella solidità del supporto probatorio il discrimine tra notizia e pseudo-notizia di reato vengono sconfessati dalla novella⁷³⁷. Di contro, vi è il rischio che tragga nuova linfa un'altra e ben nota prassi deviante: quella di occultare indagini soggettivamente orientate dietro lo schermo del procedimento a carico di ignoti, sfruttando il relativo termine semestrale⁷³⁸.

⁷³⁴ Cfr. *supra*, cap. II, § 5.

⁷³⁵ Cfr. *supra*, cap. II, § 15.

⁷³⁶ Il riferimento è, in particolare, a Cass., sez. un., 23 aprile 2009, Fruci, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4142, e a Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3267.

⁷³⁷ Così, C. VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, cit., p. 21. V. *infra*, § 5.

⁷³⁸ Sulla quale v. *supra*, cap. I, § 3. Cfr. A. MARANDOLA, *Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale*, cit., p. 1572 ss.

In proposito, non rassicura evidenziare come l'impiego dell'«espressione» “indizi” valga a «escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria»⁷³⁹: le incertezze intorno al momento in cui il nominativo dell'indagato debba essere iscritto permangono, posto che la differenza tra i concetti richiamati resta quantitativa e i relativi confini evanescenti⁷⁴⁰.

A sostegno della scelta legislativa s'invoca la necessità di assicurare coerenza sistematica. L'equivoco sta nel ritenere che il vocabolo “indizi”, contenuto nell'art. 63 c.p.p., abbia la funzione di distinguere la componente soggettiva da quella oggettiva dell'informazione⁷⁴¹. In realtà, giova ribadirlo, leggendo l'art. 63 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 220 norme coord. c.p.p., si giunge a tutt'altra conclusione: il sostantivo “indizi” evidenzia come la notizia di reato, quando viene appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, si manifesti sotto forma di elemento conoscitivo, indipendentemente dal carattere nominativo⁷⁴².

In definitiva, il legislatore delegato si “impantana” a metà del guado. Per un verso, offre una definizione di *notitia criminis* che ne valorizza la dimensione puramente semantica. Per altro verso, introduce un requisito di natura probatoria, allo scopo d'impedire che il nome dell'indagato venga frettolosamente iscritto⁷⁴³.

L'impostazione riflette la fallace idea secondo cui la non immediata iscrizione della notizia di reato nominativa costituirebbe un'autentica salvaguardia, anziché una patologia⁷⁴⁴.

⁷³⁹ Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», cit., p. 247.

⁷⁴⁰ Sull'impossibilità di distinguere gli indizi dai sospetti secondo criteri qualitativi, G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995, p. 316. Sulle criticità relative all'impiego della dicotomia indizi/sospetti v. già C.G.A. MITTERMAYER, *Teoria della prova nel processo penale* (1834), trad. it., Sanvito, 1858, p. 484; di recente, F. CASSIBBA, *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2802; D. VICOLI, *La “ragionevole durata” delle indagini*, Giappichelli, 2012, p. 121; A. ZAPPULLA, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, Giappichelli, 2012, p. 138. Cfr. *supra*, cap. II, § 10.

⁷⁴¹ V., ancora, la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», cit., p. 247.

⁷⁴² V. *supra*, cap. II, § 11; cap. III, § 1.

⁷⁴³ Ciò è ben evidenziato sia nella Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435, 24 maggio 2021, cit.; sia nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», cit., p. 246.

⁷⁴⁴ Cfr. le indicazioni provenienti dalla circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma n. 3225/17 del 2 ottobre 2017, avente a oggetto l'«Osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione della notizia di reato», consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia all'indirizzo <http://www.giustizia.lazio.it>; riprese dalla circolare della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di

Da qui, un errore macroscopico: ritenere che il rimedio all'asserita efficacia pregiudizievole dell'iscrizione stia nel ritardarla, ancorando l'insorgenza del relativo obbligo a un apprezzamento basato su parametri sfumati⁷⁴⁵.

Intrapresa quest'ultima strada, si rivela vano – nelle indagini soggettivamente orientate – attribuire al pubblico ministero il potere d'indicare la data a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata (art. 335 comma 2-*bis* c.p.p.). La retrodatazione in parola presuppone che l'organo dell'accusa riconosca di aver erroneamente considerato alla stregua di “sospetti” elementi già dotati dell'attitudine dimostrativa propria degli “indizi” e, quindi, di aver tardivamente espletato l'incombente di cui all'art. 335 comma 1-*bis* c.p.p. Salvo condotte virtuose, soltanto l'esigenza di anticipare l'intervento del giudice potrebbe indurre il pubblico ministero a optare per l'alternativa appena descritta⁷⁴⁶. Sennonché, l'incertezza intorno al momento d'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione del nome dell'indagato, incidendo negativamente anche sull'effettività del controllo giurisdizionale, fa venire meno tale “incentivo”⁷⁴⁷.

3. La retrodatazione dell'iscrizione

Un altro tratto significativo della novella consiste nel conferire al giudice il potere di stabilire autonomamente il momento iniziale di decorrenza dei limiti cronologici delle indagini preliminari, una volta accertata la tardività dell'iscrizione della notizia di reato oppure del nome dell'indagato. Poiché un simile potere non era ricavabile in via interpretativa, s'imponesse un intervento legislativo che non si traducesse nella mera cristallizzazione degli approdi giurisprudenziali e che fosse davvero capace di rimuovere i profili d'illegittimità costituzionale della trama normativa risultante dagli (originari) art. 335 comma 1, 405 comma 2 e 407 comma 3 c.p.p.⁷⁴⁸.

Cuneo n. 49 del 18 dicembre 2019, vertente «Sull'iscrizione delle notizie di reato», consultabile all'indirizzo <https://www.procura.cuneo.it>.

⁷⁴⁵ Cfr. *supra*, cap. III, § 6. V. anche *infra*, § 6.

⁷⁴⁶ In tal senso, la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 247.

⁷⁴⁷ V. *infra*, § 3-4.

⁷⁴⁸ Evidenzia come il tema sia stato oggetto di numerose proposte di modifica in seno alle varie commissioni parlamentari che si sono susseguite negli anni R. FONTI, *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, cit., p. 100. Sui punti dolenti palesati dalla direttiva, di cui all'art. 3 comma 1 lett. I contenuta nell'originario d.d.l. A.C. 2435, presentato, il 13 marzo 2020, dall'allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, v., per tutti, G. GARUTI, *Il “d.d.l. Bonafede”: riformulata (timidamente) la durata delle indagini*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2020, 3, p. 9-10.

In ossequio all'art. 1 comma 9 lett. *q* l. n. 134 del 2021, il procedimento teso alla retrodatazione, disciplinato dall'art. 335-*quater* c.p.p., trae necessariamente origine da una richiesta della persona sottoposta alle indagini.

Prima facie, potrebbe ritenersi che il soggetto legittimato a presentare l'istanza sia esclusivamente quello il cui nome risulti già iscritto nel registro⁷⁴⁹: qualora l'attività investigativa – in realtà, soggettivamente orientata – sia svolta formalmente contro ignoti, occorrerebbe, invece, attendere il provvedimento con cui il giudice ordina al pubblico ministero d'iscrivere il nominativo dell'indagato.

Tuttavia, taluni dati normativi inducono a estendere la legittimazione anche alla persona “sostanzialmente” sottoposta alle indagini.

Occorre considerare, anzitutto, che l'indagato risulta legittimato a richiedere la retrodatazione dell'iscrizione non solo del nome ma anche della notizia di reato «che lo riguarda» (art. 335-*quater* comma 1 c.p.p.). Il che, nella prospettiva legislativa, funge da contraltare all'art. 335 comma 1-*bis* c.p.p., il quale – come detto – permette al pubblico ministero di svolgere indagini soggettivamente orientate iscrivendo la notizia nominativa nel modello 44, fino a quando a carico dell'indagato non emergano indizi.

Viene in rilievo, poi, l'introduzione dell'art. 335-*ter* c.p.p., il quale – come tosto si vedrà – consente al giudice per le indagini preliminari di ordinare all'organo inquirente d'iscrivere il nome della persona a cui il reato è attribuito, tutte le volte in cui è chiamato a intervenire⁷⁵⁰. Dunque, la mancata iscrizione del nominativo dell'indagato non ostacola la proponibilità della richiesta di retrodatazione: se ritiene di accoglierla, il giudice sarà tenuto a previamente esercitare, all'interno del procedimento *ex* art. 335-*quater* c.p.p., il potere d'iscrizione coatta.

La conclusione – facendo coincidere il concetto di persona sottoposta alle indagini con quello di persona nei cui confronti viene effettivamente svolta l'attività investigativa – si rivela in linea con gli approdi raggiunti dalla Corte costituzionale in rapporto all'assunzione della qualità di indagato⁷⁵¹.

Tanto premesso, la richiesta deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo (art. 335-*quater* comma 1 c.p.p.). Gli atti «che dimostrino il ritardo dell'iscrizione» assumono rilievo anche sul piano temporale, dato che la facoltà di prenderne conoscenza integra il *dies a quo* del termine di venti giorni per la presentazione dell'istanza (art. 335-*quater* comma 3 c.p.p.). Va,

⁷⁴⁹ Ciò ferma restando la legittimazione dell'imputato, dato che la richiesta può essere proposta anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

⁷⁵⁰ V. *infra*, § 4.

⁷⁵¹ V. C. cost., ord. 22 luglio 2005 n. 307, in *Giur. cost.*, 2005, p. 3005.

naturalmente, escluso che la conoscenza non ufficiale degli atti in parola sia idonea a far scattare il termine perentorio⁷⁵².

Di regola, la richiesta dev'essere proposta al giudice che procede e innesca un incidente *ad hoc*, regolato dall'art. 335 *quater* comma 6 c.p.p. e caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare, a meno che il giudice non ritenga necessario quello orale. Tuttavia, se l'istanza è presentata in dibattimento o in udienza preliminare, il giudice si pronuncia in quella sede (335-*quater* comma 7 c.p.p.).

Inoltre, consapevole del rilievo rivestito dalla retrodatazione all'interno del procedimento penale – incidendo, questa, sull'utilizzabilità degli atti – il legislatore delegato intende scongiurare che la medesima domanda venga proposta più volte⁷⁵³. Da qui, l'art. 335-*quater* comma 5 c.p.p.: durante le indagini, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e dell'indagato ed è rilevante stabilire il momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata, la richiesta di retrodatazione «può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento [ed è] trattata e decisa nelle forme di questo». Tocca alla persona sottoposta alle indagini decidere se optare per quest'ultima alternativa oppure per l'instaurazione dell'apposito procedimento *ex art. 335 quater* comma 6 c.p.p., ma *electa una via, non datur recursus ad alteram*: ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili (art. 335-*quater* comma 3 c.p.p.). Al riguardo, sul piano della ragionevolezza, desta non poche perplessità aver limitato simile possibilità alla sola fase delle indagini preliminari, quando l'esigenza di richiedere la retrodatazione all'interno di un altro procedimento incidentale potrebbe sorgere anche in un momento successivo: basti pensare all'ipotesi in cui sia proposta un'istanza di riesame di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice del dibattimento e assuma rilievo determinare la data in cui l'obbligo d'iscrizione avrebbe dovuto essere adempiuto.

L'autentica debolezza della disciplina sta, però, nell'art. 335-*quater* comma 2 c.p.p., ove si prevede che la retrodatazione è disposta dal giudice se il ritardo è «inequivocabile e non è giustificato». Invero, intorno al connotato dell'«inequivocabilità» non s'annidano criticità:

⁷⁵² «È prevedibile che, nella maggior parte dei casi, il *dies a quo* coinciderà con l'avviso di conclusione delle indagini, ma potrebbe anche scattare prima o dopo (per esempio qualora, durante il dibattimento, il pubblico ministero “travasasse” un atto proveniente da un diverso procedimento, e proprio da quell'atto l'imputato scoprisse d'aver diritto alla retrodatazione)»: così, la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 249

⁷⁵³ Cfr., ancora, *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 248-249.

trattasi di un criterio decisorio che impone di risolvere il dubbio sull'esistenza del ritardo a sfavore del richiedente⁷⁵⁴.

Le preoccupazioni sorgono, invece, in ordine all'aggettivo "giustificato".

Anzitutto, non si rinvencono previsioni che consentono al pubblico ministero di non adempiere tempestivamente all'obbligo *ex art. 335 c.p.p.*⁷⁵⁵: in talune ipotesi, la polizia giudiziaria può comunicare con ritardo la notizia di reato (*art. 9 l. 16 marzo 2006 n. 146*), ma una volta che quest'ultima previene al pubblico ministero, l'iscrizione va comunque effettuata immediatamente.

Occorre, dunque, tipizzare le cause che giustificano la dilazione temporale e impediscono, perciò, la retrodatazione⁷⁵⁶. Il legislatore delegato, invece, mantenendo inalterata la formula racchiusa nell'*art. 1 comma 9 lett. q l. n. 134 del 2021*, ha rimesso alla prassi il compito di individuarle.

In altre parole, la retrodatazione e la conseguente inutilizzabilità degli atti d'indagine vengono ancorate a un apprezzamento delle ragioni alla base del ritardo nell'iscrizione, il cui esito dipenderà dalla "sensibilità" del giudice, a tutto discapito della legalità processuale (*art. 111 comma 1 Cost.*) e del principio di uguaglianza (*art. 3 Cost.*)⁷⁵⁷.

La scelta legislativa, poi, espone il fianco al rischio che la prassi consideri giustificato il ritardo determinato da problemi burocratico-organizzativi: verrebbero, così, sacrificate le esigenze di certezza intorno al *dies a quo* dei termini investigativi e di tutela dell'indagato sull'altare di malintese finalità efficientistiche⁷⁵⁸.

⁷⁵⁴ «"Inequivocabile" è il ritardo chiaro e manifesto, che non ammette prospettazioni alternative. Il dubbio, pertanto, sembra andare in favore del pubblico ministero» (così, con riferimento all'*art. 1 comma 9 lett. q l. n. 134 del 2021*, A. CABIALE, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., p. 12; G. RUTA, *Verso una nuova istruzione formale? Il ruolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari*, in *Quest. giust.*, ed. on-line del 20 gennaio 2022, p. 1).

⁷⁵⁵ Viene, in sostanza, cristallizzato l'indirizzo giurisprudenziale che ammette un controllo del giudice solo a fronte di un «ritard[o] abnorm[e] e ingiustificat[o]» nell'iscrizione della notizia di reato (Cass., sez. I, 10 luglio 1998, Iamonte e altri, in *Guida dir.*, 1999, 18, p. 85; Cass., sez. I, 11 maggio 1994, Scuderi, in *Riv. pen.*, 1995, p. 503).

⁷⁵⁶ In tal senso, R. APRATI, *Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi - art. 3, lett. a), c), d), e), e-bis), e-ter), e-quater), h), l), l-bis), l-ter), l-quater)*, cit.; A. CABIALE, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., p. 12-13.

⁷⁵⁷ In generale, sottolinea l'impossibilità d'individuare un criterio per individuare i ritardi ingiustificati nell'iscrizione R. ADORNO, *Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3716.

⁷⁵⁸ Evidenzia il pericolo che «il pubblico ministero scambi il concetto di ritardo "scusabile" con quello di ritardo "legittimo", finendo troppo spesso per indugiare in dilazioni temporali in astratto "giustificabili", ma nel concreto probabilmente evitabili» A. CABIALE, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., p. 14.

4. L'ampliamento del potere d'iscrizione coatta

Sempre nell'ottica di rafforzare i controlli sulla tempestività dell'iscrizione della notizia di reato nominativa s'inseriscono l'abrogazione dell'art. 415 commi 2 secondo periodo e 2-*bis* c.p.p. e l'introduzione dell'art. 335-*ter* c.p.p. Era irragionevole che l'unico strumento volto ad arginare l'occultamento di indagini soggettivamente orientate avesse un ambito applicativo circoscritto⁷⁵⁹. La novella, dunque, attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di ordinare l'iscrizione del nome dell'indagato ogniqualvolta il suo intervento venga sollecitato, tanto nel corso del procedimento contro ignoti quanto all'interno di quello a carico di persone note.

La previsione tace in ordine all'eventualità in cui gli elementi raccolti facciano emergere un altro fatto penalmente illecito ascrivibile all'indagato. Nulla, però, esclude che il giudice possa ordinare al pubblico ministero di iscrivere la nuova notizia di reato. La conclusione è in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e impedisce di lasciare scoperte dal controllo giurisdizionale aree in cui potrebbero realizzarsi manovre elusive degli art. 111 comma 2 secondo periodo e 112 Cost.⁷⁶⁰.

Ciò posto, permangono criticità.

Anzitutto, l'iscrizione coatta *ex art 335-ter* c.p.p. concerne solamente le notizie di reato nominative. Ne deriva un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione in parola, in relazione agli art. 3, 111 comma 1 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa ordinare l'iscrizione della notizia di un fatto penalmente rilevante che non consenta d'individuare l'autore⁷⁶¹.

Inoltre, nella quasi totalità dei casi, quando presenta una richiesta nel corso delle indagini, il pubblico ministero ha l'onere di selezionare gli elementi (a carico) che la sorreggono, senza essere tenuto a depositare tutti gli atti compiuti fino a quel momento: si pensi, ad esempio, alla richiesta d'intercettazione (art. 267 c.p.p.) o a quella cautelare (art. 291 c.p.p.) o, ancora, all'istanza d'incidente probatorio, salva l'ipotesi regolata dagli art. 392 comma 1-*bis* c.p.p. e 393 comma 2-*bis* c.p.p. Selezionando il materiale probatorio sulla base del quale il giudice dovrà decidere, l'organo dell'accusa potrebbe, così, agevolmente celare il possesso di un'informazione circa un fatto penalmente illecito, attribuibile allo stesso soggetto il cui nome risulta iscritto nel modello 21 oppure a una persona diversa⁷⁶².

Al riguardo, il legislatore interviene su due fronti: da un lato, impone al pubblico ministero, tutte le volte in cui avanzi un'istanza durante le indagini, d'indicare al giudice la

⁷⁵⁹ V. *supra*, cap. IV, § 4.

⁷⁶⁰ Cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2860 ss., con nota di F. CASSIBBA; nonché, più di recente, Cass., sez. un., 28 novembre 2013, L. e altri, *ivi*, 2014, p. 2037 ss., con nota di F. ALONZI,

⁷⁶¹ Cfr. *supra*, cap. IV, § 4.

⁷⁶² V. anche *supra*, cap. IV, § 3-4.

notizia di reato e il nominativo del soggetto a cui il fatto è ascritto (art. 110-ter disp. att. c.p.p.); dall'altro, prevede che il giudice possa ordinare l'iscrizione solo dopo aver sentito l'organo inquirente (art. 335-ter comma 1 c.p.p.). Nessuna delle due soluzioni, però, si rivela soddisfacente⁷⁶³. Anzi, l'obbligo di sentire il pubblico ministero permette a quest'ultimo di esercitare la sua influenza su una decisione già negativamente condizionata dal limitato orizzonte conoscitivo.

In ultimo, va sottolineato come al giudice non sia consentito stabilire, con l'ordine d'iscrizione, il momento a partire dal quale decorrono i termini di durata delle indagini. La relativa individuazione compete al pubblico ministero, ferma restando la facoltà dell'indagato di formulare un'istanza di retrodatazione (art. 335-ter comma 2 c.p.p.).

La scelta legislativa muove da un equivoco: si ritiene che identificare il *dies a quo* dei termini investigativi in rapporto a una notizia di reato non ancora iscritta equivalga a retrodatare un'iscrizione già effettuata⁷⁶⁴. Da qui, l'impossibilità di provvedere d'ufficio, dato che l'art. 1 comma 9 lett. q l. n. 134 del 2021 assegna al legislatore delegato il compito di introdurre un procedimento volto alla retrodatazione attivabile solamente a istanza dell'interessato.

Ne deriva un meccanismo di controllo farraginoso, che necessita dello sviluppo di prassi "virtuose" tese a "semplificarlo", salvaguardandone la *ratio*. Un primo passo consiste – come detto – nel riconoscere la legittimazione dell'indagato a domandare la retrodatazione, malgrado il suo nominativo non risulti nel registro ex art. 335 c.p.p. Nel relativo procedimento, occorre, poi, consentire al giudice per le indagini preliminari di ordinare l'iscrizione del nome e, contestualmente, determinare il momento iniziale di decorrenza dei termini investigativi. Ciò mercé la valorizzazione del combinato disposto degli art. 335-ter e 335-quater c.p.p.⁷⁶⁵. La soluzione ha il pregio, da un lato, di agevolare il diritto d'accesso al giudice da parte della persona sottoposta alle indagini e, dall'altro, di rendere più penetrante il vaglio giurisdizionale.

Ai difetti fin qui evidenziati se ne aggiunge un altro, più generale, che svislaccia l'intero assetto dei controlli predisposto dalla novella: la rammentata vaghezza del presupposto dell'iscrizione del nome dell'indagato. L'ineliminabile incertezza intorno al momento in cui i sospetti si tramutano in indizi non solo sottrae effettività al controllo giurisdizionale ma ne

⁷⁶³ Vi è un solo aspetto positivo da segnalare: stante l'obbligo d'indicare la notizia di reato e i nominativi di tutti le persone sottoposte alle indagini, «dovrebbe [...] venir meno la prassi di indicare un unico [indagato], seguito dalla dicitura "ed altri"» (*Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 250).

⁷⁶⁴ Ciò si evince dalla *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 251.

⁷⁶⁵ V. *supra*, § 3.

aggira la funzione. Più che un vaglio sulla correttezza della delibazione effettuata dal pubblico ministero, il giudice finisce per esercitare un nuovo apprezzamento slegato da precisi parametri legali, al pari di quello del pubblico ministero.

Ne esce violato, prima ancora degli art. 111 comma 2 secondo periodo Cost. e 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo⁷⁶⁶, il corollario della determinatezza, declinazione del canone della legalità processuale (art. 111 comma 1 Cost.), il quale – come noto – bandisce previsioni normative che schiudano le porte a valutazioni arbitrarie, da parte tanto del pubblico ministero quanto del giudice, avendo come fine ultimo «difendere l’individuo presunto innocente contro gli abusi di autorità»⁷⁶⁷.

5. Un argine all’uso improprio del potere di cestinazione

L’analisi delle innovazioni introdotte fa emergere un paradosso. Il proposito legislativo era conferire celerità alle indagini, evitando stasi dovute all’inerzia del pubblico ministero e garantendo certezza e omogeneità intorno al momento iniziale di decorrenza dei relativi termini di durata⁷⁶⁸: nessuna menzione da parte della Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi al pericolo di elusione dell’art. 112 Cost., scaturente dall’uso improprio del potere di cestinazione delle informazioni acquisite⁷⁶⁹.

Eppure, è su quest’ultimo versante che le modifiche apportate dalla novella sono in grado d’incidere positivamente.

Essendo, ora, riconosciuto *per tabulas* che la notizia di reato costituisce l’esito di un giudizio esclusivamente di valore giuridico, viene meno anche il più fragile appiglio per “cestinare” le informazioni riguardanti fatti penalmente illeciti ma ritenute *prima facie* infondate⁷⁷⁰. Detto altrimenti, la novella taglia in radice la prassi che permette di distinguere

⁷⁶⁶ Il rischio di violazione del principio di ragionevole durata del procedimento – giova rammentarlo – deriva dalla possibilità che intercorra un notevole lasso di tempo tra il *dies a quo* rilevante ai fini del calcolo dell’estensione cronologica delle attività giudiziarie sul versante convenzionale e la formale iscrizione del nome dell’indagato (*supra*, cap. I, § 4).

⁷⁶⁷ Così, D. NEGRI, *Dallo ‘scandalo’ della vicenda Taricco risorge il principio di legalità processuale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 10. In tema, per tutti, M. NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Cedam, 1998, p. 181 ss.

⁷⁶⁸ Per un esame delle disposizioni della legge delega tese a garantire la ragionevole durata delle indagini, non riguardi il *dies a quo* dei termini di durata, si rinvia a A. SANNA, *Cronometria delle indagini e rimedi alle stasi procedurali*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 43 ss.

⁷⁶⁹ Cfr. la *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435*, 24 maggio 2021, cit.

⁷⁷⁰ Così, C. VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, cit., p. 21, la quale, però, evidenzia, correttamente, come ancora difetti un generale meccanismo di controllo giurisdizionale sulle annotazioni nel modello 45 (p. 24).

le notizie di reato dalle pseudo-notizie sulla base di un apprezzamento in ordine al relativo supporto probatorio.

Così, ad esempio, il pubblico ministero non avrà più buon gioco nell'annotare nel modello 45 – adducendo l'assenza di sufficienti elementi di prova – la denuncia di Tizio, che lamenti di avere subito una lesione dovuta a un colpo di coltello sferrato da Caio.

Del pari, il mancato raggiungimento di una certa soglia di consistenza probatoria non potrà più costituire il facile pretesto della polizia giudiziaria per non adempiere all'obbligo di trasmissione *ex art. 347 c.p.p.* o, comunque, per non rispettare le scadenze temporali ivi previste.

L'attitudine dimostrativa dei dati a supporto rileva unicamente ai fini della scelta se iscrivere la notizia di reato nel registro modello 21 oppure nel modello 44.

6. Un nodo non sciolto: il *dies a quo* dei termini di durata delle indagini

Nella prospettiva di assicurare la ragionevole durata delle indagini, invece, le soluzioni escogitate sono deboli. Ricollegare l'obbligo d'iscrizione del nominativo dell'indagato al superamento della linea di confine che separa i sospetti dagli indizi rimette l'individuazione del *dies a quo* dei termini investigativi a un apprezzamento del pubblico ministero mai suscettibile di un effettivo controllo giurisdizionale.

Si è osservato come l'efficacia stigmatizzante delle iscrizioni nel modello 21 sia frutto di una travisata – ma diffusa – rappresentazione del processo come strumento per la punizione dei colpevoli, di manziniana memoria⁷⁷¹. Una distorsione di natura socioculturale destinata a riflettersi sul diritto vivente fino a influenzare, addirittura, talune scelte legislative. Basti pensare, da un lato, all'indirizzo giurisprudenziale che considera le (ulteriori) iscrizioni a carico dell'indagato rilevanti ai fini della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1 lett. *c c.p.p.*⁷⁷²; dall'altro, all'introduzione dell'art. 463-*bis* c.c., che fa discendere la

⁷⁷¹ Secondo V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, agg. da G. Conso-G.D. Pisapia, I, a cura di G.D. Pisapia, Utet, 1967, p. 224, «il processo penale si presenta come un mezzo principalmente diretto a rendere possibile la punizione del colpevole, a realizzare la pretesa punitiva dello Stato». In chiave fortemente critica, fra gli altri, E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, cit., *passim*; L. FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di D. Ippolito-S. Spina, Editoriale Scientifica, 2016, *passim*; O. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, cit., p. 5 ss.; T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 689 ss.

⁷⁷² Sul tema v., anche per i necessari riferimenti, G. LORENZI, *La rilevanza delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di reiteratio criminis*, in *Giur. pen. web*, 2021, 12, p. 1 ss.

sospensione della successione dalla mera assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini (con riferimento al reato di omicidio volontario, consumato o tentato)⁷⁷³.

Ebbene, vincolare l'adempimento dell'obbligo *ex art. 335 c.p.p.* al raggiungimento di una soglia di consistenza, lungi dal costituire un antidoto, in realtà, intorbidisce la limpida distinzione concettuale tra "indagato" e "colpevole": l'iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini finisce per certificare, di fatto, la solidità del quadro probatorio a suo carico, potendo ingenerare nel *quisque de populo* l'erronea convinzione di colpevolezza.

Naturalmente, il rimedio non sta neppure in qualche "norma manifesto". Si allude all'art. 335-*bis* c.p.p., ove stabilisce che l'iscrizione della *notitia criminis* «non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito». Una simile norma non è idonea ad abrogare le previsioni che attribuiscono all'iscrizione del nome dell'indagato effetti lesivi nella sua sfera, né impedisce al legislatore di introdurre di nuove, non derivando il divieto da una fonte di rango superiore⁷⁷⁴. Ciò al netto di un altro, non trascurabile, profilo critico: la previsione in parola lascia intendere che l'iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* possa recare pregiudizio all'indagato, qualora non sia «sola», ossia quando la notizia sia dotata di un supporto probatorio; il che fa sorgere delle perplessità di ordine costituzionale, in rapporto al rispetto della presunzione d'innocenza⁷⁷⁵.

Insomma, era ben altro il sentiero da percorrere.

Anche nell'epoca della "postmodernità giuridica"⁷⁷⁶, in cui la ricerca spasmodica dell'efficienza assume toni parossistici, l'iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini deve rivestire una funzione di garanzia e non può racchiudere alcuna valutazione sul tema storico⁷⁷⁷.

⁷⁷³ La previsione in discorso è stata introdotta per opera della l. 11 gennaio 2018 n. 4.

⁷⁷⁴ Secondo la *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435*, 24 maggio 2021, cit., il legislatore delegato avrebbe dovuto «rived[ere], rimuovendole, le ipotesi normative in cui dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato discenda un effetto pregiudizievole per l'interessato». «In fase di attuazione del criterio di delega si è, tuttavia, dovuto prendere atto di come, in realtà, la dichiarata intenzione "soppressiva" non si sia tradotta in una direttiva di delega volta ad autorizzare interventi di tipo abrogativo sulle norme in questione» (così, *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., p. 252).

⁷⁷⁵ Altri dubbi in relazione al rispetto dell'art. 27 comma 2 Cost. nascono con riferimento all'art. 110-*quater* disp. att. c.p.p., là dove circoscrive la portata del divieto *ex art. 335-bis c.p.p.*, stabilendo che «le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale».

⁷⁷⁶ In tema, per tutti, P. GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, in ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, 2012, p. 3 ss.

⁷⁷⁷ Cfr. *supra*, cap. III, § 6.

Come già evidenziato, le distorsioni di natura socioculturale vanno risolte sul medesimo versante⁷⁷⁸. Ove si ripercuotano sull'attività legislativa, originando norme che ricollegano all'iscrizione nel modello 21 effetti pregiudizievoli per l'indagato, la soluzione – al di là della loro abrogazione – consiste nel sollevare la relativa questione di legittimità questionale: in assenza di esigenze di «cautela processuale strumentale» o di «cautela processuale finale» (ispiratrici dell'art. 274 comma 1 lett. *a* e *b* c.p.p.), qualsiasi implicazione negativa riconducibile alla qualifica d'indagato – e, quindi, anche all'espletamento dell'incombente *ex* art. 335 c.p.p. – si pone in insanabile contrasto con la presunzione d'innocenza, intesa, qui, come regola di trattamento (art. 27 comma 2 Cost., 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo e 14 comma 2 Patto int. dir. civ. e pol.)⁷⁷⁹.

Il nodo del *dies a quo* dei termini delle indagini preliminari, dunque, andava sciolto, non già cercando di impedire iscrizioni “troppo affrettate”, bensì muovendo da una duplice presa di coscienza. Tocca tenere a mente che la notizia di reato è frutto di una valutazione che investe esclusivamente il rapporto tra l'enunciato ipotetico e la fattispecie incriminatrice. L'iscrizione nel modello 21, dunque, svolge una funzione meramente ricognitiva della circostanza che il fatto descritto, oltre a risultare penalmente rilevante, è attribuito a una persona individuata⁷⁸⁰.

Non basta: si è visto come sia arduo identificare con esattezza il momento d'acquisizione e, quindi, esercitare un controllo giurisdizionale sulla tempestività dell'iscrizione, quando la notizia di reato è appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa⁷⁸¹. Più in generale, poi, va considerata l'enorme mole di notizie che pervengono presso ogni procura della Repubblica, che non rende agevole adempiere immediatamente all'obbligo di cui all'art. 335 c.p.p.⁷⁸².

De iure condendo, occorre individuare un diverso *dies a quo* dei termini investigativi. Per le notizie di reato qualificate, il momento iniziale di decorrenza deve coincidere con la data in cui queste vengono ricevute dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 405 comma 3 c.p.p. per i casi in cui sia necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento⁷⁸³. Per quelle non qualificate, il *dies a quo* va ancorato alla comunicazione ufficiale dell'addebito oppure, se precedente, al compimento (da parte del

⁷⁷⁸ Così, G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Giuffrè, 1989, p. 47.

⁷⁷⁹ Per tutti, G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 232 ss., a cui si devono le precedenti citazioni nel testo.

⁷⁸⁰ V. *supra*, cap. II, § 10; cap. III, § 6.

⁷⁸¹ V. *supra*, cap. III, § 3; cap. IV, § 1.

⁷⁸² V., da ultimo, N. TRIGGIANI, *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, in *Arch. pen.*, ed. online, 2021, 1, p. 1.

⁷⁸³ Cfr. A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Cedam, 2001, p. 296.

pubblico ministero o della polizia giudiziaria) del primo atto che denoti l'obiettivo di verificare la responsabilità di una persona⁷⁸⁴.

Sarebbe, così, eliminato il lasso temporale in cui vengono svolte indagini soggettivamente orientate senza far decorrere i termini di durata, mantenendo altresì intatta la dimensione semantica della notizia di reato. Ne discenderebbe un assetto sostanzialmente allineato ai parametri convenzionali⁷⁸⁵, non più caratterizzato sul piano temporale da un *dies a quo* mobile e capace, al contempo, di scongiurare surrettizi aggiramenti del principio espresso dall'art. 112 Cost.

⁷⁸⁴ In tal senso, v. già G. UBERTIS, *Non termini astratti, ma garanzia del contraddittorio*, in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Giappichelli, 1993, p. 167; più di recente, con diverse sfumature, B. NACAR, *I termini e la ragionevole durata del processo*, Giappichelli, 2012, p. 181; D. VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., p. 124-125.

⁷⁸⁵ Giova ricordare che, per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il momento iniziale dal quale calcolare l'estensione cronologica del procedimento coincide con quello in cui l'autorità competente comunica ufficialmente a un soggetto il rimprovero di aver commesso un'infrazione penale o compie un atto che comunque implica l'esistenza dell'addebito e comporta ripercussioni importanti sulla persona a cui è rivolto (in tema, da ultimo, S. BUZZELLI, *Art. 6 – Diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis-F. Viganò, Giappichelli, 2022, p. 186).

BIBLIOGRAFIA

ADORNO R., *Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3713 ss.

ALOISI U., *Sentenze di proscioglimento, prova, indizio, sospetto di reato*, in *Riv. pen.*, 1946, p. 627 ss.

ALONZI F., *Le attività del giudice nelle indagini preliminari*, Cedam, 2011.

AMATO G.-D'ANDRIA M., *Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, 1990.

AMATO G., *Le Sezioni Unite assegnano un potere che va oltre il semplice controllo*, in *Guida dir.*, 2005, 28, p. 90 ss.

AMODIO E., *L'abolizione della pregiudiziale nel nuovo processo penale tributario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 521 ss.

AMODIO E., *Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa*, Giuffrè, 1996.

AMODIO E., *Diritto di difesa e diritto alla prova nello spazio giudiziario europeo*, in *Foro ambr.*, 2001, p. 550 ss.

AMODIO E., *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 432 ss.

AMODIO E., *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 7 ss.

AMODIO E., *Ragionevole durata del processo penale e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Giuffrè, 2006, p. 55 ss.

AMODIO E., *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli, 2019.

ANDREOLI A., *Identità della prova*, Sironi, 2011.

ANGELONI G.C., *Il sospetto*, in *Giust. pen.*, 1949, I, c. 91 ss.

ANGIOLINI G., *I limiti del controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 22 luglio 2014, p. 1 ss.

APRATI R., *Notizia di reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, Utet, 2009, p. 1 ss.

APRATI R., *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Jovene, 2010.

APRATI R., *Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi - art. 3, lett. a), c), d), e), e-bis), e-ter), e-quater), h), l), l-bis), l-ter), l-quater)*, in *Giustizia insieme*, 1° luglio 2021.

APRILE E.-SILVESTRI P., *Le indagini preliminari e l'archiviazione*, Giuffrè, 2011.

ARICÒ G., *Notizia di reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Giuffrè, 1979, p. 756 ss.

ASP P., *Jeopardy on European Level. What is the Question to which the Answer is the EPPO?*, in ID. (a cura di), *The European Public Prosecutor's Office. Legal and Criminal Policy Perspectives*, Jure Bokhandel, 2015, p. 60 ss.

AZZOLIN S., *Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 183 ss.

BARRO E., *Cassazione ancora disorientata sulla verifica giudiziale di tardiva iscrizione della notitia criminis nominativa*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1415 ss.

BERNARDI A. (a cura di), *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Jovene, 2017.

BONTEMPELLI M., *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, Giuffrè, 2009.

BOTTINO C., *Indagini contro ignoti: il deficit difensivo nei confronti del futuro indiziato*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 113 ss.

BRESCIANI L., *Denuncia e rapporto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Utet, 1989, p. 391 ss.

BRESCIANI L., *Art. 347*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I agg., coordinato da M. Chiavario, Utet, 1993, p. 125 ss.

BRICCHETTI R., *Giudice per le indagini preliminari*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Treccani, 1999, p. 13 ss.

BRICOLA F., *Art. 25*, in *Commentario alla Costituzione. Rapporti civili*, a cura Di G. Branca, Zanichelli, 1981, p. 257 ss.

BRONZO P., *Nuove norme in tema di informazione all'imputato*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2765 ss.

BRUTI LIBERATI E., *Le scelte del pubblico ministero: obbligatorietà dell'azione penale, strategie di indagine e deontologia*, in *Quest. giust.*, ed. on-line, 2018, 1, p. 14 ss.

BUSETTO M., *Il contraddittorio inquinato*, Cedam, 2009.

BUZZELLI S., *Processo penale (ragionevole durata del)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. III, Giuffrè, 2010, p. 1017 ss.

BUZZELLI S., *Art. 6 – Diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Uberris-F. Viganò, Giappichelli, 2022, p. 184 ss.

CABIALE A., *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 4 marzo 2022, p. 1 ss.

CAIANIELLO M., *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2468 ss.

CAIANIELLO M., *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, tomo I, Giuffrè, 2008, p. 59 ss.

CAIANIELLO M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bonomia University Press, 2012.

CAIANIELLO M., *Quel che resta del dialogo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1908 ss.

CALAMANDREI I., *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 646 ss.

CALAMANDREI I., *Criteri di giudizio e provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare*, in *Giust. pen.*, 2002, III, c. 6 ss.

CALAMANDREI P., *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, p. 171 ss.

CAMALDO L., *L'istituzione della Procura europea: il nuovo organo investigativo affonda le proprie radici negli ordinamenti nazionali*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 958 ss.

CAMON A., *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996.

CAMON A., *Gli strumenti di controllo sulla sede delle indagini*, Giappichelli, 2011.

CAMON A., *La fase che "non conta e non pesa": indagini governate dalla legge?*, in *Legge e potere nel processo penale. Pensando a Massimo Nobile*, Cedam, 2017, p. 93 ss.

CAMON A., *Alcuni tratti della riforma*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 24 novembre 2020, p. 1 ss.

CAMON A., *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2021, p. 391 ss.

CANESCHI G., *L'imputato*, in *Trattato di procedura penale*, VI, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2021.

CANESCHI G., *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 1 ss.

CANTONE R., *La prova documentale*, Giuffrè, 2004.

CANZIO G.-FIECCONI F., *Giustizia. Per una riforma che guarda all'Europa*, Vita e Pensiero, 2021.

CAPRIOLI F., *L'archiviazione*, Jovene, 1994.

CAPRIOLI F., *Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 285 ss.

CAPRIOLI F., *Colloqui riservati e prova penale*, Giappichelli, 2000.

CAPRIOLI F., *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Cedam, 2000, p. 245 ss.

CAPRIOLI F., *Le disposizioni in materia di intercettazioni e perquisizioni*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 19 ss.

CAPRIOLI F., *Inchiesta penale e pregiudizio: l'archiviazione conseguente al rigetto della richiesta cautelare*, in AA.VV., *Inchiesta penale e pre-giudizio*, a cura di P. Marchetti, Esi, 2007, p. 15 ss.

CAPRIOLI F., *Condanna (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, tomo I, Giuffrè, 2008, p. 101 ss.

CAPRIOLI F., *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il "delitto di Cogne"*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1867 ss.

CAPRIOLI F., *Il principio del ne bis in idem*, in F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, 2011, p. 85 ss.

CAPRIOLI F., *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 439 ss.

CARACENI L., *Giudice dell'udienza preliminare e «nuovi» poteri istruttori*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 297 ss.

CARLI L., *Fatto e verità nell'ideologia della riforma e della controriforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 230 ss.

CARLI L., *La "notitia criminis" e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 730 ss.

CARLIZZI G., *Ragionamento giudiziario e complessità diacronica del circolo ermeneutico*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1184 ss.

CARNELUTTI F., *Prova testimoniale di fatti inverosimili in materia di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1923, II, p. 259 ss.

CARNELUTTI F., *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, p. 639 ss.

CARNELUTTI F., *Principi del processo penale*, Morano, 1960.

CARNELUTTI F., *Principi direttivi della riforma del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 185 ss.

CARRARA F., *Il diritto penale e la procedura penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, V, Fratelli Cammelli, 1903.

CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, II, Fratelli Cammelli, 1907.

CARTABIA M., *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 31 maggio 2021.

CARULLI N., *Dell'archiviazione e delle prove*, Jovene, 1989.

CASELLI LAPESCHI A., *La «continuità» investigativa delle indagini suppletive tra «completabilità» e «completezza»*, in *Pol. dir.*, 1993, p. 391 ss.

CASIRAGHI R., *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 1 ss.

CASSIANI A., *I poteri del g.i.p. in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in merito ad un'iscrizione nel c.d. mod. 45*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1285 ss.

CASSIBBA F., *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, II agg., Utet, 2004, p. 509 ss.

CASSIBBA F., *Sui poteri del g.i.p. ex art. 409 commi 4 e 5 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2868 ss.

CASSIBBA F., *La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1230 ss.

CASSIBBA F., *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, XXX.1, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2007.

CASSIBBA F., *L'imputazione e le sue vicende*, in *Trattato di procedura penale*, XXXI, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2016.

CASSIBBA F., *Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa*, in AA.VV., *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di L. Giuliani, Giappichelli, 2017, p. 119 ss.

CASSIBBA F., *Troppi ma ineffettivi controlli sulla durata delle indagini preliminari*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. al n. 1 – Speciale riforme, p. 401 ss.

CASSIBBA F., *Vicende dell'imputazione*, in *Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi*, Giuffrè, 2018, p. 38 ss.

CASSIBBA F., *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 3, p. 1 ss.

CASSIBBA F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Sistema di procedura penale*, II, *Persone, strumenti, riti*, a cura di G. Ubertis, Giuffrè, 2020, p. 403 ss.

CASSIBBA F., *Perduranti equivoci su notizia di reato e pseudo-notizia*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2799 ss.

CATALANO E.M., *L'accertamento dei fatti processuali*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 521 ss.

CATALANO E.M., *L'abuso del processo*, Giuffrè, 2006.

CATALANO E.M., *Le invalidità alla deriva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 105 ss.

CATALANO E.M., *I meccanismi narrativi della cronaca giudiziaria e il degrado delle forme processuali*, in *Ind. pen.*, 2019, p. 307 ss.

CAVALIERE A., *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, in *Costituzione, diritto e processo penale*, a cura di G. Giostra-G. Insolera, Giuffrè, 1998, p. 133 ss.

CECCHI M., *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 1 ss.

CERQUA L.D., *Registro delle notizie di reato*, in *Dig. disc. pen.*, III agg., Utet, 2005, p. 1304 ss.

CESARI C., *Modifica dell'imputazione e poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 295 ss.

CHIAVARIO M., *L'azione penale fra diritto e politica*, Cedam, 1995.

CHIAVARIO M., *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2658 ss.

CHIAVARIO M. (a cura di), *Procedure penali d'Europa. Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia. Sintesi nazionali e analisi comparatistiche*, Cedam, 2001.

CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale*, Utet, 2019.

CIAMPI S., *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d. lgs. 1° luglio 2014, n. 101*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 24 settembre 2014, p. 1 ss.

COLAIACOVO G., *L'anonimo nella ricerca della notizia di reato*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4321 ss.

COLELLA A., *Art. 3 – Proibizione della tortura*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis-F. Viganò, Giappichelli, 2022, p. 77 ss.

CONSO G., *Il provvedimento di archiviazione*, in *Riv. dir. pen.*, 1950, p. 341 ss.

CONSO G., *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Giuffrè, 1955.

CONSO G., *Il concetto e la specie d'invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Giuffrè, 1955.

CONSO G.-GREVI V.-NEPPI MODONA G., *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, Cedam, 1990.

CONTI G., *La chiusura delle indagini preliminari*, in AA.VV., *Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-D. Ferranti-A. Pascolini, Giuffrè, 1989, p. 45 ss.

CONTI G.-MACCHIA A., *Indagini preliminari*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Treccani, 1989, p. 1 ss.

CORDERO F., *Archiviazione*, in *Enc. dir.*, vol. II, Giuffrè, 1958, p. 1032 ss.

CORDERO F., *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 935 ss.

CORDERO F., *Diatrife sul processo accusatorio*, in ID., *Ideologie del processo penale*, Giuffrè, 1966, p. 220 ss.

CORDERO F., *Giudizio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, 1991, p. 505 ss.

CORDERO F., *Codice di procedura penale*, Utet, 1992.

CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 812 ss.

CORSO P., *Notizie anonime e processo penale*, Cedam, 1977.

CRAS S.-DE MATTEIS L., *The Directive on the Right to Information. Genesis and Short Description*, in *Eucrim*, 2013, 1, p. 22 ss.

CRIVELLARI G., *Le nullità in materia penale*, in *Riv. pen.*, 1881, p. 249 ss.

CURTOTTI D., *Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 633 ss.

D'AMBROSIO E., *Scritti anonimi e loro utilizzazione come corpo del reato*, in *Foro it.*, 2001, II, c. 494 ss.

D'AMBROSIO L., *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 1210 ss.

D'AMBROSIO L., *La pratica di polizia giudiziaria*, Cedam, 2007.

D'ISA R., *Sulla disciplina dei documenti nel nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1414 ss.

DALIA A.A., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Manuale di diritto processuale penale*, II, Giuffrè, 1990, p. 1 ss.

DANIELE M., *Poteri e controlli g.i.p.-p.m., ecco la mappa*, in *Dir. giust.*, 2005, 28, p. 43 ss.

DANIELE M., *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Giappichelli, 2005.

DE CARO A., *Il giudizio direttissimo*, Esi, 1996.

DE CARO A., *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Esi, 2003.

DE LEO F., *Il pubblico ministero tra completezza investigativa e ricerca dei reati*, in *Cass. pen.* 1995, p. 1431 ss.

DE LEO F., *Da Eurojust al pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1432 ss.

DE MICHELE S.C., *Indizio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Utet, 1992, p. 386 ss.

DE ROSA D., *Le "fonti anonime" di conoscenza ed il processo penale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 3, p. 1 ss.

DEAN G., *Sul diniego di autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti*, in *Giur. it.*, 1996, p. 505 ss.

DEI CAS E.A.A., *Sull'abnormità dell'imputazione coatta "oggettivamente diversa"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 315 ss.

DEL COCO R., *Addebito penale preliminare e consapevolezza difensiva*, Giappichelli, 2008.

DEL COCO R., *Tempestività dell'iscrizione della notizia criminis: il difficile bilanciamento tra poteri del P.M. e controllo giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2167 ss.

DEL COCO R., *I controlli sui tempi delle indagini tra lacune normative e ritrosie giurisprudenziali*, in *Procedura penale in action. Materiali per una critica della giurisprudenza*, a cura di L. Marafioti-G. Fiorelli-F. Centorame, Giappichelli, 2022, p. 2 ss.

DELITALIA G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam, 1930.

DESSÌ A., *Le notizie anonime nel processo penale*, in *Riv. pen.*, 1972, p. 272 ss.

DEVOTO G.-OLI G.C., *Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, 2017.

DI BITONTO M.L., *Richiesta di rinvio a giudizio con capi d'imputazione generici*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1024 ss.

DI CHIARA G., *Cestinazione, declaratoria di improponibilità dell'azione penale e notizie anonime*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 90 ss.

DI CHIARA G., *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in *Una introduzione al sistema penale: per una lettura costituzionalmente orientata*, a cura di G. Fiandaca-G. Di Chiara, Jovene, 2003, p. 245 ss.

DI CHIARA G., *Linee di sistema della funzione giudiziale preliminare*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 227 ss.

DINACCI F.R., *Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 580 ss.

DINACCI F.R., *Sempre incerti ruolo e limiti dell'iscrizione nel registro della notizia di reato*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 3007 ss.

DOMINIONI O., *Fatto diverso, trasmissione degli atti al pubblico ministero e nuova contestazione istruttoria*, in *Mass. Cass. pen.*, 1978, p. 1150 ss.

DOMINIONI O., *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Utet, 1987, p. 398 ss.

DOMINIONI O., *Art. 50*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 287 ss.

DOMINIONI O., *Art. 63*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 398 ss.

DOMINIONI O., *Art. 65*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 401 ss.

DOMINIONI O., *Art. 177*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 257 ss.

DOMINIONI O., *Art. 179*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 270 ss.

DOMINIONI O., *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Giuffrè, 1989, p. 53 ss.

DONINI M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Cedam, 1996.

DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, p. 4 ss.

DUBOLINO P., *Gli spazi di autonomia della polizia giudiziaria nelle indagini preliminari prima e dopo il d.l. n. 306/92*, in *Riv. pol.*, 1993, p. 163 ss.

ERRA C., *Denuncia penale (omessa o ritardata)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, 1964, p. 201 ss.

FALATO F., *Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della 'notitia criminis' e sull'estensibilità del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1627 ss.

FALATO F., *Gli effetti dell'inosservanza dell'obbligo d'iscrizione*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1403 ss.

FANUELE C., *"Imputazione coatta" relativa a un reato o a un indagato non considerato nella richiesta di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1734 ss.

FANUELE C., *L'utilizzazione delle denunce anonime per l'acquisizione della notizia di reato: condizioni e limiti delle attività pre-procedimentali alla luce delle regole sul giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1550 ss.

FANUELE C., *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penale*, Cedam, 2012.

FANUELE C., *La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 37 ss.

FASSONE E., *Il giudizio*, in *Manuale pratico del processo penale*, Cedam, 2007, p. 999 ss.

FELICIONI P., *Il regime giuridico dei documenti anonimi alla luce del principio del necessario controllo sulle fonti di conoscenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 1021 ss.

FERRAIOLI M., *Il ruolo di «garante» del giudice per le indagini preliminari*, Cedam, 2006.

FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989.

FERRAJOLI L., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di D. Ippolito-S. Spina, Editoriale Scientifica, 2016.

FERRAJOLI L., *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, ed. on-line, 2019, 1, p. 79 ss.

FERRARO A., *Archiviazione e potere di «destinazione» del pubblico ministero*, in *Foro it.*, 1991, II, c. 354 ss.

FERRUA P., *L'iniziativa del pubblico ministero nella ricerca della notizia criminis*, in *Leg. pen.*, 1986, p. 313 ss.

FERRUA P., *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, 2010, p. 295 ss.

FERRUA P., *Il 'giusto processo'*, Zanichelli, 2012.

FERRUA P., *La prova nel processo penale, I, Struttura e procedimento*, Giappichelli, 2017.

FIANDACA G., *Considerazioni sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*, in AA.VV., *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di A.M. Stile, Jovene, 1991, p. 61 ss.

FIANDACA G., *Fatto nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, 1991, p. 152 ss.

FIANDACA G., *Più efficienza, più garanzie. La riforma della Giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 21 giugno 2021.

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale, I*, Zanichelli, 2021.

FILIPPI L., *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, 1997.

IORE C., *Il principio di offensività*, in *Ind. pen.*, 1994, p. 278 ss.

IORELLI G., *L'imputazione latente*, Giappichelli, 2017.

FONTI R., *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Giuffrè, 2022, p. 91 ss.

FOSCHINI G., *Scritti anonimi e scienza privata del giudice*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, p. 175 ss.

FOSCHINI G., *La litispendenza nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 22 ss.

FUMU G., *Art. 335*, in AA.VV., *Commento al nuovo Codice di procedura penale*, vol. IV, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, p. 57 ss.

FUMU G., *L'attività pre-procedimentale del pubblico ministero*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. Gaito, Jovene, 1991, p. 135 ss.

FURGIUELE A., *La "ragionevole durata" delle indagini preliminari*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1193 ss.

GAITO A., *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in ID. (a cura di), *I giudizi semplificati*, Cedam, 1989, p. 188 ss.

GAITO A., *Politica criminale e strategie processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 1065 ss.

GAITO A., *Incostituzionale la ritardata iscrizione della notizia di reato*, in *Gazzetta giuridica Giuffrè – Italiaoggi*, 1994, 47, p. 30 ss.

GAITO A., *L'iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente*, in ID. (a cura di), *Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale*, Cedam, 1995, p. 53 ss.

GAITO A., *È consentito iscrivere a catena procedimenti per uno stesso fatto?*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 100 ss.

GAITO A., *Procedibilità (condizione di) (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II agg., Giuffrè, 1998, p. 736 ss.

GAITO A-LANDI R., *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime". Osservazioni sul processo penale alla Cartabia*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 1 ss.

GALANTINI N., *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Cedam, 1992.

GALANTINI N., *Considerazioni sul principio di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1989 ss.

GALANTINI N., *Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l'iscrizione della notizia di reato*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 3, p. 124 ss.

GARGANI A., *Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Giuffrè, 1997.

GARGANI A., *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Leg. pen.*, 2013, p. 839 ss.

GARUTI G., *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Cedam, 1996.

GARUTI G., *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Cedam, 2000, p. 353 ss.

GARUTI G., *Le intercettazioni preventive nella lotta al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1457 ss.

GARUTI G., *Il "d.d.l. Bonafede": riformulata (timidamente) la durata delle indagini*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2020, 3, p. 1 ss.

GARUTI G., *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 3, p. 1 ss.

GATTA G.L., *Da 'spazza-corrotti' a 'basta paura': il decreto – semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell'abuso d'ufficio, approvata dal governo 'salvo intese' (e la riserva di legge?)*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 17 luglio 2020.

GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 15 ottobre 2021.

GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 2 novembre 2022.

GIALUZ M.-DELLA TORRE J., *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano fra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022.

GIOSTRA G., *Processo penale e informazione*, Giuffrè, 1989.

GIOSTRA G., *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Giappichelli, 1994.

GIOSTRA G., *Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, in *Pol. dir.*, 1994, p. 39 ss.

GIOSTRA G., *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3597 ss.

GIOSTRA G., *Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione della notizia di reato alle indagini difensive*, in *Pol. dir.*, 1997, p. 147 ss.

GIOSTRA G., *Una norma "in difficoltà di senso": il nuovo comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p.*, in AA.VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, a cura di M. Bargis-F. Caprioli, Giappichelli, 2007, p. 339 ss.

GIRONI E., *I termini di durata massima delle indagini preliminari tra disciplina legale ed esigenze della pratica*, in *Foro it.*, 1994, II, c. 701 ss.

GISMONDI A., *La teorica della contestazione del giudizio in materia penale*, in *Foro pen.*, 1897, I, p. 242 ss.

GIULIANI L., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargas, Cedam, 2020, p. 418 ss.

GREVI V., *La garanzia dell'intervento giurisdizionale nel corso delle indagini preliminari*, in *Giust. pen.*, 1988, I, c. 363 ss.

GREVI V., *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1274 ss.

GREVI V., *Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali*, in ID., *Alla ricerca di un processo penale "giusto"*, Giuffrè, 2000, p. 184 ss.

GRIFANTINI F.M., *Inutilizzabilità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Utet, 1993, p. 249 ss.

GROSSI P., *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, in ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, 2012, p. 3 ss.

GROSSO D., *Polizia giudiziaria (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Treccani, 1981, p. 1 ss.

GUARNIERI G., *Regiudicata (dir. proc. pen.)*, in *Noviss. d. it.*, vol. XV, Utet, 1968, p. 231 ss.

GUASTINI R., *Art. 101*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, 1994, p. 186 ss.

ICHINO G., *L'attività di polizia giudiziaria*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario-E. Marzaduri, V, *Indagini preliminari e instaurazione del processo*, coordinato da M.G. Aimonetto, Utet, 1999, p. 119 ss.

ILLUMINATI G., *la presunzione d'innocenza dell'imputato*, Zanichelli, 1979.

ILLUMINATI G., *Costituzione e processo penale*, in *Giur. it.*, 2008, p. 521 ss.

ILLUMINATI G., *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2020, p. 653 ss.

INSOLERA G., *Reati artificiali e principio di offensività: a proposito di un'ordinanza della Corte Costituzionale sull'art. 1, VI comma, l. n. 516 del 1982*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 726 ss.

INSOLERA G., *La ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato: tra «diritto vivente», interpretazione costituzionalmente conforme e intervento legislativo*, in *Critica dir.*, 2008, 3-4, p. 205 ss.

INSOLERA G., *Il processo lungo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 913 ss.

INSOLERA G., *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 452 ss.

INSOLERA G., *Sul controllo della tempestiva iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1359 ss.

KOSTORIS R.E., *Art. 220 norme coord.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, Appendice, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, Giuffrè, 1990, p. 79 ss.

KOSTORIS R.E., *Giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Treccani, 1997, p. 1 ss.

KOSTORIS R.E., *Pubblico ministero europeo e indagini 'nazionalizzate'*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4738 ss.

KOSTORIS R.E., *La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei 'controlimiti' e scontro tra paradigmi*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 23 marzo 2017, p. 1 ss.

KROGH M., *In tema di delazioni anonime*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 774 ss.

LA MARCA F., *Art. 347*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. IV, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, p. 107 ss.

LA REGINA K., *Il procedimento a carico di ignoti*, Cedam, 2012.

LA ROCCA E.N., *La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurisprudenza*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 1, p. 1 ss.

LAURO N., *Note in tema di prova indiziaria e presunzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, p. 1413 ss.

LAVARINI B., *Il giudizio abbreviato*, Jovene, 1996.

LAVARINI B., *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 31 dicembre 2019, p. 1 ss.

LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, IV, Jovene, 1961.

LIMA F., *L'attività informativa della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale: forma, contenuto ed efficacia probatoria dei relativi atti*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1872 ss.

LOPEZ R., *La "cestinazione" delle notizie non costituenti reato*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 71 ss.

LORENZI G., *La rilevanza delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di reiteratio criminis*, in *Giur. pen. web*, 2021, 12, p. 1 ss.

LUCCHINI L., *Elementi di procedura penale*, Barbera, 1895.

LUNARI F., *L'eliminazione degli scritti anonimi. Limiti del divieto e poteri del giudice*, in *Riv. proc. pen.*, 1960, p. 54 ss.

MACRÌ F., *I delitti di omessa denuncia*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, III, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Utet, 2008, p. 5 ss.

MAFFEO V., *Tempi e nomina iuris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Cacucci, 2012.

MAFFEO V., *Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 11 ss.

MAIORE A.P., *Provvedimento di perquisizione e motivazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 55 ss.

MALACARNE A., *La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica*, in *Sist. pen.*, ed. on-line del 28 dicembre 2020.

MANACORDA S., *Il pubblico ministero europeo e le questioni aperte di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 660 ss.

MANES V., *Il principio di offensività. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, 2005.

MANTOVANI F., *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, IV, Giuffrè, 1977, p. 445 ss.

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 2020.

MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, agg. da G. Conso-G.D. Pisapia, I, a cura di G.D. Pisapia, Utet, 1967.

MARAFIOTI L., *L'archiviazione tra crisi del dogma di obbligatorietà dell'azione ed opportunità «di fatto»*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 208 ss.

MARAFIOTI L., *Funzioni della pena e processo penale*, in *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo*, a cura di G. De Francesco-E. Marzaduri, Giappichelli, 2016, p. 1 ss.

MARAFIOTI L., *Termini e verifiche per le scelte del pubblico ministero sull'azione penale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, Numero speciale, p. 8 ss.

MARANDOLA A., *Notizia di reato e indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3459 ss.

MARANDOLA A., *Art. 16, L. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 182 ss.

MARANDOLA A., *Due significative novità per il processo penale: l'avviso della chiusura delle indagini preliminari ed i «nuovi» poteri probatori del giudice dell'udienza preliminare*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1130 ss.

MARANDOLA A., *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Cedam, 2001.

MARANDOLA A., *Mancata iscrizione della notitia criminis*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 411 ss.

MARANDOLA A., *Disfunzioni e rimedi nella gestione della notizia di reato*, in *Inazione, controlli, esecuzione*, a cura di C. Fiorio-R. Fonti-M. Montagna, Pacini giuridica, 2017, p. 77 ss.

MARANDOLA A., *Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1566 ss.

MARCOLINI S., *La prescrizione del reato tra diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 362 ss.

MARCOLINI S., *Il principio di correlazione tra accusa e sentenza*, Pacini giuridica, 2018.

MARINUCCI G.-DOLCINI E.-GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2021.

MARZADURI E., *Azione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. IV, Treccani, 1996, p. 1 ss.

MARZADURI E., *La riforma dell'art. 111 Cost. tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 781 ss.

MARZADURI E., *Il processo penale e le scelte di politica criminale*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di F. Danovi, Giappichelli, 2015, p. 173 ss.

MARZADURI E., *Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari*, in *Sist. pen.*, ed. on-line, 2020, 5, p. 199 ss.

MAZZA O., *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, I, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 1999.

MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, VII.1, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2004.

MAZZA O., *La fase delle indagini preliminari nel "progetto Alfano" e il suo impatto sul sistema processuale vigente*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3263 ss.

MAZZA O., *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in ID., *Il garantismo al tempo del giusto processo*, Giuffrè, 2012, p. 39 ss.

MAZZA O., *Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale e discrezionalità del giudice*, in *Giust. pen.*, 2015, III, c. 697 ss.

MAZZA O., *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3472 ss.

MAZZA O., *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 2, p. 1 ss.

MAZZA O., *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 1 ss.

MENCARELLI F., *Procedimento probatorio e archiviazione*, Jovene, 1993.

MERCONE M., *L'inutilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 750 ss.

MERCONE M., *I limiti di auto-archiviazione del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1826 ss.

MERCONE M., *Sulla «avocazione per analogia della pseudo-notizia di reato»*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 938 ss.

MITTERMAYER C.G.A., *Teoria della prova nel processo penale* (1834), trad. it., Sanvito, 1858.

MONICI S., *La procura europea prende vita a vent'anni dall'originaria proposta*, in *Leg. pen.*, ed. on-line del 23 ottobre 2017, p. 1 ss.

MORSELLI C., *Archiviazione (nel nuovo codice del 1988)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Utet, 1996, p. 375 ss.

MOSCARINI P., *Art. 141*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi, Cedam, 1987, p. 493 ss.

MOSCARINI P., *Eurojust e il pubblico ministero europeo: dal coordinamento investigativo alle investigazioni coordinate*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 635 ss.

NACAR B., *I termini e la ragionevole durata del processo penale*, Giappichelli, 2012.

NANNUCCI U., *Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2945 ss.

NAPPI A., *Il vero nodo è il rapporto tra pm e polizia*, in *Dir. giust.*, 2000, 7, p. 4 ss.

NEGRI D., *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli, 2004.

NEGRI D., *Agli albori di un paradigma nell'Italia repubblicana: il processo penale come "diritto costituzionale applicato"*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Giuffrè, 2011, p. 13 ss.

NEGRI D., *Dallo 'scandalo' della vicenda Taricco risorge il principio di legalità processuale*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 1 ss.

NEGRI D., *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 2, p. 1 ss.

NEPPI MODONA G., *Il lungo cammino del principio di offensività*, in *Studi in onore di M. Gallo. Scritti degli allievi*, Giappichelli, 2004, p. 89 ss.

NOBILI M., *Il magistrato in funzione di polizia tributaria: una ulteriore "supplenza" conforme alle norme vigenti?*, in *Leg. pen.*, 1986, p. 322 ss.

NOBILI M., *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Clueb, 1989.

NOBILI M., *Divieti probatori e sanzioni*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 641 ss.

NOBILI M., *Gli atti a contenuto probatorio nella fase delle indagini preliminari*, in *Critica dir.*, 1991, 2, p. 4 ss.

NOBILI M., *Diritti per la fase che "non conta e non pesa"*, in *ID.*, *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Cedam, 1998, p. 34 ss.

NOBILI M., *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in *ID.*, *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Cedam, 1998, p. 181 ss.

NOBILI M., *Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 5 ss.

NOCERINO W., *Le denunce anonime come strumento di indagine. un difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1607 ss.

NUVOLONE P., *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Vita e Pensiero, 1943.

ORLANDI R., *La regiudicanda penale nelle fasi preistruttoria e istruttoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 555 ss.

ORLANDI R., *Art. 345*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. IV, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1990, p. 99 ss.

ORLANDI R., *Atti e informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, Giuffrè, 1992.

ORLANDI R., *Procedibilità (Condizioni di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995, p. 42 ss.

ORLANDI R., *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 568 ss.

ORLANDI R., *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, Giuffrè, 1999, p. 210 ss.

ORLANDI R., *La ricerca della notizia di reato da parte dell'accusatore*, in *Criminalia*, 2011, p. 437 ss.

ORLANDI R., *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 3, p. 47 ss.

PADOVANI T., *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni della legalità penale*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 527 ss.

PADOVANI T., *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 689 ss.

PADOVANI T., *Vita, morte e miracoli dell'abuso d'ufficio*, in *Giur. pen. web*, 2020, 7-8, p. 1 ss.

PAGLIARO A., *Fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 961 ss.

PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte speciale*, II, Giuffrè, 2000.

PALAZZO F., *Meriti e limiti dell'offensività come principio di ricodificazione*, in AA.VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Giuffrè, 1996, p. 74 ss.

PALAZZO F., *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *MediaLaws – Riv. dir. media*, 2018, 3, p. 14 ss.

PANZAVOLTA M., *Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, vol. XXI, Treccani, 2005, p. 1 ss.

PANZAVOLTA M., *Lo statuto del pubblico ministero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale)*, in *Profili del processo penale nella costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Giappichelli, 2005, p. 179 ss.

PAPAGNO C., *Sull'applicabilità della disciplina ordinaria della proroga delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1242 ss.

PASQUARELLO E., *Commento al d.m. 12 ottobre 1983*, in *Quest. giust.*, 1984, p. 275 ss.

PATANÈ V., *La notitia criminis: dall'iscrizione formale all'iscrizione di fatto*, in *Giur. it.*, 2010, p. 675 ss.

PATANÈ V., *Procura europea, attività d'indagine ed esercizio dell'azione penale: quali poteri, quali controlli?*, in *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, a cura di G. Grasso-G. Illuminati-R. Sicurella-S. Allegrezza, Giuffrè, 2013, p. 416 ss.

PAULESU P.P., *Anonimi, documenti e denunce*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Utet, 1990, p. 477 ss.

PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Giappichelli, 2009.

PAULESU P.P., *Notizia di reato*, in *Dig. disc. pen.*, VI agg., Utet, 2011, p. 358 ss.

PEDONE V., *Note critiche sulle novelle in materia di polizia giudiziaria*, in *Riv. pol.*, 2001, p. 265 ss.

PEPINO L., *Il pubblico ministero tra indipendenza e controllo*, in *Quest. giust.*, 1985, p. 605 ss.

PEPINO L., *La città e l'impossibile supplenza giudiziaria*, in *Quest. giust.*, 1999, p. 791 ss.

PIATTOLI B., *Le notizie annotate nel Case Managment System della Procura europea: indagini transfrontaliere e formazione della prova*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 163 ss.

PIFFER G., *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da E. Dolcini-G. Marinucci, vol. IV, tomo I, Cedam, 2005.

PIOLETTI U., *Il concetto di «scritto anonimo» è diverso e più vasto di quello di «non sottoscritto»*, in *Riv. pen.*, 1935, p. 1217 ss-

PISANI M., *I termini di durata delle indagini preliminari*, in *Ind. pen.*, 1995, p. 122 ss.

PISAPIA G.D., *Compendio di procedura penale*, Cedam, 1988.

PISAPIA G.D., *Il giudice per le indagini preliminari: bilancio di un quinquennio*, in *Leg. pen.*, 1994, p. 672 ss.

PISAPIA G.D., *Il giudice per le indagini preliminari: bilancio di un quinquennio*, in *Il giudice per le indagini preliminari dopo cinque anni di sperimentazione*, Giuffrè, 1996, p. 3 ss.

POTETTI D., *Attività del p.m. diretta alla acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 138 ss.

POTETTI D., *Il principio di completezza delle indagini preliminari e i poteri istruttori del «giudice preliminare»*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 463 ss.

PRESSACCO L., *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 1353 ss.

PRESSACCO L., *Profili ordinamentali del Pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4399 ss.

QUATTROCOLO S., *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Jovene, 2011.

RAFARACI T., *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996.

RAFARACI T., *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II agg., Giuffrè, 1998, p. 597 ss.

RAFARACI T., *La ricostruzione del fatto come evento singolo*, in *Giustizia insieme*, 2011, 3, p. 82 ss.

RAFARACI T., *Il controllo giurisdizionale delle attività del pubblico ministero europeo e l'innesto delle indagini nel procedimento nazionale*, in *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Giuffrè, 2015, p. 323 ss.

RAMPIONI M., *Le c.d. indagini "anfibre": linee di fondo sul controverso legame tra attività ispettive e processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 232 ss.

RIVELLO P.P., *Art. 127 disp. att.*, in AA.VV., *Commento al nuovo Codice di procedura penale. Norme complementari*, vol. II, coordinato da M. Chiavario, Utet, 1992, p. 487 ss.

RIVELLO P.P., *Perplexità in ordine alla legittimità del c.d. potere di «cestinazione» da parte del P.M.*, in *Dif. pen.*, 1992, p. 46 ss.

RIVELLO P.P., *La nozione di "fatto" ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al principio del ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1411 ss.

ROMBI N., *Anonimo, perquisizione e sequestro*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2082 ss.

RUGGERI S., *Indagini e azione penale nei procedimenti di competenza della nuova procura europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 602 ss.

RUGGIERI F., *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Giuffrè, 1996.

RUGGIERI F., *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale oggi: confini e prospettive*, in *Criminalia*, 2010, p. 301 ss.

RUSSO N., *L'inaccettabile ambiguità delle iscrizioni a carico di "persone ancora da identificare"*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 2, p. 83 ss.

RUTA G., *Verso una nuova istruzione formale? Il ruolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari*, in *Quest. giust.*, ed. on-line del 20 gennaio 2022, p. 1 ss.

SALAZAR L., *Habemus EPPO! La lunga marcia della Procura europea*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2017, 3, p. 1 ss.

SALAZAR L., *L'adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia dell'avvio delle prime indagini*, in *Sist. pen.*, ed. on-line, 2021, 4, p. 53 ss.

SALVINI G., *I colloqui investigativi e i permessi di soggiorno ai fini investigativi per il contrasto al terrorismo*, in *Le nuove norme di contrasto al terrorismo*, a cura di A.A. Dalia, Giuffrè, 2006, p. 6 ss.

SAMMARCO A.A., *La richiesta di archiviazione*, Giuffrè, 1993.

SANNA A., *Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità*, in *Giur. it.*, 1996, p. 175 ss.

SANTALUCIA C., *Il potere del pubblico ministero di ricerca delle notizie di reato tra principi costituzionali e legge processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 150 ss.

SANTORIELLO C., *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 1 ss.

SANTORIELLO C., *Verso la retrodatazione dei termini investigativi per accertato ritardo nell'iscrizione della notitia criminis*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2511.

SATZGER H., *The European Public Prosecutor's Office and Its Coordination with the National Public Prosecutor's Office: the Model of Complementarity*, in *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, a cura di L. Bachmaier Winter, Springer, 2018, p. 48 ss.

SAU S., *Fatti non previsti dalla legge come reati ed archiviazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1168 ss.

SCACCIANOCE C., *Denunce anonime e attività "pre-procedimentali" del pubblico ministero*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 1184 ss.

SCACCIANOCE C., *L'inazione del pubblico ministero*, Giuffrè, 2009.

SCAGLIONE A., *L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria*, Giappichelli, 2000.

SCAGLIONE A., *La gestione delle indagini preliminari: la fisionomia dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 207 ss.

SCALFATI A., *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Cedam, 1999.

SCALFATI A., *La riforma dell'udienza preliminare fra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2812 ss.

SCALFATI A., *Il fermento pre-investigativo*, in ID. (a cura di), *Pre-investigazioni*, Giappichelli, 2020, p. 1 ss.

SCAPARONE M., *Procedura penale*, II, Giappichelli, 2019.

SCHIENA G., *La registrazione della notizia di reato alla luce della Circolare Pignatone*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 791 ss.

SELVAGGI E., *Notizie e pseudonotizie di reato: quale controllo?*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 589 ss.

SICURELLA R., *Spazio europeo e giustizia penale: l'istituzione della Procura europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 849 ss.

SILVA P., *Considerazioni sull'assoggettamento delle pseudonotizie di reato alla procedura di archiviazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, p. 230 ss.

SIRACUSANO D., *Studio sulla prova delle esimenti*, Giuffrè, 1959.

SIRACUSANO D., *Prova (nel nuovo codice di procedura penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXV, Treccani, 2003, p. 1 ss.

SIRACUSANO F., *La completezza delle indagini nel processo penale*, Giappichelli, 2005.

SOTTANI S., *Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 1 ss.

SPANGHER G., *L'imputazione coatta: controllo o esercizio dell'azione penale?*, in AA.VV., *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, a cura di G. Fumu, Cedam, 1991, p. 143 ss.

STASIO D., «No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la leggenda dell'“atto dovuto”, in *Quest. giust.*, ed. on-line del 17 ottobre 2017.

TABASCO G., *Annotazione tardiva “soggettivizzata” della notitia criminis e autodifesa*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 93 ss.

TARSKI A., *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in *Semantica e filosofia del linguaggio* (1952), a cura di L. Linsky, trad. it., Il Saggiatore, 1969.

TARUFFO M., *Considerazioni su prova e verità*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Il Mulino, 2002, p. 277 ss.

TARUFFO M., *Elementi per un'analisi del giudizio di fatto*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Il Mulino, 2002, p. 235 ss.

TARUFFO M., *Prova giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, vol. I, Giuffrè, 2007, p. 1016 ss.

TARUFFO M., *Il fatto e l'interpretazione*, in *La fabbrica delle interpretazioni*, a cura di B. Biscotti-P. Borsellino-V. Pocar-D. Pulitanò, Giuffrè, 2012, p. 123 ss.

TESSITORE G., *Le ricerche investigative condotte all'ombra del Modello 45*, in *Pre-investigazioni*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2020, p. 43 ss.

TONINI P., *Polizia giudiziaria e magistratura*, Giuffrè, 1979.

TONINI P., *Problemi insoluti della prova documentale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 486 ss.

TONINI P.-CONTI C., *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè, 2014.

TRABACE C., *Sul registro delle notizie di reato e sul confine tra aggiornamenti e nuove iscrizioni*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 2571 ss.

TRANCHINA G., *Le indagini e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, II, Giuffrè, 2011, p. 1 ss.

TRIGGIANI N., *Indagini preliminari, tempi dell'azione penale e procedura di archiviazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2017, p. 99 ss.-

TRIGGIANI N., *Legalità opaca: raccolta atipica e pre-investigazioni*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 1, p. 1 ss.

TURONE G., *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1991, p. 910 ss.

UBERTIS G., *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, 1979.

UBERTIS G., *Azione penale*, in *Enc. giur.*, vol. IV, Treccani, 1988, p. 1 ss.

UBERTIS G., *Variazioni sul tema dei documenti*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2516 ss.

UBERTIS G., *La ricerca della verità giudiziale*, in ID. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, 1992, p. 1 ss.

UBERTIS G., *Non termini astratti, ma garanzia del contraddittorio*, in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Giappichelli, 1993, p. 167 ss.

UBERTIS G., *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995, p. 296 ss.

UBERTIS G., *I poteri del pretore ex art. 506 e 507 c.p.p. e il principio di acquisizione processuale*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 363 ss.

UBERTIS G., *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, p. 319 ss.

UBERTIS G., *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Giuffrè, 2009.

UBERTIS G., *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, Giuffrè, 2017.

UBERTIS G., *Illegittime iscrizioni a catena nel registro degli indagati e reato permanente*, in *Ind. pen.*, 2018, p. 709 ss.

UBERTIS G., *Prova, verità e processo*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, V, Giuffrè, 2021, p. 153 ss.

UBERTIS G., *Rilevanza probatoria*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, V, Giuffrè, 2021, p. 39 ss.

VALENTINI C., *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Cedam, 1994.

VALENTINI C., *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2019, 3, p. 1 ss.

VALENTINI C., *La retrodatazione della notizia di reato, la cestinazione e il controllo per l'archiviazione*, in *L'obbligatorietà dell'azione penale*, Giuffrè, 2021, p. 161 ss.

VALENTINI C., *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2021, 3, p. 1 ss.

VALENTINI C., *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in *Arch. pen.*, ed. on-line, 2022, 2, p. 1 ss.

VANNI R., *I delicati confini tra notizie da trasmettere all'archivio e notizie da archiviare formalmente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1516 ss.

VARRASO G., *Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale*, Cedam, 2003.

VASSALLI G., *Il diritto alla prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 1 ss.

VASSALLI G., *Il fatto negli elementi del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 546 ss.

VASTA V., *Il regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della procura europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 25 ss.

VELE A., *Le intercettazioni nel sistema processuale penale*, Cedam, 2011.

VICOLI D., *La "ragionevole durata" delle indagini*, Giappichelli, 2012.

VIGANÒ F., *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 14 settembre 2015, p. 1 ss.

VIGLIETTA G., *Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale tra realtà ed apparenza*, in *Critica dir.*, 1990, 4-5, p. 27 ss.

VIGNA P.L., *Polizia giudiziaria e pubblico ministero nelle indagini preliminari: acquisizione della notizia criminis e ricerca delle fonti di prova*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 385 ss.

VOENA G.P., *Aspetti penali e processuali delle delazioni anonime*, Giuffrè, 1978.

VOENA G.P., *Attività investigativa e indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Cedam, 1991, p. 27 ss.

VOENA G.P., *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII., Utet, 1993, p. 264 ss.

VOENA G.P., *Appunti su riqualificazione del fatto e contraddittorio in Cassazione*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Giuffrè, 2013, p. 247 ss.

VOENA G.P., *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Cedam, 2020, p. 145 ss.

ZACCARIA F., *L'utilizzabilità degli atti d'indagine ante notitiam criminis: profili cronologici e tutela della difesa*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 644 ss.

ZACCHÈ F., *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 781 ss.

ZACCHÈ F., *La prova documentale*, in *Trattato di procedura penale*, XIX, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Giuffrè, 2012.

ZAGREBELSKY V., *Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Pubblico ministero e accusa penale*, a cura di G. Conso, Zanichelli, 1979, p. 3 ss.

ZAMPAGLIONE A., *i poteri "coatti" del giudice dell'archiviazione nelle ipotesi di nuove notizie di reato "soggettive" ed "oggettive"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1130 ss.

ZAPPULLA A., *Le indagini per la formazione della notizia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1878 ss.

ZAPPULLA A., *Il potere del g.i.p. di ordinare l'iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato prima dell'udienza prevista in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1417 ss.

ZAPPULLA A., *L'attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 523 ss.

ZAPPULLA A., *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti*, Giappichelli, 2012.

ZAPPULLA A., *Notizia di reato*, in *Enc. dir., Annali*, vol. V, Giuffrè, 2012, p. 889 ss.

ZAPPULLA A., *Retrodatazione dell'iscrizione della notizia criminis nella prospettiva de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3808 ss.

ZIRULIA S., *Art. 2 – Diritto alla vita*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis-F. Viganò, Giappichelli, 2022, p. 46 ss.